



BOLLETTINO UFFICIALE

della REGIONE ABRUZZO



Direzione, Redazione e Amministrazione: Ufficio BURA

Ordinario n. 5 del 5 Febbraio 2014

Vendita e Informazioni

UFFICIO BURA
L'AQUILA
Via Leonardo Da Vinci n° 6

Bura: Tel. **0862/363264 - 363206**
Sito Internet: <http://bura.regione.abruzzo.it>
e-mail: bura@regione.abruzzo.it
Servizi online: Tel. 0862/363264 - 363217 - 363206

dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 ed il martedì e giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30

Avviso per gli abbonati

In applicazione della **L.R. n. 51 del 9.12.2010** il Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo dall' 1.1.2011 viene redatto in forma digitale e diffuso gratuitamente in forma telematica, con validità legale. Gli abbonamenti non dovranno pertanto più essere rinnovati.

Il Bollettino Ufficiale viene pubblicato nei giorni di Mercoledì e Venerdì

Articolazione del BURAT

Il BURAT serie "ORDINARIO" si articola in due parti:

PARTE PRIMA

- a) Lo Statuto regionale e le leggi di modifica dello Statuto, anche a fini notiziali ai sensi dell'articolo 123 della Costituzione;
- b) le leggi ed i regolamenti regionali e i testi coordinati;
- c) il Piano regionale di sviluppo ed i relativi aggiornamenti, il Documento di Programmazione Economica e Finanziaria nonché tutti gli atti di programmazione degli organi di direzione politica disciplinati dalla normativa regionale in materia di programmazione;
- d) gli atti relativi ai referendum da pubblicarsi in base alle previsioni della normativa in materia;
- e) le sentenze e ordinanze della Corte costituzionale relative a leggi della Regione Abruzzo o a leggi statali o a conflitti di attribuzione coinvolgenti la Regione Abruzzo, nonché le ordinanze di organi giurisdizionali che sollevano questioni di legittimità di leggi della Regione Abruzzo e i ricorsi del Governo contro leggi della Regione Abruzzo;
- f) gli atti degli organi politici e di direzione amministrativa della Regione che determinano l'interpretazione delle norme giuridiche o dettano disposizioni per loro applicazione;
- g) le ordinanze degli organi regionali.

PARTE SECONDA

- a) Le deliberazioni adottate dal Consiglio regionale e non ricomprese fra quelle di cui al comma 2;
- b) gli atti di indirizzo politico del Consiglio regionale;
- c) i decreti del Presidente della Giunta regionale concernenti le nomine e gli altri di interesse generale;
- d) i decreti del Presidente del Consiglio regionale concernenti le nomine e gli altri di interesse generale;
- e) i provvedimenti degli organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale;
- f) gli atti della Giunta regionale e dell'ufficio di Presidenza del Consiglio regionale di interesse generale;
- g) gli atti della Regione e degli enti locali la cui pubblicazione è prevista da leggi e regolamenti statali e regionali;
- h) i bandi e gli avvisi di concorso della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici e i relativi provvedimenti di approvazione;
- i) i bandi e gli avvisi della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici per l'attribuzione di borse di studio, contributi, sovvenzioni, benefici economici o finanziari e i relativi provvedimenti di approvazione;
- j) i provvedimenti di approvazione delle graduatorie relative ai procedimenti di cui alle lettere h) e i);
- k) gli atti di enti privati e di terzi che ne facciano richiesta conformemente alle previsioni normative dell'ordinamento.

1. Gli atti particolarmente complessi, i bilanci ed i conti consuntivi, sono pubblicati sui BURAT serie "SPECIALE".
2. Gli atti interni all'Amministrazione regionale sono pubblicati sui BURAT serie "SUPPLEMENTO".
3. I singoli fascicoli del BURAT recano un numero progressivo e l'indicazione della data di pubblicazione.

NOTA:

Le determinazioni direttoriali e dirigenziali per le quali non sia espressamente richiesta la pubblicazione integrale sul BURAT, ancorché non aventi rilevanza esterna o che siano meramente esecutive di precedenti determinazioni, sono pubblicate per estratto contenente la parte dispositiva, l'indicazione del servizio competente, il numero d'ordine, la data e l'oggetto del provvedimento.

Sul Bollettino Ufficiale sono altresì pubblicati tutti i testi la cui pubblicazione è resa obbligatoria dall'ordinamento nazionale e comunitario, anche se richiesti da privati.

Sommario

PARTE I

Leggi, Regolamenti, Atti della Regione e dello Stato

ATTI DELLA REGIONE

DELIBERAZIONI

GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE 09.12.2013, n. 902

L.R. 13.01.2012, n. 6 "Interventi a sostegno della qualità e della tracciabilità delle produzioni agricole della Regione Abruzzo. Approvazione modifica Regolamento d'Uso del Marchio Collettivo "Qualità Controllata dalla Regione Abruzzo". 7

DELIBERAZIONE 30.12.2013, n. 987

Reg. (CE) n. 1698/2005, art. 33 - PSR 2007-2013 Abruzzo - Misura 1.3.3 "Attività di informazione e promozione". Avviso pubblico concernente modalità e criteri di presentazione delle domande di aiuto per azioni e attività di promozione dei vini di qualità abruzzesi - Partecipazione a "Grandi Eventi" promozionali e informativi - annualità 2014. 15

DELIBERAZIONE 30.12.2013, n. 988

Reg. (CE) n. 1698/2005, art. 33 - PSR 2007-2013 Regione Abruzzo - Misura 133 "Attività di informazione e promozione". Avviso pubblico concernente modalità e criteri di presentazione delle domande di aiuto - annualità 2014. 32

DECRETI

PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

DECRETO 22.01.2014, n. 7

Revoca dell'incarico conferito all'Avv. Antonio Morgante con DPGR n. 57 del 29/7/2013 di Coordinatore della Struttura complessa denominata "Attuazione del programma di Governo e Controllo Strategico" incardinata nel Segretariato Generale della Presidenza" 48

DETERMINAZIONI

DIRIGENZIALI

DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA, POLITICHE LEGISLATIVE E COMUNITARIE, PROGRAMMAZIONE, PARCHI, TERRITORIO, AMBIENTE, ENERGIA

SERVIZIO POLITICA ENERGETICA, QUALITÀ DELL'ARIA E SINA

DETERMINAZIONE 11.12.2013, n. DA13/284

Azioni di sensibilizzazione ed educazione ambientale rivolte agli Istituti scolastici della Regione Abruzzo - Scuole secondarie di I e II grado per il tramite dei Centri di Educazione Ambientale di interesse regionale. Progetti regionali Di Scuola in Cea. La via della sostenibilità ed Energiochi 9. Proroga termini di adesione al Concorso Energiochi 9. 49

DIREZIONE TRASPORTI, INFRASTRUTTURE, MOBILITA' E LOGISTICA**SERVIZIO INFRASTRUTTURE STRATEGICHE, PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE DEL SISTEMA DEI TRASPORTI**

DETERMINAZIONE 21.01.2014, n. DE7/03

Secondo Bando - Piano Nazionale della Sicurezza Stradale - Finanziamenti Terzo, Quarto e Quinto Programma Annuale di Attuazione - Approvazione graduatoria55**DIREZIONE TRASPORTI, INFRASTRUTTURE, MOBILITA' E LOGISTICA****SERVIZIO RETI FERROVIARIE E IMPIANTI FISSI**

DETERMINAZIONE 21.01.2014, n. DE9/07

Ferrovia Adriatico Sangritana S.p.A. - LAVORI DI MANUTENZIONE COPERTURA CON RIMOZIONE AMIANTO DEPOSITO VIA DEL MANCINO LANCIANO (CH). Autorizzazione art. 3 - art. 62 D.P.R. 753/80.57**DIREZIONE POLITICHE DELLA SALUTE****SERVIZIO SANITA' VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE**

DETERMINAZIONE 30.12.2013, n. DG21/241

Recepimento, ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. 28.08.1997, n. 281, delle Intese ed Accordi tra Governo, Regioni e Province Autonome. Accordo del 1 febbraio 2013 sul documento recante. "Linee Guida per il funzionamento ed il miglioramento dell'attività di controllo ufficiale da parte del Ministero della Salute, delle regioni e Province Autonome e delle AASSLL in materia di sicurezza degli alimenti e sanità pubblica veterinaria".58

DETERMINAZIONE 30.12.2013, n. DG21/242

Recepimento, ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. 28.08.1997, n. 281 e dell'art. 9, comma 2, lett. c) del D. Lgs. 28 agosto 1997, n. 281, delle Intese ed Accordi raggiunti in sede di Conferenza tra Stato, Regioni e Province Autonome e/o in sede di Conferenza Unificata. 146**DIREZIONE AGRICOLTURA, FORESTE, SVILUPPO RURALE, ALIMENTAZIONE, CACCIA E PESCA****SERVIZIO INTERVENTI STRUTTURALI**

DETERMINAZIONE 14.08.2013, n. DH26/35

Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 (P.S.R.) della Regione Abruzzo. - Bando approvato con D.G.R. n. 573 dell'08/08/2011 Misura 1.2.4 " Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi, e tecnologie nel settore agricolo, alimentare e forestale " Liquidazione anticipazione del contributo alla ditta Petrella Ivan, con sede in Pratola Peligna (AQ), quale capofila ATI costituita per l'attuazione del Progetto: "Applicazione del Carbon Footprint e delle metodologie della Vitivinicoltura durevole e sostenibile nella Valle Peligna" -Acronimo ViDuSo-CFP; 176**DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE PRODUZIONI AGRICOLE E MERCATO****SERVIZIO TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE PRODUZIONI VEGETALI**

DETERMINAZIONE 15.01.2014, n. DH27/12

DGR n. 990/2013. "Disposizioni Regionali in attuazione dei Regolamenti (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e n. 555/2008 della Commissione per quanto riguarda l'applicazione del regime di sostegno comunitario alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti. Integrazioni per la presentazione delle domande per la Campagna 2013/2014. 177

DETERMINAZIONE 22.01.2014, n. DH27/14

Legge 3 agosto 1998 n. 313- Iscrizione nell'Elenco Regionale dei Tecnici ed Esperti di oli vergini ed extravergini di oliva, istituito con deliberazione di Giunta Regionale n. 2289/99. Pubblicazione sul BURA. Anno 2013. 186

DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO E DEL TURISMO**SERVIZIO SVILUPPO DEL COMMERCIO**

DETERMINAZIONE 22.01.2014, n. DI2/06

Avviso Pubblico per l'assegnazione ed erogazione dei contributi - Art. 7, LR 12/2012 "Promozione della cooperazione in Abruzzo nei settori dell'industria, del commercio e dell'artigianato" - Approvazione graduatoria definitiva..... 195

DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO E DEL TURISMO**SERVIZIO SVILUPPO DELL' INDUSTRIA**

DETERMINAZIONE 22.01.2014, n. DI7/04

PAR-FAS 2007-2013. Area I - Competitività e RSTI, in assegnazione alla Direzione Sviluppo Economico e del Turismo. Linea di Azione 1.2.1.a. Approvazione "Bando per la promozione sul proprio territorio regionale di iniziative di localizzazione, ampliamento e ammodernamento di unità industriali, attraverso l'utilizzo di Contratti di Sviluppo Locali". Presa d'Atto delle risultanze del Verbale n. 15 del 13.01.2014 trasmesso con nota prot. n. RA13366 del 15.01.2014 dalla competente Commissione di Valutazione..... 199

DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO E DEL TURISMO**SERVIZIO RISORSE DEL TERRITORIO**

DETERMINAZIONE 20.01.2014, n. DI8/04

Cava di ghiaia in località "Piane di Appignano-Comune di Castiglione Messer Raimondo (TE)-Ditta Effecci srl-Autorizzazione proroga Determinazione Dirigenziale DI8/78 del 28/11/2011..... 204

DETERMINAZIONE 22.01.2014, n. DI8/05

Deposito di oli minerali sito nel Comune di Cellino Attanasio (TE) Ditta: DEMO S.r.l. - CELLINO ATTANASIO (TE) - autorizzazione all'esercizio provvisorio..... 204

DIREZIONE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO, FORMAZIONE ED ISTRUZIONE, POLITICHE SOCIALI**SERVIZIO POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO, FORMATIVE E SOCIALI**

DETERMINAZIONE 06.11.2013, n. DL29/114

Intese sancite nelle Conferenze Unificate del 2 febbraio 2012 e del 19 aprile 2012 relative al riparto della quota del Fondo per le Politiche della famiglia. Modifiche e integrazioni alla determinazione dirigenziale n. 89/DL29 del 14/10/2013, All. B "Istanze ammesse e non finanziate". 205

DETERMINAZIONE 15.01.2014, n. DL29/06

Avviso pubblico "Nido Anch'io". Ricorso TAR 788/2013 proposto dal Comune S. Giovanni Teatino contro Regione Abruzzo ed altri. Esecuzione Ordinanza n. 387/2013. 211

PARTE II**Avvisi, Concorsi, Inserzioni****GIUNTA REGIONALE****DIREZIONE LAVORI PUBBLICI, CICLO IDRICO INTEGRATO, DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA, PROTEZIONE CIVILE****SERVIZIO GENIO CIVILE REGIONALE-L'AQUILA****Estratto della concessione n. DC/210 del 12.12.2013 rilasciata all'ATO di Teramo per la derivazione di acqua per il consumo umano dal fiume Vomano, a mezzo dell'invaso di Piaganini dell'ENEL spa, in Comune di Fano Adriano (TE)..... 216****COMUNE DI CEPAGATTI****AVVISO****CITTA' DI MANOPPELLO****Deliberazione Consiglio Comunale n. 33 del 21.08.2009 avente ad oggetto: "Art. 5 D.P.R. 477/98 così come modificato dal D.P.R. 440/2000. Approvazione proposta Ditta APOLLO CENTER 218****COMUNE DI MOZZAGROGNA****Avviso di approvazione definitiva Variante Specifica al Vigente P.R.E. per l'eliminazione del vincolo ferroviario sul territorio comunale..... 219****COMUNE DI SAN BUONO****Graduatoria ERP..... 220**

PARTE I

Leggi, Regolamenti, Atti della Regione e dello Stato

ATTI DELLA REGIONE

DELIBERAZIONI

GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERAZIONE 09.12.2013, n. 902

L.R. 13.01.2012, n. 6 "Interventi a sostegno della qualità e della tracciabilità delle produzioni agricole della Regione Abruzzo. Approvazione modifica Regolamento d'Uso del Marchio Collettivo "Qualità Controllata dalla Regione Abruzzo".

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la Direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998 che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche;

VISTO il Reg. (CE) n. 207/2009 del Consiglio "sul marchio comunitario";

VISTO il Decreto legislativo n. 30 del 10.02.2005 - codice della proprietà industriale, a norma dell'art. 15 della L. 12.12.2002, n. 273;

VISTA la L.R. del 13 gennaio 2012, n° 6 "Interventi a sostegno della qualità e della tracciabilità delle produzioni agricole della Regione Abruzzo";

CONSIDERATO che con propria deliberazione n° 879 del 17 dicembre 2012 è stato approvato il Regolamento d'Uso del Marchio Collettivo "Qualità Controllata dalla Regione Abruzzo" e il relativo "Logo", al fine di individuare le produzioni agricole che posseggono caratteristiche qualitative "distinte" più restrittive rispetto a quelle imposte dalla normativa vigente per prodotti della stessa categoria;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 8 della sopracitata Direttiva 98/34/CE, il Regolamento d'Uso del Marchio Collettivo ed

il Logo sono stati sottoposti all'approvazione della Commissione Europea, tramite il Ministero dello Sviluppo Economico che per l'Italia è l'Unità Centrale di notifica della Direttiva 98/34/CE;

VISTE le note:

- della Commissione Europea, TRIS/(2013) 01169 (Prot. n. 0075080 del 07.05.2013 Ministero dello Sviluppo Economico), avente per oggetto: "Richiesta di informazione supplementare da parte della Commissione", nella quale viene chiesto di fornire chiarimenti circa le indicazioni su come le informazioni sull'origine delle materie prime sino fornite ai consumatori e su come debbano essere definite;
- del Servizio, prot. RA 123578 del 13.05.2013, con la quale viene comunicato alla Commissione di aver aggiunto all'art. 6 della regola tecnica, relativamente ai disciplinari per la concessione del Marchio, la seguente ulteriore specifica: "indicare se e con quali modalità, conformi e compatibili con la disciplina comunitaria di settore, il richiedente l'uso del marchio dovrà fornire al consumatore le informazioni relative all'origine del prodotto o delle materie prime e dimostrare la correttezza";
- della Commissione Europea, TRIS/(2013) 01547 (Prot. n. 0100436 del 14.06.2013 Ministero dello Sviluppo Economico), avente per oggetto: "Osservazioni della Commissione formulate ai sensi dell'art. 8.2 della direttiva 98/34/CE", nella quale si invitano le autorità italiane a chiarire come nella pratica le aziende agricole e agroalimentari potrebbero accedere al sistema di controllo istituito per la gestione del marchio;
- del Servizio, prot. RA 123578 del 13.05.2013, con la quale viene comunicato alla Commissione:
 1. di aver aggiunto, all'art. 6 i seguenti commi:
 - f) indicare la modulistica allegata al disciplinare;
 - g) indicare, relativamente ai controlli, la possibilità o meno, per le aziende interessate di avvalersi di Organismi terzi accreditati a norma EN 45011, per alcuni o tutti i controlli necessari per

ottenere e mantenere la concessione d'uso del marchio;

2. di aver riformulato, all'art. 10, il terzo punto nel seguente modo: "i costi, relativi ai controlli, se eseguiti avvalendosi dell'ufficio audit";
- della Commissione Europea, TRIS/(2013) 02676 (Prot. n. 0170274 del 17.10.2013 Ministero dello Sviluppo Economico), avente per oggetto: "Commenti della Commissione alla risposta dell'Italia alle osservazioni ai sensi dell'art. 8.2 della direttiva 98/34/CE", con la quale la Commissione ha ritenuto soddisfacente la risposta dell'Italia alle osservazioni comunicate dalla stessa;

RAVVISATA la necessita di approvare il Regolamento d'Uso del Marchio Collettivo "Qualità Controllata dalla Regione Abruzzo" modificato come da indicazioni della Commissione Europea ai sensi dell'art. 8, punto 2 della Direttiva 98/34/CE, al fine di individuare le produzioni agricole che posseggono caratteristiche qualitative "distinte" più restrittive rispetto a quelle imposte dalla normativa vigente per prodotti della stessa categoria gestiti attraverso specifici disciplinari di produzione;

RITENUTO, pertanto, di:

- approvare il Regolamento d'Uso del Marchio Collettivo "Qualità Controllata dalla Regione Abruzzo", che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, (Allegato A), modificato come da indicazioni della Commissione Europea ai sensi dell'art. 8, punto 2 della Direttiva 98/34/CE;
- trasmettere alla Commissione Europea il testo definitivo del regola tecnica, successivamente alla pubblicazione sul BURA della stessa, ai sensi del punto 3, art. 8 della Direttiva n. 98/34/CE;
- autorizzare il Dirigente del Servizio Produzioni Agricole e Mercato della Direzione Politiche Agricole a provvedere con propri atti a tutti gli adempimenti necessari conseguenziali all'approvazione del presente atto;

PRESO ATTO che il Direttore della Direzione Politiche Agricole e di Sviluppo Rurale, Forestale, Caccia e Pesca, Emigrazione e il Dirigente del Servizio Produzioni Agricole e Mercato, apponendo la loro firma, hanno espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e legittimità del presente provvedimento;

A VOTI unanimi espressi nelle forme di legge:

DEIBERA

- **di approvare** il Regolamento d'Uso del Marchio Collettivo "Qualità Controllata dalla Regione Abruzzo", che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, (Allegato A), modificato come da indicazioni della Commissione Europea ai sensi dell'art. 8, punto 2 della Direttiva 98/34/CE;
- **di pubblicare** il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
- **di trasmettere** alla Commissione Europea il testo definitivo della regola tecnica, successivamente alla pubblicazione sul BURA della stessa, ai sensi del punto 3, art. 8 della Direttiva 98/34/CE;
- **di autorizzare** il Dirigente del Servizio Produzioni Agricole e Mercato della Direzione Politiche Agricole a provvedere con propri atti a tutti gli adempimenti necessari conseguenziali all'approvazione del presente atto.

Allegati:

- 1) Allegato A)", Regolamento d'uso del marchio collettivo "Qualità Controllata dalla Regione Abruzzo" composto n° 6 facciate;
- 2) note della Commissione Europea, TRIS/(2013) 01169, TRIS/(2013) 01547 e TRIS/(2013) 02676 composte rispettivamente di n° 3 facciate ciascuna.
- 3) note del servizio, prot. RA 123578 del 13.05.2013 composta di n° 2 facciate e prot. RA176193 del 10.07.2013 composta di n° 3 facciate.

Segue allegato

ALLEGATO come parte integrante alla deliberazione n. 302 del 9 DIC. 2013

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

(Dott. Walter Gariani)

ALLEGATO A)

REGOLAMENTO D'USO DEL MARCHIO COLLETTIVO "QUALITÀ CONTROLLATA dalla REGIONE ABRUZZO"

Articolo 1

La Regione Abruzzo istituisce il marchio collettivo comunitario denominato "Qualità Controllata dalla Regione Abruzzo", nel rispetto di quanto disposto con L.R. 13 gennaio 2012, n. 6, con le seguenti finalità:

- garantire ai consumatori finali informazioni sull'origine delle materie prime, sulle caratteristiche qualitative possedute dai prodotti e sull'identità degli operatori;
- favorire la formazione degli imprenditori agricoli e la competitività delle imprese del settore;
- favorire l'eventuale accesso ai marchi comunitari delle citate produzioni e lo sviluppo dell'associazionismo;

Articolo 2

Il marchio collettivo è di proprietà della Regione Abruzzo, che lo concede in uso, a tutte le aziende agricole ed agro alimentari dell'Unione Europea, che aderiscono al sistema di controllo istituito per la gestione dello stesso.

La Regione Abruzzo, ai fini della corretta individuazione delle caratteristiche concorrenti all'ottenimento della qualità dei prodotti ammessi alla concessione del marchio, approva specifici disciplinari secondo le modalità previste nel successivo art. 6.

La Regione Abruzzo verifica la corretta concessione ed il corretto uso del marchio avvalendosi, per le attività di controllo, di un'apposita struttura interna, denominata "Ufficio Audit" funzionalmente autonoma, nel rispetto dei requisiti previsti dalla norma EN 45011, composta da propri tecnici qualificati, ed operante in conformità della norma ISO 9001 per la gestione delle funzioni di verifica per la concessione in uso del marchio.

Le modalità di richiesta d'uso, di concessione e di impiego del marchio sono disciplinate dal presente regolamento.

Articolo 3

Il marchio di qualità collettivo comunitario è costituito dal logo e dalla denominazione - Qualità Controllata dalla Regione Abruzzo - e costituisce parte integrante del presente atto.

Il marchio trasmette il messaggio principale d'indicazione di qualità del prodotto e quello secondario d'indicazione d'origine del medesimo.

Articolo 4

Le competenze della Regione Abruzzo previste nel presente regolamento sono esercitate dalla Direzione Politiche Agricole e di Sviluppo Rurale, Forestale, Caccia e Pesca, Emigrazione che sarà di seguito denominata Direzione Politiche Agricole.



Articolo 5

Ai fini del presente regolamento, per prodotti/servizi di qualità si intendono i prodotti/servizi riportati nell'Accordo di Nizza (Classificazione Internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi) alle classificazioni 29-30-31-32-33-43, che posseggono caratteristiche qualitative "distintive" più restrittive rispetto a quelle imposte dalla normativa vigente per prodotti della stessa categoria, oggettivamente "misurabili" e "verificabili" e gestiti attraverso specifici disciplinari di produzione, approvati ai sensi del successivo articolo 6;

Articolo 6

Per ogni categoria di prodotto, le proposte di disciplinare di produzione sono presentate, dagli operatori interessati, alla Direzione Politiche Agricole, che procede all'istruttoria tecnica dei disciplinari;

I disciplinari di produzione per la concessione del Marchio devono:

- a) Definire le caratteristiche del prodotto individuate per la concessione del marchio, in conformità a quanto previsto dell'articolo 5;
- b) Indicare se e con quali modalità, conformi e compatibili con la disciplina comunitaria di settore, il richiedente l'uso del marchio dovrà fornire al consumatore le informazioni relative all'origine del prodotto o delle materie prime e dimostrarne la correttezza;
- c) Garantire l'identificazione e la rintracciabilità del prodotto, tenuto conto di quanto previsto dalla Norma ISO 22005;
- d) Specificare, ove necessario, le modalità di applicazione del marchio collettivo;
- e) Essere predisposti in conformità alle norme UNI EN ISO di riferimento per la elaborazione formale della documentazione dei sistemi per la qualità e dei piani di controllo.;
- f) Indicare la modulistica allegata al disciplinare;
- g) Indicare, relativamente ai controlli, la possibilità o meno, per le aziende interessate di avvalersi di Organismi terzi accreditati a norma EN 45011, per alcuni o tutti i controlli necessari per ottenere e mantenere la concessione d'uso del marchio.

Un apposito Comitato Tecnico, istituito con atto della Giunta Regionale ai sensi della L.R. n. 6 del 13 gennaio 2012, composto da rappresentanti delle Organizzazioni Professionali Agricole maggiormente rappresentative, dalle Associazioni dei consumatori, nonché della Direzione Politiche Agricole, presieduto dal Componente la Giunta preposto alle Politiche Agricole competente in materia di agricoltura o suo delegato, provvede a valutare le proposte di disciplinare ed esprimere un parere motivato sulle singole richieste.

La Direzione Politiche Agricole, a seguito del parere favorevole del Comitato, provvede alla pubblicazione del disciplinare sul sito istituzionale della stessa Direzione.

Trascorsi trenta giorni a far data dalla pubblicazione sul sito, in assenza di osservazioni, la Direzione Politiche Agricole invia i citati disciplinari ed i relativi piani di controllo, per tramite dell'unità centrale di notifica italiana, alla Commissione Europea. Qualora la

Commissione richieda eventuali modifiche al testo proposto, la Giunta Regionale approverà il testo definitivo all'esito della procedura di informazione.

Successivamente il disciplinare approvato sarà pubblicato sul bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.



Articolo 7

La Regione Abruzzo, con Deliberazione di Giunta, istituisce presso la Direzione Politiche Agricole, l'Elenco Regionale degli Operatori "Qualità Controllata dalla Regione Abruzzo -" (E.R.O.Q.C.R.A).

Sono iscritti nell' E.R.O.Q.C.R.A gli operatori inseriti nel sistema di controllo istituito per la concessione del marchio "Qualità Controllata dalla Regione Abruzzo" che, successivamente ai controlli, hanno ottenuto la licenza d'uso del marchio collettivo.

Dopo la pubblicazione del disciplinare di produzione del prodotto/servizio, i soggetti che intendono utilizzare il marchio collettivo devono inoltrare alla Direzione Regionale Politiche agricole e di Sviluppo Rurale contestualmente:

- specifica istanza di inserimento nel sistema di controllo del marchio "Regione Abruzzo - Qualità Controllata"

- specifica richiesta d'uso del marchio, utilizzando l'apposita modulistica predisposta dall'Ufficio Audit ed approvata dal competente Servizio della Direzione regionale, corredata dalla documentazione attestante il possesso dei requisiti previsti dal disciplinare.

La modulistica dovrà prevedere, oltre gli elementi descrittivi necessari a definire l'offerta aziendale, una specifica dichiarazione di conoscenza, di accettazione del presente regolamento d'uso del marchio e di assoggettamento ai controlli dell'ufficio audit previsti nel relativo piano di controllo allegato al disciplinare di produzione;

L'Ufficio Audit verifica la sussistenza dei requisiti dichiarati, dandone comunicazione al Dirigente del competente Servizio della Direzione regionale, il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, inserisce l'operatore nel sistema di controllo.

La Giunta Regionale, ogni anno, su proposta del Dirigente del competente Servizio della Direzione regionale, approva l'elenco aggiornato degli operatori autorizzati all'uso del Marchio, distinti per categoria di attività e per tipologia di prodotto.

Articolo 8

L' E.R.O.Q.C.R.A è articolato in due sezioni:

- 1) La prima sezione contiene l'elenco dei prodotti/servizi con i relativi disciplinari di produzione;
- 2) La seconda sezione contiene, per ogni prodotto/servizio, i dati anagrafici del licenziatario (nome e cognome in caso di ditta individuale o ragione sociale in caso di società), codice fiscale, un codice identificativo dello stesso, la data di rilascio della licenza d'uso.

La durata di validità della licenza d'uso del Marchio è a tempo indeterminato, salvo revoca o recesso.

La licenza d'uso e i diritti che ne derivano non sono trasmissibili, salvo il caso di trasferimento di azienda.

Articolo 9

I licenziatari con la sottoscrizione dell'istanza di inserimento nel sistema di controllo si impegnano a rispettare le modalità di uso del marchio collettivo previste dal presente Regolamento, nonché a:



- 1) Non modificare in alcun modo il logo e a non registrare, né comunque utilizzare, simboli identici o tali da generare confusione o rischi di associazione con il medesimo.
- 2) Non adottare comportamenti che possano ledere il prestigio del marchio.
- 3) Rispondere nei confronti della Regione Abruzzo di ogni abuso del marchio o non conformità ai sensi dei successivi articoli 12, 13 e 14.
- 4) Inviare con cadenza annuale tutte le informazioni e la eventuale documentazione a supporto, che la Regione Abruzzo riterrà utili a verificare il corretto utilizzo del marchio da parte di ciascun licenziatario.
- 5) Garantire la disponibilità a cooperare attivamente alla realizzazione delle azioni collettive di valorizzazione del marchio.
- 6) Rendere disponibile, all'Organismo di controllo e al Comitato Tecnico tutta la documentazione ritenuta da questi ultimi utile alla verifica del corretto utilizzo del Marchio.
- 7) Rendere disponibile, alla struttura di audit, l'accesso all'azienda per verifiche/audit, previste per la concessione del marchio nel rispetto dei relativi piani di controllo.

Articolo 10

Ogni licenziatario, per l'uso del marchio, deve versare anticipatamente alla Regione Abruzzo, un importo, definito di regola ogni anno dalla Direzione Agricoltura, in funzione dei costi sopportati dalla Regione Abruzzo per:

- le attività direttamente connesse alla concessione del marchio;
- la tenuta dell' E.R.O.Q.C.R.A
- i costi, relativi ai controlli, se eseguiti avvalendosi dell'Ufficio Audit.

Articolo 11

La Direzione Regionale ed il Comitato Tecnico vigilano sull'uso del marchio e possono acquisire in qualunque momento, dalle imprese che utilizzano il marchio stesso sui propri prodotti, la documentazione ritenuta necessaria all'esercizio del controllo, nonché effettuare ispezioni presso le aziende che se ne avvalgono. Per tale attività sono coadiuvati dall'ufficio audit al quale è demandata, sul piano tecnico, la verifica del rigoroso rispetto dei disciplinari approvati dalla Regione Abruzzo.

L'adozione dei provvedimenti sanzionatori nei confronti delle imprese che assumano comportamenti in violazione del presente regolamento è di competenza del Dirigente del Servizio della Direzione regionale di riferimento, sulla base delle risultanze dell'istruttoria dell'ufficio audit e del parere espresso da questo, tenuto conto della gravità della violazione accertata.



Articolo 12

Le non-conformità rilevabili a carico degli operatori possono essere:

- Lievi: quando non pregiudicano l'immagine pubblica del marchio.
- Gravi: quando sono tali da pregiudicare l'immagine pubblica del marchio.

In caso di non-conformità lieve viene applicata l'ammonizione scritta; in caso di non conformità grave, vengono applicate le sanzioni della "Sospensione" o della "Revoca".

I provvedimenti contenenti le sanzioni e le relative motivazioni vengono comunicati ai licenziatari interessati con lettera raccomandata. La sospensione e la revoca sono annotate in un Registro informatizzato.

La Regione Abruzzo si riserva di poter attivare ogni forma di rivalsa legale per ottenere il completo risarcimento di eventuali danni materiali e morali, diretti o indiretti causati dall'uso improprio del marchio.

Articolo 13

La sospensione è applicabile per un tempo determinato non superiore ad un anno.

La sospensione deve essere comunque applicata quando:

- a) sia stato constatato un uso improprio del marchio, tale da risultare pregiudizievole dell'immagine pubblica del marchio.
- b) non siano state assunte le sufficienti azioni correttive a seguito di una ammonizione;
- c) sia stato assunto un provvedimento cautelativo da parte dell'Autorità giudiziaria.

La sospensione e la relativa motivazione vengono comunicate dalla Regione Abruzzo al licenziatario con lettera raccomandata, nella quale è indicato il periodo e le condizioni alle quali può essere annullata. La sospensione può essere revocata anticipatamente qualora sia accertato l'adeguamento del licenziatario alle condizioni fissate nella lettera. Il provvedimento di cui al presente articolo viene annotato nell'E.R.O.Q.C.R.A con specifica annotazione.

Articolo 14

La revoca viene deliberata dal Dirigente del competente Servizio della Direzione regionale, nei confronti del licenziatario che:

- a) si renda inadempiente, verso la Regione Abruzzo, nel pagamento degli importi dovuti o non adempia alle altre obbligazioni assunte verso di essa.
- b) non abbia assunto le sufficienti azioni correttive a seguito di una sospensione;
- c) abbia subito già due sospensioni e ne sia proposta e comminata la terza;
- d) assuma comportamenti che arrechino o siano in grado di arrecare in qualsiasi modo un danno materiale o morale alla Regione Abruzzo o agli altri soggetti interessati.
- e) utilizzi il marchio in termini illegali o fraudolenti.
- f) sia soggetto a fallimento o cessazione dell'attività.

La revoca comporta la cancellazione dall'ERORAQC.



Articolo 15

Il licenziatario può in ogni momento recedere dal sistema di controllo del marchio, mediante esplicita comunicazione scritta, che deve essere inviata alla Regione Abruzzo a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno. L'operatività del recesso decorre dal momento della avvenuta ricezione della comunicazione.

Articolo 16

Nel caso di recesso o di revoca, al licenziatario non sarà riconosciuto alcun rimborso delle somme versate nel corso dell'anno cui si riferisce il recesso o la revoca. Inoltre egli resta obbligato ai versamenti di pertinenza del periodo in cui ha goduto della concessione d'uso del marchio.

Articolo 17

Il presente regolamento, ai sensi della direttiva 98/34/CE, verrà notificato alla Commissione Europea e sarà efficace trascorsi tre mesi dalla notifica, in assenza di richiesta di riesame. Qualora la commissione richieda eventuali modifiche al testo proposto, la Giunta Regionale approverà il testo definitivo all'esito della procedura di informazione.

Direzione Agricoltura, Foreste e Sviluppo Rurale
Servizio Produzioni Agricole e Mercato
Ufficio Interventi di Mercato

La presente copia, composta di n. 6
facciate è conforme all'originale depositato
agli atti del Servizio.

21 NOV. 2013

Agt. C. Del Pittore
[Firma]



GIUNTA REGIONALE*Omissis*

DELIBERAZIONE 30.12.2013, n. 987

Reg. (CE) n. 1698/2005, art. 33 – PSR 2007-2013 Abruzzo – Misura 1.3.3 “Attività di informazione e promozione”. Avviso pubblico concernente modalità e criteri di presentazione delle domande di aiuto per azioni e attività di promozione dei vini di qualità abruzzesi - Partecipazione a “Grandi Eventi” promozionali e informativi - annualità 2014.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il Reg. (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

VISTO l’art. 33 “Attività di informazione e promozione” del succitato Reg. 1698/2005, prevede il sostegno di cui all’art. 20, lettera c), punto iii), alle associazioni di produttori riguardo ai prodotti che rientrano nei sistemi di qualità alimentare;

VISTO il Reg. (CE) n. 1974/2006 della Commissione recante disposizioni di applicazione del Reg. (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

VISTO il comma 2, secondo capoverso, art. 23 del precitato Reg. (CE) n. 1974/2006, che tra le attività di informazione e promozione annovera “l’organizzazione di fiere ed esposizioni e/o la partecipazione alle stesse”;

VISTO il Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Abruzzo approvato dalla Commissione Europea con decisione C(2008) 701 del 15/02/2008 e la revisione approvata con decisione C(2012) 8498 del 26 novembre 2012;

ATTESO che:

- è in corso di predisposizione/approvazione da parte degli organi competenti la rimodulazione finanziaria del PSR 2007-2013 Regione Abruzzo;
- l’Autorità di Gestione, come da indicazione fornita con e-mail del 20.12.2013 acquisita agli atti con prot. RA 322513, ha manifestato

la volontà di inserire in tale proposta un incremento della dotazione finanziaria relativa alla Mis.1.3.3 “Attività di informazione e promozione”, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

CONSIDERATO che la Misura 1.3.3 “Attività di informazione e promozione” ha lo scopo di promuovere con opportune azioni i prodotti che rientrano nei sistemi di qualità alimentare e che, pertanto, la partecipazione a manifestazioni di interesse internazionale è occasione per far conoscere ad un ampio pubblico di operatori commerciali e consumatori le caratteristiche peculiari dei vini di qualità DOP e IGP ottenuti nella Regione Abruzzo;

VISTA l’ “Avviso pubblico concernente modalità e criteri di presentazione delle domande di aiuto per azioni e attività di promozione dei vini di qualità abruzzesi - Partecipazione a “Grandi Eventi” promozionali e informativi - Annualità 2014” relativo alla Misura 1.3.3 “Attività di informazione e promozione” - PSR della Regione Abruzzo 2007 – 2013, (allegato 1), che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, predisposto dal Servizio Produzioni Agricole e Mercato della Direzione Politiche Agricole e di Sviluppo Rurale, Forestale, Caccia e Pesca, Emigrazione;

CONSIDERATO che per la Misura in oggetto saranno rese disponibili, nelle more di approvazione della proposta di rimodulazione finanziaria sopra indicata, risorse finanziarie pari a **€ 450.000,00** per l’annualità 2014;

RITENUTO opportuno procedere all’approvazione delle norme di cui all’ “Avviso pubblico concernente modalità e criteri di presentazione delle domande di aiuto per azioni e attività di promozione dei vini di qualità abruzzesi - Partecipazione a “Grandi Eventi” promozionali e informativi - Annualità 2014”, (Allegato 1);

RITENUTO altresì opportuno condizionare l’ammissibilità a finanziamento delle domande relative al succitato Avviso, all’esito positivo della rimodulazione finanziaria del PSR 2007-2013 Regione Abruzzo, in corso di predisposizione/approvazione;

RITENUTO, infine, opportuno autorizzare il Dirigente del suddetto Servizio Produzioni Agricole e Mercato a provvedere, con propri atti:

- a tutti gli adempimenti necessari conseguenziali all'approvazione del presente provvedimento, comprese eventuali modifiche e/o integrazioni all'applicazione dell'Avviso pubblico;
- a rimettere all'AGEA, quale Organismo Pagatore della Regione Abruzzo, gli elenchi dei beneficiari ammessi a pagamento;

DATO ATTO che il Direttore Regionale e il Dirigente del Servizio Produzioni Agricole e Mercato hanno attestato la legittimità del presente provvedimento per quanto attiene alle rispettive competenze;

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge:

DELIBERA

per quanto in premessa:

- **di approvare** l' "Avviso pubblico concernente modalità e criteri di presentazione delle domande di aiuto per azioni e attività di promozione dei vini di qualità abruzzesi - Partecipazione a "Grandi Eventi" promozionali e informativi - Annualità 2014" - Misura 1.3.3 "Attività di informazione e promozione" - PSR della Regione Abruzzo 2007 - 2013" (Allegato 1),

che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, in attuazione del Reg. (CE) n. 1698/2005 e successive modifiche ed integrazioni;

- **di condizionare** l'ammissibilità a finanziamento delle domande relative al succitato Avviso, all'esito positivo della rimodulazione finanziaria del PSR 2007-2013 Regione Abruzzo, in corso di predisposizione/approvazione;
- **di autorizzare** il Dirigente del Servizio Produzioni Agricole e Mercato a provvedere, con propri atti;:
 - a tutti gli adempimenti necessari conseguenziali all'approvazione del presente provvedimento, comprese eventuali modifiche e/o integrazioni all'applicazione dell'Avviso pubblico;
 - a rimettere all'AGEA, quale Organismo Pagatore della Regione Abruzzo, gli elenchi dei beneficiari ammessi a pagamento;
- **di pubblicare**, integralmente, la presente deliberazione sul sito della Regione Abruzzo - Direzione Politiche Agricole (www.regione.abruzzo.it/agricoltura) e sul B.U.R.A. a solo fine notiziale;
- **di considerare** parte integrale e sostanziale del presente provvedimento:
 - l'Allegato 1, composto da n. 15 facciate;
 - la e-mail, composta da n° 1 facciata.

Segue allegato

ALLEGATO come parte integrante alla deliberazione n. **987** del **30 DIC. 2013**

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(*Dot. Walter Garlani*)

Walter Garlani

Allegato 1

Programma di sviluppo rurale dell'Abruzzo 2007/2013. Misura 133 "Attività di informazione e promozione". Avviso pubblico concernente modalità e criteri di presentazione delle domande di aiuto per azioni e attività di promozione dei vini di qualità abruzzesi – Partecipazione a "Grandi Eventi" promozionali e informativi – Annualità 2014.

Art.1

Premessa

La Misura 133 "Attività di informazione e promozione" riguarda i prodotti che rientrano nei sistemi di qualità alimentare" Asse 1) [art.20, lett. c), punto iii) e art. 33] del regolamento (CE) n.1698/2005 di cui al Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Abruzzo, di seguito denominato PSR, approvato con decisione della Commissione Europea C(2012) 8498 del 26 novembre 2012. Tale misura ha lo scopo di promuovere con adeguate azioni i prodotti agricoli di qualità, al fine di diffonderne il consumo, di favorirne l'aumento del valore commerciale, accrescendone il valore aggiunto ed espandendone gli sbocchi di mercato. Tutto ciò nei limiti e nel rispetto di quanto previsto dalla normativa di riferimento ed in particolare dal regolamento (CE) 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR - Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (G.U. CE n. L 277 del 21.10.2005).

Obiettivi operativi della misura sono:

1. promuovere azioni di informazione nei confronti dei consumatori e degli operatori economici;
2. informare i distributori sull'esistenza, il significato e i vantaggi dei sistemi di qualità applicati;
3. informare i consumatori in termini di qualità, caratteristiche nutrizionali e metodi di produzione dei singoli prodotti;
4. rendere consapevole il consumatore della positiva ricaduta ambientale delle produzioni ottenute con tecniche rispettose dell'ambiente e metodi biologici;
5. favorire l'integrazione di filiera;
6. incentivare iniziative di promozione sul mercato interno e comunitario.

Art.2

Riferimenti normativi e definizioni generali

Per i riferimenti normativi si richiama, nello specifico, il Regolamento (CE) n. 3/2008 del Consiglio, relativo ad azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli nel mercato interno e nei Paesi terzi.

Il presente bando è rivolto alla partecipazione delle aziende vitivinicole abruzzesi al "Prowein" che si svolgerà a Dusseldorf (Germania) dal 23 al 25 marzo 2014 e al "Vinitaly, Salone Internazionale del Vino e dei Distillati", che si svolgerà a Verona dal 06 al 09 aprile 2014, ai sensi del comma 2 secondo capoverso art. 23 del Reg. (CE) n.1974 della Commissione del 15 dicembre 2006 e della Misura 133 (Azioni ammissibili) del PSR 2007/2013 Abruzzo.

I prodotti che rientrano nei sistemi di qualità alimentare sono i prodotti agricoli ed agroalimentari destinati al consumo umano, ricompresi nei sistemi di qualità comunitari o riconosciuti dallo Stato membro, a livello nazionale o regionale.



Le produzioni ammesse devono appartenere al comparto vitivinicolo. Sono ammessi alla partecipazione i produttori di:

- A. Prodotti enologici di cui al **Reg. (CE) n. 1234/2007** e s.m.i. relativo all'organizzazione comune dei mercati agricoli (regolamento unico OCM) e riconosciuti ai sensi del D.P.R. 12 luglio 1963, n. 930 "Norme per la tutela delle denominazioni di origine dei mosti e dei vini", della Legge 10 febbraio 1992, n. 164 "Nuova disciplina delle denominazioni d'origine dei vini", nonché ai sensi del D. Lgs. 8 aprile 2010, n. 61 "Tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini", di seguito elencati:

DOP/DOC:

- Montepulciano d'Abruzzo;
 - Montepulciano d'Abruzzo – Sottozona Terre dei Vestini;
 - Montepulciano d'Abruzzo – Sottozona Terre di Casauria;
 - Montepulciano d'Abruzzo – Sottozona Alto Tirino
 - Montepulciano d'Abruzzo – Sottozona Terre dei Peligni
 - Montepulciano d'Abruzzo – Sottozona Teate
- Trebbiano d'Abruzzo;
- Controguerra;
- Terre Tollesi o Tullum;
- Abruzzo;
- Cerasuolo d'Abruzzo;
- Ortona;
- Villamagna.

DOP/DOCG:

- Montepulciano d'Abruzzo "Colline Teramane".

IGP/IGT :

- Colli Aprutini;
- Colline Pescaresi;
- Colli del Sangro;
- Colline Teatine;
- Colline Frentane;
- Histonium del Vastese;
- Terre di Chieti;
- Terre Aquilane o Terre de L'Aquila.

- B. Prodotti enologici ottenuti da uve prodotte secondo il metodo dell'agricoltura biologica ai sensi del Reg. (CE) 834/2007 e s.m.i. e conseguenti normative nazionali.

Ciò in conformità di quanto riportato nella descrizione della misura 132 del Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 della Regione Abruzzo.

Art.3

Eleggibilità, ammissibilità e documentazione delle spese

Sono riconosciute finanziabili ed eleggibili al cofinanziamento comunitario del FEASR tutte le spese documentate ed effettivamente sostenute dal beneficiario a far data dalla pubblicazione del presente Bando sul sito della Direzione politiche Agricole.

Ai fini della definizione delle norme che disciplinano l'ammissibilità delle spese si fa riferimento al documento "linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale e ad interventi analoghi" approvato in sede di Conferenza Stato-Regioni il 18 novembre 2010 e disponibile sul sito



www.politicheagricole.it.

Ai sensi dell'art. 75, lettera c), del Reg. CE 1698/2005, ciascun beneficiario deve, in virtù dell'aiuto concesso, adoperare un sistema contabile distinto o un apposito codice contabile per tutte le operazioni relative all'aiuto ed i bonifici dei pagamenti (sono inammissibili i pagamenti in contanti) debbono indicare la specifica della/e fatture a cui si riferiscono.

La fattura e/o il bonifico riferiti all'operazione relative all'aiuto debbono riportare la dicitura: "P.S.R. Regione Abruzzo 2007/2013, Misura 133".

Le fatture o i documenti aventi forza probatoria equivalente devono essere quietanzate da parte del fornitore di beni e/o servizi; la quietanza deve essere espressa con apposita lettera liberatoria.

Art.4 Beneficiari

Beneficiari degli aiuti sono le **Associazioni di Produttori**, intese come organizzazioni di qualsiasi natura giuridica, aventi sede nel territorio regionale, che partecipano attivamente ad un sistema di qualità alimentare per prodotti vitivinicoli.

Non sono considerate come Associazioni di Produttori le Organizzazioni professionali e/o interprofessionali che rappresentano uno o più settori.

Le Associazioni di produttori partecipanti dovranno essere costituite da:

- a) Imprenditori agricoli, singoli o associati, di prodotti vitivinicoli di qualità conformemente a quelli specificati ed elencati nella scheda della misura 132 del PSR 2007-2013 della Regione Abruzzo, ivi compresi i prodotti biologici ai sensi del Regolamento (CE) 834/2007 e s.m.i. e conseguenti normative nazionali;
- b) può partecipare, in qualità di socio un ente pubblico o un istituto di credito al solo fine di fornire servizi inerenti le anticipazioni di risorse finanziarie per la partecipazione agli eventi.

Sono considerate Associazioni di produttori anche i Consorzi di Tutela riconosciuti ai sensi del Reg. (CE) n. 1234/2007 nonché i Consorzi e/o le Associazioni di prodotti vitivinicoli biologici.

Gli imprenditori agricoli possono far parte di una sola Associazione/Consorzio che intende presentare istanza di finanziamento nell'ambito della presente misura, pur potendo aderire a più Associazioni/Consorzi per le specifiche denominazioni.

I soggetti sopraindicati (Associazioni/Consorzi) possono presentare domanda anche in forma aggregata in Raggruppamenti Temporanei¹ (ATI o ATS). I componenti dei raggruppamenti temporanei non possono presentare domanda anche come beneficiari singoli.

L'Associazione di produttori sostiene l'onere finanziario dell'esecuzione dell'operazione/i, assume i relativi impegni e ad essa viene liquidato il contributo pubblico.

Art.5 Criteri di ammissibilità

Possono partecipare al sostegno previsto dalla presente misura le associazioni di produttori, così come precisato all'Art. 4, costituite da almeno 15 produttori, singoli o associati, di prodotti vitivinicoli di qualità conformemente a quelli specificati ed elencati nell'art. 2 del presente bando.

¹ In caso di raggruppamento temporaneo (Associazioni Temporanee di Imprese o Scopo) i singoli componenti mantengono la propria identità giuridico-fiscale e la propria autonomia gestionale e si impegnano congiuntamente alla realizzazione di un progetto di interventi. A tal fine il ruolo di rappresentanza è svolto da uno dei componenti (capogruppo o capofila) tramite un mandato conferitogli dagli altri componenti con atto pubblico o scrittura privata autenticata. Le fatture relative agli interventi previsti dal progetto dovranno essere intestate al Capofila o al Raggruppamento Temporaneo (ATI o ATS).



Il presente bando si riferisce esclusivamente agli interventi relativi alla partecipazione delle associazioni/consorzi di produttori abruzzesi alle manifestazioni: "Prowein" che si svolgerà a Dusseldorf (Germania) dal 23 al 25 marzo 2014 e "Vinitaly, Salone Internazionale del Vino e dei Distillati" che si svolgerà a Verona dal 06 al 09 aprile 2014.

Art.6 Dichiarazioni

Il richiedente, al fine dell'ottenimento degli aiuti, ai sensi e per l'effetto degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, con la sottoscrizione della domanda assume, quali proprie, tutte le pertinenti dichiarazioni sostitutive di seguito riportate:

- 1 di essere consapevole delle sanzioni penali e amministrative nel caso di dichiarazioni mendaci, di esibizione di atto falso o contenente dati non più rispondenti a verità, di cui art. 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000, o mancato rispetto degli impegni sottoscritti nonché della perdita dei benefici cui la presente è collegata, ai sensi degli artt. 46 e 47 sopra citati;
- 2 che quanto esposto nella domanda e relativi allegati risponde al vero;
- 3 di essere un'Associazione di produttori partecipante attivamente ad un sistema di qualità alimentare ai sensi dell'art.32 del Reg.1698/2005, così come precisato nella Misura 132 del PSR Abruzzo;
- 4 di essere a conoscenza delle disposizioni e norme comunitarie e nazionali che disciplinano la corresponsione degli aiuti richiesti con la domanda;
- 5 di essere pienamente a conoscenza del contenuto del Programma di Sviluppo Rurale Regione Abruzzo sottoposto all'approvazione da parte della Commissione Europea e degli obblighi specifici che assume a proprio carico con la presente domanda;
- 6 di non cumulare con gli aiuti concessi con il Reg. (CE) 3/2008;
- 7 di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dal Programma di Sviluppo Rurale Regione Abruzzo approvato dalla Commissione Europea per accedere alla misura/azione prescelta;
- 8 di essere a conoscenza che i prodotti ammessi agli aiuti possono essere solo quelli riconosciuti ai sensi dei sistemi di qualità indicati nella scheda relativa alla misura 132 del PSR per l'Abruzzo 2007/2013;
- 9 di essere a conoscenza che la misura cui aderisce potrà subire alcune modifiche, che accetta sin d'ora riservandosi, in tal caso, la facoltà di recedere dall'impegno prima della conclusione della fase istruttoria della domanda;
- 10 di accettare le modifiche al regime di cui al Reg. (CE) 1698/2005, introdotte con successivi regolamenti e disposizioni comunitarie, nazionali e regionali, anche in materia di controlli e sanzioni;
- 11 di essere a conoscenza delle conseguenze derivanti dall'inosservanza degli adempimenti precisati nel Programma di Sviluppo Rurale Regione Abruzzo;
- 12 di essere a conoscenza di quanto disposto dal Reg. UE n. 65/2011 della Commissione e dal Decreto del MIPAAF del 22 dicembre 2009, n. 30125 e s.m.i. La Giunta regionale adotterà un provvedimento che riassume, per la misura, gli impegni previsti e stabilisce le riduzioni ed esclusioni in base alla gravità, all'entità e alla durata delle inadempienze;
- 13 che l'autorità competente avrà accesso, in ogni momento e senza restrizioni, alle sedi del richiedente e ai luoghi ove si tengono gli eventi per le attività di ispezione previste, nonché a tutta la documentazione che riterrà necessaria ai fini dell'istruttoria e dei controlli;
- 14 che per la realizzazione degli interventi di cui alla presente domanda non ha ottenuto né richiesto, al medesimo titolo, contributi ad altri enti pubblici;
- 15 di essere a conoscenza delle disposizioni previste dalla legge 898/86 e successive modifiche e integrazioni riguardanti tra l'altro sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari nel settore agricolo;



- 16 di restituire, anche mediante compensazione con importi dovuti da parte degli Organismi Pagatori, le somme eventualmente percepite in eccesso quale aiuto, ovvero versare le somme riferite a sanzioni amministrative, così come previsto dalle disposizioni e norme nazionali e comunitarie;
- 17 di rendersi disponibile a riprodurre o integrare la domanda, nonché a fornire ogni altra eventuale documentazione necessaria, secondo quanto disposto dalla normativa comunitaria e nazionale concernente il sostegno allo sviluppo rurale e dal Programma di Sviluppo Rurale Regionale approvato dalla Commissione UE;
- 18 di rendersi disponibile a comunicare tempestivamente eventuali variazioni a quanto dichiarato nella domanda;
- 19 di rendere disponibili, qualora richieste, tutte le informazioni necessarie al sistema di monitoraggio e valutazione delle attività relative al Reg. (CE) 1698/2005, pena la decadenza totale dal sostegno e l'eventuale recupero delle somme erogate;
- 20 di essere a conoscenza che i pagamenti a valere sulla misura/azione/tipologia per la quale si presenta domanda avvengono con i fondi del FEASR, per il tramite dell'Organismo Pagatore riconosciuto (AGEA-OP), e che, per tale motivo, potrebbero verificarsi ritardi o dilazioni nei termini di pagamento legate alle disponibilità di bilancio nazionale e comunitario;
- 21 di esonerare l'amministrazione regionale e/o eventuali Enti o soggetti delegati da ogni responsabilità derivante dal pagamento del contributo richiesto, nei confronti di terzi aventi causa a qualsiasi titolo;
- 22 di non essere in stato di liquidazione volontaria, amministrazione controllata, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa o fallimento;
- 23 di operare nel rispetto delle vigenti norme sul lavoro, sulla prevenzione degli infortuni e sulla salvaguardia dell'ambiente di lavoro e che, per tali norme, non è incorso in sanzioni o infrazioni a far tempo dal 1 gennaio 2007 ovvero in caso positivo le stesse sono state sanate;
- 24 di essere a conoscenza che la Giunta regionale può, a suo insindacabile giudizio e senza che il sottoscritto possa vantare diritti nei confronti della Regione, interrompere o prorogare i termini di presentazione delle domande ovvero modificare il presente avviso;
- 25 di essere a conoscenza che ai fini dell'attribuzione dei punteggi per la formazione delle graduatorie, ricorrono le seguenti condizioni:
- o numero di produttori, singoli o associati, facenti parte dell'Associazione che partecipano agli eventi;
 - o numero di aziende facenti parte dell'Associazione condotte da giovani imprenditori con meno di 40 anni;
 - o numero di aziende facenti parte dell'Associazione condotte da donne;
 - o numero di aziende di produzione localizzate in aree svantaggiate;
 - o quantità di prodotto che l'Associazione rappresenta espresso in termini percentuali sul totale della produzione vitivinicola regionale di qualità a DOP e IGP;
- 27 di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del decreto legislativo n. 196/03, che i dati personali raccolti nel presente modulo e nella documentazione allegata saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Art.7 Impegni

Il richiedente in sede di presentazione della domanda dovrà dichiarare di osservare tutti gli impegni di seguito elencati:

- 1) di riprodurre o integrare la domanda, nonché a fornire ogni altra eventuale documentazione necessaria, secondo quanto disposto dalla normativa comunitaria e nazionale concernente il sostegno allo sviluppo rurale e dal Programma di Sviluppo Rurale Regionale approvato dalla Commissione UE;




- 2) di comunicare tempestivamente eventuali variazioni a quanto dichiarato nella domanda;
- 3) di rendere disponibili, qualora richieste, tutte le informazioni necessarie al sistema di monitoraggio e valutazione delle attività relative al Reg.(CE) 1698/2005;
- 4) di rispettare ed osservare, per l'intero periodo riferito alla realizzazione degli interventi le disposizioni normative relative alle condizioni retributive del personale dipendente, i contratti collettivi di lavoro e le vigenti disposizioni in materia assistenziale e previdenziale nonché tutte le misure necessarie per la sicurezza fisica dei lavoratori e la tutela dell'ambiente;
- 5) di non richiedere ulteriori benefici o provvidenze per le attività realizzate;
- 6) di produrre, a richiesta dell'amministrazione regionale, qualunque documento tra quelli contenuti nel fascicolo di domanda;
- 7) di realizzare le attività di informazione/promozione in modo conforme al progetto approvato;
- 8) di inviare alla Regione Abruzzo – Direzione Politiche Agricole (Servizio incaricato), le bozze del materiale informativo e promo-pubblicitario almeno **dieci giorni** prima della realizzazione dello stesso, per la verifica della conformità con la legislazione comunitaria. Nel caso le bozze del materiale non pervengano al competente Servizio entro i termini indicati, le spese relative non saranno ammesse a finanziamento;
- 9) di apportare al materiale informativo e promo-pubblicitario predisposto per l'evento tutte le modifiche che la Regione Abruzzo – Direzione Politiche Agricole (Servizio incaricato) riterrà necessarie al fine di ottemperare alla normativa comunitaria;
- 10) di non pubblicizzare i marchi commerciali;
- 11) di consentire che i funzionari incaricati dall'autorità competente possano effettuare, in ogni momento e senza restrizione le attività di ispezione e controllo previste, nonché verificare tutta la documentazione ritenuta necessaria ai fini dell'istruttoria e dei controlli;
- 12) di partecipare all'evento/agli eventi nell'ambito dell'area espositiva assegnata alla regione Abruzzo;
- 13) di non pretendere nulla dall'Amministrazione Regionale in caso di esito negativo della rimodulazione finanziaria del PSR 2007/2013 Regione Abruzzo.

Qualora il beneficiario contravvenga a tali impegni durante la fase istruttoria e nella fase realizzativa dell'azione, incorrerà nella declaratoria di decadenza della domanda e revoca del contributo concesso secondo le norme previste dalle disposizioni in materia di violazioni riscontrate e sanzioni previste dal regolamento CE n. 1698/2005 di cui ai rispettivi decreti ministeriali e relative norme attuative regionali;

Art. 8 Interventi ammissibili

Le attività di informazione e promozione sovvenzionabili sono attività intese ad indurre i consumatori ad acquistare i prodotti agricoli o alimentari tutelati dai sistemi di qualità alimentare mettendo in luce le caratteristiche o i vantaggi specifici dei prodotti in questione, in particolare la qualità, i peculiari metodi di produzione, il grado elevato di tutela dell'ambiente prescritto dal sistema di qualità alimentare e possono comprendere la diffusione di conoscenze scientifiche e tecniche sui prodotti di cui trattasi.

Per la partecipazione al "Prowein 2014" di Dusseldorf e al "Vinitaly, Salone Internazionale del Vino e dei Distillati 2014", stante la necessità di garantire una immagine unitaria delle produzioni vitivinicole di qualità regionali e stante l'impossibilità di permettere che le azioni promozionali sovvenzionate siano mirate alla promozione di una particolare marca commerciale, la partecipazione all'evento dovrà avvenire nell'ambito dell'area espositiva assegnata alla Regione Abruzzo, anche per il tramite del Centro Estero delle Camere di Commercio d'Abruzzo, che sovrintende dal punto di vista tecnico la proposta progettuale della/e Associazione/i beneficiaria/e.



Per gli **interventi di informazione** inerenti la partecipazione alle manifestazioni oggetto del presente bando, sono ammissibili le spese relative a:

- attività di informazione, di carattere generale e particolare, sui vini di qualità e relativi sistemi di tracciabilità ed etichettatura, nonché sui simboli grafici previsti dalla relativa normativa;
- attività di informazione e/o di comunicazione nei confronti di soggetti economici;
 - a) la diffusione di informazioni e di conoscenze tecnico-scientifiche, anche attraverso la realizzazione di convegni e seminari;
 - b) attività finalizzate alla conoscenza diretta dei luoghi di produzione e dei metodi di lavorazione dei prodotti nonché delle caratteristiche del territorio di produzione.

Per quanto attiene le **attività di promozione**, sono ammissibili le spese relative a:

- acquisizione aree espositive, allestimento e fornitura di servizi accessori necessari a garantire la partecipazione delle aziende;
- comunicazione promozionale attraverso la carta stampata, i mezzi radio-televisivi e informatici e la cartellonistica pubblicitaria;
- realizzazione e distribuzione di materiali a carattere informativo-pubblicitario relativi ai prodotti interessati dalla misura;
- attività promozionali a carattere commerciale a favore di operatori economici;
- campagne di pubbliche relazioni.

Non sono ammissibili le spese relative a:

- costi amministrativi, di personale dipendente ed organizzativi delle Associazioni dei produttori;
- l'acquisto di beni strumentali durevoli che prevedono un ammortamento superiore alla durata del progetto;
- le spese relative a materiali ed oggettistica costituenti dotazioni necessarie alla commercializzazione del prodotto (spese per confezionamento e packaging oltre ad ogni dotazione necessaria alla commercializzazione del prodotto);
- acquisto di materiale usato;
- acquisto di prodotti agroalimentari destinati a qualsiasi attività sia di informazione che di promozione;
- apertura e gestione di conti bancari ad eccezione di quelli dedicati esclusivamente agli aiuti riferiti alla misura di che trattasi;
- I.V.A., tasse, altre imposte e interessi passivi.

In nessun caso il cofinanziamento comunitario può superare la spesa ammissibile totale, I.V.A. esclusa.

Si precisa che le **spese generali** (onorari per consulenze legali, parcelle notarili, spesa per consulenza tecnica e finanziaria, spese per la tenuta di conto corrente bancario appositamente aperto e dedicato esclusivamente agli aiuti riferiti alla misura di che trattasi) e di **coordinamento organizzativo** della iniziativa **non possono superare il 10% della spesa ritenuta ammissibile**. Tali spese dovranno essere in ogni caso rendicontate in conformità al documento ministeriale "Linee guida sull'ammissibilità delle spese" relative ai programmi di sviluppo rurale.

Nelle fatture o in altri documenti aventi forza probatoria equivalente, venga riportata anche la dicitura "**PSR Regione Abruzzo 2007/2013 Misura 133**".

I beneficiari devono utilizzare un sistema contabile distinto, oppure un'adeguata codificazione contabile che consenta di ottenere estratti riepilogativi, dettagliati e schematici di tutte le transazioni che sono oggetto di finanziamento, in modo da facilitare la verifica delle spese in fase di controllo.



Tutte le spese necessarie per la realizzazione delle proposte progettuali dovranno essere sostenute dai beneficiari, tenendo conto delle vigenti normative in materia, ed in particolare del documento ministeriale relativo alle "Linee guida sull'ammissibilità delle spese".

Verranno riconosciute le spese sostenute dai beneficiari per eventuali anticipazioni relative all'opzione delle aree espositive, sostenute dalla data di pubblicazione del presente bando.

Art.9 Modalità di pagamento

Le spese documentate da fatture o da documenti aventi forza probatoria equivalente devono essere quietanzate da parte del fornitore di beni e/o servizi. Sono ammissibili i titoli di spesa per i quali i pagamenti sono stati regolati con:

- a) bonifico o ricevuta bancaria (Riba). In allegato alle fatture, il beneficiario deve produrre copia del bonifico o della Riba, con riferimento a ciascuna fattura rendicontata. La scrittura contabile rilasciata dall'istituto di credito deve essere allegata alla pertinente fattura.
Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite *home banking*, il beneficiario del contributo è tenuto a produrre la stampa dell'operazione, dalla quale risulti la data ed il numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell'operazione stessa. In ogni caso, prima di procedere all'erogazione del contributo riferito a spese disposte via *home banking*, il beneficiario è tenuto a fornire all'autorità competente l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio, ove sono elencate le scritture contabili eseguite;
- b) bollettino postale effettuato tramite conto corrente postale. Tale modalità di pagamento deve essere documentata dalla copia della ricevuta del bollettino, unitamente all'estratto conto in originale. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo);
- c) vaglia postale. Tale forma di pagamento può essere ammessa a condizione che sia effettuata tramite conto corrente postale e sia documentata dalla copia della ricevuta del vaglia postale e dall'estratto del conto corrente in originale. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo);
- d) carta di credito e/o bancomat. Tale modalità può essere accettata, purché il beneficiario produca l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'operazione con il quale è stato effettuato il pagamento.

Le spese relative all'acquisto di beni in valuta diversa dall'Euro possono essere ammesse per un controvalore in Euro pari all'imponibile ai fini IVA riportato sulla "bolletta doganale d'importazione", e risultante anche dal documento di spesa prodotto a dimostrazione del pagamento. Nel caso che il pagamento sia effettuato in valuta estera, sarà applicato al valore indicato nel documento di spesa, il controvalore in euro al tasso di cambio, desumibile dal sito www.inc.it del giorno dell'avvenuto pagamento.

Non sono ammissibili i titoli di spesa per i quali:

- i pagamenti siano stati regolati per contanti;
- i pagamenti sono stati effettuati da soggetti diversi dall'Associazione dei produttori beneficiaria.

Art.10 Conformità della domanda

Per la verifica del rispetto della conformità della domanda vale quanto previsto dai criteri di ammissibilità approvati per la misura 133 nell'ambito del documento "Priorità e criteri specifici di valutazione e/o di selezione delle operazioni da ammettere a cofinanziamento FEASR" sottoposti ed approvati dal Comitato di Sorveglianza nella seduta del 21.12.2010 e modificato dal Comitato di Sorveglianza del 21.11.2011.



Art.11**Criteri di selezione: Priorità e punteggi**

I richiedenti saranno selezionati sulla base dei criteri e dei relativi punteggi sotto riportati.
Per la concessione delle provvidenze si procederà alla definizione di una graduatoria delle domande ammissibili che terrà conto dei criteri e dei punteggi di seguito specificati:

Tipologia evento e numero di aziende associate che partecipano agli eventi:	Prowein 2014: - Da 8 a 15 produttori : punti 10 - Da 16 a 30 produttori : punti 25 - oltre n. 30 produttori : punti 40 Vinitaly 2014: - Da 8 a 15 produttori : punti 10 - Da 16 a 30 produttori : punti 25 - oltre n. 30 produttori : punti 40
Presenza di imprenditori con meno di 40 anni nella compagine dell'Associazione:	Meno del 10 %: punti 0 10% - 20% : punti 3 21% - 30% : punti 7 31% - 50% : punti 10 oltre 50% : punti 15
Presenza di aziende condotte da donne nella compagine dell'Associazione:	Meno del 10 %: punti 0 10% - 20% : punti 2 21% - 30% : punti 4 31% - 50% : punti 6 oltre 50% : punti 10
Numero di aziende associate con centro aziendale ubicato in area svantaggiata:	Meno del 10 %: punti 0 10% - 20% : punti 2 21% - 30% : punti 4 31% - 50% : punti 6 oltre 50% : punti 10
Quantità di prodotto rappresentato dall'Associazione riferito alla produzione regionale di prodotti vitivinicoli a DOP e IGP:	Meno del 10 %: punti 5 10% - 20% : punti 10 21% - 30% : punti 15 31% - 50% : punti 25 oltre 50% : punti 40
Criteri di preferenza a parità di punteggio	In condizioni di parità di punteggio la preferenza sarà accordata ai progetti presentati dall'Associazione cui aderiscono un numero maggiore di aziende.

In base ai punteggi assegnati ai richiedenti verrà definita la graduatoria delle domande ammissibili.

Art.12**Importo Finanziario**

Le risorse finanziarie a valere sulla misura 133, "Attività di informazione e promozione ", ammontano per le domande di aiuto relative al presente avviso ad **€ 450.000,00**.

Art. 13**Limiti di intervento e di spesa**

Il contributo richiesto non potrà in ogni caso essere superiore a € 450.000,00 e comunque entro il limite massimo del 70% della spesa ammissibile.



Art.14**Livello di entità dell'aiuto e condizioni**

Per la realizzazione degli interventi ammissibili, sono previsti contributi a fondo perduto pari al 70% (settanta per cento) della spesa riconosciuta ammissibile a finanziamento.

L'ammissibilità a finanziamento è condizionata all'esito positivo della rimodulazione finanziaria del PSR 2007/2013 Regione Abruzzo, in corso di predisposizione/approvazione.

In caso di esito negativo della rimodulazione finanziaria del PSR 2007/2013 Regione Abruzzo il beneficiario non potrà nulla pretendere dall'Amministrazione Regionale.

Art.15**Termini e scadenze**

La presentazione delle domande di aiuto, a valere sul Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013, Mis.133 per la partecipazione delle aziende vitivinicole abruzzesi al "Prowein" che si svolgerà a Dusseldorf (Germania) dal 23 al 25 marzo 2014 e al "Vinitaly, Salone Internazionale del Vino e dei Distillati", che si svolgerà a Verona dal 06 al 09 aprile 2014, dovrà avvenire entro il **45 (quarantacinque) giorni** dalla pubblicazione sul sito della Regione Abruzzo – Direzione Politiche Agricole (www.regione.abruzzo.it/agricoltura) del presente avviso.

Art.16**Varianti e proroghe**

Sono ammesse varianti al progetto approvato che comportino modifiche tecniche non sostanziali degli interventi approvati.


Le varianti per essere ammissibili devono essere preventivamente inviate al Servizio istruttorio 15 giorni prima della realizzazione dell'azione prevista.

Art.17**Modalità di presentazione delle domande**

Le domande volte ad ottenere la concessione degli aiuti relativi alle attività di informazione e/o di promozione inerenti la partecipazione alle manifestazioni "Prowein 2014" e "Vinitaly, Salone Internazionale del Vino e dei Distillati 2014", dovranno essere presentate utilizzando esclusivamente gli appositi modelli predisposti da AGEA, avvalendosi esclusivamente dell'apposita procedura informatica messa a disposizione dalla stessa e disponibile mediante portale SIAN.

Le domande di aiuto devono essere compilate sulla base dei dati contenuti nel fascicolo aziendale. La predisposizione del fascicolo aziendale validato dal proponente è propedeutico alla presentazione della domanda finalizzata alla richiesta di aiuto. Le stesse devono essere presentate entro i termini indicati al precedente art. 15. La data di rilascio della domanda nel portale SIAN è la data di presentazione della domanda


Le domande in forma cartacea, sottoscritte dal richiedente e dal soggetto incaricato della presentazione (responsabile dell'ufficio CAA, ovvero da altri soggetti autorizzati dal beneficiario) devono essere trasmesse, unitamente agli allegati, a pena di esclusione dagli aiuti, alla **Regione Abruzzo – Servizio Produzioni Agricole e Mercato – Via Catullo 17 – 65127 Pescara, entro i successivi 10 (dieci) giorni** dal rilascio sul portale SIAN.



Art. 18**Documentazione da presentare in allegato alla domanda**

Al fine di accedere agli aiuti previsti dalla presente misura, il richiedente dovrà presentare la domanda di aiuto secondo le modalità previste al precedente art. 17, con allegata la seguente documentazione:

- a) copia del documento d'identità in corso di validità del legale rappresentante, qualora la sottoscrizione della domanda non avvenga con le altre modalità previste dal comma 3 dell'articolo 38 del DPR n. 445/2000;
- b) dichiarazione specifica di misura attestante:
 - 2. la non cumulabilità con gli aiuti concessi nell'ambito del regolamento CE n.3/2008;
 - 3. numero di Associati costituenti l'Associazione di Produttori;
 - 4. numero di Associati che partecipano agli eventi;
 - 5. numero di aziende facenti parte dell'Associazione condotte da giovani con meno di 40 anni;
 - 6. numero di aziende facenti parte dell'Associazione condotte da donne;
 - 7. numero di aziende facenti parte dell'Associazione ubicate in zone svantaggiate;
 - 8. quantità di prodotto che l'Associazione rappresenta espressa in termini percentuali sul totale della produzione vitivinicola regionale di qualità a DOP e IGP.
- c) Le domande di aiuto devono essere corredate dalla seguente documentazione:
 - 1. Relazione che illustri con chiarezza gli obiettivi e le motivazioni per le quali è stato richiesto l'aiuto, con specifico riferimento al prodotto di qualità certificata per il quale viene proposta la domanda;
 - 2. Relazione dettagliata delle spese ritenute necessarie per la realizzazione degli interventi con un articolato elenco delle singole voci di spesa e relativa quantificazione. Ogni voce di spesa, ove necessario, deve essere supportata da almeno tre preventivi. Per spese non superiori ad € 5.000,00 (euro cinquemila) e riferite ad attività di tipo creativo, le stesse in assenza dei tre preventivi, dovranno essere opportunamente giustificate.
- d) in caso di domanda presentata da richiedenti che intendono costituirsi in raggruppamento per attuare il progetto: dichiarazione congiunta a costituirsi in raggruppamento temporaneo entro 60 giorni dalla comunicazione di finanziamento del progetto individuando come capofila il soggetto che ha presentato la domanda;
- e) in caso di domanda presentata da raggruppamenti costituiti: copia autentica dell'atto costitutivo e del mandato speciale con rappresentanza conferito al capofila contenente le prescrizioni previste dalla normativa vigente in tema di raggruppamenti/agggregazioni temporanei;
- f) atto dell'organo amministrativo del richiedente che approva il progetto di intervento e assicura la necessaria copertura finanziaria a carico del richiedente (in caso di ATI/ATS da parte di tutti i soggetti costituenti il raggruppamento);
- g) copia del bilancio dell'ultimo esercizio approvato (in caso di ATI/ATS da parte di tutti i soggetti costituenti il raggruppamento);
- h) copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigente (in caso di ATI/ATS da parte di tutti i soggetti costituenti il raggruppamento);
- i) elenco dei soci aderenti all'Associazione (in caso di AT/ATS elenco per singolo soggetto costituente il raggruppamento).



Art.19 Istruttoria delle domande

Il Direttore Regionale individua con atto il Servizio competente alle verifiche istruttorie delle domande di aiuto e di pagamento che accertano la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti dalla normativa relativamente alle presente misura.

Il responsabile del procedimento delle domande di aiuto e di pagamento è il Funzionario istruttore individuato dal Dirigente competente.

Costituiscono condizioni di irricevibilità:

- a) il mancato rispetto del termine di scadenza di presentazione della domanda;
- b) la mancata sottoscrizione della domanda da parte del legale rappresentante dell'Associazione.

La struttura regionale preposta all'istruttoria, verifica la rispondenza delle domande di aiuto/pagamento con i requisiti previsti. A tal fine è acquisita tutta la documentazione necessaria ai fini istruttori.

Nel caso in cui la domanda presenti elementi mancanti o irregolarità, ne è consentita l'integrazione e la regolarizzazione, su invito del responsabile del procedimento entro un termine congruo, compatibile con la procedura istruttoria, fissato dallo stesso e comunque non superiore a 15 giorni. I beneficiari sono tenuti a fornire, entro il termine fissato, a pena di decadenza della domanda, i documenti richiesti e necessari alla regolarizzazione della stessa e comunque all'espletamento dell'istruttoria.

Effettuata l'istruttoria e redatta apposita check list, verrà acquisita, ove necessario, la documentazione antimafia, nonché ogni altra specifica documentazione prevista dalla normativa vigente.

La procedura istruttoria seguirà le linee guida del coordinamento AGEA.

Per ogni domanda presentata verranno effettuati i seguenti controlli:

- fase istruttoria: verifica sul 100% delle domande di aiuto della regolarità nella presentazione e completezza documentale per determinare l'ammissibilità o meno dello stesso e la quantificazione dell'aiuto;
- fase realizzativa: verifica della rispondenza delle azioni con quelle previste nel progetto. Tali controlli in situ, data la specificità degli interventi previsti, che prevedono la realizzazione degli stessi sia in Italia che nel mercato interno verranno esperiti, su un campione almeno pari al 30% dei progetti ammessi agli aiuti stessi, ferma restando la possibilità di effettuare ulteriori controlli, precisando che la scelta del campione sarà effettuata tenendo conto dell'importanza finanziaria degli interventi. Per gli interventi non oggetto del controllo in situ il beneficiario dovrà produrre documentazione in grado di attestare in modo inequivocabile la realizzazione dell'intervento;
- fase di liquidazione: verifica della completezza e dell'esattezza della documentazione relativa alle spese effettivamente sostenute. La dimensione del campione di interventi da sottoporre a controllo in loco è pari ad un minimo del 5% delle domande ammissibili, come indicato dalla normativa vigente.

Il responsabile del procedimento propone al Dirigente responsabile della Misura l'adozione del provvedimento finale contenente:

- per le domande di aiuto:

- a) l'elenco delle domande di aiuto ammesse;
- b) l'elenco delle domande di aiuto irricevibili;
- c) l'elenco delle domande di aiuto inammissibili o parzialmente inammissibili (con specifica motivazione);
- d) l'elenco delle domande di aiuto rinunciate;

- per le domande di pagamento:

- a) l'elenco di liquidazione.



Art. 20
Erogazione degli aiuti

I beneficiari del sostegno, a seguito DI CONCESSIONE DI AMMISSIONE A FINANZIAMENTO da parte della Regione degli interventi proposti, possono richiedere il pagamento del contributo assentito mediante presentazione delle relative domande di pagamento. Non sono ammesse erogazioni a titolo di anticipazione o SAL.

Art. 21
Erogazione del pagamento

Entro il termine specificato nella comunicazione di ammissibilità e concessione del finanziamento, tenendo conto di quanto previsto ai precedenti Articoli 12,13 e 14, i beneficiari sono tenuti ad inoltrare la domanda di pagamento del contributo alla Regione utilizzando l'apposita modulistica predisposta da AGEA-OP (Organismo Pagatore).

La domanda di pagamento è prodotta correttamente se corredata della seguente documentazione:

- relazione illustrativa in merito agli interventi realizzati volta ad evidenziare la regolare esecuzione del programma degli interventi previsti e la sua conformità alla proposta da preventivo o, eventualmente, alla variante approvata nonché la ragionevolezza delle spese sostenute rispetto al programma di attività ed anche il perseguimento degli obiettivi propri delle azioni in argomento. La relazione dovrà inoltre indicare gli effetti conseguenti alla realizzazione delle attività e il livello di conseguimento degli obiettivi prefissati;
- quadro riepilogativo delle spese sostenute per la realizzazione degli interventi comprendente le quantità totali per ciascuna voce di spesa, il prezzo unitario effettivamente pagato, l'importo imponibile complessivo e gli estremi della fattura quietanzata;
- originali o copia conforme delle fatture (riportanti la dicitura "P.S.R. Regione Abruzzo 2007/2013, Misura 133"), debitamente quietanzate, che il Servizio competente provvederà ad annullare con apposito timbro;
- dichiarazioni liberatorie di quietanza delle fatture rilasciate dalle ditte fornitrici con l'indicazione della modalità e data di pagamento;
- estratto conto del conto corrente rilasciato dall'istituto di credito di appoggio, ove sono elencate le scritture contabili eseguite;
- dichiarazioni relative agli impegni ed obblighi previsti dalla misura.

In presenza di domanda di pagamento incompleta od irregolare, il Servizio competente ne richiede l'integrazione e/o regolarizzazione dando un termine congruo con le esigenze istruttorie, che comunque non può eccedere 30 giorni. Trascorso tale termine senza che la rendicontazione sia stata completata, tranne che in casi di forza maggiore, debitamente giustificati dal beneficiario, si procederà alla eventuale liquidazione definitiva del contributo sulla base della documentazione trasmessa o alla revoca del contributo assentito.

Art. 22
Informazione e pubblicità

Il beneficiario è tenuto ad attenersi agli obblighi in materia di informazione e pubblicità previsti dai Regg. CE nn. 1698/2005 e 1974/2006 e specificati nel capitolo 13 del PSR. Il materiale pubblicitario e informativo sulle iniziative deve riportare il riferimento specifico al FEASR, il Fondo comunitario che cofinanzia le stesse, e al Programma e relativa misura interessati, nonché gli emblemi rappresentativi delle Istituzioni che partecipano al finanziamento della misura (Unione Europea, Stato e Regione Abruzzo); gli stessi riferimenti sopra indicati vanno riportati in cartelli o targhe apposti all'esterno delle sedi degli interventi.



Art.23
Procedimento amministrativo

Procedura per il finanziamento delle azioni relative al Sostegno alle Associazioni di Produttori per attività di informazione e promozione riguardo ai prodotti che rientrano nei sistemi di qualità alimentare:

OGGETTO DEL PROCEDIMENTO	INIZIO PROCEDIMENTO	TEMPI	RESPONSABILE PROCEDIMENTO	ATTO FINALE
Acquisizione domanda , controllo documentazione, eventuale richiesta integrazione	Giorno successivo scadenza acquisizione domande	20 giorni	Responsabile procedimento	Verifica ricevibilità, formulazione richiesta integrazioni
Regolarizzazione domanda di aiuto da parte del proponente	invio richiesta integrazioni	20 giorni	Proponente	Invio integrazioni richieste
Istruttoria domanda	Giorno successivo acquisizione integrazioni	30 giorni	Organo istruttore	Verbale istruttorio
Approvazione progetti, declaratoria, inammissibilità e irricevibilità e formulazione graduatoria	Giorno successivo redazione verbale istruttorio	20 giorni	Responsabile Misura	determina dirigenziale approvazione ammissibilità e inammissibilità graduatoria provvisoria
Comunicazione di ammissibilità o inammissibilità o irricevibilità	Data esecutività della determina di approvazione graduatoria provvisoria	15 giorni	Responsabile Misura	Notifica ammissibilità o di inammissibilità o irricevibilità progetto
Approvazione graduatoria definitiva e atto di concessione	Data esecutività della determina	15	Responsabile Misura	Publicazione sul sito della Direzione Politiche Agricole
Accertamento per la liquidazione del contributo	Giorno successivo acquisizione domanda di pagamento	60 giorni	Organo istruttore	Check list e verbale di accertamento
Approvazione elenchi liquidazione e invio Organismo pagatore	Giorno successivo redazione check list e verbale di accertamento	20 giorni	Responsabile Misura	Determinazione dirigenziale approvazione e invio nota AGEA - O.P. che provvederà alla esecuzione dei pagamenti.

Si precisa che la durata dei termini indicati nella tabella sopra riportata, potrà essere rispettata soltanto qualora vengano soddisfatti tutti gli adempimenti pregiudiziali all'inizio di ogni successivo procedimento. In ogni caso gli stessi devono intendersi puramente indicativi in quanto strettamente correlati al numero dei progetti che verranno presentati ed alle risorse umane e strumentali che verranno messe a disposizione per la definizione dei procedimenti.

Con la pubblicazione delle presenti disposizioni si intendono assolti anche gli obblighi derivanti dagli artt. 7 e 8 della legge 241/90 in tema di comunicazione dell'avvio del procedimento.



Art.24 Riesame e Ricorsi

1. Riesame

Entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione dei motivi che impediscono l'accoglimento della domanda il richiedente ha diritto di presentare per iscritto le sue osservazioni eventualmente accompagnate da documenti. L'Amministrazione comunicherà all'interessato l'esito motivato del riesame.

2. Ricorsi

Avverso gli atti con rilevanza esterna emanati dalla Direzione Politiche Agricole è data facoltà all'interessato di avvalersi del diritto di presentare ricorso secondo le modalità di seguito indicate.

a. Contestazioni per mancato accoglimento o finanziamento della domanda

Contro il mancato accoglimento o finanziamento della domanda, il soggetto interessato può proporre azione entro 60 giorni avanti al giudice amministrativo competente per territorio (TAR) nonché ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni dal ricevimento della comunicazione di decadenza.

b. Contestazioni per provvedimenti di decadenza o di riduzione del contributo

Contro i provvedimenti di decadenza o di riduzione del contributo, emanati anche a seguito dell'effettuazione di controlli, al soggetto interessato è data facoltà di esperire ricorso al Giudice Ordinario entro i termini previsti dal Codice di procedura Civile.

Direzione Agricoltura, Foreste e Sviluppo Rurale
Servizio Produzioni Agricole e Mercato

La presente copia, composta di n. ¹⁵.....
facciate è conforme all'originale depositato
agli atti del Servizio. 20 DIC. 2013
Pescara.....

M. Nica Felone



GIUNTA REGIONALE*Omissis*

DELIBERAZIONE 30.12.2013, n. 988

Reg. (CE) n. 1698/2005, art. 33 – PSR 2007-2013 Regione Abruzzo – Misura 133 “Attività di informazione e promozione”. Avviso pubblico concernente modalità e criteri di presentazione delle domande di aiuto – annualità 2014.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il Reg. (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

VISTO l'art. 33 “Attività di informazione e promozione” del succitato citato Reg. 1698/2005, che prevede il sostegno di cui all'art. 20, lettera c), punto iii) alle associazioni di produttori per attività di informazione e promozione riguardo ai prodotti tutelati dai sistemi di qualità di cui all'art. 32;

VISTO il Reg. (CE) n. 1974/2006 della Commissione recante disposizioni di applicazione del Reg. (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

VISTO il comma 2, secondo capoverso, art. 23 del precitato Reg. (CE) n. 1974/2006, che tra le attività di informazione e promozione annovera “l'organizzazione di fiere ed esposizioni e/o la partecipazione alle stesse”, “campagne di pubbliche relazioni e pubblicità attraverso i vari canali di comunicazione o presso punti vendita” e “attività che mettono in luce le caratteristiche o i vantaggi specifici dei prodotti, in particolare la qualità e i peculiari metodi di produzione”;

VISTO il Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Abruzzo approvato dalla Commissione Europea con decisione C(2008) 701 del 15 febbraio 2008 e la revisione approvata con decisione C(2012)8498 del 26 novembre 2012;

ATTESO che:

- è in corso di predisposizione/approvazione da parte degli organi competenti la

rimodulazione finanziaria del PSR 2007-2013 Regione Abruzzo;

- l'Autorità di Gestione, come da indicazione fornita con e-mail del 20.12.2013 acquisita agli atti con prot. RA 322513 del 20.12.2013, ha manifestato la volontà di inserire in tale proposta un incremento della dotazione finanziaria relativa alla Mis. 133 “Attività di informazione e promozione”, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

CONSIDERATO che la Misura 133 “Attività di informazione e promozione” ha lo scopo di:

- sostenere le associazioni di produttori attraverso azioni di promozione e di informazione dei prodotti agricoli e agroalimentari che rientrano nei sistemi di qualità alimentare;
- incentivare la partecipazione a manifestazioni e iniziative promozionali;
- favorire la conoscenza da parte anche del consumatore finale dei prodotti di qualità, così da diffonderne il consumo;
- supportare l'aumento del valore commerciale e, conseguentemente, permettere la qualificazione del territorio;

VISTO l' “Avviso pubblico concernente modalità e criteri di presentazione delle domande di aiuto – annualità 2014” (Allegato 1), che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, predisposto dalla Direzione Politiche Agricole e di Sviluppo Rurale, Forestale, Caccia e Pesca, Emigrazione – Servizio Produzioni Agricole e Mercato;

CONSIDERATO che per la misura in oggetto saranno rese disponibili, nelle more di approvazione della proposta di rimodulazione finanziaria sopra indicata, risorse finanziarie pari a €. 350.000,00 per l'annualità 2014;

RITENUTO opportuno procedere all'approvazione delle norme di cui all' “Avviso pubblico concernente modalità e criteri per la presentazione delle domande di aiuto – annualità 2014” (Allegato 1);

RITENUTO altresì, opportuno condizionare l'ammissibilità a finanziamento delle domande relative al succitato Avviso, all'esito positivo della rimodulazione finanziaria del PSR 2007-2013 Regione Abruzzo, in corso di predisposizione/approvazione;

RITENUTO, infine, opportuno autorizzare il Dirigente del suddetto Servizio Produzioni Agricole e Mercato a provvedere, con propri atti:

- a tutti gli adempimenti necessari conseguenziali all'approvazione del presente provvedimento, comprese eventuali modifiche e/o integrazioni all'applicazione dell'Avviso pubblico;
- a rimettere all'AGEA, quale Organismo Pagatore della Regione Abruzzo, gli elenchi dei beneficiari ammessi a pagamento;

DATO ATTO che il Direttore Regionale e il Dirigente del Servizio Produzioni Agricole e Mercato hanno attestato la legittimità del presente provvedimento per quanto attiene alle rispettive competenze;

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge:

DELIBERA

per quanto in premessa:

- **di approvare** l' "Avviso pubblico concernente modalità e criteri di presentazione delle domande di aiuto - annualità 2014", relativo alla Misura 133 "Attività di informazione e promozione", art. 33 Reg. (CE) n. 1698/2005 e s.m.i. -

Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 Regione Abruzzo;

- **di condizionare** l'ammissibilità a finanziamento delle domande relative al succitato bando, all'esito positivo della rimodulazione finanziaria del PSR 2007-2013 Regione Abruzzo, in corso di predisposizione/approvazione;
- **di autorizzare** il Dirigente del Servizio Produzioni Agricole e Mercato a provvedere, con propri atti:
 - a tutti gli adempimenti necessari conseguenziali all'approvazione del presente atto, comprese eventuali modifiche e/o integrazioni all'applicazione dell'Avviso pubblico;
 - a rimettere all'AGEA, quale Organismo Pagatore della Regione Abruzzo, gli elenchi dei beneficiari ammessi a pagamento;
- **di pubblicare**, integralmente, la presente deliberazione sul sito della Regione Abruzzo - Direzione Politiche Agricole (www.regione.abruzzo.it/agricoltura) e sul B.U.R.A. a solo fine notiziale;
- **di considerare** parte integrale e sostanziale del presente provvedimento:
 - l'Allegato 1, composto da n° 14 facciate;
 - la e-mail del 20.12.2013, composta di n° 1 facciata.

Segue allegato

ALLEGATO come parte integrante alla del-
 barazione n. 083 del 30 DIC. 2013

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

(Dott. Walter Gariani)

Walter Gariani

Allegato 1

Programma di sviluppo rurale dell'Abruzzo 2007/2013.

Misura 133. "Attività di informazione e promozione".

**Avviso pubblico concernente modalità e criteri di presentazione delle
 domande di aiuto - annualità 2014.**

Art. 1

Premessa

La Misura 133 "Attività di informazione e promozione" riguarda i prodotti che rientrano nei sistemi di qualità alimentare Asse 1) [art.20, lett. c), punto iii) e art. 33] del regolamento (CE) n.1698/2005 di cui al Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Abruzzo, di seguito denominato PSR, approvato con decisione della Commissione Europea C(2012) 8498 del 26 novembre 2012. Tale misura ha lo scopo di promuovere con adeguate azioni i prodotti agricoli di qualità, al fine di diffonderne il consumo, di favorirne l'aumento del valore commerciale, accrescendone il valore aggiunto ed espandendone gli sbocchi di mercato. Tutto ciò nei limiti e nel rispetto di quanto previsto dalla normativa di riferimento ed in particolare dal regolamento (CE) 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR - Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (G.U. CE n. L 277 del 21.10.2005).

Obiettivi operativi della misura sono:

1. promuovere azioni di informazione nei confronti dei consumatori e degli operatori economici;
2. informare i distributori sull'esistenza, il significato e i vantaggi dei sistemi di qualità applicati;
3. informare i consumatori in termini di qualità, caratteristiche nutrizionali e metodi di produzione dei singoli prodotti;
4. rendere consapevole il consumatore della positiva ricaduta ambientale delle produzioni ottenute con tecniche rispettose dell'ambiente e metodi biologici;
5. favorire l'integrazione di filiera;
6. incentivare iniziative di promozione sul mercato interno e comunitario.

Art. 2

Riferimenti normativi e definizioni generali

Per i riferimenti normativi si richiama, nello specifico, il Regolamento (CE) n. 3/2008 del Consiglio, relativo ad azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli nel mercato interno e nei Paesi terzi.

I prodotti che rientrano nei sistemi di qualità alimentare sono i prodotti agricoli ed agroalimentari destinati al consumo umano, ricompresi nei sistemi di qualità comunitari o riconosciuti dallo Stato membro, a livello nazionale o regionale, elencati nella descrizione della Misura 132 del PSR 2007-2013.

Art. 3

Ambito territoriale di applicazione

Le attività oggetto del sostegno recato dalla presente misura interessano il mercato interno comunitario in relazione alle prospettive di inserimento, consolidamento ed espansione commerciale dei prodotti agroalimentari di qualità regionali.



Art. 4**Eleggibilità, ammissibilità e documentazione delle spese**

Sono riconosciute finanziabili ed eleggibili al cofinanziamento comunitario del FEASR tutte le spese documentate ed effettivamente sostenute dal beneficiario, a partire dalla data di presentazione della domanda di aiuto sul portale SIAN e sino al termine fissato per la conclusione delle azioni (**31 dicembre 2014**).

Ai fini della definizione delle norme che disciplinano l'ammissibilità delle spese si fa riferimento al documento "Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale e ad interventi analoghi" approvato in sede di Conferenza Stato-Regioni il 18 novembre 2010 e disponibile sul sito www.politicheagricole.it.

Ai sensi dell'art. 75, lettera c), del Reg. CE 1698/2005, ciascun beneficiario deve, in virtù dell'aiuto concesso, adoperare un sistema contabile distinto o un apposito codice contabile per tutte le operazioni relative all'aiuto ed i bonifici dei pagamenti (sono inammissibili i pagamenti in contanti) debbono indicare la specifica della/e fattura/e a cui si riferiscono.

La fattura e il bonifico riferiti all'operazione relative all'aiuto debbono riportare la dicitura: "**P.S.R. Regione Abruzzo 2007/2013, Misura 133**".

Le fatture (o i documenti aventi forza probatoria equivalente) devono essere quietanzate da parte del fornitore di beni e/o servizi; la quietanza deve essere espressa con apposita lettera liberatoria.

Art. 5**Beneficiari**

Beneficiari degli aiuti sono le Associazioni di Produttori, intese come organizzazioni di qualsiasi natura giuridica, aventi sede nel territorio regionale, che raggruppano produttori in numero minimo di 5 e che partecipano attivamente ad un sistema di qualità alimentare.

Non sono considerate Associazioni di Produttori le Organizzazioni professionali e/o interprofessionali che rappresentano uno o più settori.

In particolare le Associazioni di produttori partecipanti dovranno essere costituite da imprenditori agricoli, singoli o associati, di prodotti di qualità specificati ed elencati nella scheda della misura 132 del PSR 2007-2013 della Regione Abruzzo, ivi compresi i prodotti biologici ai sensi del Regolamento (CE) 834/2007 e s.m.i. e conseguenti normative nazionali.


Sono considerate Associazioni di produttori anche i Consorzi di Tutela riconosciuti ai sensi della normativa vigente nonché i Consorzi e/o le Associazioni di prodotti biologici.

Ogni imprenditore agricolo può far parte di una sola Associazione/Consorzio, relativo ad un singolo prodotto a DOP o IGP riconosciuto o categoria di prodotti riconosciuti (biologico), che intende presentare istanza di finanziamento nell'ambito della presente misura.

I soggetti sopraindicati come beneficiari (associazioni di produttori/consorzi di tutela) possono presentare domanda anche in forma aggregata in Raggruppamenti Temporanei¹ (ATI o ATS). I componenti dei raggruppamenti temporanei non possono presentare domanda anche come beneficiari singoli.

L'Associazione di Produttori sostiene l'onere finanziario dell'esecuzione dell'operazione/i, assume i relativi impegni e ad essa viene liquidato il contributo pubblico.

¹ In caso di raggruppamento temporaneo (Associazioni Temporanee di Imprese o Scopo) i singoli componenti mantengono la propria identità giuridico-fiscale e la propria autonomia gestionale e si impegnano congiuntamente alla realizzazione di un progetto di interventi. A tal fine il ruolo di rappresentanza è svolto da uno dei componenti (capogruppo o capofila) tramite un mandato conferitogli dagli altri componenti con atto pubblico o scrittura privata autenticata. Le fatture relative agli interventi previsti dal progetto dovranno essere intestate al Capofila o al Raggruppamento Temporaneo (ATI o ATS).




Art. 6
Criteri di ammissibilità

Possono partecipare al sostegno previsto dalla presente misura le Associazioni di produttori, così come precisato all'art. 5 che precede, costituite da almeno 5 produttori, singoli o associati, di prodotti di qualità specificati ed elencati nella scheda della Misura 132.

Art. 7
Dichiarazioni

Il richiedente, al fine dell'ottenimento degli aiuti, ai sensi e gli effetti degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, con la sottoscrizione della domanda assume, quali proprie, tutte le pertinenti dichiarazioni sostitutive di seguito riportate:

1. di essere consapevole delle sanzioni penali e amministrative nel caso di dichiarazioni mendaci, di esibizione di atto falso o contenente dati non più rispondenti a verità, di cui art. 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000, o di mancato rispetto degli impegni sottoscritti nonché della perdita dei benefici cui la presente è collegata, ai sensi degli artt. 46 e 47 sopra citati;
2. che quanto esposto nella domanda e relativi allegati risponde al vero;
3. di essere un'Associazione di produttori intesa come un'organizzazione di qualsiasi natura giuridica che raggruppa operatori partecipanti attivamente ad un sistema di qualità alimentare ai sensi dell'art.32 del Reg.1698/2005, così come precisato nel precedente punto 4;
4. di essere a conoscenza delle disposizioni e norme comunitarie e nazionali che disciplinano la corresponsione degli aiuti richiesti con la domanda;
5. di essere pienamente a conoscenza del contenuto del PSR Regione Abruzzo sottoposto all'approvazione da parte della Commissione Europea e degli obblighi specifici che assume a proprio carico con la presente domanda;
6. di non concorrere per il medesimo intervento all'accesso agli aiuti concessi con il Reg. (CE) 3/2008;
7. di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dal PSR Regione Abruzzo approvato dalla Commissione Europea per accedere alla misura/azione prescelta;
8. di essere a conoscenza che i prodotti ammessi agli aiuti possono essere solo quelli riconosciuti ai sensi dei sistemi di qualità indicati nella scheda relativa alla Misura 132 del PSR Abruzzo 2007/2013;
9. di essere a conoscenza che la misura cui aderisce potrà subire alcune modifiche, che accetta sin d'ora, riservandosi, in tal caso, la facoltà di recedere dall'impegno prima della conclusione della fase istruttoria della domanda;
10. di accettare le modifiche al regime di cui al Reg. (CE) 1698/2005, introdotte con successivi regolamenti e disposizioni comunitarie, nazionali e regionali, anche in materia di controlli e sanzioni;
11. di essere a conoscenza delle conseguenze derivanti dall'inosservanza degli adempimenti precisati nel PSR Regione Abruzzo;
12. di essere a conoscenza di quanto disposto dal Reg. UE n. 65/2011 della Commissione e dal Decreto del MIPAAF del 22 dicembre 2009, n. 30125 e ss.mm.ii. La Giunta regionale adoterà un provvedimento che riassume, per la misura, gli impegni previsti e stabilisce le riduzioni ed esclusioni in base alla gravità, all'entità e alla durata delle inadempienze;
13. che l'autorità competente avrà accesso, in ogni momento e senza restrizioni, alle sedi del richiedente e ai luoghi ove si tengono gli eventi per le attività di ispezione previste, nonché a tutta la documentazione che riterrà necessaria ai fini dell'istruttoria e dei controlli;
14. che per la realizzazione degli interventi di cui alla presente domanda non ha ottenuto ne' richiesto, al medesimo titolo, contributi ad altri enti pubblici;
15. di essere a conoscenza delle disposizioni previste dalla Legge 898/86 e s.m.i. riguardanti tra l'altro sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari nel settore agricolo;
16. di restituire, anche mediante compensazione con importi dovuti da parte degli Organismi Pagatori, le somme eventualmente percepite in eccesso quale aiuto, ovvero versare le somme riferite a sanzioni amministrative, così come previsto dalle disposizioni e norme nazionali e comunitarie;



17. di rendersi disponibile a riprodurre o integrare la domanda, nonché a fornire ogni altra eventuale documentazione necessaria, secondo quanto disposto dalla normativa comunitaria e nazionale concernente il sostegno allo sviluppo rurale e dal Programma di Sviluppo Rurale Regionale approvato dalla Commissione UE;
18. di rendersi disponibile a comunicare tempestivamente eventuali variazioni a quanto dichiarato nella domanda;
19. di rendere disponibili, qualora richieste, tutte le informazioni necessarie al sistema di monitoraggio e valutazione delle attività relative al Reg.(CE) 1698/2005, pena la decadenza totale dal sostegno e l'eventuale recupero delle somme erogate;
20. di essere a conoscenza che i pagamenti a valere sulla misura/azione/tipologia per la quale si presenta domanda avvengono con i fondi del FEASR, per il tramite dell'Organismo Pagatore riconosciuto (AGEA-OP), e che, per tale motivo, potrebbero verificarsi ritardi o dilazioni nei termini di pagamento legate alle disponibilità di bilancio nazionale e comunitario;
21. di esonerare l'Amministrazione regionale e/o eventuali Enti o soggetti delegati da ogni responsabilità derivante dal pagamento del contributo richiesto, nei confronti di terzi aventi causa a qualsiasi titolo;
22. di non essere in stato di liquidazione volontaria, amministrazione controllata, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa o fallimento;
23. di operare nel rispetto delle vigenti norme sul lavoro, sulla prevenzione degli infortuni e sulla salvaguardia dell'ambiente di lavoro e che, per tali norme, non è incorso in sanzioni o infrazioni a far tempo dal 1 gennaio 2007 ovvero in caso positivo le stesse sono state sanate;
24. di essere a conoscenza che la Giunta regionale può, a suo insindacabile giudizio e senza che il sottoscritto possa vantare diritti nei confronti della Regione, interrompere o prorogare i termini di presentazione delle domande ovvero modificare il presente avviso;
25. di essere a conoscenza che ai fini dell'attribuzione dei punteggi per la formazione delle graduatorie, ricorrono le seguenti condizioni:
 - o numero di soci aderenti all'Associazione;
 - o numero di aziende facenti parte dell'Associazione condotte da giovani di età inferiore a 40 anni;
 - o numero di aziende facenti parte dell'Associazione condotte da donne;
 - o numero di aziende facenti parte dell'Associazione localizzate in aree svantaggiate;
 - o quota percentuale della spesa destinata alle attività di informazione ai consumatori e operatori economici;
 - o partecipazione/organizzazione, in ambito regionale, a fiere, seminari, mostre, esposizioni, workshop ed altri eventi;
 - o partecipazione/organizzazione, in ambito extra - regionale, a fiere, seminari, mostre, esposizioni, workshop ed altri eventi;
 - o quantità di prodotto rappresentato dall'Associazione (o ATI) riferito alla produzione regionale relativa al singolo prodotto o tipologia di prodotti a DOP o IGP o categoria di prodotto;
26. di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 196/03, che i dati personali raccolti nel presente modulo e nella documentazione allegata saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Art. 8 Impegni

Il richiedente in sede di presentazione della domanda dovrà dichiarare di impegnarsi ad osservare tutti gli impegni di seguito elencati:

1. riprodurre o integrare la domanda, nonché a fornire ogni altra eventuale documentazione necessaria, secondo quanto disposto dalla normativa comunitaria e nazionale concernente il sostegno allo sviluppo rurale e dal PSR Regionale approvato dalla Commissione UE;
2. comunicare tempestivamente eventuali variazioni a quanto dichiarato nella domanda;
3. rendere disponibili, qualora richieste, tutte le informazioni necessarie al sistema di monitoraggio e valutazione delle attività relative al Reg.(CE) 1698/2005;



4. rispettare ed osservare, per l'intero periodo riferito alla realizzazione degli interventi le disposizioni normative relative alle condizioni retributive del personale dipendente, i contratti collettivi di lavoro e le vigenti disposizioni in materia assistenziale e previdenziale nonché tutte le misure necessarie per la sicurezza fisica dei lavoratori e la tutela dell'ambiente;
5. non richiedere ulteriori benefici o provvidenze per le attività realizzate;
6. produrre, a richiesta dell'Amministrazione regionale, qualunque documento tra quelli contenuti nel fascicolo di domanda;
7. realizzare le attività di informazione/promozione in modo conforme al progetto approvato;
8. di inviare alla Regione Abruzzo – Direzione Politiche Agricole (Servizio incaricato), le bozze del materiale informativo e promo-pubblicitario almeno **dieci giorni** prima della realizzazione dello stesso, per la verifica della conformità con la legislazione comunitaria. Nel caso le bozze del materiale non pervengano al competente Servizio entro i termini indicati, le spese relative non saranno ammesse a finanziamento;
9. di apportare al materiale informativo e promo-pubblicitario predisposto per l'evento tutte le modifiche che la Regione Abruzzo (Servizio incaricato) riterrà necessarie al fine di ottemperare alla normativa comunitaria;
10. non pubblicizzare i marchi commerciali;
11. consentire che i funzionari incaricati dall'autorità competente possano effettuare, in ogni momento e senza restrizione alcuna le attività di ispezione e controllo previste, nonché verificare tutta la documentazione ritenuta necessaria ai fini dell'istruttoria e dei controlli;
12. di non pretendere nulla dall'Amministrazione Regionale in caso di esito negativo della rimodulazione finanziaria del PSR 2007-2013 Regione Abruzzo.

Qualora il beneficiario contravvenga a tali impegni, incorrerà nella declaratoria di decadenza della concessione dell'aiuto e nella revoca del contributo concesso secondo quanto stabilito dalle disposizioni in materia di violazioni riscontrate e sanzioni previste dalle norme comunitarie e dai rispettivi decreti ministeriali e relative norme attuative regionali;

Art. 9


Interventi ammissibili

Le attività di promozione e informazione sovvenzionabili sono attività intese ad indurre i consumatori ad acquistare i prodotti agricoli o alimentari tutelati dai sistemi di qualità alimentare mettendo in luce le caratteristiche o i vantaggi specifici dei prodotti in questione, in particolare la qualità, i peculiari metodi di produzione, il grado elevato di tutela dell'ambiente prescritto dal sistema di qualità alimentare e possono comprendere la diffusione di conoscenze scientifiche e tecniche sui prodotti di cui trattasi.

Sono ammissibili le spese relative alle seguenti azioni:

➤ **Azione di promozione:**

- organizzazione e/o partecipazione a esposizione, mostre e manifestazioni fieristiche;
- indagini di mercato e marketing soltanto nei casi in cui dette indagini siano strettamente connesse agli interventi di promozione oggetto della domanda di aiuto e in grado di aumentare l'efficacia;
- attività finalizzate a promuovere la conoscenza e la diffusione dei prodotti presso i consumatori attraverso i mezzi di comunicazione quali la carta stampata, i mezzi radio-televisivi e informatici e la cartellonistica pubblicitaria;
- realizzazione e distribuzione materiali a carattere pubblicitario relativi ai prodotti interessati dalla misura;
- iniziative pubblicitarie finalizzate ad invogliare i turisti all'utilizzo dei prodotti locali e alla visita degli impianti locali di produzione;
- attività promozionali a carattere commerciale a favore di operatori economici;
- attività pubblicitarie a carattere dimostrativo effettuate presso i punti vendita;
- campagne di pubbliche relazioni.



➤ **Azione di informazione:**

- attività di informazione, di carattere generale e particolare, sui prodotti di produzione biologica, sui prodotti DOP, IGP, sui vini di qualità e relativi sistemi di tracciabilità ed etichettatura e simboli grafici;
- attività di informazione e orientamento ai consumi dei suddetti prodotti presso le scuole e/o famiglie;
- attività di informazione e/o di comunicazione nei confronti di soggetti economici.

Gli interventi di promozione e informazione delle produzioni di qualità relativi ai prodotti di cui ai regolamenti (CE) n. 510/2006 e n. 1234/2007 potranno anche comprendere la valorizzazione delle proprie zone di origine.

Non sono ammissibili le spese relative a:

- costi amministrativi, di personale ed organizzativi delle Associazioni dei produttori;
- spese per confezionamento e packaging oltre ad ogni dotazione necessaria alla commercializzazione del prodotto;
- spese sostenute dall'Associazione per acquisto di attrezzature, anche informatiche;
- acquisto di materiale usato;
- acquisto di prodotti agroalimentari destinati a qualsiasi attività sia di informazione che di promozione;
- apertura e gestione di conti bancari ad eccezione di quelli dedicati esclusivamente agli aiuti riferiti alla misura di che trattasi;
- I.V.A., tasse, altre imposte e interessi passivi.

L'art. 71, comma 3, punto a) del Reg. (CE) n. 1698/2005, dispone che non è ammissibile a contributo del FEASR "l'IVA, tranne l'IVA non recuperabile se realmente e definitivamente sostenuta da beneficiari diversi da soggetti non passivi di cui all'articolo 4, paragrafo 5, primo comma, della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme".

Sono esclusi dagli aiuti di cui al presente bando gli interventi relativi alle partecipazioni alle manifestazioni considerate per la loro importanza "Grandi Eventi" e precisamente: Prowein di Dusseldorf (Germania) e Vinitaly di Verona.

Si precisa altresì che le **spese generali** (onorari per consulenze legali, parcelle notarili, spese per consulenza tecnica e finanziaria, spese per la tenuta di conto corrente bancario appositamente aperto e dedicato esclusivamente agli aiuti riferiti alla misura di che trattasi) e di **coordinamento organizzativo** della iniziativa **non possono superare il 10% della spesa ritenuta ammissibile**. Tali spese dovranno essere in ogni caso rendicontate in conformità al documento ministeriale "Linee guida sull'ammissibilità delle spese" relative ai programmi di sviluppo rurale.

I beneficiari devono utilizzare un sistema contabile distinto, oppure un'adeguata codificazione contabile che consenta di ottenere estratti riepilogativi, dettagliati e schematici di tutte le transazioni che sono oggetto di finanziamento, in modo da facilitare la verifica delle spese in fase di controllo.


Nelle fatture o negli altri documenti aventi forza probatoria equivalente, deve essere riportata la dicitura "PSR Regione Abruzzo 2007/2013 Misura 133".

Tutte le spese necessarie per la realizzazione delle proposte progettuali dovranno essere sostenute dai beneficiari, tenendo conto delle vigenti normative in materia, ed in particolare del documento ministeriale relativo alle Linee guida sull'ammissibilità delle spese.

Art. 10
Modalità di pagamento

Le spese documentate da fatture o da documenti aventi forza probatoria equivalente devono essere quietanzate da parte del fornitore di beni e/o servizi. Sono ammissibili i titoli di spesa per i quali i pagamenti sono stati regolati con:

- a) bonifico o ricevuta bancaria (Riba). In allegato alle fatture, il beneficiario deve produrre copia del bonifico o della Riba, con riferimento a ciascuna fattura rendicontata. La scrittura contabile rilasciata dall'istituto di credito deve essere allegata alla pertinente fattura.



Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite *home banking*, il beneficiario del contributo è tenuto a produrre la stampa dell'operazione, dalla quale risulti la data ed il numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell'operazione stessa. In ogni caso, prima di procedere all'erogazione del contributo riferito a spese disposte via *home banking*, il beneficiario è tenuto a fornire all'autorità competente l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio, ove sono elencate le scritture contabili eseguite;

- b) bollettino postale effettuato tramite conto corrente postale. Tale modalità di pagamento deve essere documentata dalla copia della ricevuta del bollettino, unitamente all'estratto conto in originale. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo);
- c) vaglia postale. Tale forma di pagamento può essere ammessa a condizione che sia effettuata tramite conto corrente postale e sia documentata dalla copia della ricevuta del vaglia postale e dall'estratto del conto corrente in originale. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo)
- d) carta di credito e/o bancomat. Tale modalità può essere accettata, purché il beneficiario produca l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'operazione con il quale è stato effettuato il pagamento.

Le spese relative all'acquisto di beni in valuta diversa dall'Euro possono essere ammesse per un controvalore in Euro pari all'imponibile ai fini IVA riportato sulla "bolletta doganale d'importazione", e risultante anche dal documento di spesa prodotto a dimostrazione del pagamento. Nel caso che il pagamento sia effettuato in valuta estera, sarà applicato al valore indicato nel documento di spesa, il controvalore in euro al tasso di cambio, desumibile dal sito www.inc.it del giorno dell'avvenuto pagamento.

Non sono ammissibili i titoli di spesa per i quali:

- i pagamenti siano stati regolati per contanti;
- i pagamenti siano stati effettuati da soggetti diversi dall'Associazione dei produttori beneficiaria.

Art. 11

Conformità della domanda


Per la verifica del rispetto della conformità della domanda vale quanto previsto dai criteri di ammissibilità approvati per la misura 133 nell'ambito del documento "Priorità e criteri specifici di valutazione e/o di selezione delle operazioni da ammettere a cofinanziamento FEASR" sottoposti ed approvati dal Comitato di Sorveglianza nella seduta del 21.12.2010 e modificato dal Comitato di Sorveglianza del 21.12.2011.

Art. 12

Criteri di selezione: Priorità e punteggi

I richiedenti saranno selezionati sulla base dei criteri e dei relativi punteggi di seguito indicati.

Per la concessione delle provvidenze si procede alla definizione di una graduatoria delle domande ammissibili che terrà conto dei criteri e dei punteggi di seguito specificati:



Numero di aziende aderenti all'Associazione/Consorzio (ovvero all' ATI): (max punti 40)	<ul style="list-style-type: none"> - minimo 5 produttori associati: punti 0 - da 5 a 20 produttori associati: punti 10 - da 21 a 40 produttori associati: punti 20 - da 41 a 60 produttori associati: punti 30 - oltre n. 60 produttori associati: punti 40
Presenza di imprenditori con meno di 40 anni nella compagine dell'Associazione/Consorzio (ovvero all'ATI): (max 15 punti)	<ul style="list-style-type: none"> meno del 10% : punti 0 10% - 20% : punti 3 21% - 30% : punti 7 31% - 50% : punti 10 oltre 50% : punti 18
Presenza di aziende condotte da donne nella compagine dell'Associazione/Consorzio (ovvero all'ATI): (max punti 10)	<ul style="list-style-type: none"> meno del 10% : punti 0 10% - 20% : punti 2 21% - 30% : punti 4 31% - 50% : punti 6 oltre 50% : punti 10
Numero di aziende associate con centro aziendale ubicato in area svantaggiata: (max 10 punti)	<ul style="list-style-type: none"> meno del 10%: punti 0 10% - 20% : punti 2 21% - 30% : punti 4 31% - 50% : punti 6 oltre 50% :punti 10
Spesa del progetto destinata alle attività di carattere informativo ai consumatori e operatori economici sui sistemi di qualità comunitari: (max 10 punti)	<ul style="list-style-type: none"> dal 15 al 30% : punti 5 oltre il 30% : punti 7
Partecipazione/organizzazione, in ambito regionale, a fiere, seminari, mostre, esposizioni, workshop ed altri eventi	Punti 5
Partecipazione/organizzazione in ambito extra-regionale a fiere, seminari, mostre esposizioni, workshop ed altri eventi	Punti 5
Quantità di prodotto rappresentato dall'Associazione/Consorzio (ovvero dall' ATI) riferito alla produzione regionale relativa al singolo prodotto o tipologia di prodotti a DOP – IGP o categoria di prodotto: (max 40 punti).	<ul style="list-style-type: none"> meno del 10%: punti 5 10% - 20% : punti 10 21% - 30% : punti 15 31% - 50% : punti 25 oltre 50% : punti 40
Criteri di preferenza a parità di punteggio	In condizioni di parità di punteggio la preferenza sarà accordata ai progetti presentati dall'Associazione cui aderiscono un numero maggiore di aziende.

In base ai punteggi assegnati ai richiedenti verrà definita la graduatoria delle domande ammissibili.

Art. 13


Importo Finanziario

Le risorse finanziarie a valere sulla misura 133, "Attività di informazione e promozione", ammontano per le domande di aiuto relative al presente Avviso ad € 350.000,00, annualità 2014, oltre alle economie derivanti dalla chiusura degli Avvisi relativi alla stessa Misura degli anni precedenti.

Art. 14

Livello di entità dell'aiuto

Per la realizzazione degli interventi ammissibili, sono previsti contributi a fondo perduto pari al 70% (settanta per cento) della spesa riconosciuta ammissibile a finanziamento.



Art. 15**Limiti di intervento e di spesa**

Il contributo pubblico concedibile per singola associazione non potrà in ogni caso essere superiore a € 70.000,00.

Il contributo richiesto non potrà essere comunque inferiore a:

- € 30.000,00 limite minimo per le iniziative proposte da realizzare in ambito nazionale e comunitario.
- € 5.000,00 limite minimo per le iniziative proposte da realizzare in ambito regionale.

L'ammissibilità a finanziamento è condizionata all'esito positivo della rimodulazione finanziaria del PSR 2007/2013 Regione Abruzzo, incorso di predisposizione/approvazione.

In caso di esito negativo della rimodulazione finanziaria del PSR 2007/2013 Regione Abruzzo, il beneficiario non potrà nulla pretendere dall'Amministrazione Regionale.

Art. 16**Termini e scadenze**

Le attività di promozione e informazione dovranno essere realizzate entro il **31 dicembre 2014** (non sono ammesse proroghe).

La domanda di pagamento per la richiesta del saldo finale deve essere presentata da parte del beneficiario entro i **45 giorni successivi** alla conclusione dei lavori.

Art. 17**Varianti**

Sono considerate varianti i cambiamenti relativi agli interventi o sottointerventi approvati che comportino:

- a) il cambio della sede dell'intervento o sottointervento approvato;
- b) modifiche tecniche dell'intervento o sottointervento approvato;
- c) modifica del periodo di realizzazione dell'intervento o sottointervento approvato purché lo stesso si svolga nell'arco temporale di riferimento (dalla data di presentazione della domanda di aiuto sul portale SIAN fino al 31 dicembre 2014).

Sono altresì ammissibili le varianti che comportano modifiche delle categorie di spesa del quadro economico originario, se compatibili con l'investimento ammesso e migliorative dello stesso. Sono ritenute **non ammissibili** le varianti che comportano modifiche degli interventi o sottointerventi approvati che determinano cambiamenti nell'attribuzione del punteggio complessivo assegnato in sede di istruttoria, utile ai fini della definizione della graduatoria di ammissibilità a finanziamento.

La richiesta di variante, per essere considerata ammissibile, deve essere inviata al **Servizio istruttorio** incaricato, almeno **15 giorni** prima dell'inizio dell'attuazione dell'azione prevista. La richiesta dovrà essere corredata della necessaria documentazione tecnica dalla quale risultino le motivazioni che giustifichino le modifiche da apportare al progetto approvato e da un quadro sinottico di comparazione (strutturato sulla base delle singole schede di intervento o sottointervento inserite nella domanda di aiuto) che metta a confronto la situazione originaria con quella proposta in sede di variante.

Le varianti saranno autorizzate con apposito provvedimento Dirigenziale, dal Responsabile del Procedimento, previa acquisizione del parere del Servizio istruttorio, che provvederà ad approvarle.

Non sono ammesse varianti nei **30 giorni** precedenti il termine fissato per la conclusione delle azioni (31 dicembre 2014).



La realizzazione della variante non comporta alcun impegno da parte dell'Amministrazione e le spese eventualmente sostenute restano, nel caso di mancata approvazione della variante, a carico del beneficiario.

La realizzazione di una variante non autorizzata comporta, in ogni caso, il mancato riconoscimento delle spese afferenti alla suddetta variante.

Art. 18

Modalità di presentazione delle domande

Le domande volte ad ottenere la concessione degli aiuti relative alle attività di informazione e/o di promozione, dovranno essere presentate, avvalendosi esclusivamente dell'apposita procedura informatica messa a disposizione da AGEA sul portale SIAN www.sian.it.

Le domande di aiuto dovranno essere presentate **entro 45 giorni** dalla pubblicazione dell'Avviso pubblico sul sito della Regione Abruzzo - Direzione Politiche Agricole e di Sviluppo Rurale, Forestale, Caccia e Pesca, Emigrazione (www.regione.abruzzo.it/agricoltura).

La pubblicazione sul B.U.R.A. ha mero valore notiziale.

Le domande di aiuto devono essere compilate sulla base dei dati contenuti nel fascicolo aziendale. La predisposizione del fascicolo aziendale validato dal proponente è propedeutico alla presentazione della domanda finalizzata alla richiesta di aiuto.

La data di rilascio della domanda nel portale SIAN è la **data di presentazione della domanda**.


Le domande in forma cartacea, sottoscritte dal richiedente e dal soggetto incaricato della presentazione (responsabile dell'ufficio CAA, ovvero da altri soggetti autorizzati dal beneficiario) devono essere trasmesse, unitamente agli allegati, a pena di esclusione dagli aiuti, alla **Regione Abruzzo – Servizio Produzioni Agricole e Mercato – Via Catullo 17 – 65127 Pescara**, entro i 10 (dieci) giorni successivi dal rilascio della domanda sul portale SIAN.

Art. 19

Documentazione da presentare in allegato alla domanda

Al fine di accedere agli aiuti previsti dalla presente misura, il richiedente dovrà presentare la domanda di aiuto secondo le modalità previste al precedente art. 18, con allegata la seguente documentazione:

- a) copia del documento d'identità in corso di validità del legale rappresentante, qualora la sottoscrizione della domanda non avvenga con le altre modalità previste dal comma 3 dell'articolo 38 del DPR n. 445/2000;
- b) dichiarazione specifica di misura attestante:
 - o la non cumulabilità con gli aiuti concessi nell'ambito del regolamento CE 3/2008;
 - o numero di soci dell'associazione produttori;
 - o numero di aziende facenti parte dell'Associazione, condotte da giovani con meno di 40 anni;
 - o numero di aziende facenti parte dell'Associazione condotte da donne;
 - o numero di aziende facenti parte dell'Associazione localizzate in aree svantaggiate;
 - o quota percentuale della spesa destinata alle attività di informazione ai consumatori e operatori economici;
 - o partecipazione/organizzazione, in ambito regionale, a fiere, seminari, mostre, esposizioni, workshop ed altri eventi;
 - o partecipazione/organizzazione, in ambito extra - regionale, a fiere, seminari, mostre, esposizioni, workshop ed altri eventi;
 - o quantità di prodotto rappresentato dall'Associazione/Consorzio (ovvero dall'ATI) riferito alla produzione regionale relativa al singolo prodotto o tipologia di prodotti a DOP – IGP o categoria di prodotto.



- c) le domande di aiuto devono essere inoltre corredate della seguente documentazione:
- relazione che illustri con chiarezza gli obiettivi e le motivazioni per le quali è stato richiesto l'aiuto, con specifico riferimento al prodotto di qualità certificata per il quale viene proposta la domanda;
 - relazione che preveda una descrizione puntuale degli interventi previsti nella domanda di aiuto;
 - relazione dettagliata delle spese ritenute necessarie per la realizzazione degli interventi con un articolato elenco delle singole voci di spesa e relativa quantificazione. Ogni voce di spesa, ove necessario, deve essere supportata da almeno tre preventivi. Per spese non superiori ad € 5.000,00 (cinquemila) e riferite ad attività di tipo creativo, le stesse in assenza dei tre preventivi, dovranno essere opportunamente giustificate;
- d) in caso di domanda presentata da richiedenti che intendono costituirsi in raggruppamento per attuare il progetto: dichiarazione congiunta a costituirsi in raggruppamento temporaneo entro 60 giorni dalla comunicazione di finanziamento del progetto individuando come capofila il soggetto che ha presentato la domanda;
- e) in caso di domanda presentata da raggruppamenti costituiti: copia autentica dell'atto costitutivo e del mandato speciale con rappresentanza conferito al capofila contenente le prescrizioni previste dalla normativa vigente in tema di raggruppamenti/agggregazioni temporanei;
- f) atto dell'organo amministrativo del richiedente che approva il progetto di intervento e assicura la necessaria copertura finanziaria a carico del richiedente (in caso di ATI/ATS da parte di tutti i soggetti costituenti il raggruppamento);
- g) copia del bilancio dell'ultimo esercizio approvato (in caso di ATI/ATS da parte di tutti i soggetti costituenti il raggruppamento);
- h) copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigente (in caso di ATI/ATS da parte di tutti i soggetti costituenti il raggruppamento);
- i) elenco dei soci aderenti all'Associazione (in caso di ATI/ATS elenco per singolo soggetto costituente il raggruppamento). Si fa presente che l'azienda singola o associate, che per il medesimo prodotto a DOP o IGP o categoria di prodotto aderisce a più Associazioni che presenta istanza di finanziamento nell'ambito della presente Misura deve optare per una sola di esse. Detta opzione deve risultare da apposita dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000.

Art. 20 Istruttoria delle domande

Il Direttore Regionale individua con atto il Servizio competente alle verifiche istruttorie delle domande di aiuto, di variante e di pagamento che accertano la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti dalla normativa relativamente alle presente misura.

Il responsabile del procedimento delle domande di aiuto e di pagamento è il Funzionario istruttore individuato dal Dirigente competente.

Costituiscono condizioni di irricevibilità:


- a) il mancato rispetto del termine di scadenza di presentazione della domanda;
- b) la mancata sottoscrizione della domanda da parte del legale rappresentante dell'Associazione.

La struttura regionale preposta all'istruttoria, verifica la rispondenza delle domande di aiuto/pagamento con i requisiti previsti. A tal fine è acquisita tutta la documentazione necessaria ai fini istruttori.

Nel caso in cui la domanda presenti elementi mancanti o irregolarità, ne è consentita l'integrazione e la regolarizzazione, su invito del Servizio istruttorio entro un termine congruo, compatibile con la procedura istruttoria, fissato dallo stesso e comunque non superiore a 15 giorni. I beneficiari sono tenuti a fornire, entro il termine fissato, a pena di decadenza della domanda, i documenti richiesti e necessari alla regolarizzazione della stessa e comunque all'espletamento dell'istruttoria.

Effettuata l'istruttoria e redatta apposita check list, verrà acquisita, ove necessario, la documentazione antimafia, nonché ogni altra specifica documentazione prevista dalla normativa vigente.

La procedura istruttoria seguirà le linee guida del coordinamento AGEA.



Per ogni domanda presentata verranno effettuati i seguenti controlli:

- fase istruttoria: verifica sul 100% delle domande di aiuto della regolarità nella presentazione e completezza documentale per determinare l'ammissibilità o meno dello stesso e la quantificazione dell'aiuto;
- fase realizzativa: verifica della rispondenza delle azioni con quelle previste nel progetto. Tali controlli in situ, data la specificità degli interventi previsti, che prevedono la realizzazione degli stessi sia in Italia che nel mercato interno verranno esperiti, su un campione almeno pari al 30% dei progetti ammessi agli aiuti stessi, ferma restando la possibilità di effettuare ulteriori controlli, precisando che la scelta del campione sarà effettuata tenendo conto dell'importanza finanziaria degli interventi. Per gli interventi non oggetto del controllo in situ il beneficiario dovrà produrre documentazione in grado di attestare in modo inequivocabile la realizzazione dell'intervento;
- fase di liquidazione: verifica della completezza e dell'esattezza della documentazione relativa alle spese effettivamente sostenute. La dimensione del campione di interventi da sottoporre a controllo in loco è pari ad un minimo del 5% delle domande ammissibili, come indicato dalla normativa vigente.

Il responsabile del procedimento propone al Dirigente responsabile della Misura l'adozione del provvedimento finale contenente:

- per le domande di aiuto:
 - a) l'elenco delle domande di aiuto ammesse;
 - b) l'elenco delle domande di aiuto irricevibili;
 - c) l'elenco delle domande di aiuto inammissibili o parzialmente inammissibili (con specifica motivazione);
 - d) l'elenco delle domande di aiuto rinunciate;
- per le domande di pagamento:
 - a) l'elenco di liquidazione.

Art. 21

Erogazione degli aiuti

I beneficiari del sostegno, a seguito DI CONCESSIONE DI AMMISSIONE A FINANZIAMENTO da parte della Regione degli interventi proposti, possono richiedere il pagamento del contributo assentito mediante presentazione delle relative domande di pagamento. Non sono ammesse erogazioni a titolo di anticipazione o SAL.


Art. 22

Erogazione del pagamento

Entro il termine specificato nella comunicazione di ammissibilità e concessione del finanziamento, tenendo conto di quanto previsto ai precedenti articoli 14, 15 e 16 i beneficiari sono tenuti ad inoltrare la domanda di pagamento del contributo alla Regione utilizzando l'apposita modulistica predisposta da AGEA-OP (Organismo Pagatore).

La domanda di pagamento è prodotta correttamente se corredata della seguente documentazione:

- relazione illustrativa in merito agli interventi realizzati volta ad evidenziare la regolare esecuzione del programma degli interventi previsti e la sua conformità alla proposta da preventivo o, eventualmente, alla variante approvata nonché la ragionevolezza delle spese sostenute rispetto al programma di attività ed anche il perseguimento degli obiettivi propri delle azioni in argomento. La relazione dovrà inoltre indicare gli effetti conseguenti alla realizzazione delle attività e il livello di conseguimento degli obiettivi prefissati;
- quadro riepilogativo delle spese sostenute per la realizzazione degli interventi comprendente le quantità totali per ciascuna voce di spesa, il prezzo unitario effettivamente pagato, l'importo imponibile complessivo e gli estremi della fattura quietanzata;
- originali o copia conforme delle fatture (riportanti la dicitura "PSR Regione Abruzzo 2007/2013, Misura 133"), debitamente quietanzate, che il Servizio competente provvederà ad annullare con apposito timbro;
- dichiarazioni liberatorie di quietanza delle fatture rilasciate dalle ditte fornitrici con l'indicazione della modalità e data di pagamento;



- estratto conto del conto corrente rilasciato dall'istituto di credito di appoggio, ove sono elencate le scritture contabili eseguite;
- dichiarazioni relative agli impegni ed obblighi previsti dalla misura.

In presenza di domanda di pagamento incompleta od irregolare, il Servizio competente ne richiede l'integrazione e/o regolarizzazione dando un termine congruo con le esigenze istruttorie, che comunque non può eccedere 30 giorni. Trascorso tale termine senza che la rendicontazione sia stata completata, tranne che in casi di forza maggiore, debitamente giustificati dal beneficiario, si procederà alla eventuale liquidazione definitiva del contributo sulla base della documentazione trasmessa o alla revoca del contributo assentito.

Art. 23

Informazione e pubblicità


Il beneficiario è tenuto ad attenersi agli obblighi in materia di informazione e pubblicità previsti dai Regg. CE nn. 1698/2005 e 1974/2006 e specificati nel capitolo 13 del PSR. Il materiale pubblicitario e informativo sulle iniziative deve riportare il riferimento specifico al FEASR, il Fondo comunitario che cofinanzia le stesse, e al Programma e relativa misura interessati, nonché gli emblemi rappresentativi delle Istituzioni che partecipano al finanziamento della misura (Unione Europea, Stato e Regione Abruzzo); gli stessi riferimenti sopra indicati vanno riportati in cartelli o targhe apposti all'esterno delle sedi degli interventi.

Art. 24

Procedimento amministrativo

Procedura per il finanziamento delle azioni relative al sostegno alle Associazioni di Produttori per attività di informazione e promozione riguardo ai prodotti che rientrano nei sistemi di qualità alimentare:

OGGETTO DEL PROCEDIMENTO	INIZIO PROCEDIMENTO	TEMPI	RESPONSABILE PROCEDIMENTO	ATTO FINALE
Acquisizione domanda , controllo documentazione, eventuale richiesta integrazione	Giorno successivo scadenza acquisizione domande	20 giorni	Responsabile procedimento	Verifica ricevibilità, formulazione richiesta integrazioni
Regolarizzazione domanda di aiuto da parte del proponente	invio richiesta integrazioni	20 giorni	Proponente	Invio integrazioni Richieste
Approvazione progetti, declaratoria, inammissibilità e irricevibilità e formulazione graduatoria	Giorno successivo redazione verbale istruttorio	20 giorni	Responsabile Misura	determina dirigenziale approvazione ammissibilità e non ammissibilità graduatoria provvisoria
Comunicazione di ammissibilità o inammissibilità o irricevibilità	Data esecutività della determina di approvazione graduatoria provvisoria	15 giorni	Responsabile Misura	Notifica ammissibilità o di inammissibilità o irricevibilità progetto
Approvazione graduatoria definitiva e atto di concessione	Data esecutività della determina	15	Responsabile Misura	Pubblicazione sul Sito della direzione
Accertamento per la liquidazione del contributo	Giorno successivo scadenza acquisizione domanda pagamento	45 giorni	Organo Istruttore	Check list e verbale di accertamento
Approvazione elenchi liquidazione e invio Organismo pagatore	Giorno successivo redazione check list e verbale di accertamento	20 giorni	Responsabile Misura	Determinazione dirigenziale approvazione e invio nota AGEA - O.P. che provvederà alla esecuzione dei pagamenti.



Si precisa che la durata dei termini indicati nella tabella sopra riportata, potrà essere rispettata soltanto qualora vengano soddisfatti tutti gli adempimenti pregiudiziali all'inizio di ogni successivo procedimento. In ogni caso gli stessi devono intendersi puramente indicativi in quanto strettamente correlati al numero dei progetti che verranno presentati ed alle risorse umane e strumentali che verranno messe a disposizione per la definizione dei procedimenti.

Con la pubblicazione delle presenti disposizioni si intendono assolti anche gli obblighi derivanti dagli artt. 7 e 8 della legge 241/90 in tema di comunicazione dell'avvio del procedimento.

Art. 25

Riesame e Ricorsi

1. Riesame

Entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione dei motivi che impediscono l'accoglimento della domanda il richiedente ha diritto di presentare per iscritto le sue osservazioni eventualmente accompagnate da documenti. L'Amministrazione comunicherà all'interessato l'esito motivato del riesame.

2. Ricorsi

Avverso gli atti con rilevanza esterna emanati dalla Direzione Politiche Agricole è data facoltà all'interessato di avvalersi del diritto di presentare ricorso secondo le modalità di seguito indicate.

a. Contestazioni per mancato accoglimento o finanziamento della domanda

Contro il mancato accoglimento o finanziamento della domanda, il soggetto interessato può proporre azione entro 60 giorni avanti al giudice amministrativo competente per territorio (TAR) nonché ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni dal ricevimento della comunicazione di decadenza.

b. Contestazioni per provvedimenti di decadenza o di riduzione del contributo


Contro i provvedimenti di decadenza o di riduzione del contributo, emanati anche a seguito dell'effettuazione di controlli, al soggetto interessato è data facoltà di esperire ricorso al Giudice Ordinario entro i termini previsti dal Codice di procedura Civile.

Direzione Agricoltura, Foreste e Sviluppo Rurale
Servizio Produzioni Agricole e Mercato

La presente copia, composta di n. 14
fasciate è conforme all'originale depositato
agli atti del Servizio.

Procedura 20 DIC 2013

M. Pica Folone



DECRETI

PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

DECRETO 22.01.2014, n. 7

Revoca dell'incarico conferito all'Avv. Antonio Morgante con DPGR n. 57 del 29/7/2013 di Coordinatore della Struttura complessa denominata "Attuazione del programma di Governo e Controllo Strategico" incardinata nel Segretariato Generale della Presidenza"

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Omissis

DECRETA

Per tutto quanto esposto in narrativa:

1. **di revocare** l'incarico conferito all'Avv. **Antonio MORGANTE** con Decreto Presidenziale n. 57 del 29.07.2013, di Coordinatore della Struttura complessa denominata "Attuazione del programma di Governo e Controllo Strategico", incardinata nel Segretariato Generale della Presidenza, incarico rinnovato annualmente sino alla naturale scadenza dello stesso;
2. **di fissare** la decorrenza di tale revoca al 22.01.2014;
3. **di pubblicare**, per estratto, sul BURAT il presente decreto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Dott. Giovanni Chiodi

DETERMINAZIONI

DIRIGENZIALI

DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA,
POLITICHE LEGISLATIVE E COMUNITARIE,
PROGRAMMAZIONE, PARCHI, TERRITORIO,
AMBIENTE, ENERGIA
*SERVIZIO POLITICA ENERGETICA, QUALITÀ
DELL'ARIA E SINA*

DETERMINAZIONE 11.12.2013, n. DA13/284
**Azioni di sensibilizzazione ed educazione
ambientale rivolte agli Istituti scolastici
della Regione Abruzzo - Scuole secondarie
di I e II grado per il tramite dei Centri di
Educazione Ambientale di interesse
regionale. Progetti regionali Di Scuola in
Cea. La via della sostenibilità ed Energiochi
9. Proroga termini di adesione al Concorso
Energiochi 9.**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

per le motivazioni di cui in premessa che qui si
intendono integralmente riportate:

1. **di approvare**, così come approva, le Linee guida per la partecipazione al progetto in parola rivolto ai Centri di Educazione Ambientale di interesse regionale (Allegato 1);
2. **di prorogare** i termini di adesione al Concorso Energiochi 9 alla data del 31/01/2014;
3. **di dare atto** che per le azioni indicate la copertura finanziaria, fino ad un massimo di € 62.000,00, è garantita dall'impegno di spesa n. 4424/2013 giusta determinazione dirigenziale n. DA13/256/13 del 13.11.2013 e dalle somme residuali derivanti da economie prodotte dalle precedenti edizioni del progetto DI SCUOLA IN CEA. La via della sostenibilità;
4. **di pubblicare** il presente provvedimento per estratto e l'Allegato 1 integralmente sia sul sito web della Regione Abruzzo che sul BURAT;
5. **di trasmettere** il presente atto all'Ufficio di Coordinamento e Supporto della Direzione Affari della Presidenza, Politiche legislative e comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Ambiente, Energia per l'inserimento nella raccolta delle determinazioni dirigenziali.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Iris Flacco

Segue allegato

DA13/284/13 - 11.12.2013

allegato 1

DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA, POLITICHE LEGISLATIVE E COMUNITARIE,
PROGRAMMAZIONE, PARCHI, TERRITORIO, AMBIENTE, ENERGIA
Servizio Politica Energetica, qualità dell'aria, SINA

OGGETTO: Progetto "DI SCUOLA IN CEA per ENERGIOCHI "a.s. 2013-2014. Documento di Linee guida per la partecipazione dei Centri di Educazione ambientale di interesse regionale.

1. Premessa

La Regione Abruzzo – Direzione Affari della Presidenza, Politiche legislative e comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Ambiente, Energia – Servizio Politica energetica, qualità dell'aria, SINA promuove per l'a.s. 2013-2014 il progetto di educazione ambientale "DI SCUOLA IN CEA per Energiochi" rivolto alle scuole secondarie di I e II grado della regione.

Visto che il Servizio Politica energetica, qualità dell'aria, SINA da quasi un decennio propone con successo alle scuole della regione il concorso "Energiochi", per un'educazione alla sostenibilità energetica e per la diffusione delle tematiche legate al risparmio energetico; considerata, negli anni scolastici precedenti, la vivissima partecipazione degli Istituti scolastici abruzzesi al progetto DI SCUOLA IN CEA. La via della sostenibilità, percorsi di educazione ambientale e alla sostenibilità realizzati dai Centri di Educazione Ambientale di interesse regionale in co-progettazione con le scuole della regione e ritenuti entrambi i progetti validi strumenti per la diffusione delle buone pratiche e per la promozione di azioni di sensibilizzazione ed educazione ambientale nelle scuole della regione, vista la coincidenza del target delle due iniziative, si propone l'affiancamento del progetto DI SCUOLA IN CEA. La via della sostenibilità al concorso "Energiochi 9", il cui Bando è stato già approvato con determinazione dirigenziale DA13/216/13 datata 11.10.2013, così da creare una sinergia tra le due azioni formative e rafforzare i percorsi didattici attraverso le competenze dei Centri di Educazione Ambientale di interesse regionale.

2. Oggetto

La novità di questa edizione è data, dunque, dalla sinergia dell'iniziativa DI SCUOLA IN CEA. La via della sostenibilità con il concorso regionale "Energiochi 9", con l'obiettivo principale di creare un'unica offerta di educazione ambientale rivolta alle scuole del territorio, che possa garantire maggiore qualità all'azione attraverso l'affiancamento e il supporto dei Centri di Educazione Ambientale di interesse regionale, rafforzando così maggiormente il legame tra scuola, Cea e territorio. È stato ritenuto opportuno sperimentare tale sinergia, come primo anno di applicazione, solo per le scuole secondarie di I e II grado, che, peraltro, come previsto dal Bando di partecipazione al concorso "Energiochi 9", sono chiamate a realizzare elaborati di alta qualità sia dal punto di vista tecnico che scientifico.

Al fine di regolamentare l'iniziativa in oggetto è stato definito il Documento di Linee guida per la realizzazione delle proposte didattiche.

Il Documento di Linee guida descrive e contiene:

- le finalità dell'iniziativa
- i destinatari
- le tematiche e le aree di intervento



Dario Ciamponi 085/7672527 - Antonella Giallonardo 085/7672530 - Tiziano dell'Osa 085/7672531
www.regioneabruzzo.it/xinfea infca@regioneabruzzo.it



- gli adempimenti per i CEA e i criteri per l'elaborazione delle proposte didattiche
- le modalità di presentazione dell'intervento
- le modalità di approvazione
- la graduatoria e i criteri di assegnazione delle risorse
- l'avvio delle attività ed eventuali modifiche in itinere
- le modalità di rendicontazione ed erogazione dei contributi
- **MODULO A** (scheda di adesione e richiesta del contributo)

3. Finalità

Rispetto alle precedenti edizioni del progetto, vengono confermati:

- l'impegno a favorire la costruzione di una cultura sostenibile partecipata;
- l'approfondimento delle tematiche ambientali;
- la continuità di confronto tra i Centri di educazione ambientale di interesse regionale e il mondo scolastico per la diffusione dell'educazione ambientale e alla sostenibilità nelle scuole.

4. Destinatari

Soggetto **attuatore dell'intervento didattico**: i Centri di educazione ambientale di interesse regionale;

Soggetto **beneficiario del contributo**: i Centri di educazione ambientale di interesse regionale;

Soggetto **beneficiario dell'intervento didattico**: docenti e alunni delle scuole secondarie di I e II grado, pubbliche e private, della regione.

5. Tematiche ed aree di intervento

Vista la sinergia con il concorso regionale "Energiochi 9" saranno finanziate le proposte didattiche che approfondiscano le tematiche **dell'energia da fonti rinnovabili, efficienza energetica e risparmio energetico, qualità dell'aria e mobilità sostenibile, clima e variazioni climatiche** in relazione con le ulteriori aree di intervento che abbraccia l'educazione alla sostenibilità (biodiversità, raccolta differenziata, riciclo e riutilizzo, consumo critico, valorizzazione delle risorse, buone pratiche, turismo sostenibile, educazione alla cittadinanza, tutela e valorizzazione del territorio e dei beni ambientali, educazione alimentare, intercultura).

6. Adempimenti per i CEA e criteri per l'elaborazione delle proposte didattiche

- Il Centro di Educazione Ambientale di interesse regionale deve ideare una proposta di educazione ambientale rivolta alle scuole secondarie di I e II grado della regione. Può presentare fino **ad un massimo di n. 10 proposte didattiche differenti** da realizzare con alunni diversi.

- Ciascuna proposta didattica deve avere una durata massima di n. 8 h, che il CEA può realizzare sia in classe che all'esterno. Nelle 8 ore di attività può essere inserita anche la visita didattica prevista,



per le scuole aderenti al concorso Energiochi 9, come “*Risorsa didattica di supporto*” all’interno del Bando del citato concorso regionale.

- Ciascun intervento didattico deve essere costruito esplicitando le seguenti voci:

- finalità ed obiettivi;
- la tematica;
- i risultati attesi;
- i destinatari;
- la descrizione delle azioni;
- le metodologie, favorendo il più possibile l’esperienza sul campo e le attività laboratoriali;
- i tempi di realizzazione;
- prodotto finale.

- Documentazione e Prodotto finale – Partecipazione al Concorso “Energiochi 9”

- Ciascun intervento deve prevedere la produzione di un elaborato finale, con allegato percorso didattico, che la scuola presenterà al Concorso Energiochi 9 (per la tipologia degli elaborati vedasi il citato Bando di partecipazione al concorso reperibile sul sito regionale).

- Durata dell’intervento

Ciascun intervento deve concludersi entro il **18/04/2014** per assicurare l’invio dell’elaborato finale che sarà valutato dalla Commissione del concorso “Energiochi 9” e permettere a tutte le classi la partecipazione alla premiazione finale del concorso.

7. Modalità di presentazione dell’intervento

L’intervento proposto deve essere presentato utilizzando esclusivamente il **MODULO A - adesione e richiesta del contributo**, a disposizione in formato word sul sito regionale www.regione.abruzzo.it/xinfea, allegando ad esso la proposta didattica; le proposte didattiche devono pervenire, **singolarmente**, esclusivamente per posta elettronica dai contatti del Centro di Educazione Ambientale di interesse regionale all’indirizzo infea@regione.abruzzo.it. Sarà possibile inviare le singole proposte **dalle ore 8,00 del 15 gennaio 2014 (farà fede l’ora di arrivo sull’indirizzo di posta regionale)**.

8. Modalità di approvazione

Tutte le proposte pervenute nelle sopra descritte modalità saranno esaminate verificando la rispondenza ai criteri richiesti nelle presenti Linee Guida. Durante la fase istruttoria, rimanendo esclusa qualsiasi integrazione documentale, potranno essere richieste, se ritenuto necessario, note esplicative e chiarimenti sulla documentazione già prodotta. Si sottolinea, comunque, che non verranno finanziati i progetti che non rispettano i criteri dati e nello specifico:

- oltre il limite massimo di n. 10 progetti per CEA;
- le proposte che non rispondono a quanto richiesto nelle Linee guida.





9. Graduatoria e criteri di assegnazione delle risorse

- La graduatoria degli interventi didattici ammessi e finanziati rispetterà l'ordine cronologico di arrivo degli stessi, inviati per posta elettronica dal Centro di educazione ambientale, sulla casella regionale infea@regione.abruzzo.it, fino ad esaurimento dei fondi disponibili.
- Il CEA è individuato come soggetto a cui si andrà ad erogare il contributo, mentre la partecipazione all'iniziativa, per gli Istituti scolastici, è completamente gratuita ed è garantita fino ad esaurimento del budget dedicato.

10. Avvio delle attività ed eventuali modifiche in itinere

Le attività, come da programma, potranno avere inizio solo dopo aver ricevuto conferma da parte dell'ufficio regionale di avvenuta ricezione della proposta, della verifica e rispondenza della stessa a quanto richiesto dalle Linee guida.

Qualora si dovessero verificare situazioni per cui risultasse necessario apportare eventuali modifiche progettuali in itinere, nel rispetto delle finalità e degli obiettivi prefissi, si dovrà darne comunque comunicazione.

11. Modalità di rendicontazione ed erogazione dei contributi

- Il contributo massimo concesso per ciascuna proposta è calcolato in rapporto alle ore di durata dell'intervento, per un massimo di n. 8 ore e un compenso di euro 35,00 ad ora.
- Ai fini dell'erogazione del contributo regionale il Centro di educazione ambientale di interesse regionale, già indicato come soggetto a cui si andrà ad erogare il contributo, dovrà presentare una relazione descrittiva dell'intervento didattico realizzato, con allegata documentazione, sottoscritta dal docente referente e dal referente del Centro.
- Il contributo spettante, fatte le dovute verifiche, è liquidato con determinazione del Dirigente del Servizio competente. Il finanziamento potrà essere ridotto, qualora le attività siano realizzate parzialmente o revocato in caso di sostanziale difformità dal progetto iniziale proposto.

Il Responsabile dell'Ufficio
(dott. Dario Ciamponi)

Il Dirigente del Servizio
(dott.ssa Iris Flacco)



MODULO A - Adesione e richiesta del contributo
 (Il modulo è disponibile anche su www.regione.abruzzo.it/xinfea)

Il sottoscritto
 nato a..... il....., referente del CEA.....
 aderisce all'iniziativa DI SCUOLA IN CEA per ENERGIOCHI 9 e **chiede** il contributo previsto dalle Linee guida per poter realizzare la proposta didattica.....
N. ore.....
 con:
 -ISTITUTO SCOLASTICO.....
 indirizzo.....città.....
 Dirigente scolastico.....tel.....
 - SCUOLA PARTECIPANTE.....
 -ORDINE E GRADO secondaria I grado – secondaria II grado (indicare il grado di appartenenza)
 CLASSE/I.....
 N. totale alunni.....
 Docente referente.....

Il sottoscritto dichiara, altresì, che la scuola aderente al progetto è regolarmente iscritta al Concorso "Energiochi 9" per l'a.s. 2013/2014.

Si allega la descrizione della proposta didattica, come da Linee guida – punto 4.

Luogo e data

Il referente del CEA (F.TO)

DIREZIONE TRASPORTI, INFRASTRUTTURE,
MOBILITA' E LOGISTICA
SERVIZIO INFRASTRUTTURE STRATEGICHE,
PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE DEL
SISTEMA DEI TRASPORTI

DETERMINAZIONE 21.01.2014, n. DE7/03

**Secondo Bando - Piano Nazionale della
Sicurezza Stradale - Finanziamenti Terzo,
Quarto e Quinto Programma Annuale di
Attuazione - Approvazione graduatoria**

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

RICHIAMATA la deliberazione di G.R. n. 783 del 26.11.2012, avente ad oggetto "Piano Nazionale della Sicurezza Stradale - Finanziamenti Terzo, Quarto e Quinto Programma Annuale di Attuazione - Approvazione graduatoria soggetti beneficiari con la quale è stata:

- approvata la graduatoria delle proposte progettuali ammesse a cofinanziamento;
- assegnate alle proposte ammesse a cofinanziamento, le somme rispettivamente a fianco di ciascuna indicate, per un totale complessivo pari a € 879.433,50;

CONSIDERATO che la Giunta Regionale, con il richiamato provvedimento, ha stabilito, ai fini del completo utilizzo delle risorse ancora disponibili, pari a € 3.444.254,05, di procedere alla riproposizione del bando relativo ai finanziamenti di cui sopra.

TENUTO CONTO che:

- con Determinazione Dirigenziale n. 01/DE7 del 11/02/2013, in ottemperanza della sopracitata deliberazione, si è proceduto alla emanazione di un secondo Bando destinato alle Province ed ai Comuni in forma singola o associata con scadenza fissata al 10 aprile 2013
- alla scadenza stabilita sono pervenute n. 13 proposte progettuali;
- con Determinazione Direttoriale n. 32/DE del 21/10/2013 è stata nominata una apposita Commissione, per la selezione delle proposte da ammettere a cofinanziamento;

- la predetta Commissione, in successive sedute, ha provveduto all'espletamento dell'attività alla stessa assegnata ammettendo, preliminarmente, a valutazione n. 12 proposte rispetto alle n. 13 pervenute ed escludendo dalla successiva valutazione di merito la proposta del Comune di Tocco da Casauria (PE) a motivo di carenze documentali;
- al termine della valutazione di merito, la suddetta Commissione, ha provveduto a redigere analitica graduatoria allegata quale parte integrale e sostanziale alla presente determinazione (All. A);

RICHIAMATA la propria precedente determinazione n. 13/DE7 del 01/10/2013 con la quale è stato nominato responsabile del procedimento Antonio Forlani, responsabile dell'ufficio Attuazione e Monitoraggio interventi programmati regionali, nazionali e comunitari;

DETERMINA

Per tutto quanto in premessa, che si intende integralmente riportato,

- **di approvare** la graduatoria inerente n. 11 proposte progettuali ammesse a cofinanziamento e 1 proposta progettuale non ammessa a cofinanziamento di cui all'All. A parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;
- **di assegnare** alle proposte ammesse a cofinanziamento, le somme rispettivamente a fianco di ciascuna indicate, per un totale complessivo pari a € 3.010.048,96
- **di ritenere** non ammessa a cofinanziamento la proposta pervenuta dal Comune di Fossacesia (CH);
- **di demandare** ogni adempimento successivo e consequenziale all'attuazione del presente provvedimento al responsabile del procedimento Antonio Forlani.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Flora Antonelli

Segue allegato

ALLEGATO A

Piano Nazionale della Sicurezza Stradale – Terzo, Quarto e Quinto Programma di Attuazione
Secondo Bando per l'assegnazione dei finanziamenti relativi alla realizzazione degli interventi previsti dal Terzo, Quarto e Quinto Programma Annuale di Attuazione del
Piano Nazionale della Sicurezza Stradale
Graduatoria delle Proposte

Posizione Graduatoria	Ente Proponente	Denominazione Proposta	Punteggio Finale	Importo Proposta €	Cofinanziamento Richiesto €	Quota a carico del Proponente €	Quota a carico dei Partner €	Importo Cofinanziabile €
1	Provincia di Chieti	Road Safety System	49,35	€ 1.700.000,00	€ 600.000,00	1.100.000,00		€ 600.000,00
2	Comune di Roseto degli Abruzzi (capofila) - Roseto - Pineto - Atri - Silvi	Biciclettica	43,87	€ 1.500.000,00	€ 600.000,00	€ 900.000,00		€ 600.000,00
3	Comune di Chieti	Cammino Sicuro	35,38	€ 1.066.400,00	€ 424.878,96	€ 641.521,04		€ 424.878,96
4	Comune di Lanciano	Messa in sicurezza SP82-Via per Treglio, incrocio quartiere S. Rita	28,44	€ 202.000,00	€ 90.900,00	€ 111.100,00		€ 90.900,00
5	Comune di San Giovanni Teatino	Lavori di realizzazione di una Pista ciclo pedonale nel centro urbano di Sambuceto	23,05	€ 600.000,00	€ 300.000,00	€ 300.000,00		€ 300.000,00
6	Comune di Corropoli (capofila) - Corropoli - Controguerra	Pedone Sicuro	21,32	€ 550.000,00	€ 275.000,00	€ 275.000,00		€ 275.000,00
7	Comune di Penne	Interventi per la messa in sicurezza della strada comunale Villadegna	19,65	€ 300.000,00	€ 150.000,00	€ 150.000,00		€ 150.000,00
8	Comune di Pianella	Interventi per la messa in sicurezza delle strade comunali via Rieti, via Ancona e via delle Querce	13,57	€ 363.636,36	€ 200.000,00	€ 163.636,00		€ 200.000,00
9	Comune di Tollo	Sempre più sicuri Tollo	8,63	€ 78.000,00	€ 42.900,00	35.100,00		€ 42.900,00
10	Castel di Sangro (capofila) - Castel di Sangro - Roccaraso - Ateleta	Costruzione di una cultura della Sicurezza Stradale e Mobilità Protetta	5,03	€ 440.000,00	€ 220.000,00	€ 220.000,00		€ 220.000,00
11	Comune di Guardiaregre	Ruote in Guardia	3,14	€ 193.400,00	€ 106.370,00	€ 87.030,00		€ 106.370,00
12	Comune di Fossacesia	Percorsi Dedicati Sicuri	0,00	€ 451.134,00	€ 200.000,00	€ 251.134,00		0
	Importi complessivi				€ 3.210.048,96			€ 3.010.048,96



DIREZIONE TRASPORTI, INFRASTRUTTURE,
MOBILITA' E LOGISTICA
SERVIZIO RETI FERROVIARIE E IMPIANTI FISSI

DETERMINAZIONE 21.01.2014, n. DE9/07
**Ferrovia Adriatico Sangritana S.p.A. -
LAVORI DI MANUTENZIONE COPERTURA
CON RIMOZIONE AMIANTO DEPOSITO VIA
DEL MANCINO LANCIANO (CH).
Autorizzazione art. 3 - art. 62 D.P.R. 753/80.**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTO il D. Lgs. 277/91 - Protezione dei lavoratori dal rischio amianto

VISTO il D. Lgs. 05-02-1997 n°22

VISTA la legge 23 Marzo 2001 No. 93 ("Disposizioni in campo ambientale");

VISTO il D.M. n. 101 del 18 marzo 2003 Ministero Ambiente - Regolamentazione mappatura amianto

VISTO il Decreto 14 Dicembre 2004 "divieto installazione materiali contenenti amianto intenzionalmente aggiunto";

VISTO il D.M. n. 248 del 29 luglio 2004 Ministero Ambiente: regolamento relativo alla determinazione e disciplina delle attività di recupero dei prodotti e beni di amianto e contenenti amianto

VISTO il D. Lgs. 152/06 del 03/04/2006 - Norme in materia ambientale

VISTO il D.L. n. 257 del 25 luglio 2006 - Attuazione della direttiva CE per la protezione dei lavoratori dai rischi amianto;

VISTA la Legge 257/92 - Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto

VISTO il D.M. 6 settembre 1994 Ministero della Sanità - Decreto di applicazione della L. 257/92

VISTO il D. Lgs 9 aprile 2008, n. 81 TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO coordinato con il D.lgs del 3 Agosto 2009 n°106;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Ambiente 18 Marzo 2003 No.101 ("Regolamento per la

realizzazione di una mappatura delle zone del territorio nazionale interessate dalla presenza di amianto ai sensi dell'art. 20 della Legge 23 Marzo 2001 No.93").

VISTO che il D.P.R. 753/80 "Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e degli altri servizi di trasporto":

– all'art.1, comma 3, estende l'applicazione delle norme riguardanti le ferrovie in concessione a tutti i servizi collettivi di pubblico trasporto terrestre di competenza dello Stato e, se concernenti la polizia e la sicurezza dell'esercizio, anche a quelle di competenza regionale;

VISTA la nota F.A.S. s.p.a. 6243/2013/PRESIDENTE del 01/08/2013 acquisita l prot. n°200333 del 06-08-2013 con la quale si richiede l'autorizzazione per l'esecuzione delle opere di sostituzione di bonifica amianto della copertura di via del Mancino in Lanciano;

VISTI gli elaborati progettuali allegati, a firma del Dott. Arch. Adele DI CAMPLI n° matr. 585 dell'Ordine degli Architetti della Provincia di Chieti, siglati in ogni parte dal Responsabile Unico del Procedimento Geom. Giuseppe MURINNI dipendente della Sangritana s.p.a., costituiti dalle seguenti tavole:

1. RELAZIONE GENERALE E QUADRO ECONOMICO;
2. PLANIMETRIE E DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA;
3. PIANTE COPERTURE E SEZIONE;
4. PIANTE PIANO SECONDO;

VISTA la nota di questo Servizio prot. RA/201480 del 07-08-2013 con la quale si richiedono alcune integrazioni alla documentazione progettuale del 06-08-2013;

PRESO ATTO delle integrazioni pervenute tramite posta elettronica ed accompagnate dalla nota 7097/2013/GPQ a firma del direttore generale della FAS s.p.a Dott. Benito MARCANIO;

VISTA la nota prot. RA/28886 del 20-11-2013 di questo Servizio di RICHIESTA DI autorizzazione all'U.S.T.I.F. ai sensi dell'art. 62 del D.P.R. 753/80;

PRESO ATTO della nota di autorizzazione prot. n°1016/PE/FAS/PROG del 07-01-2014 del Ministero dei Trasporti – Direzione Generale Territoriale del Centro-Sud – Ufficio 6 – U.S.T.I.F. per la Campania, l’Abruzzo e il Molise, acquisita al prot. 15186 del 18-01-2014

VISTO il D.P.R. 753/80;

VISTO il D. Lgs. 09/04/2008 n°81 e ss.mm.ii.;

VISTO l’Art. 5 della L.R. 14/09/1999 n° 77 “Autonomia della funzione dirigenziale”;

VISTI gli atti di cui sopra;

DETERMINA

per quanto sopra esposto

- 1 **di approvare**, in linea tecnico-amministrativa, ai sensi del **D.P.R. 753/80** il progetto relativo ai lavori di manutenzione copertura con bonifica amianto deposito via del Mancino da effettuare sul vecchio deposito della Ferrovia Adriatica Sangritana s.p.a. subordinatamente alla osservanza delle prescrizioni di tutta la legislazione in materia di sicurezza dei lavori Edili, degli Impianti
- 2 **di autorizzare** ai sensi del **D.P.R. 753/80** i lavori necessari per la rimozione dell’amianto e manutenzione della copertura ivi compresi lavori Edili accessori ritenendo che gli stessi non siano di intralcio o costituiscano interferenze con l’attività di Esercizio Ferroviario interna e di servizio al pubblico esercizio;
- 3 **di rimandare** al Committente l’onere dell’acquisizione delle autorizzazioni (o permessi a costruire) di rilevanza di tipo Urbanistica e Sanitario-Ambientale rispettivamente dagli Uffici/ripartizioni Urbanistiche Comunali e Uffici A.U.S.L. territorialmente competenti;
- 4 **di presa d’atto**, ad ogni effetto di legge:
 - Progettista e Direttore dei Lavori della loro buona condotta e relativa accettazione il Dott. Arch. **Adele DI CAMPLI**;
 - Responsabile dei Lavori il geom. **Giuseppe MURINNI**;

- Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione il geom. **Domenico FRANCESCHINI**;
- Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione il geom. **Domenico FRANCESCHINI**;
- Responsabile Unico del Procedimento Amministrativo il geom. **Giuseppe MURINNI**.

5 **di considerare** la presente Determinazione Dirigenziale valida ed immediatamente esecutiva ad ogni effetto di legge;

6 **di inviare** la presente determinazione per gli opportuni adempimenti a:

- F.A.S. s.p.a. con sede in via DALMAZIA, 9 – 66034 LANCIANO (CH);
- al Servizio B.U.R.A. della Regione Abruzzo per la pubblicazione e la diffusione a livello regionale;
- Ministero dei Trasporti – Direzione Generale Territoriale del Centro-Sud – Ufficio 6 – U.S.T.I.F. per la Campania, l’Abruzzo e il Molise – Sezione USTIF sede di Pescara
- Al Componente la Giunta regionale SEDE;
- Al Direttore della Direzione Trasporti, Infrastrutture Mobilità e logistica SEDE

per IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
IL VICE DIRETTORE

Dott.ssa Maria Antonietta Picardi

DIREZIONE POLITICHE DELLA SALUTE SERVIZIO SANITA’ VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE

DETERMINAZIONE 30.12.2013, n. DG21/241

Recepimento, ai sensi dell’art. 4 del D. Lgs. 28.08.1997, n. 281, delle Intese ed Accordi tra Governo, Regioni e Province Autonome. Accordo del 1 febbraio 2013 sul documento recante. “Linee Guida per il funzionamento ed il miglioramento dell’attività di controllo ufficiale da parte del Ministero della Salute, delle regioni e Province Autonome e delle AASSLL in materia di sicurezza degli alimenti e sanità pubblica veterinaria”.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE:

- La sicurezza di tutti gli alimenti e la certezza di poterli consumare senza rischi per la salute dipende dal corretto svolgimento di

tutte le fasi produttive, denominate “filiera” e, tenuto conto che i rischi maggiori sono connessi alle condizioni di allevamento e di salute degli animali, nonché alle modalità di produzione, trasformazione e distribuzione delle derrate alimentari, ne deriva che una politica di assoluta tutela della salute deve inevitabilmente prendere in considerazione l’intera filiera alimentare, “dal campo alla tavola”;

- Già dall’anno 2000, con l’emanazione del “Libro Bianco sulla Sicurezza Alimentare”, l’Unione Europea ha fissato linee strategiche innovative, coordinate ed integrate, basate sul principio del controllo della intera filiera “dai campi alla tavola”, tenuto anche conto che a livello europeo interveniva una radicale trasformazione della produzione, distribuzione e somministrazione degli alimenti che, in definitiva, richiedeva l’aggiornamento di tutta la normativa inerente la catena alimentare;
- Le nuove politiche comunitarie individuavano a tal punto i momenti più essenziali per garantire la sicurezza alimentare ai consumatori finali e, precisamente: l’attribuzione della piena responsabilità sul processo produttivo ai produttori ed operatori del settore alimentare, la rintracciabilità delle filiere produttive, l’analisi del rischio e la istituzione di una Autorità Europea sulla sicurezza alimentare;
- A seguito delle modifiche costituzionali, intervenute con legge costituzionale n. 3 del 18.10.2001 – titolo V – art. 117, sono state individuate le materie la cui potestà legislativa, in quanto concorrente, spetta alle regioni e, tra queste, “la tutela della salute e l’alimentazione”;
- La programmazione e l’attuazione delle procedure di controllo, audit ed ispezione sulla cd. filiera spettano alle autorità sanitarie competenti, tra le quali, i Servizi Veterinari;
- La direttiva 2004/41 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004 ha disposto l’abrogazione delle norme di igiene fino ad allora esistenti, sostituendole con quelle del cosiddetto “pacchetto igiene”;

VISTO il Regolamento (CE) 28.01.2002 n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce

l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;

VISTO il Reg. (CE) n. 882/2004 del 29.04.2004 “Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali”;

VISTO il Reg. CE n. 852/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio sull’igiene dei prodotti alimentari;

VISTO il Reg. CE n. 853/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio che stabilisce norme specifiche in materia di igiene degli alimenti di origine animale;

VISTO il Reg. CE n. 854/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio che stabilisce norme specifiche per l’organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano;

VISTO il Reg. CE n. 183/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio che stabilisce i requisiti per l’igiene dei mangimi;

VISTI i Reg. CE n. 2073, 2074, 2075, 2076 del 5.12.2005 e nn. n. 1662, 1663, 1664, 1665, 1666 del 6.11.2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio;

VISTA la Legge n. 833 del 23 dicembre 1978 “Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale”;

VISTO il D. Lgs 28 agosto 1997, n. 281;

VISTO il Decreto del Ministro per gli Affari Regionali 22 luglio 2003;

VISTO l’art. 8, comma 6° della legge 5 giugno 2003, n. 131;

VISTO il D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320 “Regolamento di Polizia Veterinaria”;

VISTO il D. Lgs. n. 502 del 30 dicembre 1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421”;

VISTO il D. Lgs. n. 517 del 7 dicembre 1993 “Modificazioni al D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, recante riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421”;

VISTO il D. Lgs. n. 229 del 19 giugno 1999 “Norme per la razionalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale, a norma dell'articolo 1 della L. 30 novembre 1998, n. 419”;

VISTA la Legge Regionale 10 marzo 2008, n. 5 “Un sistema di garanzie per la salute – Piano Sanitario regionale 2008-2010”;

VISTI gli obiettivi per la promozione della salute individuati dal Piano Sanitario regionale al punto 5.3.7. e in particolare, quelli sulla sicurezza alimentare;

VISTA la deliberazione di G.R.A. n. 100 dell'11.2.2008 - “Piano Pluriennale Regionale Integrato dei Controlli (PPRIC) sui mangimi, alimenti, benessere e sanità degli animali 2008-2010 –previsto Reg. CE n. 882/2004 – ai sensi della Decisione 2007/363/CE del 21.05.2007”;

VISTA la precedente Determinazione n. DG/21/42 del 30.03.2011 ad oggetto: “IL LIBRO DELLE REGOLE”, Piano Pluriennale Regionale Integrato dei Controlli della Sanità Pubblica Veterinaria e della Sicurezza Alimentare della regione Abruzzo (P.P.R.I.C.) 2011-2014”;

VISTO il sottoindicato Accordo, sancito in Sede di Conferenza Stato-Regioni, Rep. Atti n. 46 del 7 febbraio 2013:

“Linee Guida per il funzionamento ed il miglioramento dell'attività di controllo ufficiale da parte del Ministero della Salute, delle regioni e Province Autonome e delle AASSLL in materia di sicurezza degli alimenti e sanità pubblica veterinaria”.

TENUTO CONTO che è necessario recepire nell'ordinamento regionale le intese raggiunte a livello nazionale al fine di assicurare ed accrescere il livello della sicurezza sanitaria dei prodotti alimentari, aumentando il senso di fiducia dei cittadini nelle istituzioni, con particolare riferimento a tutte quelle filiere che sono sviluppate interamente sul territorio regionale abruzzese;

RITENUTA la regolarità tecnico-amministrativa nonché la legittimità del presente provvedimento;

VISTA la L.R. 14 settembre 1999, n. 77: “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo” e le sue successive modifiche ed integrazioni;

DETERMINA

per le ragioni e le finalità riportate in premessa

1. **di recepire** l'accordo tra Governo, Regioni e Province Autonome, sul documento recante **“Linee Guida per il funzionamento ed il miglioramento dell'attività di controllo ufficiale da parte del Ministero della Salute, delle regioni e Province Autonome e delle AASSLL in materia di sicurezza degli alimenti e sanità pubblica veterinaria”**, sancito il 7 febbraio 2013, Rep. Atti n. 46/CSR, allegato “A” al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
2. **il presente Provvedimento** sostituisce ed abroga tutti i precedenti provvedimenti regionali in contrasto con il presente;
3. **di integrare** formalmente con i documenti recepiti con il presente atto, dalla data della presente Determinazione, il “IL LIBRO DELLE REGOLE”, Piano Pluriennale Regionale Integrato dei Controlli della Sanità Pubblica Veterinaria e della Sicurezza Alimentare della regione Abruzzo (P.P.R.I.C.) 2008-2010”, approvato con precedente Determinazione n. DG/21/42 del 30.03.2011;
4. **di trasmettere**, per il seguito di competenza, copia della presente Determinazione al Ministero della Salute, ai Direttori Generali ed ai Responsabili dei Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.LL. regionali ed all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise “G. Caporale” di Teramo;
5. **di trasmettere** copia della presente determinazione al Direttore Regionale della Direzione Politiche della Salute, ai sensi dell'art. 16 della L.R. 10 maggio 2002, n. 7;
6. **di disporre** la pubblicazione della presente Determinazione sul B.U.R.A. (*Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Giuseppe Bucciarelli

Seguono allegati



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante: "Linee guida per il funzionamento ed il miglioramento dell'attività di controllo ufficiale da parte del Ministero della salute, delle Regioni e Province autonome e delle AASSLL in materia di sicurezza degli alimenti e sanità pubblica veterinaria".

Rep. Atti n. 46/ESR del 7 febbraio 2013

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE
PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Nella odierna seduta del 7 febbraio 2013:

VISTI gli articoli 2, comma 2, lett. b) e 4, comma 1 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che affidano a questa Conferenza il compito di promuovere e sancire accordi tra Governo e Regioni, in attuazione del principio di leale collaborazione, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune;

VISTA la nota del 23 gennaio 2013, con la quale il Ministero della salute ha trasmesso la proposta di accordo indicata in oggetto ed ha rappresentato che sulla stessa il Gruppo di lavoro tecnico interregionale di sanità veterinaria e sicurezza alimentare della Commissione Salute ha espresso parere favorevole con nota del 27 marzo 2012;


VISTA la nota del 24 gennaio 2013, con la quale la predetta proposta di accordo è stata diramata alle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano;

VISTA la nota del 25 gennaio 2013, con la quale la Regione Veneto, Coordinatrice della Commissione salute, ha comunicato il parere tecnico favorevole sulla proposta di accordo di cui trattasi;

VISTA la nota del 5 febbraio 2013, con la quale il Ministero della salute ha inviato una nuova versione del documento in questione riformattata e con una corretta titolazione dei capitoli;

VISTA la nota del 5 febbraio 2013, con la quale è stata diramata la citata versione definitiva della proposta di accordo alle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano;

CONSIDERATO che, nel corso dell'odierna seduta, i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome hanno espresso assenso sulla proposta di accordo in parola nella versione di cui alla predetta nota del 5 febbraio 2013;





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO


ACQUISITO nel corso dell'odierna seduta l'assenso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano sul predetto schema di accordo;

SANCISCE ACCORDO

tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nei seguenti termini:

Considerati:

- il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare e istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;
- il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali ed, in particolare, l'articolo 4, paragrafo 3, in forza del quale, se uno Stato membro conferisce la competenza di effettuare i controlli ufficiali ad un'altra autorità o ad altre autorità che non siano l'autorità centrale competente, in particolare quelle a livello regionale o locale, si deve assicurare un coordinamento efficace ed efficiente tra tutte le autorità competenti interessate anche, ove opportuno, in materia di protezione dell'ambiente e della salute;
- la circolare del 31 maggio 2007 prot. n. DGSAN/3/6238/p con la quale il Ministero della salute ha diramato le linee guida per il controllo ufficiale ai sensi del Regolamenti (Ce) 854/2004 e 882/2004;
- la nota del 1° settembre 2008, prot. DGSA/SEGR/17559-p con la quale il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali comunicava al Food and Veterinary Office della Commissione europea il Piano di azione in risposta alla Raccomandazione n. 17247 del rapporto DG(SANCO)/7594/2007, recante l'impegno, tra gli altri, di definire uno Standard di funzionamento delle Autorità Competenti e i correlati sistemi di audit;
- il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193 di attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore ed, in particolare, l'articolo 2 che individua quali autorità competenti ai fini dell'applicazione dei regolamenti (CE) 852/2004, 853/2004, 854/2004 e 882/200, il Ministero della salute, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e le Aziende unità sanitarie locali, nell'ambito delle rispettive competenze;





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001, recante "Definizione dei Livelli Essenziali di Assistenza", pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale 8 febbraio 2002, n. 33, che, nell'allegato 1 - Assistenza Collettiva in ambienti di vita e di lavoro - comprende i livelli D ed E, rispettivamente dell'area della sanità pubblica veterinaria e dell'area della tutela igienico-sanitaria degli alimenti, sorveglianza e prevenzione nutrizionale;
- il decreto legislativo 502 del 30 dicembre 1992 concernente riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;
- l'Accordo sancito da questa Conferenza nella seduta del 19 aprile 2012 (Rep. Atti n. 101/2012) concernente "Il nuovo sistema di formazione continua in medicina - Linee guida per i Manuali di accreditamento dei provider, albo nazionale dei provider, crediti formativi triennio 2011/2013, federazioni, ordini, collegi e associazioni professionali, sistema di verifiche, controlli e monitoraggio della qualità, liberi professionisti";
- l'Intesa sancita da questa Conferenza nella seduta del 23 marzo 2005 (Rep. Atti n. 2271/2005), ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, in attuazione dell'articolo 1, comma 173, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;
- l'opportunità, al fine di garantire la qualità e la coerenza dei controlli previsti dal richiamato articolo 4 del Reg. 882/04, di definire un documento di indirizzi per l'organizzazione, il funzionamento e il miglioramento dell'attività di controllo ufficiale delle autorità competenti in materia di sicurezza alimentare;
- la necessità di intraprendere un percorso per l'adeguamento e l'armonizzazione dei criteri di valutazione del livello di conformità agli obblighi imposti dalla normativa comunitaria in materia di controllo ufficiale, indirizzato a verificare l'applicazione di criteri organizzativi e operativi uniformi su tutto il territorio nazionale;
- l'opportunità di condividere linee guida per il funzionamento e il miglioramento dell'attività del controllo ufficiale di cui al D.Lgs 193/2007 in attuazione al Regolamento (CE) 882/2004 e dalle altre norme riportate nella sezione riferimenti normativi;

SI CONVIENE

sul documento recante "Linee guida per il funzionamento e il miglioramento dell'attività di controllo ufficiale da parte delle autorità competenti in materia di sicurezza degli alimenti e sanità pubblica veterinaria", Allegato A), parte integrante del presente atto.

ROMA, 2014 - ISTITUTO PUBLIBRICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A. - 5





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

Le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano si impegnano a recepire con propri provvedimenti il documento oggetto del presente Accordo che costituisce adempimento ai fini della verifica da parte del Comitato LEA di cui all'articolo 9 dell'Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005.

All'attuazione del presente Accordo si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

IL SEGRETARIO
Cons. Ermenegilda Siniscalchi

Ermenegilda Siniscalchi



IL PRESIDENTE
Dott. Piero Gnudi

Piero Gnudi

[Handwritten mark]

Allegato A.

LINEE GUIDA PER IL FUNZIONAMENTO ED IL MIGLIORAMENTO DELL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO UFFICIALE DA PARTE DELLE AUTORITÀ COMPETENTI IN MATERIA DI SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA

PREMESSA

Il nuovo modello di sicurezza alimentare introdotto con il Regolamento 178/2002, rappresenta un vero e proprio processo di riorganizzazione della normativa comunitaria in materia.

Esso contiene i principi per la successiva emanazione dei Regolamenti del cosiddetto "Pacchetto igiene", introducendo importanti novità, quali l'applicazione di un metodo scientifico che prevede l'analisi del rischio (valutazione, gestione e comunicazione del rischio), il principio della rintracciabilità (finalizzata a consentire agli operatori ed alle autorità di controllo, di attivare e gestire i sistemi d'allarme qualora sorgano eventuali problemi di sicurezza alimentare) e i principi della informazione e della comunicazione, che incidono sul livello di fiducia del consumatore.

In questo scenario, la responsabilità primaria è in carico alle imprese (quindi l'OSA è divenuto il principale garante della sicurezza dei prodotti che immette sul mercato) mentre, al servizio pubblico, in qualità di "Autorità Competente", spetta la verifica del rispetto delle disposizioni da parte degli operatori della filiera alimentare, attraverso la implementazione di un sistema di controllo ufficiale. Tale attività rientra tra i livelli essenziali di assistenza sanitaria (LEA) garantiti ai cittadini dal servizio sanitario nazionale.

Ciò richiede un percorso di adeguamento, mirato non solo alla riorganizzazione delle attività di controllo ufficiale, ma anche delle stesse Autorità Competenti, che devono dunque "adeguare" i propri strumenti gestionali e operativi a quanto richiesto dalle prescrizioni emanate in ambito comunitario, ad esempio in termini di qualificazione del personale, di formazione, di risorse e infrastrutture, di capacità di cooperazione e coordinamento e di risposta alle emergenze, di programmazione, rendicontazione, monitoraggio delle attività di controllo ufficiale, di attività di audit.

Tra l'altro, il Regolamento 882/2004 prevede all'articolo 4 che se nell'ambito di un'autorità competente vi sono più unità competenti a effettuare i controlli ufficiali, si deve assicurare il coordinamento e la cooperazione efficaci ed efficienti tra queste diverse unità e si deve garantire l'imparzialità, la qualità e la coerenza dei controlli ufficiali a tutti i livelli e, conseguentemente, attuare una attività di audit per la verifica del raggiungimento degli obiettivi del medesimo Regolamento n. 882/2004.

Risulta pertanto necessario definire un documento che raggruppi in un'ottica sistematica e di carattere gestionale, i requisiti previsti dal Regolamento n. 882/2004, da applicare a tutti i livelli di autorità competente di cui all'art. 2 del DLvo n. 193/2007 in modo che esse possano espletare quanto previsto dagli obblighi comunitari soddisfacendo i criteri di efficacia e imparzialità in un quadro di ricerca di efficienza da parte della Pubblica Amministrazione.



RAZIONALE

Il CAPITOLO 1 costituisce una linea guida per i tre livelli di autorità sanitarie competenti per pervenire al miglioramento delle performance e delle attività di controllo ufficiale secondo i principi di "efficacia", "appropriatezza", "coerenza" e "qualità", nonché lo strumento per assicurare una coerente attuazione degli audit sulle autorità competenti previsti dall'articolo 4 (6) del Reg. 882/2004.

Tale linea guida propone "elementi di conformità"(best practices) ed "evidenze oggettive" (prove documentali a supporto dei sistemi di verifica correlati), ovvero quegli elementi (anche se non gli unici possibili) che contribuiscono al rafforzamento dei sistemi di gestione e della capacità di "governance" delle autorità competenti. Essa promuove, infatti, il consolidamento degli strumenti di programmazione, rendicontazione monitoraggio e verifica dell'efficacia delle attività di controllo ufficiale svolte, attraverso un sistema ciclico che consente alla direzione sanitaria un riesame periodico dei risultati delle attività svolte e pone le basi per un miglioramento continuo delle performance.

Oltre ai criteri e le modalità operative previsti dal Regolamento 882/2004/CE, sono state prese in considerazione le norme nazionali a cui bisogna riferirsi nella operatività della AC. nonché alcuni aspetti di miglioramento dell'organizzazione al fine di assicurare il funzionamento di tutti i livelli delle Autorità competenti.

Gli elementi di conformità e le evidenze oggettive presenti nella sezione "linee guida" dello standard di funzionamento costituiscono degli elementi di supporto per la definizione di conclusioni fondate (*sound conclusions* nel testo inglese della dec 2006/677/CE) che a loro volta sono uno strumento essenziale ai fini della definizione, ove necessario, delle raccomandazioni.

Gli "elementi di conformità" e le "evidenze oggettive" contenute nel capitolo 1 sono distinti in due fasi temporali: la prima da completare entro il primo triennio e la seconda entro il primo quinquennio, fermo restando in ogni caso il proseguimento delle attività previste dalle disposizioni vigenti secondo le procedure in essere.

A completamento del documento, sono definiti (CAPITOLO 2) i criteri comuni per la formazione, da completarsi entro il primo quinquennio, di tutti gli operatori del controllo ufficiale chiamati all'applicazione delle linee guida, coerentemente con l'Accordo Stato Regioni del 5 novembre 2009 in materia di formazione continua in medicina.

Sono inoltre definiti (CAPITOLO 3) i criteri generali per lo svolgimento degli audit delle autorità competenti previsti dal Reg. 882/04, che attraverso la valutazione del funzionamento delle medesime, assicurerà il loro progressivo adeguamento e miglioramento continuo.

Con il CAPITOLO 4 sono definite le modalità di gestione dell'analisi dell'applicazione dell'Accordo finalizzate alla formulazione di proposte per il suo aggiornamento e integrazione, nonché la previsione di una collaborazione solidaristica tra le Regioni e Province Autonome mediante l'istituzione di uno specifico Comitato Tecnico, in cui sarà presente un rappresentante del Ministero della salute con funzioni di osservatore.

Il presente accordo rientra inoltre nella verifiche adempimenti di competenza del Comitato, di cui all'articolo 9 dell'Intesa Stato Regioni del 23 marzo 2005.



ORIENTAMENTI IN MERITO AL CONTROLLO UFFICIALE MEDIANTE AUDIT

A proposito del controllo ufficiale sugli OSA mediante l'audit, si ritiene necessario chiarire quanto segue.

Gli elementi normativi relativi a tale tipologia di audit sono previsti dagli articoli 2 e 10 del Regolamento (CE) 882/04, e dall'articolo 4 del Regolamento (CE) 854/2004.

L'articolo 2 del Regolamento (CE) 882/2004 definisce il significato del termine audit chiarendo al contempo anche gli obiettivi da raggiungere. Nell'utilizzo dello strumento dell'audit da parte dell'AC ci si deve obbligatoriamente riferire a tale definizione.

Infatti l'AC deve prendere in considerazione le disposizioni previste, e accertare se le attività dell'OSA e i risultati correlati siano conformi alle disposizioni previste (quelle di legge e le procedure di cui l'OSA si è dotato), se tali disposizioni sono attuate in modo efficace e se siano adeguate a raggiungere gli obiettivi prefissati dalla norma.

Pertanto la definizione prevista dal Regolamento ha un carattere prevalente rispetto a quella prevista dalle norme UNI EN ISO 9000 e UNI CEI EN ISO/IEC 17000, fermo restando che queste ultime devono costituire elemento importante del bagaglio formativo delle AC.

Sulle imprese che producono alimenti di origine animale, l'art. 4 del Regolamento 854/04 prevede al terzo comma l'obbligo di eseguire audit di buone prassi igieniche (elencate nel successivo comma 4 dell'articolo) e procedure basate su HACCP, elencando al comma 5 gli elementi da verificare. Riguardo alle attività da svolgere durante gli audit di corrette prassi igieniche particolare attenzione va posta a quanto prescritto nell'ultimo capoverso del comma 5 del predetto articolo 4, relativamente al corretto uso dei manuali di corrette prassi e HACCP, qualora siano stati adottati dall'OSA.

Di estrema importanza ai fini della corretta conduzione degli audit risulta essere inoltre quanto disposto ai commi 8 e 9 dello stesso articolo 4.

Sempre il citato articolo 4, al terzo comma lettera c, rimanda agli altri compiti di audit riportati nell'allegato I (carni fresche) sezione I (COMPITI DEL VETERINARIO UFFICIALE) CAPO I (COMPITI DI AUDIT) del medesimo regolamento, inclusa la gestione dei sottoprodotti di origine animale.

Per quanto riguarda invece gli OSA che trattano alimenti di origine non animale, non è espressamente previsto dalla normativa l'obbligo di eseguire audit con le su riportate modalità normate dall'art. 4 dell'854/04. Ciononostante l'articolo 10 del Regolamento (CE) 882/04, che si applica per il controllo di tutti gli OSA, elenca l'audit tra i metodi e le tecniche a disposizione del controllo ufficiale, senza indicare in modo puntuale quali siano gli OSA e le attività/aspetti sui quali obbligatoriamente l'AC deve svolgere il controllo mediante tale strumento. In pratica è lasciata facoltà all'AC di individuare — nell'ambito della programmazione del controllo ufficiale basato sul rischio e sulla categorizzazione — gli OSA e le attività/aspetti da sottoporre ad audit.

Al riguardo si deve rilevare che nelle specificazioni del comma 2 dell'art. 10 alcune delle attività di controllo previste sono affini al concetto di audit, in particolare: la lettera a) prevede << l'esame di tutti i sistemi di controllo posti in atto dagli operatori del settore dei mangimi e degli alimenti e i risultati così ottenuti >> e la lettera d) prevede << valutazione delle procedure in materia di buone prassi di fabbricazione (GMP), buone prassi igieniche (GHP), corrette prassi agricole e HACCP, tenendo conto dell'uso delle guide a tal fine stabilite in conformità della normativa comunitaria. >>.

Quindi è opportuno che chi esegue i suddetti controlli abbia adeguata conoscenza ed esperienza delle tecniche di audit e si orienti ad utilizzarle almeno nei casi succitati.

Si ribadisce in ogni caso che tutte le attività (ispezione, esame, intervista, campionamento) di cui al comma 2 dell'articolo 10 possono essere svolte durante lo svolgimento di un audit.



LESSICO COMUNE PER LA RACCOLTA DELLE INFORMAZIONI RELATIVE ALLE ATTIVITÀ DI CONTROLLO UFFICIALE

Ai fini della raccolta delle informazioni relative all'attività di controllo ufficiale è necessario precisare quanto segue:

- **Impresa alimentare/impresa** (*food business*): la società, ragione sociale, figura giuridica (identificativo fiscale)
- **Utente** (*food business operator*): qualsiasi operatore pubblico o privato, persona fisica o giuridica, sottoposta al controllo da parte delle ASL
- **Stabilimento/sito produttivo** (*establishment*) [art.2 c) Reg. 852/04]: il luogo fisico dove opera l'impresa (ha coordinate GIS)
- **Tipologia/Attività dell'impresa** (*food business operation or activity*): le differenti attività di produzione effettuate nell'azienda, così come classificate presso la BDN e il Documento SANCO 2179/2005. [art. 18 del Reg. 178/02: operazione o attività di un'impresa del settore alimentare]. Per quanto riguarda tutte le altre tipologie/attività dell'impresa soggette a controllo ufficiale, ma non rientranti nelle classificazioni citate (BDN, SANCO) è necessario procedere ad una loro catalogazione univoca (es. canile, stabulario per sperimentazione animale, punto di vendita, ecc)
- **Prodotto, trasformato e non trasformato** (*product, processed or unprocessed*): il risultato di un'attività dell'impresa.



RIFERIMENTI NORMATIVI E/O DI INDIRIZZO

Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;

Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali;

Decisione della Commissione 2006/677/CE del 29/9/2006 che stabilisce le linee guida che definiscono i criteri di esecuzione degli audit a norma del Reg. CE 882/04;

Decisione della Commissione 2007/363/CE del 21 maggio 2007 che stabilisce orientamenti per aiutare gli Stati membri a elaborare il piano di controllo nazionale pluriennale integrato unico previsto dal regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio;

Decisione della Commissione 2008/654/CE del 24 luglio 2008 che stabilisce orientamenti per aiutare gli Stati membri a elaborare la relazione annuale sul piano di controllo nazionale pluriennale integrato unico previsto dal regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio;

Decreto Legislativo 6 Novembre 2007, n. 193 sull'attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore;

Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1997 n. 59, come modificato dall'articolo 16 del D.L.vo. 19 ottobre 1999 n. 143;

Decreto Legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 "riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della Legge 23 ottobre 1992 n. 421" e successive modifiche ed integrazioni;

Decreto Legislativo n. 286 del 30 luglio 1999 "riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche a norma dell'articolo 11 della Legge 15 marzo 1997 n. 59.

Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 "Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa."

Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale"

Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 "Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione", che individua la tutela della salute come materia concorrente tra Stato e Regioni;

Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.

Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.

Circolare Ministero della Salute prot. DG SAN 13/3/6238/P del 31 maggio 2007 - le Linee Guida Ministeriali per i controlli ufficiali ai sensi dei Regolamenti. 882/04 e 854/04.

Tutte le norme relative al settore della sicurezza degli alimenti, dei mangimi, della salute e del benessere animale



CAPITOLO 1

**STANDARD PER IL FUNZIONAMENTO E IL MIGLIORAMENTO
DELL'ATTIVITA' DI CONTROLLO UFFICIALE DI CUI AL DECRETO
LEGISLATIVO 193/2007 IN ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO 882/2004.**

LEGENDA:

Nello Standard:

- in *nero corsivo* il testo del Regolamento 882/2004



Standard per il funzionamento e il miglioramento dell'attività di controllo ufficiale di cui al decreto legislativo 193/2007 in attuazione del regolamento 882/2004.

INDICE

Parte 1. Scopo e campo di applicazione

Parte 2. Riferimenti normativi recanti i requisiti per le autorità competenti

Parte 3. Definizioni ed acronimi

Parte 4. Autorità competente

4.1 Disposizioni generali

4.2 Indipendenza, imparzialità, integrità, riservatezza

4.3 Coordinamento ed interfaccia della AC, anche con altre autorità e istituzioni

4.4 Organizzazione

4.5 Infrastrutture, attrezzature e ambiente di lavoro

4.6 Delega di compiti specifici (subappalto)

4.7 Sistema di Gestione

4.8 Sistema informativo

4.9 Risorse finanziarie

Parte 5. Personale dell'Autorità Competente e capacità di laboratorio

5.1 Formazione e addestramento

5.2 Qualificazione del personale

5.3 Sicurezza degli operatori

5.4 Capacità di laboratorio

Parte 6. Controllo ufficiale

6.1 Obblighi generali in relazione all'organizzazione dei controlli ufficiali

6.2 Conseguenze dei controlli (NC e sanzioni)

6.3 Sistema di rilascio delle certificazioni ufficiali

Parte 7. Altre attività ufficiali


Parte 8. Diritto alla difesa, ricorsi, reclami e contenziosi

Parte 9. Comunicazione e informazione

Parte 10. Sistemi di allerta e Piani di emergenza

10.1 Piani di emergenza

10.2 Sistemi di allerta



Parte 1. Scopo e campo di applicazione	
1.1	<p>Il presente documento ha lo scopo di proporre, in un'ottica sistematica e di carattere gestionale, le regole generali per l'esecuzione dei controlli ufficiali di cui al Regolamento (CE) 882/2004, agli altri Regolamenti del cosiddetto "pacchetto igiene", alla normativa nazionale da parte delle autorità competenti, nell'ambito delle rispettive competenze.</p> <p>Lo standard ha inoltre lo scopo di definire gli elementi necessari e ulteriori, sui quali lo Stato e le Regioni e Province Autonome hanno convenuto al fine di assicurare il funzionamento di tutti i livelli delle Autorità competenti.</p> <p>Il presente standard di funzionamento si applica alle autorità competenti designate in materia di sicurezza alimentare così come definite dal Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 193, ovvero:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il Ministero della salute, • le Regioni, le Province Autonome di Trento e di Bolzano, • le Aziende unità sanitarie locali <p>nell'ambito delle rispettive competenze.</p> <p>Laddove gli elementi di conformità e le evidenze oggettive non risultino applicabili, dovrà esserne data evidenza oggettiva.</p>
1.2	<p>Nota: sono fatte salve le autorità competenti a cui compete un livello di intervento straordinario in caso di emergenza sanitaria, concernente l'adozione di misure eccezionali, di tipo amministrativo (Sindaco, Presidente di Regione e Province Autonome, Ministro in relazione all'ambito territoriale di intervento)</p> <p>Le Autorità Competenti eseguono i <u>controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alle normative volte, segnatamente, a:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> a) <u>prevenire, eliminare o ridurre a livelli accettabili i rischi per gli esseri umani e gli animali, siano essi rischi diretti o veicolati dall'ambiente;</u> b) <u>garantire pratiche commerciali leali per i mangimi e gli alimenti e tutelare gli interessi dei consumatori, comprese l'etichettatura dei mangimi e degli alimenti e altre forme di informazione dei consumatori.</u>(Reg. (CE) 882/2004, Art. 1.1).



Parte 2. Riferimenti normativi recanti i requisiti per la definizione dello standard per le autorità competenti	
2.1	Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l' "Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;
2.2	Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali;
2.3	Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 193 "Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore"
2.4	Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421."
2.5	Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.
2.6	Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni e s.m.i.
2.7	Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 "Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa." e s.m.i.
2.8	Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale" e s.m.i.
2.9	Piano Nazionale Integrato dei controlli ufficiali (M.A.N.C.P.) di cui all'art. 41 del reg. 882/2004 approvato dalla Conferenza tra lo Stato e le Regioni e Province Autonome
2.10	Tutte le norme relative al settore della sicurezza degli alimenti, dei mangimi, della salute e del benessere animale
2.11	Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n.12 recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1997 n.59, come modificato dall'art. 16 del D.L.vo 19 ottobre 1999 n. 143
2.12	Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3 "Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione", che individua la tutela della salute come materia concorrente tra Stato e Regioni
2.13	Norme di legge, Regolamenti, provvedimenti di natura organizzativa e amministrativa delle Regioni e Province Autonome.



Parte 3 - Definizioni ed acronimi

3.1 Definizioni

3.1.1

Ai fini del presente documento si applicano i termini e le definizioni specificati nei Regolamenti (CE) 882/2004 e (CE) 178/2002.

N.d.r. 1: il termine "blocco ufficiale" (*official detention* in lingua inglese) definito nel Reg. (CE) 882/2004 viene citato all'interno del Regolamento stesso solo nel contesto del CAPO V (Controlli ufficiali sull'introduzione dei mangimi e alimenti provenienti da paesi terzi) del TITOLO II (Controlli ufficiali ad opera degli Stati Membri). Rimangono impregiudicate le disposizioni vigenti in materia di sequestro (come ad es. sequestro probatorio e preventivo di cui al Codice di Procedura Penale; sequestro di cui alla legge 689 del 24.11.1981; sequestro di cui al DPR 327/1980, sequestro di cui al DPR 320/54, ecc.), di vincolo sanitario e di altre misure sanitarie restrittive e/o cautelari.

N.d.r. 2: La mancanza di una precisa definizione di "audit interno" nel Reg. 882/04 rende possibili varie interpretazioni.

Ai fini del presente documento risulta essere **requisito minimo**, per soddisfare l'art. 4.6 del citato regolamento, l'attivazione di un sistema di audit interni da parte delle autorità competenti.

Pertanto per **audit interno** si intende, ai fini del presente documento:

1. l'audit interno del Servizio Sanitario Nazionale, con un sistema a cascata tra le AC [l'ACC svolge attività di audit presso le ACR, l'ACR svolge attività di audit presso le ACL.];
2. l'audit interno alla propria organizzazione;

Gli audit interni al SSN, di cui al punto 1, possono essere utilizzati da parte delle AC, per soddisfare l'esigenza di svolgere gli audit di cui al punto 2

Sulla base di quanto sopra quindi tutte le AC sono soggette ad audit, tenuto conto che la Commissione europea provvede a verificare, ai sensi dell'articolo 45 del Reg. (CE) 882/2004, il funzionamento e l'organizzazione delle autorità competenti, e quindi in via prioritaria la ACC

I fini e gli scopi di detti Audit interni sono:

- Assicurare da parte della organizzazione, la corrispondenza delle attività di controllo ufficiale allo standard per il funzionamento ed alle procedure generali ed operative ad esso collegate;
- Contribuire ad accertare l'efficace attuazione delle disposizioni previste e focalizzare eventuali "criticità" della organizzazione;
- Contribuire a definire gli ambiti di miglioramento del funzionamento dell'organizzazione;
- Diffondere la cultura della valutazione indipendente rispetto alla semplice autovalutazione;
- Verificare l'adeguatezza delle disposizioni previste per raggiungere sistematicamente gli obiettivi fissati dal Reg. (CE) 882/2004 e più in generale dalla normativa vigente applicabile.



3.2 Definizioni tratte dalla ISO 9000:2005	
3.2.1	<p>qualità: Grado in cui un insieme di caratteristiche intrinseche soddisfa i requisiti (3.2.2).</p> <p><i>Nota 1: Il termine "qualità" può essere utilizzato con aggettivi quali scarsa, buona o eccellente.</i></p> <p>requisito: Esigenza o aspettativa che può essere espressa, generalmente implicita o cogente.</p> <p><i>Nota 1 "Generalmente implicita" significa che è uso o prassi comune, per l'organizzazione, per i suoi clienti e per le altre parti interessate, che l'esigenza o l'aspettativa in esame sia implicita.</i></p> <p><i>Nota 2 Per identificare un particolare tipo di requisito, possono essere utilizzati elementi qualificativi, quali, per esempio: requisito di prodotto, requisito di gestione per la qualità, requisito del cliente.</i></p> <p><i>Nota 3 Un requisito specificato è un requisito che è precisato, per esempio, in un documento.</i></p> <p><i>Nota 4 I requisiti possono provenire da differenti parti interessate.</i></p>
3.2.2	<p>efficacia: Grado di realizzazione delle attività pianificate e di conseguimento dei risultati pianificati.</p> <p>N.d.r.: in base a quanto disposto dal Reg. (CE) 882/2004, art. 8.3.a, le Autorità Competenti devono prevedere procedure per verificare l'efficacia dei controlli ufficiali da esse eseguiti. Tale attività risulta necessaria per garantire l'imparzialità, la qualità e la coerenza (che include l'omogeneità) dei controlli ufficiali (art. 4, punto 4 Reg. CE 882/04).</p> <p>A tale proposito si precisa che questa attività di verifica dell'efficacia può comprendere ad esempio:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) la valutazione, sulla base di criteri predefiniti, delle relazioni elaborate ai sensi dell'articolo 9 del Reg (CE) 882/2004 stesso (ad es. verifica periodica di una percentuale significativa dei verbali di ispezione, check list, ecc., elaborati dal personale preposto all'esecuzione dei controlli ufficiali); b) la valutazione sul campo, in tempo reale e sulla base di criteri predefiniti, dell'efficacia e dell'appropriatezza dei controlli ufficiali. (ad es. verifica sul campo, su base annuale, delle modalità di esecuzione di un esame post-mortem da parte dei veterinari ufficiali che operano presso i macelli che insistono sul territorio di competenza di una Autorità Competente Locale). Tale attività può essere inquadrata come una "attività di supervisione" che a sua volta può essere considerata come un particolare aspetto delle attività di formazione/addestramento/affiancamento che serve ad "affinare" le capacità tecniche degli operatori mediante la "socializzazione" delle migliori conoscenze disponibili nei servizi, attraverso un confronto diretto e sul campo tra operatori. Da un punto di vista operativo è una attività congiunta tra uno o più operatori che svolgono le attività di controllo ufficiale e sul campo tra supervisori, ed un operatore, con specifico profilo professionale e formazione che svolge il ruolo di supervisore. <p>Tale attività consente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Una verifica "di campo", del supervisore, della applicazione di procedure operative ed istruzioni operative, da parte dell'operatore/i oggetto di supervisione; • Evidenziazione di problemi interpretativi ed operativi in relazione alla situazione di campo; • Valutazione congiunta dell'applicazione di procedure documentate al caso concreto, come verifica ulteriore della loro applicabilità; • Sintesi, tra supervisore e supervisori, della corretta esecuzione del controllo ufficiale espletato presso l'OSA e delle conclusioni raggiunte; • Evidenziazione di problemi interpretativi o applicativi, in esito alle attività di cui sopra su cui necessitano approfondimenti o modifiche procedurali da proporre alla Direzione che ha emanato le procedure ed istruzioni. <p>Si segnala inoltre che, ai fini di assicurare la qualità dei controlli ufficiali, risulta funzionale una verifica della qualità e della coerenza dei documenti utilizzati nel contesto delle attività di controllo (ad es.: piani di lavoro, procedure documentate, modulistica).</p>
3.2.3	



3.2.4	<p>efficienza: Rapporto tra i risultati ottenuti e le risorse utilizzate per ottenerli.</p>
3.2.5	<p>procedura: Modo specificato per svolgere un'attività o un processo. <i>Nota 1: Le procedure possono essere documentate, oppure no.</i> <i>Nota 2: Quando una procedura è documentata, si adotta spesso l'espressione "procedura scritta" o "procedura documentata". Il documento che contiene una procedura può essere chiamato "documento di procedura".</i></p>
3.2.6	<p>azione preventiva: Azione tesa ad eliminare la causa di una non conformità potenziale o di un'altra situazione potenziale indesiderabile. <i>Nota 1: Una non conformità potenziale può dipendere da più cause.</i> <i>Nota 2: Un'azione preventiva si attua per prevenire il verificarsi di una non conformità, mentre un'azione correttiva (3.2.7) si attua per prevenirne la ripetizione.</i></p>
3.2.7	<p>azione correttiva: Azione tesa ad eliminare la causa di una non conformità rilevata o di un'altra situazione indesiderabile rilevata. <i>Nota 1: Una non conformità può dipendere da più cause.</i> <i>Nota 2: Un'azione correttiva si attua per prevenire la ripetizione di una non conformità mentre l'azione preventiva (3.2.6) si attua per prevenirne il verificarsi.</i> <i>Nota 3: Correzione ed azione correttiva hanno significati diversi.</i></p>
3.2.8	<p>miglioramento continuo: Attività ricorrente mirata ad accrescere la capacità di soddisfare i requisiti (3.2.2). <i>Nota Il processo di definizione degli obiettivi e di individuazione delle opportunità di miglioramento è un processo continuo che utilizza le risultanze dell'audit e le conclusioni dell'audit, l'analisi dei dati, i riesami da parte della direzione o altri mezzi e generalmente comporta azioni correttive (3.2.7) o azioni preventive (3.2.6).</i></p>
3.2.9	<p>processo di qualificazione: Processo che permette di dimostrare la capacità di soddisfare requisiti (3.2.2) specificati. <i>Nota 1 Il termine "qualificato" è utilizzato per indicare lo stato corrispondente.</i> <i>Nota 2 La qualificazione può riguardare persone, prodotti, processi o sistemi.</i> Esempi: Processo di qualificazione di un auditor, processo di qualificazione di un materiale. N.d.r.: le Autorità competenti per rispondere agli obblighi del Reg. CE 882/04, in materia di efficacia e appropriatezza dei controlli ufficiali (garanzia della capacità professionale ed esperienza del personale preposto ai controlli; utilizzo di nuovi strumenti di controllo quali l'audit; assicurazione della qualità, uniformità (coerenza), trasparenza ed indipendenza dei controlli) pianifica e adotta metodologie di formazione e addestramento del proprio personale. Gli operatori addetti ai controlli ufficiali sono formati e addestrati allo svolgimento delle attività di controllo mediante l'adozione di percorsi, teorici e pratici, che garantiscono il raggiungimento di una adeguata competenza. Questi percorsi devono definire anche le modalità per mantenere, nel tempo, tale competenza attraverso la formazione e l'addestramento continui, e lo svolgimento di una quantità minima di attività controllo nell'arco temporale di riferimento.</p>
3.2.10	<p>pianificazione della qualità: Parte della gestione per la qualità (3.2.8) mirata a stabilire gli obiettivi per la qualità (3.2.5) ed a specificare i processi (3.4.1) operativi e le relative risorse necessari per conseguire tali obiettivi. <i>Nota</i> Predisporre piani della qualità (3.7.5) può far parte della pianificazione della qualità. N.d.r.: con riferimento ai controlli ufficiali, la pianificazione può essere intesa come la parte del sistema di gestione dei controlli ufficiali mirata a stabilire gli obiettivi del controllo ufficiale ed a specificare i processi operativi e le relative risorse necessari per conseguire tali obiettivi. Il processo di Pianificazione dei controlli ufficiali si fonda sui seguenti elementi (di ingresso):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Anagrafica imprese/utenti, aggiornata e organizzata in relazione alle tipologie/attività produttive; • Modello/i di categorizzazione del rischio;



	<ul style="list-style-type: none"> • Schede di LEA. • Registrazione dei controlli ufficiali effettuati e loro esiti; • Risorse disponibili • Procedure documentate e relativa modulistica <p>Il processo di pianificazione prevede come elemento di uscita un piano che contenga:</p> <ul style="list-style-type: none"> • indicazione della programmazione delle attività da espletare, in funzione della durata del piano; • modalità e tempi di monitoraggio del piano e riprogrammazione; • verifica finale e relazione conclusiva, con l'indicazione delle cause degli eventuali scostamenti. <p>Il piano, a livello regionale e di ASL, può essere disaggregato in un piano di lavoro in funzione dei territori e/o degli operatori addetti al controllo.</p>
3.3 Altre definizioni	
3.3.1	<p>normazione (standardization): Attività svolta per stabilire, relativamente a problemi effettivi o potenziali, disposizioni per utilizzi comuni e ripetuti, miranti ad ottenere il miglior ordine in un determinato contesto. (UNI EN 45020:2007)</p>
3.3.2	<p>Documenti normativi (normative documents): Documento che fornisce regole, linee guida o caratteristiche concernenti determinate attività o i loro risultati.</p> <p>Nota 1 Il termine "documento normativo" è una denominazione generica che si riferisce a diversi tipi di documenti, quali: norme, specifiche tecniche, codici di pratica, regolamenti.</p> <p>Nota 2 Per "documento" si intende ogni supporto di informazioni, assieme alle informazioni che esso contiene.</p> <p>Nota 3 I termini dei vari documenti normativi vengono definiti considerando il documento e il suo contenuto come un unico insieme. (UNI EN 45020:2007)</p> <p>N.d.r. Il presente standard di funzionamento si configura come un documento normativo in quanto contenga sia le regole (<i>rules</i>), ovvero i requisiti legali (<i>legal requirements</i>), sia le linee guida relative agli elementi, anche se non gli unici possibili, individuati per garantire il raggiungimento della conformità allo standard.</p> <p>Le presenti linee guida costituite da elementi di conformità e evidenze oggettive rappresentano gli elementi di supporto per la definizione di conclusioni fondate (<i>sound conclusions</i> nel testo inglese della dec 2006/677/CE) che a loro volta sono uno strumento essenziale ai fini della definizione, ove necessario, delle raccomandazioni espresse dall'organismo di audit.</p>
3.3.3	<p>norma (standard): Documento, stabilito mediante consenso e approvato da un organismo riconosciuto, che fornisce, per utilizzi comuni e ripetuti, regole, linee guida o caratteristiche, relative a determinate attività o ai loro risultati, al fine di ottenere il miglior ordine in un determinato contesto.</p> <p>Nota Le norme dovrebbero basarsi su comprovati risultati scientifici, tecnologici e sperimentali, e mirare alla promozione dei migliori benefici per la comunità. (UNI EN 45020:2007)</p>
3.3.4	<p>regolamento (regulation): Documento, adottato da un autorità, che contiene regole obbligatorie. (UNI EN 45020:2007)</p>



3.4 Acronimi	
3.4.1	AC: autorità competente
3.4.2	ACC: autorità competente centrale
3.4.3	ACL: autorità competente locale
3.4.4	ACR: autorità competente regionale
3.4.5	CSR: Conferenza Permanente tra lo Stato e le Regioni e le Province Autonome
3.4.6	CU: controllo ufficiale
3.4.7	LNR: Laboratori Nazionali di Riferimento
3.4.8	MANCP: piano integrato di controllo nazionale pluriennale
3.4.9	NC: non conformità
3.4.10	OSA: operatore del settore degli alimenti
3.4.11	OSM: operatori del settore dei mangimi
3.4.12	SI: sistema informativo




Parte 4. Autorità competente		
4.1 Disposizioni generali		
	Riferimenti cogenti	
4.1.1	Le AC garantiscono, nel proprio ambito di competenza, che i controlli ufficiali siano eseguiti periodicamente, in base ad una valutazione dei rischi e con frequenza appropriata, per raggiungere gli obiettivi del Regolamento (CE) 882/2004	Reg. 882/04 se non altrimenti specificato. Art. 3.1
4.1.2	Le autorità competenti devono assicurare l'efficacia e l'appropriatezza dei controlli ufficiali su animali vivi, mangimi e alimenti in tutte le fasi della produzione, trasformazione e distribuzione, nonché riguardo all'uso dei mangimi.	Art. 4.2.a
4.1.3	Le autorità competenti hanno facoltà di effettuare i controlli ufficiali e di adottare le misure previste nel Regolamento (CE) 882/2004	Art. 4.2.e
4.1.4	I controlli ufficiali sono eseguiti senza preavviso, salvo qualora sia necessaria una notifica preliminare dell'operatore del settore dei mangimi e degli alimenti, come nel caso degli audit. I controlli ufficiali possono inoltre essere eseguiti su base ad hoc.	Art. 3.2
4.1.5	I controlli ufficiali sono eseguiti in qualsiasi fase della produzione, della trasformazione e della distribuzione dei mangimi o degli alimenti e degli animali e dei prodotti di origine animale. In ciò rientrano i controlli sulle aziende del settore dei mangimi e degli alimenti, sull'uso dei mangimi e degli alimenti, sul magazzino dei mangimi e degli alimenti, su qualsiasi trasformazione, materiale, sostanza, attività o operazione, compreso il trasporto, relativi ai mangimi o agli alimenti e sugli animali vivi, richiesti per raggiungere gli obiettivi del Regolamento (CE) 882/2004.	Art. 3.3
4.1.6	Il Regolamento (CE) 882/2004 lascia impregiudicate le disposizioni comunitarie specifiche relative ai controlli ufficiali.	Art. 1.3
4.1.7	Lo standard inoltre lascia impregiudicate le disposizioni nazionali che predefiniscono gli elementi organizzativi e gestionali e operativi del controllo ufficiale.	
4.1.8	L'esecuzione dei controlli ufficiali ai sensi del Regolamento (CE) 882/2004 lascia impregiudicata la responsabilità legale, in via principale, degli operatori del settore per la sicurezza dei mangimi e degli alimenti, come previsto dal regolamento (CE) n. 178/2002 e la responsabilità civile o penale risultante dalla violazione dei loro obblighi.	Art. 1.4
4.1.9	Le Autorità competenti, per quanto di loro competenza, garantiscono l'esecuzione dei controlli ufficiali inclusi i controlli ufficiali sulle esportazioni fuori dalla Comunità, sulle immissioni sul mercato nella Comunità, e sulle introduzioni da paesi terzi.	Art. 3.4
4.1.10	DISPOSIZIONI GENERALI IN MERITO AI CONTROLLI UFFICIALI SULLE ESORTAZIONI FUORI DALLA COMUNITA' SULLE IMMISSIONI SUL MERCATO NELLA COMUNITA' E SULLE INTRODUZIONI DA PAESI TERZI	
4.1.10.1	I controlli ufficiali vengono effettuati, con la stessa accuratezza, sulle esportazioni fuori dalla Comunità, sulle immissioni sul mercato nella Comunità, e sulle introduzioni da paesi terzi nei territori di cui all'allegato I del Regolamento (CE) 882/2004.	Art. 3.4
4.1.10.2	L'autorità competente dello Stato membro di destinazione può verificare la conformità dei mangimi e degli alimenti alla normativa in materia di mangimi e di alimenti mediante controlli di natura non discriminatoria. Nella misura strettamente necessaria per l'organizzazione dei controlli ufficiali, gli Stati membri possono chiedere agli operatori cui sono recapitate merci provenienti da un altro Stato membro di segnalare l'arrivo di dette merci.	Art. 3.6




Parte 4. Autorità competente	
4.1 Disposizioni generali	
Riferimenti cogenti	
4.1.10.3	Una AC che, nel corso di un controllo effettuato nel luogo di destinazione o durante il magazzinaggio o il trasporto, accerti una non conformità adotta le misure appropriate, che possono includere il rinvio allo Stato membro di origine. Reg. 882/04 se non altrimenti specificato Art. 3.7


LINEE GUIDA			
	ACC	ACR	ACL
Elementi di conformità	Presenza di disposizioni generali in merito ai CU (ad es. sotto forma di documenti normativi cogenti, linee guida, circolari, procedure documentate).	Presenza di disposizioni generali in merito ai CU (ad es. sotto forma di documenti normativi cogenti, linee guida, circolari, procedure documentate)	Presenza di disposizioni generali in merito ai CU (ad es. sotto forma di documenti normativi cogenti, linee guida, circolari, procedure documentate)
Evidenze oggettive	Prima fase Coerenza della documentazione (ad es. linee guida, circolari, procedure documentate) con quanto disposto dai documenti normativi cogenti	Prima fase Coerenza della documentazione (ad es. linee guida, circolari, procedure documentate) con quanto disposto dai documenti normativi cogenti	Coerenza della documentazione (ad es. di linee guida, circolari, procedure documentate) con quanto disposto dai documenti normativi cogenti



4.2 Indipendenza, imparzialità, integrità, riservatezza		Reg. 882/04
Riferimenti cogenti		se non altrimenti specificato Art. 4.2.b
4.2.1	Le Autorità competenti a tutti i livelli assicurano che il personale che effettua i controlli ufficiali è libero da qualsiasi conflitto di interesse.	
4.2.2.	Le autorità competenti assicurano l'imparzialità dei controlli ufficiali a tutti i livelli.	Art. 4.4
4.2.3	L'autorità competente prende iniziative per garantire che i membri del proprio personale siano tenuti a non divulgare le informazioni ottenute nell'espletamento dei loro compiti di controllo ufficiali che per la loro natura sono coperte dal segreto professionale in casi debitamente giustificati. La tutela del segreto professionale non preclude la divulgazione da parte delle autorità competenti delle informazioni di cui al paragrafo 1, lettera b) dell'art 7 del Reg. (CE) 882/2004. Le norme della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati rimangono impregiudicate.	Art 7.2
4.2.4	Le informazioni coperte dal segreto professionale includono in particolare: — la riservatezza delle indagini preliminari o dei procedimenti giudiziari in corso, dei dati personali, — i documenti oggetto di un'eccezione di cui al regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, — le informazioni tutelate dalla legislazione nazionale e dalla normativa comunitaria concernenti segnatamente il segreto professionale, la riservatezza delle deliberazioni, le relazioni internazionali e la difesa nazionale.	Art 7.3
4.2.5	Le AC applicano i criteri della trasparenza e dell'integrità	DLgs 150/2009



LINEE GUIDA			
	ACC	ACR	ACI
Elementi di conformità	Prima fase	<p> Criteri stabiliti in merito a: - comportamento per il personale - esclusione delle attività che possano costituire situazioni di conflitto di interesse rispetto ai compiti e/o con il CU - utilizzo degli strumenti informatici - distribuzione delle informazioni riservate - accesso agli atti Attività di sensibilizzazione degli operatori rispetto all'obbligo di riservatezza (privacy) e relative indicazioni sui comportamenti </p>	<p> Criteri stabiliti in merito a: - comportamento per il personale - esclusione delle attività che possano costituire situazioni di conflitto di interesse rispetto ai compiti e/o con il CU - utilizzo degli strumenti informatici - distribuzione delle informazioni riservate - accesso agli atti Attività di sensibilizzazione degli operatori rispetto all'obbligo di riservatezza (privacy) e relative indicazioni sui comportamenti </p>
	Seconda fase	<p> Documentazione (ad es. procedure documentate, istruzioni) che regolamenta: - modalità di gestione del servizio per eliminare situazioni di contrasto con l'obbligo di indipendenza ed imparzialità dell'attività di controllo - comportamento per il personale - esclusione delle attività che possano costituire situazioni di conflitto di interesse rispetto ai compiti e/o con il CU - l'utilizzo degli strumenti informatici - distribuzione delle informazioni riservate - accesso agli atti Documentazione dell'attività di sensibilizzazione e delle indicazioni fornite (ad es. verbali riunione di servizio, corsi interni, istruzioni) </p>	<p> Documentazione (ad es. procedure documentate, istruzioni) che regolamenta: - modalità di gestione del servizio per eliminare situazioni di contrasto con l'obbligo di indipendenza ed imparzialità dell'attività di controllo - comportamento per il personale - esclusione delle attività che possano costituire situazioni di conflitto di interesse rispetto ai compiti e/o con il CU - l'utilizzo degli strumenti informatici - distribuzione delle informazioni riservate - accesso agli atti Documentazione dell'attività di sensibilizzazione e delle indicazioni fornite (ad es. verbali riunione di servizio, corsi interni, istruzioni) </p>
Evidenze oggettive	Prima fase	<p> Documentazione (ad es. procedure documentate, istruzioni) che regolamenta: - modalità di gestione del servizio per eliminare situazioni di contrasto con l'obbligo di indipendenza ed imparzialità dell'attività di controllo - comportamento per il personale - esclusione delle attività che possano costituire situazioni di conflitto di interesse rispetto ai compiti e/o con il CU - l'utilizzo degli strumenti informatici - distribuzione delle informazioni riservate - accesso agli atti Documentazione dell'attività di sensibilizzazione e delle indicazioni fornite (ad es. verbali riunione di servizio, corsi interni, istruzioni) </p>	<p> Documentazione (ad es. procedure documentate, istruzioni) che regolamenta: - modalità di gestione del servizio per eliminare situazioni di contrasto con l'obbligo di indipendenza ed imparzialità dell'attività di controllo - comportamento per il personale - esclusione delle attività che possano costituire situazioni di conflitto di interesse rispetto ai compiti e/o con il CU - l'utilizzo degli strumenti informatici - distribuzione delle informazioni riservate - accesso agli atti Documentazione dell'attività di sensibilizzazione e delle indicazioni fornite (ad es. verbali riunione di servizio, corsi interni, istruzioni) </p>
	Seconda fase	<p> Documentazione (ad es. procedure documentate, istruzioni) che regolamenta: - modalità di gestione del servizio per eliminare situazioni di contrasto con l'obbligo di indipendenza ed imparzialità dell'attività di controllo - comportamento per il personale - esclusione delle attività che possano costituire situazioni di conflitto di interesse rispetto ai compiti e/o con il CU - l'utilizzo degli strumenti informatici - distribuzione delle informazioni riservate - accesso agli atti Documentazione dell'attività di sensibilizzazione e delle indicazioni fornite (ad es. verbali riunione di servizio, corsi interni, istruzioni) </p>	<p> Documentazione (ad es. procedure documentate, istruzioni) che regolamenta: - modalità di gestione del servizio per eliminare situazioni di contrasto con l'obbligo di indipendenza ed imparzialità dell'attività di controllo - comportamento per il personale - esclusione delle attività che possano costituire situazioni di conflitto di interesse rispetto ai compiti e/o con il CU - l'utilizzo degli strumenti informatici - distribuzione delle informazioni riservate - accesso agli atti Documentazione dell'attività di sensibilizzazione e delle indicazioni fornite (ad es. verbali riunione di servizio, corsi interni, istruzioni) </p>




4.3 Coordinamento ed interfaccia della AC, anche con altre autorità e istituzioni		Reg. 882/04 se non altrimenti specificato
Riferimenti cogenti		
4.3.1	I controlli ufficiali ad opera delle autorità competenti sono eseguiti secondo procedure documentate. Dette procedure comportano informazioni e istruzioni per il personale che esegue i controlli ufficiali in relazione, tra l'altro alla relazione tra le autorità centrali competenti e le autorità cui è stato conferito il compito di eseguire i controlli ufficiali.	Art. 8.1 All. II, capo II
4.3.2	Le Autorità competenti a livello centrale, regionale e locale devono assicurare un coordinamento efficace ed efficiente anche, ove opportuno, in materia di protezione dell'ambiente e della salute.	Art 4.3
4.3.3	L'autorità competente assicura che tutto il suo personale che esegue controlli ufficiali abbia la capacità di praticare la cooperazione multidisciplinare.	Art. 6.c
4.3.4	Se, nell'ambito di un'autorità competente, vi sono più unità competenti a effettuare i controlli ufficiali, si deve assicurare il coordinamento e la cooperazione efficaci ed efficienti tra queste diverse unità.	art. 4.5
4.3.5 ASSISTENZA E COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA NEI SETTORI DEI MANGIMI E DEGLI ALIMENTI - Principi Generali		
4.3.5.1	Se i risultati dei controlli ufficiali sui mangimi e sugli alimenti richiedono l'intervento in più di uno Stato membro, le autorità competenti degli Stati membri interessati si prestano reciprocamente assistenza amministrativa.	art. 34.1
4.3.5.2	Le autorità competenti forniscono assistenza amministrativa a richiesta o spontaneamente se necessario per l'andamento delle indagini. L'assistenza amministrativa può comprendere, se del caso, la partecipazione a controlli in loco effettuati dall'autorità competente di un altro Stato membro.	art. 34.2
4.3.5.3	Gli articoli da 35 a 40 del Regolamento 882/2004 non pregiudicano le norme nazionali applicabili per il rilascio di documenti che sono oggetto di procedimenti giudiziari o vi hanno attinenza, né quelle volte a tutelare gli interessi commerciali di persone fisiche o giuridiche.	art. 34.3
4.3.5.4	Le autorità competenti adottano procedure per l'attuazione degli articoli da 35 a 40 relativi all'organo di collegamento, all'assistenza a richiesta, all'assistenza spontanea, all'assistenza in caso di non conformità, alle relazioni con i paesi terzi, e all'assistenza coordinata e follow-up della Commissione	Art. 35 - 40



		LINEE GUIDA			
		ACC	ACR	ACL	
Elementi di conformità	Prima fase	<p>Individuazione delle responsabilità e delle modalità operative in merito:</p> <ul style="list-style-type: none"> - assistenza e cooperazione con gli Stati Membri, Paesi terzi e altre autorità sanitarie - alla relazione con le altre Autorità e organi di controllo. <p>Identificazione delle interfacce operative interne ed esterne.</p> <p>Definizione dei punti di coordinamento ed controllo delle attività di coordinamento ed interfaccia.</p>	<p>Individuazione delle responsabilità e delle modalità operative in merito:</p> <ul style="list-style-type: none"> - assistenza e cooperazione con gli Stati Membri, Paesi terzi e altre autorità sanitarie - alla relazione con le altre Autorità e organi di controllo. <p>Identificazione delle interfacce operative interne ed esterne.</p> <p>Definizione dei punti di coordinamento ed controllo delle attività di coordinamento ed interfaccia.</p>	<p>Individuazione delle responsabilità e delle modalità operative in merito:</p> <ul style="list-style-type: none"> - assistenza e cooperazione con gli Stati Membri, Paesi terzi e altre autorità sanitarie - alla relazione con le altre Autorità e organi di controllo. <p>Identificazione delle interfacce operative interne ed esterne.</p> <p>Definizione dei punti di coordinamento ed controllo delle attività di coordinamento ed interfaccia.</p>	
	Seconda fase	<p>procedura documentata, anche all'interno delle disposizioni esistenti, che descriva le responsabilità e delle modalità operative in merito:</p> <ul style="list-style-type: none"> - assistenza e cooperazione con gli Stati Membri, Paesi terzi e altre autorità sanitarie - alla relazione con le altre Autorità e organi di controllo. <p>Identificazione delle interfacce operative interne ed esterne</p> <p>Registrazione delle attività di interfaccia e coordinamento (ad es. resoconti, verbali).</p>	<p>Descrizione delle responsabilità e delle modalità operative in merito:</p> <ul style="list-style-type: none"> - assistenza e cooperazione con gli Stati Membri, Paesi terzi e altre autorità sanitarie - alla relazione con le altre Autorità e organi di controllo. <p>Identificazione delle interfacce operative interne ed esterne</p> <p>Registrazione delle attività di interfaccia e coordinamento (ad es. resoconti, verbali).</p>	<p>Descrizione delle responsabilità e delle modalità operative in merito:</p> <ul style="list-style-type: none"> - assistenza e cooperazione con gli Stati Membri, Paesi terzi e altre autorità sanitarie - alla relazione con le altre Autorità e organi di controllo. <p>Identificazione delle interfacce operative interne ed esterne</p> <p>Registrazione delle attività di interfaccia e coordinamento (ad es. resoconti, verbali).</p>	
Evidenze oggettive	Prima fase	<p>procedura documentata, anche all'interno delle disposizioni esistenti, che descriva le responsabilità e delle modalità operative in merito:</p> <ul style="list-style-type: none"> - assistenza e cooperazione con gli Stati Membri, Paesi terzi e altre autorità sanitarie - alla relazione con le altre Autorità e organi di controllo. <p>Identificazione delle interfacce operative interne ed esterne</p> <p>Registrazione delle attività di interfaccia e coordinamento (ad es. resoconti, verbali).</p>	<p>Descrizione delle responsabilità e delle modalità operative in merito:</p> <ul style="list-style-type: none"> - assistenza e cooperazione con gli Stati Membri, Paesi terzi e altre autorità sanitarie - alla relazione con le altre Autorità e organi di controllo. <p>Identificazione delle interfacce operative interne ed esterne</p> <p>Registrazione delle attività di interfaccia e coordinamento (ad es. resoconti, verbali).</p>	<p>Descrizione delle responsabilità e delle modalità operative in merito:</p> <ul style="list-style-type: none"> - assistenza e cooperazione con gli Stati Membri, Paesi terzi e altre autorità sanitarie - alla relazione con le altre Autorità e organi di controllo. <p>Identificazione delle interfacce operative interne ed esterne</p> <p>Registrazione delle attività di interfaccia e coordinamento (ad es. resoconti, verbali).</p>	
	Seconda fase	<p>procedura documentata, anche all'interno delle disposizioni esistenti, che descriva le responsabilità e delle modalità operative in merito:</p> <ul style="list-style-type: none"> - assistenza e cooperazione con gli Stati Membri, Paesi terzi e altre autorità sanitarie - alla relazione con le altre Autorità e organi di controllo. <p>Identificazione delle interfacce operative interne ed esterne</p> <p>Registrazione delle attività di interfaccia e coordinamento (ad es. resoconti, verbali).</p>	<p>Descrizione delle responsabilità e delle modalità operative in merito:</p> <ul style="list-style-type: none"> - assistenza e cooperazione con gli Stati Membri, Paesi terzi e altre autorità sanitarie - alla relazione con le altre Autorità e organi di controllo. <p>Identificazione delle interfacce operative interne ed esterne</p> <p>Registrazione delle attività di interfaccia e coordinamento (ad es. resoconti, verbali).</p>	<p>Descrizione delle responsabilità e delle modalità operative in merito:</p> <ul style="list-style-type: none"> - assistenza e cooperazione con gli Stati Membri, Paesi terzi e altre autorità sanitarie - alla relazione con le altre Autorità e organi di controllo. <p>Identificazione delle interfacce operative interne ed esterne</p> <p>Registrazione delle attività di interfaccia e coordinamento (ad es. resoconti, verbali).</p>	



4.4 Organizzazione	
Riferimenti cogenti	
4.4.1	<p><i>I controlli ufficiali ad opera delle autorità competenti sono eseguiti secondo procedure documentate. Dette procedure comportano informazioni e istruzioni per il personale che esegue i controlli ufficiali in relazione, tra l'altro all'organizzazione dell'autorità competente</i></p> <p>Reg. 882/04 se non altrimenti specificato</p> <p>Art. 8.1 All. II, capo II.</p>
4.4.2	<p>Le AC sono organizzate in conformità alle norme nazionali e regionali che regolano il SSN nonché alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alla dipendenza delle pubbliche amministrazioni e in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni (DLgs 165/01, e DLgs n. 150/09), ed inoltre alle norme che regolano l'organizzazione degli uffici dirigenziali del Ministero della Salute, delle Regioni e Province Autonome e dei Dipartimenti di Prevenzione delle AASSLL e delle loro articolazioni</p> <p>DLgs 193/2007 DLgs 502/92 DLgs 165/01 DLgs 150/2009 DPR 129/2003 Leggi delle Regioni e Province autonome in materia di organizzazione delle proprie amministrazioni DPR 129/2003 DLgs 502/92 Leggi delle Regioni e Province autonome in materia di organizzazione delle proprie amministrazioni Art. 15 del DLgs 502/92 DLgs 165/2001 DLgs 150/2009 Art. 4, comma 2, lettera c, del Reg. 882/2004</p>
4.4.3	<p>Per assicurare la corretta applicazione del Reg. (CE) 882/2004:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Le autorità competenti devono disporre di strutture organizzative in grado di soddisfare le esigenze operative. - Le articolazioni organizzative delle autorità competenti devono essere in numero adeguato a consentire la gestione efficace delle linee di attività ricadenti nella sicurezza alimentare. - La direzione delle strutture organizzative deve essere affidata a personale con profilo professionale adeguato alle funzioni sanitarie da garantire
4.4.4	<p>Le autorità competenti garantiscono l'efficacia del sistema degli incarichi, dell'assegnazione degli obiettivi, e della valutazione del proprio personale prevista dalle relative norme nazionali</p>
4.4.5	<p>Le autorità competenti dispongono di un'adeguata capacità di laboratorio o vi hanno accesso ai fini di eseguire test e dispongono di un numero sufficiente di personale adeguatamente qualificato ed esperto per far sì che i controlli ufficiali e gli obblighi in materia di controlli possano essere espletati in modo efficace ed efficiente</p>



		LINEE GUIDA		
		ACC	ACR	ACL
Elementi di conformità	Prima fase	Descrizione della collocazione del Dipartimento all'interno del Ministero della Salute. Struttura dell'organizzazione interna (Direzioni generali, sedi e sue articolazioni, con riferimento alla normativa cogente). Definizione delle competenze, delle funzioni, dei compiti e delle responsabilità. Modalità di valutazione dei dirigenti, in relazione all'espletamento degli incarichi Modalità di valutazione delle strutture e del personale	Descrizione della collocazione del/i Servizio/i all'interno dell'Assessorato. Struttura dell'organizzazione interna (direzione, sedi e sue articolazioni, con riferimento ad atti regionali e/o di Servizio). Definizione delle competenze delle funzioni, dei compiti e delle responsabilità. Modalità di valutazione dei dirigenti, in relazione all'espletamento degli incarichi Modalità di valutazione delle strutture e del personale	Descrizione della collocazione del/i Servizio/i all'interno dell'Azienda. Struttura dell'organizzazione interna (direzione, sedi e sue articolazioni). Definizione delle competenze delle funzioni, dei compiti e delle responsabilità. Modalità di valutazione dei dirigenti, in relazione all'espletamento degli incarichi Modalità di valutazione delle strutture e del personale
	Seconda fase	Atti di organizzazione: leggi, decreti, provvedimenti e altro Definizione documentata della struttura dell'organizzazione interna (Direzioni generali, sedi e sue articolazioni, con riferimento alla normativa cogente). Organigramma e descrizione delle funzioni dei compiti e delle responsabilità del/i Servizio/i (es. matrice delle responsabilità) Documentazione relativa alla valutazione dei dirigenti, in relazione all'espletamento degli incarichi	Atti di organizzazione: leggi, deliberare e altro MQ della Regione e/o altri documenti regionali Definizione documentata della struttura dell'organizzazione interna (direzione, sedi e sue articolazioni, con riferimento ad atti regionali e/o di Servizio). Organigramma e descrizione delle funzioni dei compiti e delle responsabilità del/i Servizio/i (es. matrice delle responsabilità) Documentazione relativa alla valutazione dei dirigenti, in relazione all'espletamento degli incarichi	Atto aziendale, deliberare e altri atti di organizzazione MQ della ASL e/o altri documenti aziendali Atti dipartimentali e/o di servizio. Definizione documentata della struttura dell'organizzazione interna (direzione, sedi e sue articolazioni, con riferimento ad atti Aziendali (Atto aziendale, deliberare o altri atti/documenti) e/o Dipartimentali e/o di Servizio. Organigramma e descrizione delle funzioni del/i Servizio/i (es. matrice delle responsabilità) Documentazione relativa alla valutazione dei dirigenti, in relazione all'espletamento degli incarichi
Evidenze oggettive	Prima fase	Documentazione relativa alla valutazione delle strutture e del personale	Documentazione relativa alla valutazione delle strutture e del personale	Documentazione relativa alla valutazione delle strutture e del personale




4.5 Infrastrutture, attrezzature e ambiente di lavoro	
Riferimenti cogenti	
4.5.1 <i>Le Autorità competenti dispongono di strutture e attrezzature appropriate e in adeguato grado di manutenzione per assicurare che il personale possa eseguire i controlli ufficiali in modo efficace ed efficiente</i>	Reg. 882/04 se non altrimenti specificato Art. 4.2.d

		LINEE GUIDA		
		ACC	ACR	ACL
Elementi di conformità	Prima fase	Logistica per garantire il coordinamento tra i servizi, per lo svolgimento delle funzioni di competenza e per l'aggiornamento tecnico e giuridico: dotazione dei supporti tecnologici (telefoni, personal computer, computer portatili, stampanti, fax, internet, intranet e utilities). Modalità con cui viene garantito lo spostamento del personale sul territorio.	Logistica per garantire il coordinamento tra i servizi, per lo svolgimento delle funzioni di competenza e per l'aggiornamento tecnico e giuridico: dotazione dei supporti tecnologici (telefoni, personal computer, computer portatili, stampanti, fax, internet, intranet e utilities). Modalità con cui viene garantito lo spostamento del personale sul territorio.	Logistica per garantire il coordinamento tra i servizi, per lo svolgimento delle funzioni di competenza e per l'aggiornamento tecnico e giuridico: dotazione dei supporti tecnologici (telefoni, personal computer, computer portatili, stampanti, fax, internet, intranet e utilities). Modalità con cui viene garantito lo spostamento del personale sul territorio.
	Seconda fase	Percorso di formulazione degli acquisti basato sulla rilevazione e definizione dei fabbisogni. Gestione del magazzino dei materiali utilizzati per le attività.	Percorso di formulazione degli acquisti basato sulla rilevazione e definizione dei fabbisogni. Gestione del magazzino dei materiali utilizzati per le attività.	Percorso di formulazione degli acquisti basato sulla rilevazione e definizione dei fabbisogni. Gestione del magazzino dei materiali utilizzati per le attività ordinarie e di emergenza.




Evidenze oggettive	Prima fase	Seconda fase		
Dotazione di attrezzature e impianti coerente con gli obiettivi definiti in fase di programmazione.	Dotazione di attrezzature e impianti coerente con gli obiettivi definiti in fase di programmazione.	Dotazione di attrezzature e impianti coerente con gli obiettivi definiti in fase di programmazione.	Dotazione di attrezzature e impianti coerente con gli obiettivi definiti in fase di programmazione.	Dotazione di attrezzature e impianti coerente con gli obiettivi definiti in fase di programmazione (es. Schede budget).
Inventario delle attrezzature.	Inventario delle attrezzature.	Inventario delle attrezzature.	Inventario delle attrezzature.	Inventario delle attrezzature.
Evidenza di come è assicurata la mobilità del personale sul territorio (Presenza delle autorizzazioni ove previste).	Evidenza di come è assicurata la mobilità del personale sul territorio (Presenza delle autorizzazioni ove previste).	Evidenza di come è assicurata la mobilità del personale sul territorio (Presenza delle autorizzazioni ove previste).	Evidenza di come è assicurata la mobilità del personale sul territorio (Presenza delle autorizzazioni ove previste).	Evidenza di come è assicurata la mobilità del personale sul territorio (Presenza delle autorizzazioni ove previste).
Presenza della procedura (di servizio/aziendale/ dipartimentale/ di struttura operativa) con la descrizione delle modalità di attivazione degli acquisti.	Presenza della procedura (di servizio/aziendale/ dipartimentale/ di struttura operativa) con la descrizione delle modalità di attivazione degli acquisti.	Presenza della procedura (di servizio/aziendale/ dipartimentale/ di struttura operativa) con la descrizione delle modalità di attivazione degli acquisti.	Presenza della procedura (di servizio/aziendale/ dipartimentale/ di struttura operativa) con la descrizione delle modalità di attivazione degli acquisti.	Presenza della procedura (di servizio/aziendale/ dipartimentale/ di struttura operativa) con la descrizione delle modalità di attivazione degli acquisti.
Schede apparecchiature per l'esecuzione dei controlli ufficiali (collaudo, verifiche di adeguatezza, di idoneità all'uso, piano di manutenzione preventiva e gestione delle segnalazioni di non funzionamento delle attrezzature e degli impianti);	Schede apparecchiature per l'esecuzione dei controlli ufficiali (collaudo, verifiche di adeguatezza, di idoneità all'uso, piano di manutenzione preventiva e gestione delle segnalazioni di non funzionamento delle attrezzature e degli impianti);	Schede apparecchiature per l'esecuzione dei controlli ufficiali (collaudo, verifiche di adeguatezza, di idoneità all'uso, piano di manutenzione preventiva e gestione delle segnalazioni di non funzionamento delle attrezzature e degli impianti);	Schede apparecchiature per l'esecuzione dei controlli ufficiali (collaudo, verifiche di adeguatezza, di idoneità all'uso, piano di manutenzione preventiva e gestione delle segnalazioni di non funzionamento delle attrezzature e degli impianti);	Schede apparecchiature per l'esecuzione dei controlli ufficiali (collaudo, verifiche di adeguatezza, di idoneità all'uso, piano di manutenzione preventiva e gestione delle segnalazioni di non funzionamento delle attrezzature e degli impianti);
Documentazione delle modalità di gestione del magazzino.	Documentazione delle modalità di gestione del magazzino.	Documentazione delle modalità di gestione del magazzino.	Documentazione delle modalità di gestione del magazzino.	Documentazione delle modalità di gestione del magazzino.
Elenco delle attrezzature, impianti e strumentazione necessarie per il funzionamento dell'organizzazione e per il CU, che indichi quelle soggette a manutenzione e/o taratura.	Elenco delle attrezzature, impianti e strumentazione necessarie per il funzionamento dell'organizzazione e per il CU, che indichi quelle soggette a manutenzione e/o taratura.	Elenco delle attrezzature, impianti e strumentazione necessarie per il funzionamento dell'organizzazione e per il CU, che indichi quelle soggette a manutenzione e/o taratura.	Elenco delle attrezzature, impianti e strumentazione necessarie per il funzionamento dell'organizzazione e per il CU, che indichi quelle soggette a manutenzione e/o taratura.	Elenco delle attrezzature, impianti e strumentazione necessarie per il funzionamento dell'organizzazione e per il CU, che indichi quelle soggette a manutenzione e/o taratura.
Definizione delle modalità di segnalazione della NC nei prodotti acquistati	Definizione delle modalità di segnalazione della NC nei prodotti acquistati	Definizione delle modalità di segnalazione della NC nei prodotti acquistati	Definizione delle modalità di segnalazione della NC nei prodotti acquistati	Definizione delle modalità di segnalazione della NC nei prodotti acquistati
Attività di formazione del personale all'uso delle apparecchiature e alla manutenzione, ove necessario	Attività di formazione del personale all'uso delle apparecchiature e alla manutenzione, ove necessario	Attività di formazione del personale all'uso delle apparecchiature e alla manutenzione, ove necessario	Attività di formazione del personale all'uso delle apparecchiature e alla manutenzione, ove necessario	Attività di formazione del personale all'uso delle apparecchiature e alla manutenzione




4.6 Delega di compiti specifici	
Riferimenti cogenti	
4.6	<p>L'autorità competente può delegare compiti specifici riguardanti i controlli ufficiali a uno o più organismi di controllo, a norma dei paragrafi 2, 3 e 4. Un elenco di compiti che possono o meno essere delegati può essere stabilito secondo la procedura di cui all'articolo 62, paragrafo 3. Tuttavia, le attività di cui all'articolo 54 non sono oggetto di tale delega.</p> <p style="text-align: right;">Reg. 882/04 se non altrimenti specificato art 5</p>

LINEE GUIDA			
	ACC	ACR	ACL
Elementi di conformità	Non sono previste deleghe	Non sono previste deleghe	Non sono previste deleghe
Evidenze oggettive	Non sono previste deleghe	Non sono previste deleghe	Non sono previste deleghe
Prima fase			
Seconda fase			
Prima fase			
Seconda fase			



4.7 Sistema di Gestione		Reg. 882/04 se non altrimenti specificato
Riferimenti cogenti		
CRITERI OPERATIVI PER L'ESECUZIONE DEI CONTROLLI UFFICIALI		
4.7.1	Le autorità competenti assicurano quanto segue: a) l'efficacia e l'appropriatezza dei controlli ufficiali su animali vivi, mangimi e alimenti in tutte le fasi della produzione, trasformazione e distribuzione, nonché riguardo all'uso dei mangimi sono garantite;	art. 4.2
4.7.1.1	Le autorità competenti assicurano l'imparzialità, la qualità e la coerenza dei controlli ufficiali a tutti i livelli. I criteri elencati al paragrafo 2 (dell'art. 4 del Reg. (CE) 882/04) devono essere pienamente rispettati da ogni autorità a cui è stata conferita la competenza di effettuare i controlli ufficiali.	Art. 4.4
4.7.1.2	Le AC competenti applicano i criteri di miglioramento della performance e del merito	DLgs 150/09
4.7.1.3	Le autorità competenti garantiscono che i controlli ufficiali siano eseguiti periodicamente, in base ad una valutazione dei rischi e con frequenza appropriata, per raggiungere gli obiettivi del presente regolamento, tenendo conto:	Art. 3.1
4.7.1.4	a) dei rischi identificati associati con gli animali, con i mangimi o con gli alimenti, con le aziende del settore dei mangimi e degli alimenti, con l'uso dei mangimi o degli alimenti o con qualsiasi trasformazione, materiale, sostanza, attività o operazione che possano influire nella sicurezza dei mangimi e degli alimenti, sulla salute o sul benessere degli animali;	
4.7.1.5	b) dei dati precedenti relativi agli operatori del settore dei mangimi e degli alimenti per quanto riguarda la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali;	Art. 41
4.7.1.6	c) l'affidabilità dei propri controlli già eseguiti; e d) qualsiasi informazione che possa indicare un'eventuale non conformità.	Art. 42.1
4.7.1.7	Al fine di garantire l'effettiva attuazione dell'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 178/2002, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali e dell'articolo 45 del regolamento 882/2004, ciascuno Stato membro elabora un unico piano integrato di controllo nazionale pluriennale.	Art. 42.2
4.7.1.8	Gli Stati membri: a) attuano il piano di cui all'articolo 41 del Reg. 882/2004 per la prima volta entro il 1° gennaio 2007; b) lo aggiornano regolarmente alla luce dei pertinenti sviluppi; c) forniscono, a richiesta, alla Commissione la versione più recente del piano.	
4.7.1.9	Ciascun piano di controllo nazionale pluriennale contiene informazioni generali sulla struttura e sull'organizzazione dei sistemi di controllo dei mangimi e degli alimenti e della salute e del benessere degli animali nello Stato membro interessato, in particolare:	
4.7.1.10	a) sugli obiettivi strategici del piano di controllo e sul modo in cui le priorità dei controlli e lo stanziamento delle risorse rispecchiano tali obiettivi; b) sulla categorizzazione del rischio delle attività interessate; c) sulla designazione delle autorità competenti e sui loro compiti a livello centrale, regionale e locale, nonché sulle risorse di cui esse dispongono; d) sull'organizzazione generale e la gestione dei controlli ufficiali a livello nazionale, regionale e locale, compresi i controlli ufficiali in singoli stabilimenti; e) sui sistemi di controllo applicati ai diversi settori e sul coordinamento tra i diversi servizi delle autorità competenti incaricati dei controlli ufficiali in tali settori; f) se del caso, sulla delega di compiti a organismi di controllo; g) sui metodi per assicurare la conformità ai criteri operativi di cui all'articolo 4, paragrafo 2; h) sulla formazione dei funzionari che eseguono i controlli ufficiali di cui all'articolo 6; i) sulle procedure documentate di cui agli articoli 8 e 9; j) sull'organizzazione e sul funzionamento di piani di emergenza in caso di emergenze per malattie di origine animale o alimentare, contaminazioni di mangimi e di alimenti e di altri rischi per la salute umana; k) sull'organizzazione della cooperazione e dell'assistenza reciproca.	




4.7.1.8	I piani di controllo nazionali pluriennali possono essere adattati durante la loro applicazione. Modifiche possono essere apportate in considerazione dei seguenti fattori o per tenere conto: a) nuova normativa; b) i manifestatori di nuove malattie o di altri rischi per la salute; c) cambiamenti significativi nella struttura, nella gestione o nel funzionamento delle autorità nazionali competenti; d) i risultati dei controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri; e) i risultati dei controlli comunitari a norma dell'articolo 45 del Regolamento 882/2004; f) qualsiasi modifica degli orientamenti di cui all'articolo 43 del Reg. (CE) 882/04; g) i risultati scientifici; h) il risultato di audit effettuati da un paese terzo in uno Stato membro.	Art. 42.3
4.7.1.9	I piani di controllo nazionali pluriennali di cui all'articolo 41 del Reg. (CE) 882/04 tengono conto degli orientamenti fissati dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 62, paragrafo 2. Essi devono in particolare: a) promuovere un approccio coerente, completo e integrato ai controlli ufficiali dei mangimi e degli alimenti, della normativa sulla salute e sul benessere degli animali e abbracciare tutti i settori e tutte le fasi della catena alimentare animale e umana, comprese l'importazione e l'introduzione; b) individuare le priorità in funzione dei rischi e i criteri per la categorizzazione del rischio delle attività interessate e le procedure di controllo più efficaci; c) individuare altre priorità e le procedure di controllo più efficaci; d) individuare le fasi della produzione, trasformazione e distribuzione degli alimenti e dei mangimi, compreso l'impiego dei mangimi, che possono fornire le informazioni più affidabili e indicative sulla conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti; e) incoraggiare l'adozione delle migliori pratiche a tutti i livelli del sistema di controllo; f) incoraggiare lo sviluppo di controlli efficaci sui sistemi di rintracciabilità; g) fornire consulenza sullo sviluppo di sistemi per registrare l'efficacia e i risultati delle azioni di controllo; h) rispecchiare le norme e le raccomandazioni emanate dai pertinenti organismi internazionali per quanto concerne l'organizzazione e il funzionamento dei servizi ufficiali; i) fissare criteri per l'esecuzione degli audit di cui all'articolo 4, paragrafo 6 del Regolamento 882/2004; j) stabilire la struttura delle relazioni annuali prescritte all'articolo 44 del Regolamento 882/2004 e le informazioni che devono contenere; k) segnalare i principali indicatori di efficienza da applicarsi all'atto della valutazione dei piani di controllo nazionali pluriennali.	Art. 43.1
4.7.1.10	Laddove necessario, gli orientamenti sono adattati alla luce dell'analisi delle relazioni annuali presentate dagli Stati membri a norma dell'articolo 44, o dei controlli comunitari effettuati a norma dell'articolo 45 del Regolamento 882/2004.	Art. 43.2
4.7.1.11	Le AC pianificano e programmano le attività in grado di garantire l'attuazione del Piano di cui all'articolo 41 del Regolamento 882/2004.	
4.7.1.12	Un anno dopo l'avvio dei piani di controllo nazionali pluriennali, e successivamente con cadenza annuale, gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione comprendente: a) qualsiasi modifica dei piani di controllo nazionali pluriennali per tener conto dei fattori di cui all'articolo 42, paragrafo 3; b) i risultati dei controlli e degli audit effettuati nell'anno precedente secondo le disposizioni del piano di controllo nazionale pluriennale; c) il tipo e il numero di casi di mancata conformità accertati; d) le azioni volte ad assicurare il funzionamento efficace dei piani di controllo nazionali pluriennali, comprese le azioni per farli rispettare e i loro risultati.	Art. 44.1
4.7.1.13	Per favorire una presentazione coerente della relazione e in particolare dei risultati dei controlli ufficiali, le informazioni di cui all'articolo 44, paragrafo 1 del Regolamento (CE) 882/2004 tengono conto degli orientamenti stabiliti dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 62, paragrafo 2 del medesimo Regolamento.	Art. 44.2
4.7.1.14	Gli Stati membri mettono a punto le loro relazioni e le trasmettono alla Commissione entro sei mesi dalla fine dell'anno cui esse si riferiscono.	Art. 44.3
4.7.1.15	I piani di controllo nazionali pluriennali e i relativi orientamenti vengono adattati, ove opportuno, sulla base delle conclusioni e raccomandazioni contenute nella relazione della Commissione. I controlli ufficiali ad opera delle autorità competenti sono eseguiti secondo procedure documentate. Dette procedure comportano informazioni e istruzioni per il personale che esegue i controlli ufficiali in relazione, tra l'altro a: - dichiarazione sugli obiettivi da raggiungere - programmi di monitoraggio e sorveglianza	art. 44.5 Art. 8.1 All. II, capo II.




	-le attività da svolgere a seguito dei controlli ufficiali -le relazioni tra le autorità centrali competenti e le autorità a cui è stato conferito il compito di eseguire i controlli ufficiali Le AC elaborano la rendicontazione delle attività in modo da garantire la redazione della Relazione Annuale di cui all'art. 44 del Reg. (CE) 882/04	Al. II, Capo II, punti 1 e 8 art. 1 comma 13 del dlgs 502/92
4.7.1.17	Il Piano sanitario regionale rappresenta il piano strategico degli interventi per gli obiettivi di salute e il funzionamento dei servizi per soddisfare le esigenze specifiche della popolazione regionale anche in riferimento agli obiettivi del Piano sanitario nazionale. Le regioni, entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore del Piano sanitario nazionale, adottano o adeguano i Piani sanitari regionali	
4.7.1.18		
4.7. VERIFICA E RISULTATI DEI CONTROLLI UFFICIALI E DELLE PROCEDURE		
4.7.2.1	I controlli ufficiali ad opera delle autorità competenti sono eseguiti secondo procedure documentate. Dette procedure comportano informazioni e istruzioni per il personale che esegue i controlli ufficiali in relazione, tra l'altro, agli ambiti sotto elencati. 1. L'organizzazione dell'autorità competente e la relazione tra le autorità centrali competenti e le autorità a cui è stato conferito il compito di eseguire i controlli ufficiali. 2. La relazione tra le autorità competenti e gli organismi di controllo cui sono stati delegati compiti connessi ai controlli ufficiali. 3. La dichiarazione sugli obiettivi da raggiungere. 4. I compiti, le responsabilità e gli obblighi del personale. 5. La procedura di campionamento, i metodi e le tecniche di controllo, l'interpretazione dei risultati e le successive decisioni. 6. I programmi di monitoraggio e sorveglianza. 7. L'assistenza reciproca qualora i controlli ufficiali richiedano l'intervento di più di uno Stato membro. 8. Le attività da svolgere a seguito dei controlli ufficiali. 9. La collaborazione con altri servizi o dipartimenti che possano avere responsabilità in materia. 10. La verifica dell'adeguatezza dei metodi di campionamento e di analisi e dei test di rilevamento. 11. Qualsiasi altra attività o informazione necessaria per il buon funzionamento dei controlli ufficiali.	Art. 8.1 e Allegato II, capo secondo
4.7.2.2	Le autorità competenti devono prevedere procedure per: a) verificare l'efficacia dei controlli ufficiali da esse eseguiti; b) assicurare che siano adottati i correttivi eventualmente necessari e che la documentazione di cui al paragrafo 4.7.6.1 sia opportunamente aggiornata.	Art. 8.3
4.7.2.3	Le autorità competenti procedono a audit interni o possono far eseguire audit esterni, e prendono le misure appropriate alla luce dei loro risultati, per verificare che si stiano raggiungendo gli obiettivi del presente regolamento. Tali audit sono soggetti ad un esame indipendente e sono svolti in modo trasparente.	Art. 4.6




LINEE GUIDA		
ACC	ACR	ACL
<p>Pianificazione/ programmazione, monitoraggio e revisione delle attività e dei CU (es: programmazione strategica, annuale, di settore, piano di lavoro ecc) sulla base di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - vincoli normativi e derivanti dal PSN (*), dal PNP (**), e PNI (***) - elementi di valutazione del rischio; - ruoli e responsabilità; - definizione di azioni; - risorse; - definizione di obiettivi; - definizione di indicatori; - modalità di verifica e riprogrammazione <p>Gestione delle non conformità e delle inadeguatezze</p> <p>Definizione delle responsabilità per la verifica dei risultati.</p> <p>Rendicontazione nei tempi e nei modi previsti</p> <p>Modalità di gestione ed esecuzione del sistema degli audit interni anche tramite l'utilizzo di auditor esterni qualificati comunque sotto la responsabilità della AC e modalità di acquisizione e mantenimento dei requisiti per gli auditor</p> <p>Presenza di un sistema di gestione formalizzato della corrispondenza</p> <p>Criteri per la produzione di norme e disposizioni</p> <p>Realizzazione delle attività previste in base a procedure documentate.</p> <p>Monitoraggio dei L.E.A.</p> <p>Audit art. 4 par. 6.</p> <p>Sistema documentale, inclusa la gestione delle relazioni.</p>	<p>Pianificazione/programmazione, monitoraggio e revisione delle attività e dei CU (es: programmazione strategica annuale, piano di lavoro ecc, sulla base dei LEA) sulla base di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - vincoli normativi e derivanti dal PSR (*), PRP (**), e PNI (***) (Piano Regionale Integrato) ove presente; - elementi di valutazione del rischio; - ruoli e responsabilità; - definizione di azioni; - risorse; - definizione di obiettivi; - definizione di indicatori; - modalità di verifica e riprogrammazione <p>Gestione delle non conformità e delle inadeguatezze</p> <p>Definizione delle responsabilità per la verifica dei risultati.</p> <p>Rendicontazione nei tempi e nei modi previsti</p> <p>Modalità di gestione ed esecuzione del sistema degli audit interni anche tramite l'utilizzo di auditor esterni qualificati comunque sotto la responsabilità della AC e modalità di acquisizione e mantenimento dei requisiti per gli auditor</p> <p>Presenza di un sistema di gestione formalizzato della corrispondenza</p> <p>Criteri per la produzione di norme e disposizioni</p> <p>Realizzazione delle attività previste in base a procedure documentate.</p> <p>Monitoraggio dei L.E.A.</p> <p>Audit art. 4 par. 6.</p> <p>Sistema documentale, inclusa la gestione delle relazioni.</p>	<p>Pianificazione/programmazione, monitoraggio e revisione delle attività e dei CU (es: programmazione strategica, annuale, piano di lavoro ecc, sulla base dei LEA) sulla base di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - vincoli normativi e derivanti dal PSR, PRP e PNI (*), PRP (**), PRP (***) (Piano Regionale Integrato) ove presente; - elementi di valutazione del rischio; - categorizzazione del rischio degli OSA; - ruoli e responsabilità; - definizione di azioni; - risorse; - definizione di obiettivi; - definizione di indicatori; - modalità di verifica e riprogrammazione. <p>Gestione delle non conformità e delle inadeguatezze</p> <p>Definizione delle responsabilità per la verifica dei risultati.</p> <p>Rendicontazione nei tempi e nei modi previsti</p> <p>Modalità di gestione ed esecuzione del sistema degli audit interni anche tramite l'utilizzo di auditor esterni qualificati comunque sotto la responsabilità della AC e modalità di acquisizione e mantenimento dei requisiti per gli auditor</p> <p>Presenza di un sistema di gestione formalizzato della corrispondenza</p> <p>Criteri per la produzione di norme e disposizioni</p> <p>Realizzazione delle attività previste in base a procedure documentate.</p> <p>Monitoraggio dei L.E.A.</p> <p>Audit art. 4 par. 6 (almeno nei casi in cui non è stata ancora implementata l'attività di audit regionale);</p> <p>Sistema documentale, inclusa la gestione delle relazioni.</p>
Elementi di conformità	Prima fase	




<p>(*) PIANO SANITARIO NAZIONALE (PSN): Pianificazione Sanitaria Nazionale per gli aspetti che incidono sulla sanità veterinaria e sicurezza degli alimenti e/o eventualmente corredato da altri documenti di pianificazione</p> <p>(**) PIANO NAZIONALE DELLA PREVENZIONE (PNP)</p> <p>(***) DEFINIZIONE E GESTIONE DEL MANCP: - Redazione ed aggiornamento del Piano Nazionale Integrato - PNI (MANCP) - predisposizione della struttura e delle modalità per la raccolta dei contributi delle Amministrazioni coinvolte - Raccolta delle informazioni che le amministrazioni coinvolte forniscono, per la parte di propria competenza - Coordinamento dei lavori dell'organo consultivo del Ministero della Salute costituito da alti Dirigenti delle Amministrazioni coinvolte nel PNI - Predisposizione per l'approvazione della Conferenza Stato Regioni della proposta di PNI - Divulgazione del PNI - Adozione tempestiva delle azioni correttive che si rendono necessarie a seguito di eventuali disfunzioni relative alle modalità di redazione del Piano e dei documenti correlati e a quelle evidenziate nell'ambito del PNI e della Relazione Annuale, espresse dall'apposito nucleo di valutazione</p>	<p>(*) PIANO SANITARIO REGIONALE: Pianificazione sanitaria regionale coerente con gli indirizzi del PSN (per gli aspetti che incidono sulla sanità veterinaria e sicurezza degli alimenti) e/o eventualmente corredato da altri documenti di pianificazione</p> <p>(**) PIANO REGIONALE PREVENZIONE Pianificazione coerente con gli indirizzi del PNP</p> <p>(***) ADEMPIERE, PER LA PARTE DI PROPRIA COMPETENZA, A QUANTO PREVISTO DAL MANCP: - Designazione di un proprio referente, dandone comunicazione al Ministero della salute - Coordinamento delle attività di propria competenza e della raccolta dei relativi dati - Predisposizione ed invio al Ministero della Salute della documentazione per la redazione e aggiornamento del Piano e per la redazione della relazione annuale, conformemente alle procedure stabilite dal Ministero della salute - Adozione tempestiva delle azioni correttive che si rendono necessarie a seguito di eventuali disfunzioni rilevate nell'ambito del PNI e della Relazione Annuale, espresse dall'apposito nucleo di valutazione, dando dettagliate informazioni in merito al Ministero della Salute nell'ambito della relazione annuale - Predisposizione e invio al Ministero della Salute, entro il 31 marzo di ogni anno, dei contributi richiesti per la redazione della relazione annuale al PNI conformemente alle procedure stabilite dal Ministero della salute</p>	<p>(*) Adempiere, per la parte di propria competenza, a quanto previsto dal MANCP e dal Piano regionale integrato se presente: - attuazione del sistema di pianificazione e rendicontazione - Predisposizione ed invio alla ACR della documentazione necessaria alla redazione e aggiornamento del Piano e alla redazione della relazione annuale, conformemente alle procedure stabilite dal Ministero della salute - Adozione tempestiva delle azioni correttive che si rendono necessarie a seguito di eventuali disfunzioni rilevate nell'ambito del PNI e della Relazione Annuale, espresse dall'apposito nucleo di valutazione, dando dettagliate informazioni in merito alla ACR</p>
<p>Elementi di conformità</p>	<p>Prima fase</p>	<p>30</p>




Elementi di conformità	Seconda fase	<p>Riesame della direzione e azioni di miglioramento a seguito di: monitoraggio, revisione e verifica dell'efficacia delle attività (compresi i processi interni all'AC; ad es. registrazione delle attività, gestione non conformità, sanzioni amministrative, ecc.). Comprende la pianificazione di verifiche periodiche riguardanti il raggiungimento degli obiettivi dello standard di organizzazione e funzionamento dell'A.C (attuazione del Regolamento 882/2004).</p>	<p>Riesame della direzione e azioni di miglioramento a seguito di: monitoraggio, revisione e verifica dell'efficacia delle attività (compresi i processi interni all'AC; ad es. registrazione delle attività, gestione non conformità, sanzioni amministrative, ecc.). Comprende la pianificazione di verifiche periodiche riguardanti il raggiungimento degli obiettivi dello standard di organizzazione e funzionamento dell'A.C (attuazione del Regolamento 882/2004).</p>	<p>Riesame della direzione e azioni di miglioramento a seguito di: monitoraggio, revisione e verifica dell'efficacia delle attività (compresi i processi interni all'AC; ad es. registrazione delle attività, gestione non conformità, sanzioni amministrative, ecc.). Comprende la pianificazione di verifiche periodiche (tra cui le attività di supervisione) riguardante il raggiungimento degli obiettivi dello standard di organizzazione e funzionamento dell'A.C (attuazione del Regolamento 882/2004).</p>
------------------------	--------------	---	---	---



Evidenze oggettive	Prima fase		
<p>Documenti correlati e registrazioni</p> <p>Elenco dei documenti fondamentali per la gestione delle attività del Servizio, anche su sistema informatico (ad. es. portale web)</p> <p>Elenco LEA (prodotti) e relativi indicatori</p> <p>Disponibilità di procedure per la produzione di norme e disposizioni</p> <p>Procedura di gestione della documentazione (classificazione dei documenti, responsabilità e regole di approvazione, diffusione, rintracciabilità)</p> <p>Procedura documentata in merito alla gestione del sistema di audit e alla esecuzione degli audit</p> <p>Registrazioni relative agli audit effettuati (programma di audit; documentazione relativa ai singoli audit: ad es. piano di audit, rapporto di audit, raccomandazioni, piano di azione e/o di miglioramento, azioni correttive e preventive)</p> <p>Elenco degli auditors, con le competenze richieste predefinite e relativa registrazione dell'attività svolta.</p> <p><u>PNI/MANCP:</u></p> <p>Documentazione inerente il PNI</p> <p>Presenza di Relazioni annuali in base agli orientamenti forniti dalla Commissione</p> <p>Trasmissione delle relazioni annuali alla Commissione entro sei mesi dalla fine dell'anno a cui si riferiscono</p> <p><u>Pianificazione di settore per attività di CU e PSN:</u></p> <p>Documentazione relativa alle pianificazioni</p> <p>Documentazione di rendicontazione e/o riesame</p>	<p>Documenti correlati e registrazioni</p> <p>Elenco dei documenti fondamentali per la gestione delle attività del Servizio, eventualmente su sistema informatico (ad. es. portale web)</p> <p>Elenco LEA (prodotti) e relativi indicatori</p> <p>Disponibilità di procedure per la produzione di norme e disposizioni</p> <p>Procedura di gestione della documentazione (classificazione dei documenti, responsabilità e regole di approvazione, diffusione, rintracciabilità)</p> <p>Procedura documentata in merito alla gestione del sistema di audit e alla esecuzione degli audit</p> <p>Registrazioni relative agli audit effettuati (programma di audit; documentazione relativa ai singoli audit: ad es. piano di audit, rapporto di audit, raccomandazioni, piano di azione e/o di miglioramento, azioni correttive e preventive)</p> <p>Elenco degli auditors, con le competenze richieste predefinite e relativa registrazione dell'attività svolta.</p> <p><u>PNI/MANCP:</u></p> <p>Presenza della documentazione necessaria alla redazione ed all'aggiornamento del Piano, e della relazione annuale conformemente alle procedure stabilite dal Ministero della salute</p> <p><u>Pianificazione di settore per attività di CU e PSR:</u></p> <p>Documentazione relativa alla pianificazione</p> <p>Documentazione di rendicontazione e/o riesame</p>	<p>Documenti correlati e registrazioni</p> <p>Elenco dei documenti fondamentali per la gestione delle attività del Servizio, anche su sistema informatico (ad. es. portale web)</p> <p>Elenco LEA (prodotti) e relativi indicatori</p> <p>Disponibilità di procedure per la produzione di norme e disposizioni</p> <p>Procedura di gestione della documentazione (classificazione dei documenti, responsabilità e regole di approvazione, diffusione, rintracciabilità)</p> <p>Procedura documentata in merito alla gestione del sistema di audit e alla esecuzione degli audit</p> <p>Registrazioni relative agli audit effettuati (programma di audit; documentazione relativa ai singoli audit: ad es. piano di audit, rapporto di audit, raccomandazioni, piano di azione e/o di miglioramento, azioni correttive e preventive)</p> <p>Elenco degli auditors, con le competenze richieste predefinite e relativa registrazione dell'attività svolta.</p> <p><u>PNI/MANCP:</u></p> <p>Presenza della documentazione eventualmente richiesta dall'ACR per la redazione e aggiornamento del Piano e la redazione della relazione annuale</p> <p><u>Pianificazione di settore per attività di CU:</u></p> <p>Documentazione relativa alla pianificazione</p> <p>Documentazione di rendicontazione e/o riesame</p>	<p>32</p>



Evidenze oggettive	Seconda fase	Registrazioni relative alla verifica del mantenimento delle competenze degli auditors Report della verifica periodica e documenti collegati.	Registrazioni relative alla verifica del mantenimento delle competenze degli auditors Report della verifica periodica e documenti collegati.	Registrazioni relative alla verifica del mantenimento delle competenze degli auditors Report della verifica periodica e documenti collegati.
--------------------	--------------	---	---	---



4.8 Sistema informativo		Riferimenti cogenti
		Reg. 892/04 se non altrimenti specificato
4.8.1	Le autorità competenti dispongono di sistemi informativi automatizzati delle fasi di produzione, gestione, diffusione ed utilizzazione dei propri dati, documenti, procedimenti ed atti.	DPR 445/00 Art 51.2
4.8.2	Le autorità competenti dispongono delle modalità di interconnessione stabilite nell'ambito delle norme e dei criteri tecnici emanati per la realizzazione della rete unitaria delle pubbliche amministrazioni.	DPR 445/00 Art 60.1
4.8.3	Le autorità competenti utilizzano le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, e garantiscono l'accesso alla consultazione, la circolazione e lo scambio di dati e informazioni, nonché l'interoperabilità dei sistemi e l'integrazione dei processi di servizio fra le diverse amministrazioni.	DLgs 82/05, Art. 12.5
4.8.4	Le autorità competenti assicurano l'accessibilità e la fruibilità dei dati trattati alle altre autorità competenti quando l'utilizzazione del dato sia necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'amministrazione richiedente	DLgs 82/05, Art 50.2
4.8.5	Le autorità competenti dispongono di un sistema di gestione informatica dei documenti, che : a) garantisce la sicurezza e l'integrità del sistema; b) garantisce la corretta e puntuale registrazione di protocollo dei documenti in entrata e in uscita; c) fornisce informazioni sul collegamento esistente tra ciascun documento ricevuto dall'amministrazione e i documenti dalla stessa formati nell'adozione dei provvedimenti finali; d) consente il reperimento delle informazioni riguardanti i documenti registrati; e) consente, in condizioni di sicurezza, l'accesso alle informazioni del sistema da parte dei soggetti interessati, nel rispetto delle disposizioni in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali; f) garantisce la corretta organizzazione dei documenti nell'ambito del sistema di classificazione d'archivio adottato.	DPR 445/00 Art 52



LINEE GUIDA			
ACC	ACR	ACI	
<p>Definizione in accordo con le altre AC delle regole di gestione del sistema informativo compresa l'elaborazione.</p> <p>Individuazione di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dati fondamentali del SI (anagrafe utenti, dati di attività svolta dal personale del Servizio, esiti dei controlli, sistema di costi e tariffe, dati di campionamento, dati relativi alla gestione della contabilità dei tributi per attività a pagamento) finalizzato alle necessità di categorizzazione in base al rischio, programmazione, verifica e rendicontazione; - flussi informativi - le responsabilità di rilevazione e controllo del dato; - le modalità di registrazione e frequenza di aggiornamento; - attività di verifica <p>Gestione del SI (modalità di raccolta, verifica e valutazione dei dati):</p> <ul style="list-style-type: none"> - coerente con quanto descritto dalla AC; - finalizzato alle necessità di programmazione (pianificazione e controllo della pianificazione), verifica, rendicontazione (incluso il controllo della rendicontazione) e valutazione del rischio; <p>Modalità di verifica della congruità dei dati provenienti dalle attività di controllo e dai laboratori ufficiali.</p> <p>Gestione informatizzata del sistema informativo finalizzato alla necessità di verifica e rendicontazione</p>	<p>Definizione in accordo con le altre AC delle regole di gestione del sistema informativo compresa l'elaborazione.</p> <p>Individuazione di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dati fondamentali del SI (anagrafe utenti, dati di attività svolta dal personale del Servizio, esiti dei controlli, sistema di rilevazione dei costi e tariffe, dati di campionamento, dati relativi alla gestione della contabilità dei tributi per attività a pagamento) finalizzato alle necessità di categorizzazione in base al rischio, programmazione, verifica e rendicontazione; - flussi informativi - le responsabilità di rilevazione e controllo del dato; - le modalità di registrazione e frequenza di aggiornamento; - attività di verifica <p>Gestione del SI (modalità di raccolta, monitoraggio, verifica e valutazione dei dati):</p> <ul style="list-style-type: none"> - coerente con quanto descritto dalla AC; - finalizzato alle necessità di programmazione (pianificazione e controllo della pianificazione), verifica, rendicontazione (incluso il controllo della rendicontazione) e valutazione del rischio; <p>Modalità di verifica della congruità dei dati provenienti dalle attività di controllo e dai laboratori ufficiali.</p> <p>Gestione informatizzata del sistema informativo finalizzato alla necessità di verifica e rendicontazione</p>	<p>Definizione in accordo con le altre AC delle regole di gestione del sistema informativo compresa l'elaborazione.</p> <p>Individuazione di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dati fondamentali del SI (anagrafe utenti, dati di attività svolta dal personale del Servizio, esiti dei controlli, sistema di rilevazione dei costi e tariffe, dati di campionamento, dati relativi alla gestione della contabilità dei tributi per attività a pagamento) finalizzato alle necessità di categorizzazione in base al rischio, programmazione, verifica e rendicontazione; - flussi informativi - le responsabilità di rilevazione e controllo del dato; - le modalità di registrazione e frequenza di aggiornamento; - attività di verifica <p>Gestione del SI (modalità di raccolta, monitoraggio, verifica e valutazione dei dati):</p> <ul style="list-style-type: none"> - coerente con quanto descritto dalla AC; - finalizzato alle necessità di programmazione (pianificazione e controllo della pianificazione), verifica, rendicontazione (incluso il controllo della rendicontazione) e valutazione del rischio; <p>Modalità di verifica della congruità dei dati provenienti dalle attività di controllo e dai laboratori ufficiali.</p> <p>Gestione informatizzata del sistema informativo finalizzato alla necessità di verifica e rendicontazione</p>	<p>Definizione in accordo con le altre AC delle regole di gestione del sistema informativo compresa l'elaborazione.</p> <p>Individuazione di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dati fondamentali del SI (anagrafe utenti, dati di attività svolta dal personale del Servizio, esiti dei controlli, sistema di rilevazione dei costi e tariffe, dati di campionamento, dati relativi alla gestione della contabilità dei tributi per attività a pagamento) finalizzato alle necessità di categorizzazione in base al rischio, programmazione, verifica e rendicontazione; - flussi informativi - le responsabilità di rilevazione e controllo del dato; - le modalità di registrazione e frequenza di aggiornamento; - attività di verifica <p>Gestione del SI (modalità di raccolta, monitoraggio, verifica e valutazione dei dati):</p> <ul style="list-style-type: none"> - coerente con quanto descritto dalla AC; - finalizzato alle necessità di programmazione (pianificazione e controllo della pianificazione), verifica, rendicontazione (incluso il controllo della rendicontazione) e valutazione del rischio; <p>Modalità di verifica della congruità dei dati provenienti dalle attività di controllo e dai laboratori ufficiali.</p> <p>Gestione informatizzata del sistema informativo finalizzato alla necessità di verifica e rendicontazione</p>
Elementi di conformità	Prima fase		



Evidenze oggettive	Prima fase	Anagrafi OSA (rispetto al livello di competenza) Report sui flussi dati e sui controlli collegati Registrazione attività svolta (reportistica) e documentazione collegata. Dati ed archivi (cartacei, informatici) necessari all'attività di pianificazione e programmazione. Attività di verifica della congruità dei dati (attività di controllo, laboratori ufficiali, ecc.)	Anagrafi OSA (rispetto al livello di competenza) Report sui flussi dati e sui controlli collegati Registrazione attività svolta (reportistica) e documentazione collegata. Dati ed archivi (cartacei, informatici) necessari all'attività di pianificazione e programmazione. Attività di verifica della congruità dei dati (attività di controllo, laboratori ufficiali, ecc.)	Anagrafi OSA (rispetto al livello di competenza) Report sui flussi dati e sui controlli collegati Registrazione attività svolta (reportistica) e documentazione collegata. Dati ed archivi (cartacei, informatici) necessari all'attività di pianificazione e programmazione. Attività di verifica della congruità dei dati (attività di controllo, laboratori ufficiali, ecc.)
	Seconda fase	presenza del sistema informatico e sue regole di gestione	presenza del sistema informatico e sue regole di gestione	presenza del sistema informatico e sue regole di gestione



4.9 Risorse finanziarie		Reg. 882/04 se non altrimenti specificato
Riferimenti cogenti		
4.9.1	Le AC, per predisporre il personale e le altre risorse necessarie per i controlli ufficiali, dispongono di adeguati finanziamenti	Art. 26
4.9.2	Gli Stati membri possono riscuotere tasse o diritti a copertura dei costi sostenuti per i controlli ufficiali. Tuttavia, per quanto riguarda le attività di cui all'allegato IV, sezione A, e all'allegato V, sezione A, gli Stati membri assicurano la riscossione di una tassa.	Art. 27.1 e 27.2 DLgs 194/2008 e altra legislazione vigente
4.9.3	7. L'autorità competente che effettui contemporaneamente diversi controlli ufficiali in un solo stabilimento, li considera quale attività unica e riscuote un'unica tassa. 8. Le tasse per il controllo sulle importazioni sono pagate dall'operatore o dal suo rappresentante all'autorità competente incaricata dei controlli sulle importazioni. 9. Le tasse non vengono rimborsate, direttamente o indirettamente, a meno che non sono state indebitamente riscosse. 11. Gli operatori o altre pertinenti aziende o i loro rappresentanti ricevono prova del loro pagamento delle tasse.	Art. 27.7, e 27.8, 27.9, 27.11 DLgs 194/2008 e altra legislazione vigente
4.9.4	Se la rilevazione dei casi di non conformità porta a effettuare controlli ufficiali che vanno al di là della normale attività di controllo dell'autorità competente, quest'ultima addebita le spese determinate da tali controlli ufficiali supplementari agli operatori del settore dei mangimi e degli alimenti responsabili della non conformità o, eventualmente al titolare o al depositario dei prodotti al momento in cui i controlli ufficiali supplementari sono eseguiti. Le attività normali di controllo consistono nella consueta attività di controllo richiesta dalla normativa comunitaria o dalla legislazione nazionale e in particolare quella descritta nel piano di cui all'articolo 41. Le attività che esulano dalle normali attività di controllo comprendono il prelievo e l'analisi di campioni come anche altri controlli necessari per accertare l'entità del problema e verificare se sia stata effettuato un intervento correttivo, o per individuare e/o provare casi di non conformità.	Art. 28 DLgs 194/2008 e altra legislazione vigente
4.9.5	Il presente regolamento lascia impregiudicate disposizioni comunitarie specifiche relative ai controlli ufficiali	Art. 1.3 Altre disposizioni nazionali, regionali e Aziendali vigenti, inerenti la riscossione di tariffe



LINEE GUIDA				
	ACC	ACR	ACL	
Elementi di conformità	<p>CCriteri di finanziamento e criteri di riparto del finanziamento di competenza</p> <p>Gestione delle risorse finanziarie vincolate</p> <p>Soddisfacimento dei requisiti necessari per assicurare i finanziamenti nazionali e i cofinanziamenti comunitari.</p> <p>Individuazione delle prestazioni tariffate.</p>	<p>CCriteri di finanziamento e criteri di riparto del finanziamento di competenza</p> <p>Gestione delle risorse finanziarie vincolate di derivazione statale</p> <p>Soddisfacimento dei requisiti necessari per assicurare i finanziamenti nazionali e i cofinanziamenti comunitari</p> <p>Individuazione delle prestazioni tariffate.</p> <p>Riparto del FSR alle ASL, ARPA, e altri laboratori deputati al controllo ufficiale, dei fondi vincolati e dei progetti finalizzati.</p> <p>Elenco delle prestazioni tariffabili da parte delle ASL.</p>	<p>CCriteri di finanziamento di competenza</p> <p>Gestione delle risorse finanziarie vincolate</p> <p>Soddisfacimento dei requisiti necessari per assicurare i finanziamenti nazionali e i cofinanziamenti comunitari</p> <p>Applicazione delle prestazioni tariffate regionali ed eventualmente proprie.</p> <p>Controllo di gestione.</p> <p>Elenco delle prestazioni soggette a tariffa e relativi importi.</p> <p>Gestione delle prestazioni soggette a tariffa.</p>	
	Prima fase			
	Seconda fase			



Evidenze oggettive	Prima fase	<p>Gestione della documentazione necessaria a soddisfare i finanziamenti nazionali e i cofinanziamenti comunitari e criteri di verifica per la corretta erogazione.</p> <p>verifica della spesa e rendicontazione,</p> <p>criteri di riparto finanziamenti nazionali e cofinanziamenti comunitari</p> <p>Atti normativi nazionali</p> <p>rispetto della tempistica</p> <p>Tariffario</p>	<p>Gestione della documentazione necessaria a soddisfare i finanziamenti nazionali e i cofinanziamenti comunitari e i criteri di verifica per la corretta erogazione.</p> <p>verifica della spesa e rendicontazione,</p> <p>riparto FSR alle ASL, ARPA, altri laboratori deputati al controllo ufficiale, ai fondi vincolati e ai progetti finalizzati,</p> <p>provvedimenti regionali</p> <p>rispetto della tempistica</p> <p>Tariffario regionale.</p>	<p>Gestione della documentazione necessaria a soddisfare i finanziamenti nazionali e i cofinanziamenti comunitari e i criteri di verifica per la corretta erogazione.</p> <p>verifica della spesa e rendicontazione</p> <p>sistema/documento di budget e documenti correlati;</p> <p>risorse finanziarie ed economiche assegnate,</p> <p>utilizzo dei fondi vincolati,</p> <p>rispetto della tempistica</p> <p>Tariffario.</p> <p>Registrazione e controllo della adeguatezza della tariffazione (verifiche sull'applicazione del sistema delle tariffe).</p>
	Seconda fase			



5.1 Formazione e addestramento		Reg. 882/04 se non altrimenti specificato
Riferimenti cogenti		Art. 6.a
5.1.1	L'autorità competente assicura che tutto il suo personale che esegue controlli ufficiali riceva, per il proprio ambito di competenza, una formazione adeguata che gli consenta di espletare i propri compiti con competenza e svolgere i controlli ufficiali in modo coerente.	
5.1.2	Tale formazione copre, a seconda dei casi e alla luce del settore di competenza, gli ambiti di seguito elencati: <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Varie tecniche di controllo, come realizzazione di audit, campionamento e ispezione.</i> 2. <i>Procedure di controllo.</i> 3. <i>Normativa in materia di mangimi e di alimenti.</i> 4. <i>Le diverse fasi della produzione, trasformazione e distribuzione e i possibili rischi per la salute umana nonché, se del caso, per la salute degli animali, delle piante e per l'ambiente.</i> 5. <i>Valutazione della non conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti.</i> 6. <i>Pericoli inerenti alla zootecnia e alla produzione di mangimi e di alimenti.</i> 7. <i>La valutazione dell'applicazione delle procedure relative ad analisi di rischio e punti critici di controllo (HACCP).</i> 8. <i>Sistemi di gestione, ad esempio programmi di garanzia della qualità gestiti dalle aziende del settore dei mangimi e degli alimenti e valutazione degli stessi nella misura pertinente ai requisiti fissati nella normativa in materia di mangimi e di alimenti.</i> 9. <i>Sistemi ufficiali di certificazione.</i> 10. <i>Provvedimenti da adottare in caso di emergenza, compresa la comunicazione tra Stati membri e Commissione.</i> 11. <i>Procedimenti giudiziari e implicazioni dei controlli ufficiali.</i> 12. <i>Esame di materiale scritto, documenti e altre registrazioni, compresi quelli legati a test di efficienza, accreditamento e valutazione del rischio che possono essere pertinenti per la valutazione della conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti; ciò può comprendere aspetti finanziari e commerciali.</i> 13. <i>Qualsiasi altro settore, compreso quello della salute e del benessere degli animali, si ritenga necessario per assicurare che i controlli siano condotti conformemente al presente regolamento.</i> 	Allegato II, Capo I
5.1.3	L'autorità competente assicura che tutto il suo personale che esegue controlli ufficiali si mantenga aggiornato nella sua sfera di competenze e riceva, se del caso, un'ulteriore formazione su base regolare.	Art. 6.b



LINEE GUIDA			
	ACC	ACR	ACI
Elementi di conformità	Pianificazione e attuazione della formazione (comprendente analisi del fabbisogno, verifica dell'attuazione e dell'efficacia) in coerenza con le normative cogenti.	Pianificazione e attuazione della formazione (comprendente analisi del fabbisogno, verifica dell'attuazione e dell'efficacia) in coerenza con le normative cogenti.	Pianificazione e attuazione della formazione (comprendente analisi del fabbisogno, verifica dell'attuazione e dell'efficacia) in coerenza con le normative cogenti.
	Definizione dei percorsi per l'inserimento e l'affiancamento del personale.	Definizione dei percorsi per l'inserimento e l'affiancamento del personale.	Definizione dei percorsi per l'inserimento e l'affiancamento del personale.
	Disponibilità di accesso alle fonti di informazione tecnico-scientifica e relativa documentazione.	Disponibilità di accesso alle fonti di informazione tecnico-scientifica e relativa documentazione.	Disponibilità di accesso alle fonti di informazione tecnico-scientifica e relativa documentazione.
	Specifica formazione per l'utilizzo delle attrezzature interpretazione dei rapporti di prova, metodi di prova e incertezza di misura (comprese le esigenze di taratura e manutenzione).	Specifica formazione per l'utilizzo delle attrezzature interpretazione dei rapporti di prova, metodi di prova e incertezza di misura (comprese le esigenze di taratura e manutenzione).	Specifica formazione per l'utilizzo delle attrezzature interpretazione dei rapporti di prova, metodi di prova e incertezza di misura (comprese le esigenze di taratura e manutenzione).
Prima fase	Partecipazione del personale alla definizione del bisogno formativo.	Partecipazione del personale alla definizione del bisogno formativo.	Partecipazione del personale alla definizione del bisogno formativo.
	Accesso alla normativa di interesse, comprese linee guida e circolari	Accesso alla normativa di interesse, comprese linee guida e circolari	Accesso alla normativa di interesse, comprese linee guida e circolari
	Attività di formazione del personale all'uso delle apparecchiature e alla manutenzione	Attività di formazione del personale all'uso delle apparecchiature e alla manutenzione	Attività di formazione del personale all'uso delle apparecchiature e alla manutenzione
	Definizione delle responsabilità per la formazione (vedi Funzionigramma).	Definizione delle responsabilità per la formazione (vedi Funzionigramma).	Definizione delle responsabilità per la formazione (vedi Funzionigramma).




	Seconda fase	Verifica dell'efficacia del programma formativo, contenuti e strumenti della formazione, tematiche specifiche previste dalla normativa cogente	Verifica dell'efficacia del programma formativo, contenuti e strumenti della formazione, tematiche specifiche previste dalla normativa cogente	Verifica dell'efficacia del programma formativo, contenuti e strumenti della formazione, tematiche specifiche previste dalla normativa cogente
Evidenze oggettive	Prima fase	Piano della formazione (riferimento agli obiettivi dell'AC, alle mansioni ricoperte) e programmazione degli eventi formativi. Documentazione dell'attività di affiancamento / supervisione / inserimento.	Piano della formazione (riferimento agli obiettivi dell'AC, alle mansioni ricoperte) e programmazione degli eventi formativi. Documentazione dell'attività di affiancamento / supervisione / inserimento.	Piano della formazione (riferimento agli obiettivi dell'AC, alle mansioni ricoperte) e programmazione degli eventi formativi. Documentazione dell'attività di affiancamento / supervisione / inserimento.
	Seconda fase	Documenti che predefiniscono le modalità di verifica dell'efficacia di ogni evento formativo realizzato Registrazione aggiornata relativa alla partecipazione dell'attività formativa, alle qualifiche accademiche, all'addestramento e all'esperienza del personale. Registrazioni, relazioni, verbali, ecc. Dossier formativo individuale.	Documenti che predefiniscono le modalità di verifica dell'efficacia di ogni evento formativo realizzato Registrazione aggiornata relativa alla partecipazione dell'attività formativa, alle qualifiche accademiche, all'addestramento e all'esperienza del personale. Registrazioni, relazioni, verbali, ecc. Dossier formativo individuale.	Documenti che predefiniscono le modalità di verifica dell'efficacia di ogni evento formativo realizzato Registrazione aggiornata relativa alla partecipazione dell'attività formativa, alle qualifiche accademiche, all'addestramento e all'esperienza del personale. Registrazioni, relazioni, verbali, ecc. Dossier formativo individuale.



5.2 Qualificazione del personale	
Riferimenti cogenti	
Reg. 882/04 se non altrimenti specificato	
5.2.1	Le autorità competenti dispongono di un numero sufficiente di personale adeguatamente qualificato ed esperto per far sì che i controlli ufficiali e gli obblighi in materia di controlli possano essere espletati in modo efficace ed efficiente. Art. 4.2.c

LINEE GUIDA			
	ACC	ACR	ACI
Elementi di conformità	Definizione dei percorsi di qualificazione e relative registrazioni per le attività che lo richiedono (ad es. registrazioni relative alla avvenuta qualificazione)	Definizione dei percorsi di qualificazione e relative registrazioni per le attività che lo richiedono (ad es. registrazioni relative alla avvenuta qualificazione)	Definizione dei percorsi di qualificazione e relative registrazioni per le attività che lo richiedono (ad es. registrazioni relative alla avvenuta qualificazione)
	Criteria e modalità di qualificazione e di mantenimento della qualificazione	Criteria e modalità di qualificazione e di mantenimento della qualificazione	Criteria e modalità di qualificazione e di mantenimento della qualificazione
	Gestione delle registrazioni individuali	Gestione delle registrazioni individuali	Gestione delle registrazioni individuali
	Percorso di qualificazione	Percorso di qualificazione	Percorso di qualificazione
Evidenze oggettive	Registrazioni individuali	Registrazioni individuali	Registrazioni individuali
	Prima fase	Prima fase	Prima fase
	Seconda fase		
	Terza fase		



5.3 Sicurezza degli operatori	
Riferimenti cogenti	
5.3.1	<p>Le autorità competenti assicurano, relativamente agli aspetti di sicurezza alimentare, adeguate modalità di gestione delle procedure di sicurezza e dei dispositivi di protezione individuali (DPI) collegati alla sicurezza dei lavoratori</p> <p>Reg. 882/04 se non altrimenti specificato Normativa cogente in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro</p>

LINEE GUIDA			
	ACC	ACR	ACL
Elementi di conformità	Indicazioni per la sicurezza degli operatori e la conduzione in sicurezza delle attività.	Indicazioni per la sicurezza degli operatori e la conduzione in sicurezza delle attività.	Indicazioni e istruzioni documentate per la sicurezza degli operatori e la conduzione in sicurezza delle attività.
	Attività di formazione e addestramento.	Attività di formazione e addestramento e relativa documentazione.	Attività di formazione e addestramento e relativa documentazione.
Evidenze oggettive	Piano della sicurezza.	Piano della sicurezza.	Piano della sicurezza.
	Documentazione sull'attività di formazione e addestramento.	Documentazione sull'attività di formazione e addestramento.	Istruzioni documentate Documentazione sull'attività di formazione e addestramento.




5.4 Capacità di laboratorio e laboratori ufficiali	
Riferimenti cogenti	
5.4.1	Le autorità competenti dispongono di un'adeguata capacità di laboratorio o vi hanno accesso ai fini di eseguire test. Reg. 882/04 se non altrimenti specificato Art. 4.2.c
5.4.2	L'autorità competente designa i laboratori che possono eseguire l'analisi dei campioni prelevati durante i controlli ufficiali. Le autorità competenti, tuttavia, possono designare soltanto i laboratori che operano, sono valutati e accreditati conformemente alle seguenti norme europee: a) EN ISO/IEC 17025 su «Criteri generali sulla competenza dei laboratori di prova e di taratura»; b) EN ISO/CEI 17011 su «Requisiti generali per gli organismi di accreditamento che accreditano organismi di valutazione della conformità». Art. 12.1 Art. 12.2



LINEE GUIDA				
	ACC	ACR	ACL	
Elementi di conformità	Capacità dei laboratori di soddisfare quantitativamente e qualitativamente le esigenze del CU	Capacità dei laboratori di soddisfare quantitativamente e qualitativamente le esigenze del CU	Capacità dei laboratori di soddisfare quantitativamente e qualitativamente le esigenze del CU	
	Pianificazione delle attività di campionamento con laboratori ufficiali (ad es. ARPA, IZS, Laboratori di sanità pubblica delle ASL) comprendente: numero di campioni, della tipologia di analisi, tempi e modalità di risposta, distribuzione temporale dei conferimenti	Pianificazione delle attività di campionamento con laboratori ufficiali (ad es. ARPA, IZS, Laboratori di sanità pubblica delle ASL) comprendente: numero di campioni, della tipologia di analisi, tempi e modalità di risposta, distribuzione temporale dei conferimenti	Pianificazione delle attività di campionamento con laboratori ufficiali (ad es. ARPA, IZS, Laboratori di sanità pubblica delle ASL) comprendente: numero di campioni, della tipologia di analisi, tempi e modalità di risposta, distribuzione temporale dei conferimenti	Pianificazione delle attività di campionamento con laboratori ufficiali (ad es. ARPA, IZS, Laboratori di sanità pubblica delle ASL) comprendente: numero di campioni, della tipologia di analisi, tempi e modalità di risposta, distribuzione temporale dei conferimenti
	Criteri e modalità per la designazione e revoca dei laboratori ufficiali ad eseguire le analisi dei campioni prelevati durante i controlli ufficiali	Criteri e modalità per la designazione e revoca dei laboratori ufficiali ad eseguire le analisi dei campioni prelevati durante i controlli ufficiali	Criteri e modalità per la designazione e revoca dei laboratori ufficiali ad eseguire le analisi dei campioni prelevati durante i controlli ufficiali per i laboratori di cui dispone l'ACR, ove applicabile	Criteri e modalità di interfaccia tra la ACL e i laboratori ufficiali
	Criteri e modalità di interfaccia con i laboratori ufficiali a cui l'ACR ha accesso	Criteri e modalità di interfaccia con i laboratori ufficiali a cui l'ACR ha accesso	Criteri e modalità di interfaccia con i laboratori ufficiali a cui l'ACR ha accesso	Criteri e modalità di interfaccia con i laboratori ufficiali
Seconda fase	Documenti di pianificazione e attività di riesame del contratto tra AC e laboratori preposti al controllo ufficiale	Documenti di pianificazione e attività di riesame del contratto tra AC e laboratori preposti al controllo ufficiale	Documenti di pianificazione e attività di riesame del contratto tra AC e laboratori preposti al controllo ufficiale	
Prima fase	coinvolgimento dei laboratori ufficiali nella programmazione dei Piani di campionamento Elenco dei laboratori ufficiali	coinvolgimento dei laboratori ufficiali nella programmazione dei Piani di campionamento Elenco dei laboratori ufficiali regionali (se esistenti)	coinvolgimento dei laboratori ufficiali nella programmazione dei Piani di campionamento Documentazione correlata Accesso all'elenco dei laboratori ufficiali	
Seconda fase	Documenti normativi/Procedure documentate per la designazione e revoca dei laboratori ufficiali	Documenti normativi/Procedure documentate per la designazione e revoca dei laboratori ufficiali di cui dispone l'ACR, ove applicabile	Documenti di verifica (riesame) della domanda, dell'offerta e del contratto relative alle attività di laboratorio da eseguire	
Seconda fase	Documenti di verifica (riesame) della domanda, dell'offerta e del contratto relative alle attività di laboratorio da eseguire	Documenti di verifica (riesame) della domanda, dell'offerta e del contratto relative alle attività di laboratorio da eseguire	Documenti di verifica (riesame) della domanda, dell'offerta e del contratto relative alle attività di laboratorio da eseguire	




5.4.3	LABORATORI NAZIONALI DI RIFERIMENTO	Riferimenti cogenti	Reg. 882/04 se non altrimenti specificato
5.4.3.1		<p>Riferimenti cogenti</p> <p>LABORATORI NAZIONALI DI RIFERIMENTO</p> <p>1. Gli Stati membri predispongono che per ciascun laboratorio comunitario di riferimento di cui all'articolo 32 siano designati uno o più laboratori nazionali di riferimento. Uno Stato membro può designare un laboratorio situato in un altro Stato membro o in un paese membro dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA) e un singolo laboratorio può essere il laboratorio nazionale di riferimento di più di uno Stato membro.</p> <p>2. Questi laboratori nazionali di riferimento:</p> <p>a) collaborano con il laboratorio comunitario di riferimento nel loro ambito di competenze;</p> <p>b) coordinano, nella loro sfera di competenza, le attività dei laboratori ufficiali responsabili dell'analisi dei campioni a norma dell'articolo 11;</p> <p>c) se del caso, organizzano test comparativi tra i laboratori nazionali ufficiali e assicurano un adeguato follow-up dei test comparativi effettuati;</p> <p>d) assicurano la trasmissione all'autorità competente e ai laboratori nazionali ufficiali delle informazioni fornite dai laboratori comunitari di riferimento;</p> <p>e) offrono assistenza scientifica e tecnica all'autorità competente per l'attuazione di piani di controllo coordinati adottati a norma dell'articolo 53;</p> <p>f) hanno la responsabilità di effettuare altri compiti specifici previsti secondo la procedura di cui all'articolo 62, paragrafo 3, fatti salvi ulteriori compiti nazionali previsti.</p> <p>3. L'articolo 12, paragrafi 2 e 3, si applica ai laboratori nazionali di riferimento.</p> <p>4. Gli Stati membri comunicano la denominazione e l'indirizzo di ciascun laboratorio nazionale di riferimento alla Commissione, al pertinente laboratorio comunitario di riferimento e agli altri Stati membri.</p> <p>5. Gli Stati membri che hanno più di un laboratorio nazionale di riferimento per un laboratorio comunitario di riferimento, devono far sì che questi laboratori operino in stretta collaborazione in modo da assicurare un efficiente coordinamento tra di loro, con gli altri laboratori nazionali e con il laboratorio comunitario di riferimento.</p> <p>6. Responsabilità e compiti supplementari per i laboratori nazionali di riferimento possono essere fissati secondo la procedura di cui all'articolo 62, paragrafo 3.</p> <p>7. I paragrafi da 1 a 5 si applicano lasciando impregiudicate norme più specifiche, in particolare il capo VI del regolamento (CE) n. 999/2001 e l'articolo 14 della direttiva 96/23/CE.</p>	Art.33




		LINEE GUIDA			
		ACC	ACR	ACL	
Elementi di conformità	Prima fase	<p>Criteria per la designazione e revoca dei LNR. Modalità operative per la designazione e la revoca dei LNR e per la pubblicazione degli elenchi sul sito web del Ministero salute Pubblicazione degli elenchi</p>	Accesso agli elenchi dei laboratori	Accesso agli elenchi dei laboratori	Accesso agli elenchi dei laboratori
	Seconda fase				
Evidenze oggettive	Prima fase	<p>Elenco dei LNR Comunicazione di denominazione e indirizzo di ciascun LNR alla Commissione, al pertinente laboratorio comunitario di riferimento e agli altri Stati membri.</p>			
	Seconda fase				




5.5 laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo	
Riferimenti cogenti	
Reg. 852/04	se non altrimenti specificato
<p>5.5.1.</p> <p>1. Gli operatori del settore alimentare che effettuano la produzione primaria e le operazioni connesse elencate nell'allegato I rispettano i requisiti generali in materia d'igiene di cui alla parte A dell'allegato I e ogni requisito specifico previsto dal regolamento (CE) n. 853/2004.</p> <p>2. Gli operatori del settore alimentare che eseguono qualsivoglia fase della produzione, della trasformazione e della distribuzione di alimenti successiva a quelle di cui al paragrafo 1, rispettano i requisiti generali in materia d'igiene di cui all'allegato II e ogni requisito specifico previsto dal regolamento (CE) n. 853/2004.</p> <p>3. Gli operatori del settore alimentare se necessario adottano le seguenti misure igieniche specifiche:</p> <p>f...]</p> <p>e) campionature e analisi.</p>	<p>Reg 852/2004, art 4 (3)</p>
<p>5.5.2.</p> <p>Il presente accordo si applica ai:</p> <p>a) laboratori non ammessi alle imprese alimentari che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo per le imprese alimentari;</p> <p>b) laboratori ammessi alle imprese alimentari che effettuano analisi ai fini dell'autocontrollo per conto di altre imprese alimentari facenti capo a soggetti giuridici diversi.</p>	<p>Legge 77/09 n. 88, art. 40, c. 2;</p> <p>Accordo CSR 8/7/10, art. 1</p>
<p>5.5.3.</p> <p>1.1 Laboratori di cui all'art. 1, lettere a) e b), di seguito indicati come "laboratori", devono essere accreditati, secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, per le singole prove o gruppi di prove, da un organismo di accreditamento riconosciuto e operante ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011.</p> <p>2. I laboratori possono affidare l'esecuzione di determinate prove ad un altro laboratorio, accertandone preliminarmente l'accreditamento secondo le disposizioni di cui al precedente comma 1 e l'iscrizione negli elenchi regionali di cui al presente accordo. I laboratori affidanti devono altresì conservare, a disposizione delle Autorità competenti, tutta la documentazione comprovante i requisiti dei laboratori affidatari ed i rapporti di convezione a tal fine stipulati.</p>	<p>Accordo CSR 8/7/10, art. 2</p>
<p>5.5.4.</p> <p>1. Le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano iscrivono in appositi elenchi, i laboratori presenti sul proprio territorio.</p> <p>a) in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1;</p> <p>b) non ancora accreditati ai sensi dell'articolo 2 comma 1, ma che abbiano approvato l'avvio delle procedure di accreditamento per le relative prove o gruppi di prove. In tale caso l'accreditamento dovrà essere conseguito al massimo entro 18 mesi dalla data di invio alla Regione o alla Provincia Autonoma dell'istanza.</p> <p>2. L'iscrizione di cui al precedente comma 1 consente l'esercizio dell'attività inerente il presente accordo su tutto il territorio nazionale ed è valida fino al permanere delle condizioni in base alle quali essa è stata effettuata.</p> <p>3) Le Regioni e Province Autonome provvedono alla pubblicazione, con cadenza almeno annuale, degli elenchi di cui al presente articolo, aggiornati, trasmettendone copia al Ministero della salute, per la pubblicazione dell'elenco nazionale sul sito del medesimo Ministero.</p>	<p>Accordo CSR 8/7/10, art. 3</p>




LINEE GUIDA				
	ACC	ACR	ACL	
Elementi di conformità	Prima fase	<p>Acquisizione degli elenchi regionali dei laboratori che effettuano analisi ai fini dell'autocontrollo</p> <p>Modalità operative per la pubblicazione degli elenchi sul sito web del Ministero salute</p>	<p>modalità operative di iscrizione, aggiornamento, cancellazione dagli elenchi regionali di: laboratori non annessi alle imprese alimentari che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo per le imprese alimentari; laboratori annessi alle imprese alimentari che effettuano analisi ai fini dell'autocontrollo per conto di altre imprese alimentari facenti capo a soggetti giuridici diversi;</p>	
	Seconda fase		<p>Modalità operative per l'effettuazione di verifiche ispettive per la valutazione di conformità dei laboratori</p>	<p>Attuazione delle indicazioni regionali</p>
Evidenze oggettive	Prima fase	<p>Pubblicazione dell'elenco nazionale dei laboratori che effettuano analisi ai fini dell'autocontrollo</p>	<p>Elenco regionale dei laboratori di autocontrollo</p> <p>Accesso all'elenco regionale e nazionale</p>	<p>Accesso all'elenco regionale e nazionale</p>
	Seconda fase		<p>Procedura sulle modalità operative per la valutazione di conformità dei laboratori</p>	<p>Registrazioni relative alle verifiche effettuate</p>



Parte 6. Controllo ufficiale		Reg. 882/04
6.1. Obblighi generali in relazione all'organizzazione dei controlli ufficiali		se non altrimenti specificato
Riferimenti cogenti		
6.1.1	OBBLIGHI GENERALI IN RELAZIONE ALL'ORGANIZZAZIONE DEI CONTROLLI UFFICIALI	
6.1.1.1	I controlli ufficiali sono eseguiti in qualsiasi fase della produzione, della trasformazione e della distribuzione dei mangimi o degli alimenti e degli animali e dei prodotti di origine animale. In ciò rientrano i controlli sulle aziende del settore dei mangimi e degli alimenti, sull'uso dei mangimi e degli alimenti, sul magazzino dei mangimi e degli alimenti, su qualsiasi trasformazione, materiale, sostanza, attività o operazione, compreso il trasporto, relativi ai mangimi o agli alimenti e sugli animali vivi, richiesti per raggiungere gli obiettivi del presente regolamento.	Art. 3.3
6.1.1.2	I controlli ufficiali vengono effettuati, con la stessa accuratezza, sulle esportazioni fuori dalla Comunità, sulle immissioni sul mercato nella Comunità, e sulle introduzioni da paesi terzi nei territori di cui all'allegato I del Regolamento 882/2004.	Art. 3.4
6.1.1.3	Le AC adottano tutte le misure necessarie a garantire che i prodotti destinati ad essere immessi sul mercato in un altro Stato membro siano controllati con la stessa accuratezza di quelli destinati ad essere immessi sul mercato nel proprio territorio.	Art. 3.5
6.1.1.4	L'autorità competente dello Stato membro di destinazione può verificare la conformità dei mangimi e degli alimenti alla normativa in materia di mangimi e di alimenti mediante controlli di natura non discriminatoria. Nella misura strettamente necessaria per l'organizzazione dei controlli ufficiali, gli Stati membri possono chiedere agli operatori cui sono recapitate merci provenienti da un altro Stato membro di segnalare l'arrivo di dette merci.	Art. 3.6
6.1.1.5	L'autorità competente che, nel corso di un controllo effettuato nel luogo di destinazione o durante il magazzino o il trasporto, accerti una non conformità adotta le misure appropriate, che possono includere il rinvio allo Stato membro di origine.	Art. 3.7
6.1.1.6	I campioni devono essere manipolati ed etichettati in modo tale da garantirne la validità dal punto sia giuridico che analitico.	Art. 11.7
6.1.2	ATTIVITÀ, METODI E TECNICHE DI CONTROLLO	
6.1.2.1.	I compiti correlati ai controlli ufficiali sono eseguiti, in generale, usando metodi e tecniche di controllo appropriati quali monitoraggio, sorveglianza, verifica, audit, ispezione, campionamento e analisi.	Art. 10.1
6.1.2.2.	I controlli ufficiali sui mangimi e sugli alimenti comprendono, tra l'altro, le seguenti attività: a) l'esame di tutti i sistemi di controllo posti in atto dagli operatori del settore dei mangimi e degli alimenti e i risultati così ottenuti; b) l'ispezione di: i) impianti dei produttori primari, aziende del settore dei mangimi e degli alimenti, compresi adiacenze, locali, uffici, attrezzature, installazioni e macchinari, trasporti, nonché di mangimi e alimenti; ii) materie prime, ingredienti, coadiuvanti tecnologici e altri prodotti utilizzati per la preparazione e la produzione di mangimi e alimenti; iii) prodotti semilavorati; iv) materiali e articoli destinati ad entrare in contatto con i prodotti alimentari; v) prodotti e procedimenti di pulizia e di	Art. 10.2



	<p>manutenzione e antiparassitari;</p> <p>v) etichettatura, prevenzione e pubblicità dei prodotti alimentari;</p> <p>c) controlli delle condizioni igieniche nelle aziende del settore dei mangimi e degli alimenti;</p> <p>d) valutazione delle procedure in materia di buone prassi di fabbricazione (GMP), buone prassi igieniche (GHP), corrette prassi agricole e HACCP, tenendo conto dell'uso delle guide a tal fine stabilite in conformità della normativa comunitaria;</p> <p>e) esame di materiale scritto e di altre registrazioni che possano avere pertinenza per la valutazione della conformità alla normativa in materia di mangimi o di alimenti;</p> <p>f) interviste con gli operatori del settore dei mangimi e degli alimenti e con il loro personale;</p> <p>g) lettura dei valori registrati dagli strumenti di misurazione degli operatori del settore dei mangimi o degli alimenti;</p> <p>h) controlli effettuati con gli strumenti propri dell'autorità competente per verificare le misure degli operatori del settore dei mangimi o degli alimenti;</p> <p>i) qualsiasi altra attività richiesta per assicurare l'attuazione degli obiettivi del presente regolamento.</p>	
	6.1.3 METODI DI CAMPIONAMENTO E DI ANALISI	
6.1.3.1	<p>I metodi di campionamento e di analisi utilizzati nel contesto dei controlli ufficiali sono conformi alle pertinenti norme comunitarie oppure:</p> <p>a) se tali norme non esistono, a norme o protocolli riconosciuti internazionalmente, ad esempio quelli accettati dal Comitato europeo di normalizzazione (CEN) o quelli accettati dalla legislazione nazionale; oppure</p> <p>b) in assenza, ad altri metodi utili al raggiungimento degli obiettivi o sviluppati conformemente a protocolli scientifici.</p>	Art. 11.1
6.1.3.2	<p>Allorquando il paragrafo 5.4.3.1 non è d'applicazione, i metodi di analisi possono essere convalidati in un unico laboratorio conformemente ad un protocollo riconosciuto internazionalmente.</p>	Art. 11.2
6.1.3.3	<p>I metodi di analisi devono essere caratterizzati, quando possibile, dai criteri opportuni elencati nell'allegato III del Regolamento 882/2004.</p>	Art. 11.3
	6.1.4 CONTROLLI UFFICIALI SUI MANGIMI E SUGLI ALIMENTI PROVENIENTI DA PAESI TERZI	
6.1.4.1	<p>Restano impregiate le disposizioni relative ai controlli veterinari sui mangimi e gli alimenti di origine animale previsti dalla direttiva 97/78/CE. Tuttavia, l'autorità competente designata a norma della direttiva 97/78/CE svolge, se del caso, controlli ufficiali integrativi per la verifica della conformità agli aspetti della normativa in materia di mangimi e di alimenti non coperti da tale direttiva, compresi gli aspetti di cui al titolo VI, capo II, del regolamento 882/2004.</p>	Art. 14.1
6.1.4.2	<p>Le norme generali di cui agli articoli da 18 a 25 del regolamento 882/2004 si applicano anche ai controlli ufficiali su tutti i mangimi e gli alimenti, compresi quelli di origine animale.</p>	Art. 14.2
6.1.4.3	<p>I risultati soddisfacenti dei controlli sulle merci:</p> <p>a) poste in uno dei regimi doganali di cui all'articolo 4, paragrafo 16, lettere da b) a f), del regolamento (CEE) n. 2913/92; oppure</p> <p>b) destinate ad essere manipolate in zone franche o in magazzini franchi, come definiti nell'articolo 4, paragrafo 15, lettera b), del regolamento (CEE) n. 2913/92, non esentano gli operatori del settore dei mangimi e degli alimenti dall'obbligo di conformità di tali prodotti alla normativa in materia di mangimi e di alimenti dal momento dell'immissione in libera pratica, né osta a che successivamente vengano eseguiti controlli ufficiali sui mangimi o gli alimenti interessati.</p>	Art. 14.3
	<p>L'autorità competente esegue controlli ufficiali regolari sui mangimi e gli alimenti di origine non animale non inclusi nel campo di applicazione della direttiva 97/78/CE, importati nei territori di cui all'allegato I del Regolamento 882/2004. Essa organizza detti controlli sulla base del piano di controllo nazionale pluriennale elaborato a norma degli articoli da 41 a 43 e sulla base dei rischi potenziali. I controlli coprono tutti gli aspetti della normativa in materia di mangimi e di alimenti.</p>	Art. 15.1




6.1.4.5	I controlli si svolgono in un luogo appropriato, compreso il punto di entrata delle merci in uno dei territori di cui all'allegato I del Regolamento 882/2004, il punto di immissione in libera pratica, i magazzini, gli stabilimenti dell'operatore del settore dei mangimi e degli alimenti che li importa o in altri punti della catena alimentare animale e umana.	Art. 15.2
6.1.4.6	Tali controlli possono essere effettuati anche su merci: a) poste in uno dei regimi doganali di cui all'articolo 4, paragrafo 16, lettere da b) a f), del regolamento (CEE) n. 2913/92; o b) destinate ad entrare in zone franche o in magazzini franchi, quali definiti all'articolo 14, paragrafo 15, lettera b), del regolamento (CEE) n. 2913/92.	Art. 15.3
6.1.4.7	I risultati soddisfacenti dei controlli di cui al paragrafo 3 non esentano gli operatori del settore dei mangimi e degli alimenti dall'obbligo di conformità di tali prodotti alla normativa in materia di mangimi e di alimenti dal momento dell'immissione in libera pratica, né ostano a che successivamente vengano eseguiti controlli ufficiali sui mangimi o gli alimenti interessati.	Art. 15.4
6.1.4.8	Secondo la procedura di cui all'articolo 62, paragrafo 3, è predisposto e aggiornato un elenco dei mangimi e degli alimenti di origine non animale che, sulla base dei rischi noti o emergenti, deve essere oggetto di un livello accresciuto di controlli ufficiali stabilite secondo la stessa procedura. Nel contempo le tasse relative a tali controlli possono essere fissate secondo la stessa procedura.	Art. 15.5
6.1.4.9	I controlli ufficiali di cui all'articolo 15, paragrafo 1 del Regolamento 882/2004, comprendono almeno un controllo documentale sistematico, un controllo di identità per campionamento e, se del caso, un controllo fisico.	art. 16.1
6.1.4.10	I controlli fisici sono effettuati con una frequenza che dipende da: a) i rischi associati ai diversi tipi di alimenti e mangimi; b) la cronistoria della conformità alle norme per il prodotto in questione del paese terzo e dello stabilimento d'origine, nonché degli operatori del settore dei mangimi e degli alimenti che importano ed esportano il prodotto; c) i controlli effettuati dall'operatore del settore dei mangimi e degli alimenti che importa il prodotto; d) le garanzie fornite dall'autorità competente del paese terzo d'origine.	art. 16.2
6.1.4.11	Le AC assicurano che i controlli fisici sono effettuati in condizioni appropriate e in un luogo che abbia accesso alle appropriate infrastrutture di controllo, che consenta di svolgere adeguatamente le indagini, di prelevare un numero di campioni adeguato alla gestione dei rischi e di manipolare in modo igienico i mangimi e gli alimenti. I campioni devono essere manipolati in modo tale da garantirne la validità dal punto di vista sia giuridico che analitico. Le autorità competenti garantiscono che le attrezzature e le metodologie siano idonee a misurare i valori limite previsti dalla normativa comunitaria o dalla legislazione nazionale.	art. 16.3
6.1.4.12	1. Per l'organizzazione dei controlli ufficiali di cui all'articolo 15, paragrafo 5 del Regolamento 882/2004, le AC: --- hanno accesso per i vari tipi di mangimi e alimenti, alle appropriate infrastrutture di controllo dei punti di entrata nel loro territorio e --- richiedono agli operatori del settore dei mangimi e degli alimenti responsabili delle partite di notificare anticipatamente l'arrivo e la natura di una partita. 2. Gli Stati membri possono applicare le stesse norme ad altri mangimi di origine non animale.	Art. 17
6.1.4.13	1. Tali misure sono concepite in modo da evitare inutili turbative degli scambi. 2. Gli Stati membri informano la Commissione e gli altri Stati membri di qualsiasi misura da essi adottata a norma del paragrafo 1. In caso di sospetta non conformità oppure se sussistono dubbi quanto all'identità o all'effettiva destinazione della partita, o alla corrispondenza tra la partita e le sue garanzie certificate, l'autorità competente effettua controlli ufficiali per confermare il sospetto o il dubbio ovvero dimostrarlo infondato. L'autorità competente dispone il blocco ufficiale della partita interessata, fino all'ottenimento dei risultati dei controlli ufficiali.	Art. 18




6.1.4.14	<p>Art. 19</p> <p>1. L'autorità competente dispone il blocco ufficiale dei mangimi o degli alimenti provenienti da paesi terzi che non sono conformi alla normativa in materia di mangimi o di alimenti e, consultati gli operatori del settore dei mangimi e degli alimenti responsabili della partita, prende le seguenti misure per quanto riguarda i fatti di mangimi o alimenti:</p> <p>a) ordina che detti mangimi o alimenti siano distrutti, sottoposti a trattamento speciale a norma dell'articolo 20 o rinviiati al di fuori della Comunità a norma dell'articolo 21 del Regolamento 882/2004; può anche prendere altre misure appropriate quali l'uso di mangimi o alimenti per fini diversi da quelli originariamente previsti;</p> <p>b) se i mangimi o gli alimenti sono già stati immessi sul mercato, procede al loro monitoraggio o, se del caso, ne ordina il richiamo o il ritiro prima di prendere una delle misure di cui sopra;</p> <p>c) si accerta che i mangimi o gli alimenti non causino nessun effetto nocivo per la salute degli esseri umani e degli animali, né direttamente né tramite l'ambiente, nel corso dell'attuazione delle misure di cui alle lettere a) e b), oppure in attesa della medesima.</p> <p>2. Tuttavia, se:</p> <p>a) i controlli ufficiali di cui agli articoli 14 e 15 del Regolamento 882/2004 indicano che una partita è nociva per la salute degli esseri umani o degli animali o non sicura, l'autorità competente dispone il blocco ufficiale della partita in questione in attesa della sua distruzione o qualsiasi altra misura appropriata necessaria a tutelare la salute degli esseri umani e degli animali;</p> <p>b) i mangimi o gli alimenti di origine non animale soggetti a un livello accresciuto di controlli a norma dell'articolo 15, paragrafo 5, del Regolamento 882/2004 non sono presentati per i controlli ufficiali, o non sono presentati conformemente ai requisiti specifici stabiliti a norma dell'articolo 17 del Regolamento 882/2004, l'autorità competente ordina che siano richiamati e ne dispone il blocco ufficiale senza indugio, decidendone in seguito la distruzione oppure il rinvio, a norma dell'articolo 21 del Regolamento 882/2004.</p> <p>3. Allorché non permette l'introduzione di mangimi o alimenti, l'autorità competente informa la Commissione e gli altri Stati membri delle sue constatazioni e dell'identità dei prodotti in questione, secondo la procedura di cui all'articolo 50, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 178/2002, e notifica le sue decisioni ai servizi doganali, unitamente alle informazioni relative alla destinazione finale della partita.</p> <p>4. Le decisioni sulle partite sono soggette al diritto di ricorso di cui all'articolo 54, paragrafo 3 del Regolamento 882/2004.</p>
6.1.4.15	<p>Art. 20</p> <p>a) il trattamento o la lavorazione, per mettere i mangimi o gli alimenti in conformità con i requisiti della normativa comunitaria o con i requisiti di un paese terzo di rinvio, compresa la decontaminazione, se del caso, ma esclusa la diluizione;</p> <p>b) il trattamento in qualsiasi altro modo adeguato a fini diversi dal consumo animale o umano.</p> <p>2. L'autorità competente assicura che i trattamenti speciali siano eseguiti in stabilimenti sotto il suo controllo o sotto il controllo di un altro Stato membro e conformemente alle condizioni previste secondo la procedura di cui all'articolo 62, paragrafo 3 del Regolamento 882/2004, o, in mancanza di tali condizioni, alle norme nazionali.</p>
6.1.4.16	<p>Art. 21</p> <p>1. L'autorità competente autorizza il rinvio di partite solo nei casi in cui:</p> <p>a) la destinazione sia stata convenuta con l'operatore del settore dei mangimi e degli alimenti, responsabile della partita;</p> <p>b) l'operatore del settore dei mangimi e degli alimenti abbia informato prima l'autorità competente del paese terzo di origine o del paese di destinazione se diverso dai motivi e delle circostanze per cui i mangimi o gli alimenti in questione non hanno potuto essere immessi sul mercato della Comunità;</p> <p>c) quando il paese terzo di destinazione non è il paese terzo d'origine, l'autorità competente del paese terzo di destinazione abbia notificato all'autorità competente la sua disponibilità ad accettare la partita.</p> <p>2. Fatta salva le regole nazionali applicabili rispetto ai termini previsti per chiedere un ulteriore parere di esperti e qualora i risultati dei controlli ufficiali non lo precludano, il rinvio avviene, in linea generale, entro un massimo di 60 giorni dal giorno in cui l'autorità competente ha deciso sulla destinazione della partita a meno che non sia stata avviata un'azione legale. Se, allo scadere del periodo di 60 giorni il rinvio non avviene, la partita è distrutta, a meno che il ritardo sia giustificato.</p>



	<p>3. In attesa del rinvio delle partite o della conferma dei motivi del rifiuto, l'autorità competente dispone il blocco ufficiale delle partite in questione.</p> <p>4. Secondo la procedura di cui all'articolo 50, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 178/2002, l'autorità competente informa la Commissione e gli altri Stati membri e notifica le sue decisioni ai servizi doganali. Le autorità competenti cooperano conformemente al titolo IV del Regolamento 882/2004 per adottare le ulteriori misure necessarie a garantire che non sia possibile reintrodurre nella Comunità le partite respinte.</p>	
6.1.4.17	L'operatore del settore dei mangimi e degli alimenti responsabile delle partite o il suo rappresentante sono responsabili dei costi sostenuti dalle autorità competenti per le attività di cui agli articoli 18, 19, 20 e 21 del Regolamento 882/2004.	Art. 22
6.1.4.18	2. Qualora sia stata concessa una simile approvazione, la frequenza dei controlli alle importazioni di mangimi o alimenti può essere ridotta di conseguenza. Tuttavia, gli Stati membri effettuano controlli ufficiali dei mangimi e degli alimenti importati conformemente all'approvazione di cui al paragrafo 1 dell'art. 23 del Regolamento 882/2004 per assicurare che i controlli pre-esportazione effettuati nel paese terzo rimangano efficaci.	Art. 23.2
6.1.4.19	1. Per l'organizzazione dei controlli ufficiali di cui al presente capo, le autorità competenti e i servizi doganali collaborano strettamente.	Art. 24
	<p>2. Per quanto concerne le partite di mangimi e alimenti di origine animale e di mangimi e alimenti di cui all'articolo 15, paragrafo 5, del Regolamento 882/2004 i servizi doganali non ne consentono l'introduzione né la manipolazione in zone franche o in magazzini franchi senza l'accordo dell'autorità competente.</p> <p>3. Quando sono prelevati campioni, l'autorità competente informa i servizi doganali e gli operatori interessati e indica se le merci possono o meno essere messe in uscita prima che siano disponibili i risultati delle analisi dei campioni, purché sia garantita la tracciabilità della partita.</p> <p>4. In caso di immissione in libera pratica, le autorità competenti e i servizi doganali collaborano ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli da 2 a 6 del regolamento (CEE) n. 339/93.</p>	
6.1.5	RELAZIONI	
6.1.5.1	L'autorità competente elabora relazioni sui controlli ufficiali da essa effettuati.	Art. 9.1
6.1.5.2	Le relazioni comprendono una descrizione degli obiettivi dei controlli ufficiali, dei metodi di controllo applicati, dei risultati dei controlli ufficiali e, se del caso, l'indicazione degli interventi da adottarsi a cura dell'operatore interessato.	Art. 9.2
6.1.5.3	L'autorità competente rilascia una copia della relazione di cui al paragrafo 4.7.7.2 all'operatore interessato, almeno in caso di non conformità.	Art. 9.3
6.1.6	CONTROLLI COMUNITARI NEGLI STATI MEMBRI	
6.1.6.1	Esperti della Commissione effettuano audit generali e specifici negli Stati membri. La Commissione può nominare esperti degli Stati membri che assistano i propri esperti. Gli audit generali e specifici sono organizzati in cooperazione con le autorità competenti degli Stati membri.	Art. 45.1
6.1.6.2	Le autorità competenti:	
	<p>a) assicurano un appropriato follow-up delle raccomandazioni risultanti dai controlli comunitari;</p> <p>b) forniscono tutta l'assistenza necessaria e tutta la documentazione e ogni altro sostegno tecnico richiesto dagli esperti della Commissione per consentire loro di eseguire i controlli in modo efficiente ed effettivo;</p> <p>c) assicurano che gli esperti della Commissione abbiano accesso a tutti i locali o parti di locali e a tutte le informazioni, compresi i sistemi informatici, pertinenti per l'esecuzione dei loro compiti.</p>	Art. 45.5



LINEE GUIDA			
	ACC	ACR	ACL
<p style="text-align: center;">Elementi di conformità</p> <p style="text-align: center;">Prima fase</p>	<p>Definizione delle modalità operative e delle responsabilità in merito ai diversi strumenti del controllo ufficiale (audit, ispezione, verifica, monitoraggio, sorveglianza, campionamento e analisi) necessari all'esecuzione dei CU di competenza (ad es. mediante informazioni e istruzioni all'interno di procedure documentate) lungo tutta la filiera di produzione degli alimenti di origine animale e vegetale, sulle esportazioni fuori dalla Comunità, sulle immissioni sul mercato nella Comunità e sulle introduzioni da paesi terzi</p>	<p>Definizione delle modalità operative e delle responsabilità in merito ai diversi strumenti del controllo ufficiale (audit, ispezione, verifica, monitoraggio, sorveglianza, campionamento e analisi) necessari all'esecuzione dei CU di competenza (ad es. mediante informazioni e istruzioni all'interno di procedure documentate) lungo tutta la filiera di produzione degli alimenti di origine animale e vegetale, sulle esportazioni fuori dalla Comunità, sulle immissioni sul mercato nella Comunità e sulle introduzioni da paesi terzi</p>	<p>Definizione delle modalità operative e delle responsabilità in merito ai diversi strumenti del controllo ufficiale (audit, ispezione, verifica, monitoraggio, sorveglianza, campionamento e analisi) necessari all'esecuzione dei CU di competenza (ad es. mediante informazioni e istruzioni all'interno di procedure documentate) lungo tutta la filiera di produzione degli alimenti di origine animale e vegetale, sulle esportazioni fuori dalla Comunità, sulle immissioni sul mercato nella Comunità e sulle introduzioni da paesi terzi</p>
	<p>Definizione/disponibilità di istruzioni in merito alla gestione dei campioni. Modalità operative per l'esecuzione, manipolazione, etichettatura, trasporto e la conservazione dei campioni ufficiali</p>	<p>Definizione/disponibilità di istruzioni in merito alla gestione dei campioni. Modalità operative per l'esecuzione, manipolazione, etichettatura, trasporto e la conservazione dei campioni ufficiali</p>	<p>Definizione/disponibilità di istruzioni in merito alla gestione dei campioni. Modalità operative per l'esecuzione, manipolazione, etichettatura, trasporto e la conservazione dei campioni ufficiali</p>
	<p>Indicazioni per la definizione della modulistica e la elaborazione delle relazioni in merito ai CU svolti, coerenti con le disposizioni cogenti e modalità di rilascio</p>	<p>Indicazioni per la definizione della modulistica e la elaborazione delle relazioni in merito ai CU svolti, coerenti con le disposizioni cogenti e modalità di rilascio</p>	<p>Definizione della modulistica ed elaborazione delle relazioni in merito ai CU svolti, coerenti con le disposizioni cogenti e modalità di rilascio</p>
	<p>Modalità operative e responsabilità in merito alla cooperazione tra le AC e la Commissione e l'assistenza reciproca tra Stati Membri</p>	<p>Attività di interfaccia e coordinamento con le altre AC qualora necessario</p>	<p>Attività di interfaccia e coordinamento con le altre AC qualora necessario</p>
	<p>indicazioni per la definizione della procedura di gestione delle relazioni (classificazione dei documenti, responsabilità e le regole di archiviazione, rintracciabilità)</p>	<p>indicazioni per la definizione della procedura di gestione delle relazioni (classificazione dei documenti, responsabilità e le regole di archiviazione, rintracciabilità)</p>	<p>indicazioni per la definizione della procedura di gestione delle relazioni (classificazione dei documenti, responsabilità e le regole di archiviazione, rintracciabilità)</p>




<p>Evidenze oggettive</p>	<p>Prima fase</p>	<p>Disposizioni contenenti istruzioni in merito alla manipolazione, trasporto, conservazione ed etichettatura dei campioni dei campioni ufficiali.</p> <p>Presenza di idonee registrazioni</p> <p>Presenza di procedure documentate con informazioni e istruzioni al personale sulle modalità di effettuazione di monitoraggio, sorveglianza, verifica, audit, ispezione e campionamento coerenti con eventuali indicazioni fornite dai livelli sovraordinati dell'AC e alla normativa nazionale applicabile dei CU in coerenza con quanto richiesto all'allegato II, capo secondo del Reg. 882/04 (inclusa la modulistica)</p> <p>Linee guida per i CU (controllo, verbalizzazione e registrazione, incluse le modalità di esecuzione, interpretazione dei risultati e azioni conseguenti)</p> <p>Presenza di adeguata modulistica riconducibile, ove necessario, a procedure documentate contenenti informazioni e istruzioni</p> <p>Registrazioni relative agli audit eseguiti (programma di audit; documentazione relativa ai singoli audit; ad es. piano di audit, raccomandazioni, rapporto di audit, piano di azione, azioni correttive e preventive)</p>	<p>Disposizioni contenenti istruzioni in merito alla manipolazione, trasporto, conservazione ed etichettatura dei campioni dei campioni ufficiali.</p> <p>Presenza di idonee registrazioni</p> <p>Presenza di procedure documentate con informazioni e istruzioni al personale sulle modalità di effettuazione di monitoraggio, sorveglianza, verifica, audit, ispezione e campionamento coerenti con eventuali indicazioni fornite dai livelli sovraordinati dell'AC e alla normativa nazionale applicabile dei CU in coerenza con quanto richiesto all'allegato II, capo secondo del Reg. 882/04 (inclusa la modulistica)</p> <p>Linee guida per i CU (controllo, verbalizzazione e registrazione, incluse le modalità di esecuzione, interpretazione dei risultati e azioni conseguenti)</p> <p>Presenza di adeguata modulistica riconducibile, ove necessario, a procedure documentate contenenti informazioni e istruzioni</p> <p>Registrazioni relative agli audit eseguiti (programma di audit; documentazione relativa ai singoli audit; ad es. piano di audit, raccomandazioni, rapporto di audit, piano di azione, azioni correttive e preventive)</p>	<p>Disposizioni contenenti istruzioni in merito alla manipolazione, trasporto, conservazione ed etichettatura dei campioni dei campioni ufficiali.</p> <p>Presenza di idonee registrazioni</p> <p>Presenza di procedure documentate con informazioni e istruzioni al personale sulle modalità di effettuazione di monitoraggio, sorveglianza, verifica, audit, ispezione e campionamento coerenti con eventuali indicazioni fornite dai livelli sovraordinati dell'AC e alla normativa nazionale applicabile dei CU in coerenza con quanto richiesto all'allegato II, capo secondo del Reg. 882/04 (inclusa la modulistica)</p> <p>Linee guida per i CU (controllo, verbalizzazione e registrazione, incluse le modalità di esecuzione, interpretazione dei risultati e azioni conseguenti)</p> <p>Presenza di adeguata modulistica riconducibile, ove necessario, a procedure documentate contenenti informazioni e istruzioni</p> <p>Registrazioni relative agli audit eseguiti (programma di audit; documentazione relativa ai singoli audit; ad es. piano di audit, raccomandazioni, rapporto di audit, piano di azione, azioni correttive e preventive)</p>
---------------------------	-------------------	--	--	--



	<p style="text-align: center;">Seconda fase</p>	<p>Registrazione delle carenze di conformità e delle azioni correttive e azioni preventive</p> <p>Documentazione della verifica dell'effettuazione delle azioni correttive e preventive</p> <p>Procedura di gestione delle relazioni (classificazione dei documenti, responsabilità e le regole di archiviazione, rintracciabilità)</p>	<p>Registrazione delle carenze di conformità e delle azioni correttive e azioni preventive</p> <p>Documentazione della verifica dell'effettuazione delle azioni correttive e preventive</p> <p>Procedura di gestione delle relazioni (classificazione dei documenti, responsabilità e le regole di archiviazione, rintracciabilità)</p>	<p>Registrazione delle carenze di conformità e delle azioni correttive e azioni preventive</p> <p>Documentazione della verifica dell'effettuazione delle azioni correttive e preventive</p> <p>Procedura di gestione delle relazioni (classificazione dei documenti, responsabilità e le regole di archiviazione, rintracciabilità)</p>
--	--	---	---	---



Riferimenti cogenti Reg. 882/04 se non altrimenti specificato	
REGISTRAZIONE/RICONOSCIMENTO DEGLI STABILIMENTI DEL SETTORE DEI MANGIMI E DEGLI ALIMENTI	
6.2.1	Le autorità competenti stabiliscono le procedure che devono seguire gli operatori del settore dei mangimi e degli alimenti che chiedono la registrazione del loro stabilimento a norma del regolamento (CE) n. 852/2004, della direttiva 95/69/CE e del futuro regolamento sull'igiene dei mangimi.
6.2.2	Esse elaborano e tengono aggiornato un elenco degli operatori del settore dei mangimi e degli alimenti che sono stati registrati. Se simile elenco esiste già per altri fini, può essere anche usato ai fini del presente regolamento.
6.2.3	Le autorità competenti stabiliscono le procedure che gli operatori del settore dei mangimi e degli alimenti devono seguire per il riconoscimento del loro stabilimento a norma del regolamento (CE) n. 852/2004 e (CE) n. 854/2004, o della direttiva 95/69/CE e del futuro regolamento sull'igiene dei mangimi.
6.2.4	Al ricevimento di una domanda di riconoscimento presentata da un operatore del settore dei mangimi e degli alimenti l'autorità competente effettua una visita in loco.
6.2.5	L'autorità competente procede al riconoscimento dello stabilimento per le attività interessate soltanto se l'operatore del settore dei mangimi e degli alimenti ha dimostrato di soddisfare i pertinenti requisiti della normativa in materia di mangimi e di alimenti.
6.2.6	L'autorità competente può concedere un riconoscimento condizionato qualora risulti che lo stabilimento soddisfa tutti i requisiti relativi alle infrastrutture e alle attrezzature. Essa concede il riconoscimento definitivo soltanto qualora da un nuovo controllo ufficiale dello stabilimento, effettuato entro 3 mesi dalla concessione del riconoscimento condizionato, risulti che lo stabilimento soddisfa gli altri requisiti della normativa in materia di mangimi o di alimenti. Se sono stati compiuti progressi evidenti ma lo stabilimento non soddisfa ancora tutti i requisiti in questione, l'autorità competente può prorogare il riconoscimento condizionato, la cui durata non può tuttavia superare in totale sei mesi.
6.2.7	L'autorità competente riesamina il riconoscimento degli stabilimenti in occasione dei controlli ufficiali. Qualora l'autorità competente individui gravi mancanze o debba arrestare la produzione di uno stabilimento ripetutamente e l'operatore del settore dei mangimi e degli alimenti non sia in grado di fornire garanzie adeguate per la produzione futura, l'autorità competente avvia le procedure per revocare il riconoscimento dello stabilimento. Tuttavia, l'autorità competente può sospendere il riconoscimento di uno stabilimento se l'operatore del settore dei mangimi e degli alimenti può garantire che esso ovvierà alle mancanze entro un ragionevole lasso di tempo.
	Le autorità competenti tengono elenchi aggiornati degli stabilimenti riconosciuti, e li rendono accessibili agli altri Stati membri e al pubblico con modalità che possono essere definite secondo la procedura di cui all'articolo 62, paragrafo 3.



		LINEE GUIDA		
		ACC	ACR	ACL
Elementi di conformità	Prima fase	Definizione delle modalità operative e delle responsabilità in merito alle attività di registrazione e riconoscimento. Elaborazione ed aggiornamento di un elenco degli OSA/OSM riconosciuti e relativa gestione informatica elenco degli OSA/OSM registrati per la programmazione delle attività	Definizione delle modalità operative e delle responsabilità in merito alle attività di registrazione e riconoscimento Elaborazione ed aggiornamento di un elenco degli OSA/OSM riconosciuti e relativa gestione informatica Elenco degli OSA/OSM registrati per la programmazione delle attività	Definizione delle modalità operative e delle responsabilità in merito alle attività di registrazione e riconoscimento Accesso agli elenchi degli OSA/OSM riconosciuti Elaborazione ed aggiornamento di un elenco degli OSA/OSM registrati e relativa gestione informatica
	Seconda fase	Gestione Informatica degli elenchi degli OSA/OSM registrati	Gestione informatica degli elenchi degli OSA/OSM registrati	
Evidenze oggettive	Prima fase	Presenza di indicazioni per la registrazione/riconoscimento degli OSA/OSM e per la tenuta e aggiornamento degli elenchi	Presenza di indicazioni per la registrazione/riconoscimento degli OSA/OSM e per la tenuta e aggiornamento degli elenchi	Presenza di indicazioni per la registrazione/riconoscimento degli OSA/OSM e per la tenuta e aggiornamento degli elenchi
	Seconda fase	Disponibilità e Accesso agli elenchi Disponibilità e accesso informatico agli elenchi	Disponibilità e accesso agli elenchi Disponibilità e accesso informatico agli elenchi	Disponibilità e Accesso agli elenchi locali Disponibilità e accesso informatico agli elenchi




6.3 Conseguenze dei controlli (NC e sanzioni)		Riferimenti cogenti	Reg. 882/04 se non altrimenti specificato
6.3.1	I controlli ufficiali ad opera delle autorità competenti sono eseguiti secondo procedure documentate. Dette procedure comportano informazioni e istruzioni per il personale che esegue i controlli ufficiali in relazione, tra l'altro a: - attività da svolgere a seguito dei controlli ufficiali		Art. 8.1; All. II, capo II. Normative cogente di riferimento
6.3.2	L'autorità competente che individua una non conformità interviene per assicurare che l'operatore ponga rimedio alla situazione. Nel decidere l'azione da intraprendere, l'autorità competente tiene conto della natura della non conformità e dei dati precedenti relativi a detto operatore per quanto riguarda la non conformità.		Art. 54.1
6.3.3	Tale azione comprende, a seconda dei casi, le seguenti misure: a) l'imposizione di procedure di igienizzazione o di qualsiasi altra azione ritenuta necessaria per garantire la sicurezza del mangime e degli alimenti o la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali; b) la restrizione o il divieto dell'immissione sul mercato, dell'importazione o dell'esportazione di mangimi, alimenti o animali; c) il monitoraggio e, se necessario, la decisione del richiamo, del ritiro e/o della distruzione di mangimi o alimenti; d) l'autorizzazione dell'uso di mangimi o di alimenti per fini diversi da quelli originariamente previsti; e) la sospensione delle operazioni o la chiusura in toto o in parte dell'azienda interessata per un appropriato periodo di tempo; f) le misure di cui all'articolo 19 sulle partite provenienti da paesi terzi; g) qualsiasi altra misura ritenuta opportuna dall'autorità competente.		Art. 54.2
6.3.4	L'autorità competente trasmette all'operatore interessato o a un suo rappresentante: a) notifica scritta della sua decisione concernente l'azione da intraprendere a norma del paragrafo 1, unitamente alle relative motivazioni;		Art. 54.3.a
6.3.5	Se del caso, l'autorità competente notifica la sua decisione anche all'autorità competente dello Stato membro d'invio.		Art. 54.4
6.3.6	Tutti i costi sostenuti a norma del presente articolo sono a carico dell'operatore del settore dei mangimi e degli alimenti		Art. 54.5
6.3.7	Le autorità competenti applicano le sanzioni in caso di violazione della normativa sui mangimi e sugli alimenti e di altre disposizioni comunitarie concernenti la tutela della salute e del benessere degli animali e prendono, per quanto di competenza, tutte le misure necessarie per assicurare che siano attuate. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.		Art. 55



LINEE GUIDA		ACG	ACR	ACL
Elementi di conformità	Prima fase	<p>Definizione, mediante procedure documentate, di modalità operative e responsabilità in merito alle attività/azioni da svolgere a seguito dei controlli svolti da personale del Ministero tra cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> tutte le azioni previste dall'articolo 54 del Reg. (CE) 882/2004, che comprendono anche quelle già previste dalla normativa sanitaria nazionale vigente (es. prescrizioni, sequestro e vincolo sanitario, informazioni alle autorità giudiziarie, sospensione e revoca delle autorizzazioni, ecc.) applicazione di sanzioni blocco ufficiale 	<p>Definizione, mediante procedure documentate, di modalità operative e responsabilità in merito alle attività/azioni da svolgere a seguito dei controlli svolti da personale regionale, tra cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> tutte le azioni previste dall'articolo 54 del Reg. (CE) 882/2004, che comprendono anche quelle già previste dalla normativa sanitaria nazionale vigente (es. prescrizioni, tipologie di sequestro e vincolo sanitario, informazioni alle autorità giudiziarie, sospensione e revoca delle autorizzazioni, ecc.) applicazione di sanzioni 	<p>Definizione, mediante procedure documentate, di modalità operative e responsabilità in merito alle attività/azioni da svolgere a seguito del CU tra cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> tutte le azioni previste dall'articolo 54 del Reg. (CE) 882/2004, che comprendono anche quelle già previste dalla normativa sanitaria nazionale vigente (es. prescrizioni, tipologie di sequestro e vincolo sanitario, informazioni alle autorità giudiziarie, sospensione e revoca delle autorizzazioni, ecc.) applicazione di sanzioni
	Seconda fase	<p>Modalità di valutazione e gestione delle non conformità e delle sanzioni (ad es. all'interno di procedure documentate, istruzioni o altri documenti).</p> <p>Istruzioni relative alla gestione (rilevazione, descrizione, classificazione, trattamento, risoluzione, verifica attuazione ed efficacia dell'azione correttiva) e registrazione NC e sanzioni su OSA.</p>	<p>Modalità di valutazione e gestione delle non conformità e delle sanzioni (ad es. all'interno di procedure documentate, istruzioni o altri documenti).</p> <p>Istruzioni relative alla gestione (rilevazione, descrizione, classificazione, trattamento, risoluzione, verifica attuazione ed efficacia dell'azione correttiva) e registrazione NC e sanzioni su OSA.</p>	<p>Modalità di valutazione e gestione delle non conformità e delle sanzioni (ad es. all'interno di procedure documentate, istruzioni o altri documenti).</p> <p>Istruzioni relative alla gestione (rilevazione, descrizione, classificazione, trattamento, risoluzione, verifica attuazione ed efficacia dell'azione correttiva) e registrazione NC e sanzioni su OSA.</p>
Evidenze oggettive	Prima fase	<p>procedure, istruzioni, linee guida e documenti correlati</p>	<p>procedure, istruzioni, linee guida e documenti correlati</p>	<p>procedure, istruzioni, linee guida e documenti correlati</p>
	Seconda fase	<p>Linee guida per l'omogenea gestione e registrazione delle NC</p>	<p>Linee guida per l'omogenea gestione e registrazione delle NC</p>	<p>Linee guida per l'omogenea gestione e registrazione delle NC</p>



6.4 Sistema di rilascio delle certificazioni ufficiali		Reg. 882/04 se non altrimenti specificato
Riferimenti cogenti		Art. 30.1
6.4.1	<p>Fatti salvi i requisiti di certificazione ufficiale adottati per la salute e il benessere degli animali, la Commissione può adottare i requisiti seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) circostanze nelle quali è necessaria una certificazione ufficiale; b) modelli dei certificati; c) qualificazioni dei funzionari certificanti; d) principi da rispettare per assicurare una certificazione affidabile, compresa la certificazione elettronica; e) procedure da seguire in caso di ritiro dei certificati e di certificati di sostituzione; f) partite suddivise in partite più piccole o che sono mescolate con altre partite; g) documenti che devono accompagnare le merci una volta effettuati i controlli ufficiali. 	
6.4.2	<p>Quando è richiesta la certificazione ufficiale si assicura che:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) sussista una correlazione tra il certificato e la partita; b) l'informazione riportata sul certificato sia accurata e autentica. 	Art. 30.2
6.4.3	<p>Un modello unico di certificato unisce, se del caso, i requisiti riguardanti la certificazione ufficiale dei mangimi e degli alimenti ad altri requisiti di certificazione ufficiale.</p>	Art. 30.3



LINEE GUIDA			
	ACC	ACR	ACL
Elementi di conformità	Standardizzazione dei certificati ufficiali e formalizzazione dei criteri generali di gestione e di rilascio delle certificazioni ufficiali	Informazione e istruzione al personale sulle modalità di rilascio delle certificazioni ufficiali richieste	Informazione e istruzione al personale sulle modalità di rilascio delle certificazioni ufficiali richieste
	Criteri relativi ai soggetti abilitati al rilascio delle certificazioni ufficiali e alle modalità di compilazione degli stessi	Linee guida e istruzioni per il rilascio delle certificazioni sanitarie.	Linee guida e istruzioni per il rilascio delle certificazioni sanitarie.
	Elenco dei modelli di certificazioni ufficiali prodotti a seguito degli accordi con i Paesi Terzi.	Gestione del rilascio di assicurazioni (es. certificazioni, attestazioni o rapporti di prova) scritte, elettroniche o equivalenti relative alla conformità, ove applicabile	Gestione del rilascio di assicurazioni (es. certificazioni, attestazioni o rapporti di prova) scritte, elettroniche o equivalenti relative alla conformità, ove applicabile
Evidenze oggettive	Documentazione a supporto Certificati standardizzati	Documentazione a supporto Documentazione inerente il rilascio delle certificazioni sanitarie (delibere, determine, circolari)	Elenco dei modelli di certificazioni ufficiali rilasciate per tipologia: es. certificati, autorizzazioni, pareri, nullaosta, ecc. Registrazioni, identificazione univoca (es. protocollo), fatturazione ed archiviazione copie certificazioni emesse.
	Seconda fase	Seconda fase	Seconda fase
	Presenza di procedure o istruzioni operative	Presenza di procedure o istruzioni operative	Presenza di procedure o istruzioni operative



Parte 7. Altre attività ufficiali

Riferimenti cogenti


Reg. 882/04

Le autorità competenti garantiscono, nell'ambito del sistema di gestione di cui al punto 4.7 l'interazione delle attività e controlli relativi alla sicurezza alimentare con le altre eventuali attività e controlli di propria competenza

7.1

LINEE GUIDA

	ACC	ACR	ACL
Elementi di conformità	<p>Descrizione interazione con il sistema di gestione di cui al punto 4.7</p> <p>Linee di indirizzo per redazione del piano di lavoro annuale delle attività non riconducibili al controllo ufficiale per la sicurezza alimentare che tenga conto di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dati epidemiologici su zoonosi; - ruoli e responsabilità; - definizione di azioni; - risorse; - definizione di obiettivi; - definizione di indicatori; - modalità di verifica e riprogrammazione. 	<p>Descrizione interazione con il sistema di gestione di cui al punto 4.7</p> <p>Linee di indirizzo per redazione del piano di lavoro annuale delle attività non riconducibili al controllo ufficiale per la sicurezza alimentare che tenga conto di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dati epidemiologici su zoonosi; - ruoli e responsabilità; - definizione di azioni; - risorse; - definizione di obiettivi; - definizione di indicatori; - modalità di verifica e riprogrammazione. 	<p>Descrizione interazione con il sistema di gestione di cui al punto 4.7</p> <p>Piano di lavoro annuale delle attività non riconducibili al controllo ufficiale per la sicurezza alimentare che tenga conto di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - definizione dei bisogni anche in relazione ai LEA; - dati epidemiologici su zoonosi; - ruoli e responsabilità; - definizione di azioni; - definizione della attività da svolgere e modalità di esecuzione - risorse; - definizione di obiettivi; - definizione di indicatori; - modalità di verifica e riprogrammazione. <p>Gestione della documentazione (classificazione dei documenti, responsabilità e le regole di approvazione, diffusione, rintracciabilità)</p> <p>Piano di verifica periodica riguardante il monitoraggio e il raggiungimento degli obiettivi. Il piano deve elencare gli elementi in input (es. risultanza degli audit interni e esterni, reclami, ricorsi, contenziosi, ecc.) e le responsabilità.</p>
	Prima fase		



Evidenze oggettive	Prima fase	<p>Documentazione per redazione del piano di lavoro annuale delle attività non riconducibili al controllo ufficiale per la sicurezza alimentare.</p> <p>Piano di verifica periodica.</p> <p>Definizione delle responsabilità per la verifica dei risultati.</p> <p>Report della verifica periodica e documenti collegati.</p> <p>Piani o progetti di miglioramento conclusi o in corso.</p>	<p>Documentazione per redazione del piano di lavoro annuale delle attività non riconducibili al controllo ufficiale per la sicurezza alimentare.</p> <p>Piano di verifica periodica.</p> <p>Definizione delle responsabilità per la verifica dei risultati.</p> <p>Report della verifica periodica e documenti collegati.</p> <p>Piani o progetti di miglioramento conclusi o in corso.</p>	<p>Piano di lavoro annuale delle attività non riconducibili al controllo ufficiale per la sicurezza alimentare.</p> <p>Elenco L.E.A. (prodotti) e relativi indicatori.</p> <p>Elenco attività svolte e documentazione sulle indicazioni operative</p> <p>Procedura di gestione della documentazione.</p> <p>Elenco dei documenti fondamentali per la gestione delle attività del Servizio.</p> <p>Piano di verifica periodica.</p> <p>Definizione delle responsabilità per la verifica dei risultati.</p> <p>Report della verifica periodica e documenti collegati.</p> <p>Piani o progetti di miglioramento conclusi o in corso</p>
Seconda fase				



Parte 8. Diritto alla difesa, ricorsi, reclami e contenziosi	
Riferimenti cogenti	
8.1	<p>L'autorità competente trasmette all'operatore interessato o a un suo rappresentante: b) informazioni sui diritti di ricorso avverso tali decisioni e sulla procedura e sui termini applicabili.</p>
8.2	<p>Le autorità competenti fissano procedure adeguate atte a garantire il diritto degli operatori del settore dei mangimi e degli alimenti i cui prodotti sono oggetto di campionamento e di analisi di chiedere un ulteriore parere di esperti, fatto salvo l'obbligo delle autorità competenti di intervenire rapidamente in caso di emergenza.</p>
8.3	<p>In particolare, esse vigilano affinché gli operatori del settore dei mangimi e degli alimenti possano ottenere un numero sufficiente di campioni per un ulteriore parere di esperti, a meno che ciò sia impossibile nel caso di prodotti altamente deperibili o dello scarsissimo quantitativo di substrato disponibile.</p>

Reg. 882/04
 art. 54.3.b
 e All. II,
 Capo II
 Art. 11.5
 Art. 11.6

LINEE GUIDA			
	ACC	ACR	ACL
Elementi di conformità	Definizione dei criteri operativi e delle responsabilità, in merito, tra l'altro, alla gestione efficace dei ricorsi, dei reclami e contenziosi.	Definizione dei criteri operativi e delle responsabilità, in merito, tra l'altro, alla gestione efficace dei ricorsi, dei reclami e contenziosi.	Definizione dei criteri operativi e delle responsabilità di, in merito, tra l'altro, alla gestione efficace dei ricorsi, dei reclami e contenziosi.
	Definizione dei criteri operativi e delle responsabilità (ad es. all'interno di procedure documentate) in merito alla gestione efficace del diritto alla difesa degli OSA/OSM (incluso l'istituto della revisione di analisi). (es. doc. operativo coerente con la norma cogente)	Definizione dei criteri operativi e delle responsabilità (ad es. all'interno di procedure documentate) in merito alla gestione efficace del diritto alla difesa degli OSA/OSM (incluso l'istituto della revisione di analisi). (es. doc. normativo cogente; istruzione operativa coerente con la norma cogente)	Definizione dei criteri operativi e delle responsabilità (ad es. all'interno di procedure documentate) in merito alla gestione efficace del diritto alla difesa degli OSA/OSM (istituto della revisione di analisi). (es. doc. normativo cogente; istruzione operativa coerente con la norma cogente)
	Documentazione dell'attività di gestione dei reclami, trattazione dei ricorsi e contenziosi	Documentazione dell'attività di gestione dei reclami, trattazione dei ricorsi e contenziosi	Documentazione dell'attività di gestione dei reclami, trattazione dei ricorsi e contenziosi
Elementi oggettive	Documentazione dell'attività di gestione delle attività inerenti il diritto alla difesa	Documentazione dell'attività di gestione delle attività inerenti il diritto alla difesa	Documentazione dell'attività di gestione delle attività inerenti il diritto alla difesa



Parte 9. Comunicazione e informazione	
Riferimenti cogenti	
9.1	<p>Le autorità competenti si impegnano a svolgere le proprie attività con un livello elevato di trasparenza. A tal fine le informazioni pertinenti in loro possesso sono messe a disposizione del pubblico al più presto. In generale il pubblico ha accesso:</p> <p>a) alle informazioni concernenti le attività di controllo delle autorità competenti e la loro efficacia;</p> <p>b) alle informazioni ai sensi dell'articolo 10 del regolamento (CE) n. 178/2002.</p>
9.2	<p>Fatte salve le pertinenti disposizioni comunitarie e degli Stati membri sull'accesso ai documenti, nel caso in cui vi siano ragionevoli motivi per sospettare che un alimento o mangime possa comportare un rischio per la salute umana o animale, in funzione della natura, della gravità e dell'entità del rischio le autorità pubbliche adottano provvedimenti opportuni per informare i cittadini della natura del rischio per la salute, identificando nel modo più esauriente l'alimento o mangime o il tipo di alimento o i mangime, il rischio che può comportare e le misure adottate o in procinto di essere adottate per prevenire, contenere o eliminare tale rischio.</p>

Reg. 862/04
se non altrimenti specificato

Art 7.1

Reg.
178/2002
Art. 10

LINEE GUIDA				
	ACC	AGR	ACL	
Elementi di conformità	Prima fase	<p>Individuazione argomenti, utenti, responsabilità e modalità di gestione</p> <p>Sistemi informativi di comunicazione esterna verso gli utenti, media e le istituzioni.</p> <p>Sistemi informativi di comunicazione alle AC.</p> <p>Modalità e strumenti di ascolto degli utenti (istituzionali e non) e delle altre parti interessate.</p> <p>Modalità per realizzare la comunicazione interna.</p>	<p>Individuazione argomenti, utenti, responsabilità e modalità di gestione</p> <p>Sistemi informativi di comunicazione esterna verso gli utenti, media e le istituzioni.</p> <p>Modalità e strumenti di ascolto degli utenti (istituzionali e non) e delle altre parti interessate.</p> <p>Modalità per realizzare la comunicazione interna.</p>	<p>Individuazione argomenti, utenti, responsabilità e modalità di gestione</p> <p>Sistemi informativi di comunicazione esterna verso gli utenti, media e le istituzioni.</p> <p>Modalità e strumenti di ascolto degli utenti (istituzionali e non) e delle altre parti interessate.</p> <p>Modalità per realizzare la comunicazione interna.</p>
	Seconda fase	<p>Strumenti informativi sintetici a disposizione dei cittadini sulle attività erogate dalla Struttura/servizio.</p>	<p>Strumenti informativi sintetici a disposizione dei cittadini sulle attività erogate dalla Struttura/servizio.</p>	<p>Strumenti informativi sintetici a disposizione dei cittadini sulle attività erogate dalla Struttura/servizio.</p>
	Prima fase	<p>Documentazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - modalità di comunicazione esterna; - modalità e strumenti per l'ascolto ed il confronto con gli utenti (istituzionali e non) e con le altre parti interessate; - modalità di assunzione delle decisioni e di comunicazione interna (riunioni, verbali, relazioni di gruppi di lavoro, ecc.) 	<p>Documentazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - modalità di comunicazione esterna e ASL; - modalità e strumenti per l'ascolto utenti e ASL e altre parti interessate; - modalità di assunzione delle decisioni e di comunicazione interna (riunioni, verbali, relazioni di gruppi di lavoro, ecc.) 	<p>Documentazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - modalità di comunicazione esterna; - modalità e strumenti per l'ascolto ed il confronto con gli utenti (istituzionali e non) e con le altre parti interessate; - modalità di assunzione delle decisioni e di comunicazione interna (riunioni, verbali, relazioni di gruppi di lavoro, ecc.)
	Seconda fase	<p>Presenza degli strumenti informativi sintetici</p>	<p>Presenza degli strumenti informativi sintetici</p>	<p>Presenza degli strumenti informativi sintetici</p>
Evidenze oggettive				



Parte 10. Piani di emergenza e sistemi di allerta	
Riferimenti cogenti	
10.1 PIANI DI EMERGENZA	
10.1.1	Le Autorità Competenti dispongono di piani di emergenza e devono essere pronte a gestire questi piani in casi di emergenza
10.1.2	<p>1. Per l'attuazione del piano generale per la gestione delle crisi di cui all'articolo 55 del regolamento (CE) n. 178/2002, gli Stati membri elaborano piani operativi di emergenza in cui si stabiliscono le misure da attuarsi senza indugio allorché risulti che mangimi o alimenti presentano un serio rischio per gli esseri umani o gli animali, direttamente o tramite l'ambiente.</p> <p>2. I piani di emergenza specificano:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) le autorità amministrative da coinvolgere; b) i loro poteri e responsabilità; c) i canali e le procedure per trasmettere informazioni tra gli attori pertinenti. <p>3. Gli Stati membri rivedono tali piani di emergenza a seconda delle necessità, in particolare alla luce dei cambiamenti nell'organizzazione dell'autorità competente e dell'esperienza, compresa l'esperienza acquisita a seguito di esercizi di simulazione.</p> <p>4. Se del caso, possono essere adottate misure di attuazione secondo la procedura di cui all'articolo 62, paragrafo 3. Tali misure possono fissare norme armonizzate per i piani di emergenza nella misura necessaria a far sì che questi ultimi siano compatibili con il piano generale per la gestione delle crisi di cui all'articolo 55 del regolamento (CE) n. 178/2002. In esse è indicato anche il ruolo dei soggetti interessati all'elaborazione e gestione dei piani di emergenza.</p>

Reg. 882/04
se non altrimenti specificato

Art. 4.2.f

Art. 13



LINEE GUIDA	
ACC	ACR
<p>Modalità di gestione di: malattie trasmesse da alimenti, malattie infettive degli animali, emergenze non epidemiche. Disponibilità notturna e festiva Sistema dei contatti rapidi Interventi di formazione e addestramento sulle procedure, per l'interno, e sulla capacità di intervento del personale delle regioni e ASL. Composizione, attivazione e funzionamento dell'Unità di crisi centrale. Gestione del magazzino dei materiali utilizzati per le attività di emergenza. Piano di formazione e addestramento Disponibilità e gestione del materiale per le attività di emergenza in giacenza nel magazzino.</p>	<p>Linee Guida sulla modalità di gestione di: malattie trasmesse da alimenti, malattie infettive degli animali, emergenze non epidemiche. Disponibilità notturna e festiva Sistema dei contatti rapidi Interventi di formazione e addestramento sulle procedure, per l'interno, e sulla capacità di intervento del personale ASL. Composizione, attivazione e funzionamento dell'Unità di crisi regionale. Linee di indirizzo per la composizione e il funzionamento delle Unità di crisi territoriali. Gestione del magazzino dei materiali utilizzati per le attività di emergenza. Piano di formazione e addestramento</p>
<p>Modalità di gestione di: malattie trasmesse da alimenti, malattie infettive degli animali, emergenze non epidemiche. Turni di pronta reperibilità Sistema dei contatti rapidi Interventi di formazione e addestramento sulle procedure Composizione, attivazione e funzionamento dell'Unità di crisi aziendale. Gestione del magazzino dei materiali utilizzati per le attività di emergenza. Piano di formazione e addestramento Capacità di assicurare adeguati disinfestioni Modalità per l'approvvigionamento straordinario di risorse umane</p>	<p>Modalità di gestione di: malattie trasmesse da alimenti che: - descrive e gestisce le modalità di collaborazione intra ed extra Servizio; - prevede l'organizzazione della pronta disponibilità Indicazioni per la gestione delle malattie infettive degli animali che determinano emergenza che: - descrive e gestisce le modalità di collaborazione intra ed extra Servizio; - prevede l'organizzazione della pronta disponibilità</p>
<p>Prima fase</p>	
<p>Elementi di conformità</p>	



<p>Evidenze oggettive</p>	<p>Prima fase</p>	<p>Delibere/atti che individuano la composizione e il funzionamento delle Unità di crisi centrale e le linee di indirizzo per il settore.</p> <p>Linee di indirizzo per la composizione e il funzionamento delle Unità di crisi</p> <p>Linee Guida/Indicazioni per la gestione malattie trasmesse da alimenti che: - descrive e gestisce le modalità di collaborazione intra ed extra Servizio; - prevede l'organizzazione della pronta disponibilità</p> <p>Linee Guida/Indicazioni per la gestione delle malattie infettive degli animali che determinano emergenza che: - descrive e gestisce le modalità di collaborazione intra ed extra Servizio; - prevede l'organizzazione della pronta disponibilità</p> <p>Piani e/o procedure per la gestione di: malattie infettive degli animali, emergenze non epidemiche.</p> <p>Documentazione attestante la predisposizione delle linee guida per la gestione delle situazioni di emergenza.</p>	<p>Disponibilità di attrezzature per la disinfezione e/o rapporti di convenzione con altri soggetti. Disponibilità e gestione del materiale per le attività di emergenza in giacenza nel magazzino.</p> <p>Delibere che individuano la composizione e il funzionamento delle Unità di crisi.</p> <p>Piani/procedure per la gestione delle situazioni di emergenza.</p> <p>Piani e/o procedure per la gestione di: malattie infettive degli animali, emergenze non epidemiche.</p> <p>Turni di Pronta disponibilità Sistema dei contatti rapidi Modalità per approvvigionamento straordinario di risorse umane Interventi di formazione/addestramento specifici</p>
	<p>Seconda fase</p>	<p>Delibere/atti che individuano la composizione e il funzionamento delle Unità di crisi regionale e le linee di indirizzo per le ASL.</p> <p>Linee di indirizzo per la composizione e il funzionamento delle Unità di crisi territoriali.</p> <p>Linee Guida/Indicazioni per la gestione malattie trasmesse da alimenti che: - descrive e gestisce le modalità di collaborazione intra ed extra Servizio; - prevede l'organizzazione della pronta disponibilità</p> <p>Linee Guida/Indicazioni per la gestione delle malattie infettive degli animali che determinano emergenza che: - descrive e gestisce le modalità di collaborazione intra ed extra Servizio; - prevede l'organizzazione della pronta disponibilità</p> <p>Piani e/o procedure per la gestione di: malattie infettive degli animali, emergenze non epidemiche.</p> <p>Documentazione attestante la predisposizione delle linee guida per la gestione delle situazioni di emergenza.</p>	<p>Disponibilità di attrezzature per la disinfezione e/o rapporti di convenzione con altri soggetti. Disponibilità e gestione del materiale per le attività di emergenza in giacenza nel magazzino.</p> <p>Delibere che individuano la composizione e il funzionamento delle Unità di crisi.</p> <p>Piani/procedure per la gestione delle situazioni di emergenza.</p> <p>Piani e/o procedure per la gestione di: malattie infettive degli animali, emergenze non epidemiche.</p> <p>Turni di Pronta disponibilità Sistema dei contatti rapidi Modalità per approvvigionamento straordinario di risorse umane Interventi di formazione/addestramento specifici</p>



Riferimenti cogenti		Reg. 882/04 se non altrimenti specificato
10.2	SISTEMI DI ALLERTA	Reg. 178/2002 Art. 50.1
10.2.1	Le autorità competenti dispongono di un sistema di allarme rapido per la notificazione di un rischio diretto o indiretto per la salute umana dovuto ad alimenti o mangimi. Ad esso partecipano gli Stati membri, la Commissione e l'Autorità europea per la sicurezza alimentare. Le autorità competenti designano ciascuno un punto di contatto, che è membro della rete. La Commissione è responsabile della gestione della rete.	Reg. 178/2002 Art. 50.1
10.2.2	Qualora un membro della rete disponga di informazioni relative all'esistenza di un grave rischio, diretto o indiretto, per la salute umana dovuto ad alimenti o mangimi, egli trasmette immediatamente tali informazioni alla Commissione nell'ambito del sistema di allarme rapido.	Reg. 178/2002 Art. 50.2
10.2.3	Nell'ambito del sistema di allarme rapido e salvo altrimenti disposto dalla normativa comunitaria, le autorità competenti forniscono immediatamente le seguenti informazioni necessarie per la notifica alla Commissione: a) qualsiasi misura da essi adottata, che esiga un intervento rapido, intesa a limitare l'immissione sul mercato di alimenti o mangimi, o a imporne il ritiro dal commercio o dalla circolazione per proteggere la salute umana; b) qualsiasi raccomandazione o accordo con operatori professionali volto, a titolo consensuale od obbligatorio, ad impedire, limitare o imporre specifiche condizioni all'immissione sul mercato o all'eventuale uso di alimenti o mangimi, a motivo di un grave rischio per la salute umana che esiga un intervento rapido; c) qualsiasi situazione in cui un'autorità competente abbia respinto una partita, un container o un carico di alimenti o di mangimi ad un posto di frontiera dell'Unione europea a causa di un rischio diretto o indiretto per la salute umana. La notificazione è accompagnata da una spiegazione dettagliata dei motivi dell'intervento delle autorità competenti dello Stato membro in cui è stata fatta la notificazione. Questa è seguita in tempi rapidi da ulteriori informazioni, in particolare se le misure su cui è basata vengono modificate o revocate.	Reg. 178/2002 Art. 50.3
10.2.4	Le autorità competenti forniscono immediatamente informazioni per la notifica alla Commissione di qualunque intervento eseguito o di qualunque misura adottata in seguito alla ricezione delle notificazioni e delle ulteriori informazioni trasmesse nell'ambito del sistema di allarme rapido. La Commissione trasmette immediatamente dette informazioni ai membri della rete.	Reg. 178/2002 Art. 50.5
10.2.5	Di regola, le informazioni a disposizione dei membri della rete e riguardanti un rischio per la salute umana provocato da alimenti e mangimi sono messe a disposizione dei cittadini in conformità del principio dell'informazione di cui all'articolo 10 del Reg. 178/2002. Di regola, i cittadini hanno accesso alle informazioni sull'identificazione dei prodotti, sulla natura del rischio e sulle misure adottate. I membri della rete prendono tuttavia le disposizioni necessarie per fare in modo che il proprio personale sia tenuto a non rivelare, in casi debitamente giustificati, informazioni ottenute ai fini della presente sezione che per loro natura sono coperte dal segreto professionale, eccezion fatta per le informazioni che devono essere rese pubbliche, quando le circostanze lo richiedono, per tutelare la salute umana. La tutela del segreto professionale non preclude la comunicazione alle autorità competenti delle informazioni utili ai fini dell'efficace sorveglianza del mercato e dell'esecuzione della legge nel settore alimentare e dei mangimi. Le autorità che ricevono informazioni coperte dal segreto professionale ne garantiscono la riservatezza a norma del paragrafo 1 dell'articolo 52 del Reg. 178/2002.	Reg. 178/2002 Art. 52.1
10.2.6	La tutela del segreto professionale non preclude la comunicazione alle autorità competenti delle informazioni utili ai fini dell'efficace sorveglianza del mercato e dell'esecuzione della legge nel settore alimentare e dei mangimi. Le autorità che ricevono informazioni coperte dal segreto professionale ne garantiscono la riservatezza a norma del paragrafo 1 dell'articolo 52 del Reg. 178/2002.	Reg. 178/2002 Art. 52.2



LINEE GUIDA			
	ACC	ACR	ACL
Elementi di conformità	Prima fase	<p>Gestione delle allerte settore alimenti e mangimi.</p> <p>Modalità di collaborazione intra ed extra Servizio</p> <p>Disponibilità extralavorativa</p>	<p>Gestione delle allerte settore alimenti e mangimi.</p> <p>Modalità di collaborazione intra ed extra Servizio</p> <p>Organizzazione della pronta disponibilità (turni)</p>
	Seconda fase		
Evidenze oggettive	Prima fase	<p>Linee Guida/Indicazioni per la gestione allerta settore alimenti e mangime che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - descrive e gestisce le modalità di collaborazione intra ed extra Servizio; - prevede l'organizzazione della pronta disponibilità <p>Piani e/o procedure per la gestione di: allerta settore alimenti e mangimi.</p> <p>Modalità di attivazione della disponibilità extralavorativa</p>	<p>Linee Guida/Indicazioni per la gestione allerta settore alimenti e mangime che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - descrive e gestisce le modalità di collaborazione intra ed extra Servizio; - prevede l'organizzazione della pronta disponibilità <p>Piani e/o procedure per la gestione di: allerta settore alimenti e mangimi.</p> <p>Modalità di attivazione e turni di pronta reperibilità</p>
	Seconda fase		



CAPITOLO 2

FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEGLI OPERATORI DELLE AC

Per l'attuazione del piano di miglioramento dell'attività di controllo ufficiale è necessario prevedere uno specifico percorso di formazione e mantenimento nel tempo di una adeguata qualificazione, degli operatori addetti al controllo ufficiale/audit.

percorso formativo:

1. un primo percorso destinato a tutti gli operatori coinvolti nel CU (Ministero, Regione e ASL), per approfondire "gli elementi informativi comuni" e per eseguire tutte le tecniche di controllo previste dall'art 10 del reg 882/04
2. un secondo percorso destinato a coloro che devono svolgere audit su OSA di cui all'art 10 del reg 882/04 e dall'art. 4 del reg. 854/04
3. un terzo percorso per gli auditor che svolgono audit ai sensi dell'art. 4 (6) del reg. 882/04 (vedi definizioni nel Capitolo 1)

I contenuti formativi per i tre percorsi sono i seguenti:

Primo percorso (di approfondimento del pacchetto igiene)

durata raccomandata di almeno 3 giorni complessivi, per un massimo di 35 partecipanti ad evento;

strumenti: lezioni frontali e addestramento in aula.

Tematiche oggetto di formazione:

- regolamento 882/2004 ed elementi di organizzazione del SSN
- metodi e tecniche del controllo ufficiale
- tematiche di cui all'alleg. II capo II del regolamento 882/04
- altri regolamenti del pacchetto igiene
- linea guida Comunitarie, Nazionali, e regionali per l'applicazione del "pacchetto igiene"
- normativa volontaria richiamata in documenti cogenti (Serie ISO 9000, Serie ISO 17000) e norme della serie ISO 22000
- Cenni sullo standard di funzionamento della AC
- addestramento in aula mediante esercitazioni e giochi di ruolo

Secondo percorso (audit OSA)

Durata raccomandata di almeno 5 giorni in aula per un massimo di 35 partecipanti ad evento, più addestramento sul campo;

Strumenti: lezioni frontali, addestramento in aula e sul campo.

Approfondimenti specialistici sulle seguenti tematiche:

- regolamenti 882/2004 e 854/04 ed elementi di organizzazione del SSN e normativa cogente correlata
- metodi e tecniche del controllo ufficiale
- tematiche di cui all'alleg. II capo II del regolamento 882/04
- altri regolamenti del pacchetto igiene che individuano i "requisiti" per l'OSA
- linea guida Comunitarie, Nazionali, e regionali per l'applicazione del "pacchetto igiene"
- normativa Serie ISO 9000, Serie ISO 17000, (con particolare riferimento rispettivamente alla ISO 19011 e cenni ISO 17020/17025), Serie ISO 22000 e standard di prodotto (BRC, IFS, Globalgap)
- standard di funzionamento della AC per la gestione degli audit su OSA
- addestramento in aula mediante esercitazioni e giochi di ruolo



CAPITOLO 2

FORMAZIONE E ADESTRAMENTO DEGLI OPERATORI DELLE AC

- Addestramento sul campo (audit su OSA)

Terzo percorso (audit SSN)

Durata raccomandata di almeno 5 giorni in aula per un massimo di 25 partecipanti ad evento, più addestramento sul campo;

Strumenti: lezioni frontali, addestramento in aula e sul campo.

Approfondimenti specialistici sulle seguenti tematiche:

- regolamenti 882/2004 e 854/04 ed elementi di organizzazione del SSN e normativa cogente correlata, se non già trattato nei percorsi sopra menzionati)
- Decisione 677/2006,
- metodi e tecniche del controllo ufficiale (se non già trattato nei percorsi sopra menzionati)
- tematiche di cui all'alleg. II capo II del regolamento 882/04 (se non già trattato nei percorsi sopra menzionati)
- altri regolamenti del pacchetto igiene che individuano i "requisiti" per l'OSA (se non già trattato nei percorsi sopra menzionati)
- linea guida Comunitarie, Nazionali, e regionali per l'applicazione del "pacchetto igiene" (se non già trattato nei percorsi sopra menzionati)
- normativa Serie ISO 9000, Serie ISO 17000, (con particolare riferimento rispettivamente alla ISO 19011 e cenni ISO 17020/17025), Serie ISO 22000 e standard di prodotto (BRC, IFS, Globalgap) (se non già trattato nei percorsi sopra menzionati)
- approfondimenti sullo standard di funzionamento della AC
- Cenni ai sistemi internazionali di valutazione OIE e Codex
- addestramento in aula mediante esercitazioni e giochi di ruolo
- Addestramento sul campo (audit su AC)

Mantenimento della competenza:

Si ottiene assicurando, in un determinato periodo di tempo, che l'Auditor effettui un numero minimo di attività di audit e segua un percorso di ulteriore formazione e aggiornamento.

Auditor su OSA

Esecuzione, in un triennio di almeno 3 audit su OSA;

Formazione/aggiornamento nelle tematiche dei controlli ufficiali e della gestione degli audit per almeno 24 ore in un triennio mediante eventi riconosciuti dalla Regione/Ministero.

Auditor su SSN

Esecuzione, in un triennio di almeno 2 audit su SSN;

Formazione/aggiornamento nelle tematiche specifiche per almeno 12 ore in un triennio mediante eventi riconosciuti dalla Regione/Ministero.



CAPITOLO 2

FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEGLI OPERATORI DELLE AC

Criteri di equiparazione delle competenze degli Auditor già in essere presso le AC

Gli auditor in attività su OSA e SSN, formati nell'ambito di iniziative ministeriali e/o regionali che sono riconducibili allo schema nazionale sopra riportato, non necessitano di seguire il percorso di qualificazione, ma devono seguire le attività di mantenimento delle competenze.



CAPITOLO 3

**VALUTAZIONE DEL FUNZIONAMENTO DELLE AC
MEDIANTE GLI AUDIT SVOLTI AI SENSI DELL'ART. 4(6) REGOLAMENTO 882/04*****Sistema nazionale di audit art. 4 (6) del Reg 882/04***

Ai fini del presente documento risulta essere **requisito minimo**, per soddisfare l'art. 4.6 del citato regolamento, l'attivazione di un sistema di audit interni da parte delle autorità competenti, così come esplicitato nella Parte 3.1 del Capitolo I.

Campo degli audit

Il campo dell'audit può essere limitato a parti dello Standard.

Gli audit possono essere articolati in Audit di sistema e audit di settore.

Gli audit di sistema riguardano il funzionamento e i criteri operativi (horizontal issues) adottati dalle AC per lo svolgimento dei controlli ufficiali.

Gli audit di settore sono finalizzati alla verifica di specifiche linee di attività, ma tengono conto degli elementi sistemici (horizontal issues) di funzionamento correlati.

L'estensione dell'audit deve tener conto dei requisiti previsti.

Arco temporale del ciclo di audit

Gli audit svolti ai sensi del art. 4 (6) del Reg 882/04 devono essere eseguiti su tutte le AC in un arco di tempo non superiori a cinque anni.

Processo di audit


1. Gli audit del sistema nazionale di audit sono svolti rispettando almeno le seguenti fasi del processo di audit:

- a) Programmazione;
- b) Preavviso di audit;
- c) Pianificazione ed esecuzione dell'audit;
- d) Rapporto di audit ed eventuale Piano d'azione;
- e) Pubblicità dei Rapporti di audit
- f) Seguito da dare ai risultati dell'audit.

2. La programmazione, la pianificazione, l'esecuzione, il seguito e la gestione degli audit tengono conto dei principali dati epidemiologici e delle allerta sanitarie, delle attività e delle strutture produttive del territorio, degli esiti delle verifiche ministeriali, comunitarie e degli altri organi di controllo, nonché degli elementi organizzativi e gestionali previsti dalle norme per il Servizio Sanitario Nazionale.

3. Annualmente viene definito un programma, basato sul rischio, delle attività di audit tenendo conto delle esigenze operative.

4. il preavviso di audit deve essere comunicato almeno 20 giorni prima, e deve :
a. specificare la composizione del team di audit e la durata dell'audit



CAPITOLO 3

VALUTAZIONE DEL FUNZIONAMENTO DELLE AC

MEDIANTE GLI AUDIT SVOLTI AI SENSI DELL'ART. 4(6) REGOLAMENTO 882/04

- b. riportare gli obiettivi e i criteri degli audit
- c. richiedere, se del caso, i documenti e le informazioni necessarie ai fini del corretto svolgimento dell'audit in tempo utile

5. Il Preavviso di audit può essere corredato da un questionario per l'acquisizione di informazioni utili ai fini dell'audit e/o dalla richiesta di documenti da visionare in anticipo o durante la missione.

6. La Pianificazione e l'esecuzione degli audit di settore, deve consentire la valutazione degli elementi sistemici, nonché del raggiungimento degli altri obiettivi specifici del settore. Gli audit di sistema riguardano il funzionamento e i criteri operativi (horizontal issues) adottati dalle AC per lo svolgimento dei controlli ufficiali.

7. A conclusione dell'audit viene inviata una bozza di rapporto di norma entro 90 giorni. Le eventuali osservazioni e controdeduzioni alla bozza di rapporto devono essere restituite all'organismo che ha eseguito l'audit entro i successivi 45 giorni. In un tempo analogo deve essere prodotto il rapporto finale.

8. la pubblicità del rapporto di audit è garantita almeno con la sua trasmissione all'organizzazione oggetto di audit.

9. Il rapporto di audit deve prevedere almeno una sezione conclusiva, comprendente le principali risultanze positive e negative, basate sulle evidenze oggettive riscontrate durante il processo di audit, e che tenga conto delle eventuali controdeduzioni; esso può contenere anche raccomandazioni e la richiesta di adozione di un Piano di azione volto alla rimozione delle carenze di conformità, specificando i tempi per la sua attuazione.

10. A seguito del ricevimento del rapporto finale di audit è necessario che l'organizzazione oggetto di audit definisca entro 60 giorni, ove necessario, il relativo Piano di azione finalizzato alla risoluzione delle carenze di conformità riscontrate e lo trasmetta all'organismo che ha eseguito l'audit.


Requisiti degli auditor

- Aver completato il terzo percorso di cui al Capitolo 2
- Esperienze lavorative o professionali di almeno 1 anno negli ambiti di applicazione del Reg. 882/2004
- Esecuzione di almeno un audit nel primo triennio di vigenza dell'Accordo, successivamente almeno 2 audit nel triennio

Vincoli

Fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente nazionale in tema di incompatibilità per il pubblico impiego, vale quanto segue:

- gli auditor dipendenti del Ministero della salute non possono effettuare audit sulle ASL per conto delle Regioni
- il committente regionale non può incaricare auditor dipendenti di una ASL per svolgere audit sulla medesima ASL



CAPITOLO 3

VALUTAZIONE DEL FUNZIONAMENTO DELLE AC
MEDIANTE GLI AUDIT SVOLTI AI SENSI DELL'ART. 4(6) REGOLAMENTO 882/04

- quanto previsto nel codice della pubblica amministrazione


Scrutinio indipendente

Ciascuna autorità competente sottopone il proprio processo di audit ad uno scrutinio indipendente

Coordinamento del sistema nazionale di audit

In ottemperanza a quanto disposto dal punto 5.1 della Dec. 2006/677/CE:

- le attività di aggiornamento del documento "linee guida per il funzionamento e miglioramento dell'attività di controllo ufficiale da parte delle Autorità Competenti in materia di sicurezza degli alimenti e sanità pubblica veterinaria", vengono svolte nell'ambito dei rapporti tra lo Stato e le Regioni, secondo le modalità di cui al Capitolo 4;
- l'ufficio competente in materia di audit del Ministero della salute assicura la raccolta di informazioni sull'attività di audit sul SSN svolta dal Ministero e dalle Regioni e Province Autonome ai sensi dell'art. 4 (6) del Reg. 882/04.



CAPITOLO 4

GESTIONE ACCORDO NAZIONALE "LINEE GUIDA PER IL FUNZIONAMENTO ED IL MIGLIORAMENTO DELL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO UFFICIALE DA PARTE DELLE AC IN MATERIA DI SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA"

Per la gestione del presente accordo è istituito un "Tavolo tecnico di coordinamento" composto da 3 rappresentanti del Ministero della salute e da 5 rappresentanti delle Regioni/Province autonome. Il tavolo è situato presso il Dipartimento Sanità pubblica veterinaria la nutrizione e la sicurezza degli alimenti del Ministero della Salute.

Il tavolo ha la funzione di:

- analizzare lo stato di applicazione del presente accordo ed i risultati di audit sul SSN;
- formulare le proposte di aggiornamento ed integrazione degli standard di cui al presente accordo.

Ai fini di favorire la applicazione del presente accordo, mediante una collaborazione "solidaristica" tra le Regioni e le Province Autonome, che ne facciano eventualmente richiesta, per gli aspetti tecnici e operativi è istituito un "Comitato Tecnico delle Regioni e Province Autonome" composto da 9 rappresentanti delle suddette amministrazioni e 1 rappresentante del Ministero della salute, con funzioni di osservatore, con i seguenti compiti:

- fornire supporto, collaborazione ed affiancamento alle Regioni e Province Autonome che ne fanno richiesta per la elaborazione di progetti operativi di realizzazione del presente accordo;
- facilitare la messa a disposizione di auditor qualificati, alle Regioni e Province Autonome che ne fanno richiesta, per la formazione e l'affiancamento dei propri auditor, nonché organizzare audit di sistema per conto dell'ACR committente;
- favorire lo scambio di esperienze;
- supportare le Regioni e Province Autonome che ne fanno richiesta nella valutazione della coerenza dei percorsi regionali già attuati, per l'equiparazione delle competenze degli auditor già in essere presso le AC.



DIREZIONE POLITICHE DELLA SALUTE
SERVIZIO SANITA' VETERINARIA E SICUREZZA
ALIMENTARE

DETERMINAZIONE 30.12.2013, n. DG21/242
Recepimento, ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. 28.08.1997, n. 281 e dell'art. 9, comma 2, lett. c) del D. Lgs. 28 agosto 1997, n. 281 , delle Intese ed Accordi raggiunti in sede di Conferenza tra Stato, Regioni e Province Autonome e/o in sede di Conferenza Unificata.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE:

- La sicurezza di tutti gli alimenti e la certezza di poterli consumare senza rischi per la salute dipende dal corretto svolgimento di tutte le fasi produttive, denominate "filiera" e, tenuto conto che i rischi maggiori sono connessi alle condizioni di allevamento e di salute degli animali, nonché alle modalità di produzione, trasformazione e distribuzione delle derrate alimentari, ne deriva che una politica di assoluta tutela della salute deve inevitabilmente prendere in considerazione l'intera filiera alimentare, "dal campo alla tavola";
- Già dall'anno 2000, con l'emanazione del "Libro Bianco sulla Sicurezza Alimentare", l'Unione Europea ha fissato linee strategiche innovative, coordinate ed integrate, basate sul principio del controllo della intera filiera "dai campi alla tavola", tenuto anche conto che a livello europeo interveniva una radicale trasformazione della produzione, distribuzione e somministrazione degli alimenti che, in definitiva, richiedeva l'aggiornamento di tutta la normativa inerente la catena alimentare;
- Le nuove politiche comunitarie individuavano a tal punto i momenti più essenziali per garantire la sicurezza alimentare ai consumatori finali e, precisamente: l'attribuzione della piena responsabilità sul processo produttivo ai produttori ed operatori del settore alimentare, la rintracciabilità delle filiere produttive, l'analisi del rischio e la istituzione di una Autorità Europea sulla sicurezza alimentare;
- A seguito delle modifiche costituzionali, intervenute con legge costituzionale n. 3 del 18.10.2001 - titolo V - art. 117, sono state

individuate le materie la cui potestà legislativa, in quanto concorrente, spetta alle regioni e, tra queste, "la tutela della salute e l'alimentazione";

- La programmazione e l'attuazione delle procedure di controllo, audit ed ispezione sulla cd. filiera spettano alle autorità sanitarie competenti, tra le quali, i Servizi Veterinari;
- La direttiva 2004/41 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004 ha disposto l'abrogazione delle norme di igiene fino ad allora esistenti, sostituendole con quelle del cosiddetto "pacchetto igiene";

VISTO il Regolamento (CE) 28.01.2002 n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;

VISTO il Reg. (CE) n. 882/2004 del 29.04.2004 "Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali";

VISTO il Reg. CE n. 852/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari;

VISTO il Reg. CE n. 853/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio che stabilisce norme specifiche in materia di igiene degli alimenti di origine animale;

VISTO il Reg. CE n. 854/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano;

VISTO il Reg. CE n. 183/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio che stabilisce i requisiti per l'igiene dei mangimi;

VISTI i Reg. CE n. 2073, 2074, 2075, 2076 del 5.12.2005 e nn. n. 1662, 1663, 1664, 1665, 1666 del 6.11.2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio;

VISTA la Legge n. 833 del 23 dicembre 1978 "Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale";

VISTO il D. Lgs 28 agosto 1997, n. 281;

VISTO il Decreto del Ministro per gli Affari Regionali 22 luglio 2003;

VISTO l'art. 8, comma 6° della legge 5 giugno 2003, n. 131;

VISTO il D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320 "Regolamento di Polizia Veterinaria";

VISTO il D. Lgs. n. 502 del 30 dicembre 1992 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421";

VISTO il D. Lgs. n. 517 del 7 dicembre 1993 "Modificazioni al D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, recante riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421";

VISTO il D. Lgs. n. 229 del 19 giugno 1999 "Norme per la razionalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale, a norma dell'articolo 1 della L. 30 novembre 1998, n. 419";

VISTA la Legge Regionale 10 marzo 2008, n. 5 "Un sistema di garanzie per la salute - Piano Sanitario regionale 2008-2010;

VISTI gli obiettivi per la promozione della salute individuati dal Piano Sanitario regionale al punto 5.3.7. e in particolare, quelli sulla sicurezza alimentare;

VISTA la deliberazione di G.R.A. n. 100 dell'11.2.2008 - "Piano Pluriennale Regionale Integrato dei Controlli (PPRIC) sui mangimi, alimenti, benessere e sanità degli animali 2008-2010 -previsto Reg. CE n. 882/2004 - ai sensi della Decisione 2007/363/CE del 21.05.2007";

VISTA la precedente Determinazione n. DG/21/42 del 30.03.2011 ad oggetto: "IL LIBRO DELLE REGOLE", Piano Pluriennale Regionale Integrato dei Controlli della Sanità Pubblica Veterinaria e della Sicurezza Alimentare della regione Abruzzo (P.P.R.I.C.) 2011-2014";

VISTI i sottoindicati Accordi ed intese, sancite in Sede di Conferenza Stato-Regioni e Province Autonome:

- **ACCORDO, ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. 28 agosto 1997, n. 281, sulle "Linee Guida concernente i requisiti sanitari minimi per l'impiego delle cellule staminali in medicina veterinaria", sancito il giorno 17 ottobre 2013, Rep. Atti n. 147/CSR;**
- **INTESA, ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. 28 agosto 1997, n. 281, sullo Schema di Decreto del Ministro della Salute recante modalità operative di funzionamento dell'anagrafe informatizzata delle Aziende Avicole", sancita il giorno 26 settembre 2013, Rep. Atti n. 122/CSR;**
- **ACCORDO, ai sensi dell'art. 9, comma 2°, lett. c) del D. Lgs. 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, le Province, i Comuni e le Comunità Montane in materia di identificazione e registrazione degli animali d'affezione", sancito il 24 gennaio 2013, Rep. n. 5/CU;**

TENUTO CONTO che è necessario recepire nell'ordinamento regionale le intese raggiunte a livello nazionale al fine di assicurare ed accrescere il livello della sicurezza sanitaria dei prodotti alimentari, aumentando il senso di fiducia dei cittadini nelle istituzioni, con particolare riferimento a tutte quelle filiere che sono sviluppate interamente sul territorio regionale abruzzese;

RITENUTA la regolarità tecnico-amministrativa nonché la legittimità del presente provvedimento;

VISTA la L.R. 14 settembre 1999, n. 77: "Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo" e le sue successive modifiche ed integrazioni;

DETERMINA

per le ragioni e le finalità riportate in premessa

1. **di recepire** ACCORDO, ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. 28 agosto 1997, n. 281, sulle "Linee Guida concernente i requisiti sanitari minimi per l'impiego delle cellule staminali in medicina veterinaria", sancito il giorno 17 ottobre 2013, Rep. Atti n. 147/CSR, allegato

- “A” al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
2. **di recepire** l'INTESA, ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. 28 agosto 1997, n. 281, sullo Schema di Decreto del Ministro della Salute recante modalità operative di funzionamento dell'anagrafe informatizzata delle Aziende Avicole”, sancita il giorno 26 settembre 2013, Rep. Atti n. 122/CSR, allegato “B” al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
 3. **di recepire** l' ACCORDO, ai sensi dell'art. 9, comma 2°, lett. c) del D. Lgs. 28 agosto 1997, n. 281, tra uil Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, le Province, i Comuni e le Comunità Montane in materia di identificazione e registrazione degli animali d'affezione”, sancito il 24 gennaio 2013, Rep. n. 5/CU, allegato “C” al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
 4. **il presente Provvedimento** sostituisce ed abroga tutti i precedenti provvedimenti regionali in contrasto con il presente;
 5. **di integrare** formalmente con i documenti recepiti con il presente atto, dalla data della presente Determinazione, il “IL LIBRO

DELLE REGOLE”, Piano Pluriennale Regionale Integrato dei Controlli della Sanità Pubblica Veterinaria e della Sicurezza Alimentare della regione Abruzzo (P.P.R.I.C.) 2008-2010”, approvato con precedente Determinazione n. DG/21/42 del 30.03.2011;

6. **di trasmettere**, per il seguito di competenza, copia della presente Determinazione al Ministero della Salute, ai Direttori Generali ed ai Responsabili dei Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.LL. regionali ed all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise “G. Caporale” di Teramo;
7. **di trasmettere** copia della presente determinazione al Direttore Regionale della Direzione Politiche della Salute, ai sensi dell'art. 16 della L.R. 10 maggio 2002, n. 7;
8. **di disporre** la pubblicazione della presente Determinazione sul B.U.R.A. (*Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Giuseppe Bucciarelli

Seguono allegati



Presidenza
del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

Intesa, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 9, sullo schema di decreto del Ministro della salute recante modalità operative di funzionamento dell'anagrafe informatizzata delle aziende avicole.

Rep. n. 122/cse del 26 settembre 2013

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE
PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Nell'odierna seduta del 26 settembre 2013:

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317, e successive modifiche "Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 92/102/CEE relativa all'identificazione e alla registrazione degli animali";

VISTO il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare, e, visto in particolare, l'articolo 18 che prevede che in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione venga assicurata la rintracciabilità degli alimenti, dei mangimi, degli animali destinati alla produzione alimentare e di qualsiasi altra sostanza destinata o atta a entrare a far parte di un alimento o di un mangime;

CONSIDERATA l'ordinanza 25 agosto 2005 del Ministero della salute, così come da ultimo prorogata con modifiche dalla Ordinanza 13 dicembre 2012 e, visto, in particolare, l'articolo 1 che prevede che i servizi veterinari delle ASL registrano nella banca dati nazionale dell'anagrafe zootecnica le informazioni relative alle aziende registrate ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 13 marzo 2006, n. 158 e il divieto di commercializzazione di animali e prodotti dell'avicoltura provenienti da aziende di volatili da cortile che non siano state registrate;

VISTO il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 9, recante "Attuazione della direttiva 2005/94/CE, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE";

VISTO il comma 1 dell'articolo 4 del suindicato decreto legislativo che prevede che "i servizi veterinari delle aziende sanitarie locali registrano nella banca dati nazionale delle anagrafi zootecniche istituita dal Ministero presso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e Molise, le informazioni relative a tutte le aziende avicole";

VISTO il comma 3 del richiamato articolo 4 che dispone che " con decreto del Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti Stato, Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, vengano stabilite le modalità operative per la registrazione;





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

VISTO l'articolo 57, comma 2 della medesima legge che stabilisce le sanzioni per le eventuali inadempienze degli obblighi di registrazione;

VISTO che, in attuazione delle menzionate disposizioni, il Ministero della salute, con nota del 24 aprile 2013, ha inviato lo schema di decreto indicato in oggetto, con il quale sono fornite le indicazioni relative alle modalità operative di funzionamento dell'anagrafe informatizzata delle aziende agricole (Manuale allegato allo schema medesimo);

VISTA la nota in data 6 maggio 2013, con la quale il documento in parola è stato diramato alle Regioni e Province autonome ai fini del perfezionamento della prescritta Intesa in sede di Conferenza Stato - Regioni;

VISTA la nota in data 24 maggio 2013, con la quale il Ministero dell'economia e delle finanze ha rappresentato la necessità di integrare il comma 2, dell'articolo 2 dello schema di provvedimento in oggetto con la clausola di invarianza finanziaria;

VISTA la lettera in data 12 luglio 2013, con la quale il Ministro della salute ha comunicato il proprio nulla osta al prosieguo dell'iter istruttorio del provvedimento di cui trattasi;

VISTA la lettera in data 16 luglio 2013, con la quale è stato chiesto alle Regioni di far pervenire il proprio assenso tecnico;

VISTA la nota del 6 agosto 2013, con la quale la Regione Veneto, Coordinatrice della Commissione salute, ha chiesto la convocazione di una riunione tecnica;

VISTA la lettera del 3 settembre 2013 con cui è stata convocata, per l'esame del provvedimento di cui trattasi, una riunione tecnica per il giorno 16 settembre 2013;

CONSIDERATO che, nel corso della riunione tecnica svoltasi in data 16 settembre 2013, le Regioni e le Province autonome hanno formulato una serie di richieste emendative;

VISTA la nota del 17 settembre 2013, diramata in pari data, con la quale il Ministero della salute ha inviato una nuova versione dello schema di decreto di cui trattasi che recepisce le modifiche concordate nella predetta riunione tecnica;

CONSIDERATO che, nel corso della Conferenza Stato - Regioni del 19 settembre 2013, l'esame del punto è stato rinviato;

CONSIDERATO che, nel corso della riunione tecnica svoltasi in data 24 settembre 2013, le Regioni e le Province autonome hanno formulato talune richieste emendative;

VISTA la nota del 25 settembre 2013, con la quale il Ministero della salute ha inviato la versione definitiva dello schema di decreto in oggetto;

ACQUISITO, nel corso dell'odierna seduta, l'assenso del Governo e delle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano sulla proposta di Intesa in oggetto;





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

SANCISCE INTESA

sulla schema di decreto del Ministro della salute di cui in premessa recante modalità operative di funzionamento dell'anagrafe informatizzata delle aziende avicole di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 9, nella versione definitiva trasmessa in data 25 settembre 2013.

IL SEGRETARIO
Roberto G. Marino



IL PRESIDENTE
Graziano Delrio

ALLEGATO**MANUALE OPERATIVO****Indice degli argomenti**

1. Definizioni
2. Banca Dati Nazionale (B.D.N.)
3. Deleghe
4. Registrazione aziende - segnalazione di apertura di una azienda o di una unità produttiva
 - 4.1 Incubatoio
 - 4.2 Allevamento
 - 4.3 Mercati, fiere, esposizioni
 - 4.4 Commerciante
5. Variazione dati aziendali
6. Comunicazione cessazione attività.
7. Registrazione delle movimentazioni in BDN
 - 7.1 Registrazione delle movimentazioni per gli allevamenti di *Gallus gallus*, *Meleagris gallopavo* e di altre specie avicole con orientamento produttivo "pollame da carne" (Accasamenti e sfoltimenti)
8. Registrazione delle macellazioni in BDN
9. Comunicazioni automatizzate
10. Registrazione controlli eseguiti dai Servizi Veterinari
11. Aggiornamento delle registrazioni precedenti al decreto



1. Definizioni

Ai fini dell'applicazione delle procedure operative contenute nel presente manuale si adottano le seguenti definizioni:

avicoli: il pollame, ossia animali della specie *Gallus gallus*, tacchini, faraone, anatre, oche, quaglie, piccioni, fagiani, pernici e uccelli corridori (ratiti) ed altri volatili allevati o comunque tenuti ai fini della riproduzione, della produzione di carne o di uova da consumo o della fornitura di selvaggina da ripopolamento;

azienda: una struttura agricola o di altro tipo, anche all'aperto, nella quale gli avicoli sono allevati o tenuti, esclusi i macelli, i mezzi di trasporto, gli impianti e stazioni di quarantena ed i posti d'ispezione frontalieri;

unità produttiva: un'unità produttiva all'interno della medesima azienda, identificata univocamente, in cui è svolta una determinata attività zootecnica e della quale il servizio veterinario constata la totale indipendenza da qualsiasi altra unità della stessa azienda, sia in termini di ubicazione sia in termini di gestione del pollame o degli altri volatili ivi ospitati;

Sono unità produttive:

allevamento: l'insieme degli avicoli della stessa specie, o gruppo specie, e dello stesso proprietario e dello stesso detentore, presenti in una singola unità aziendale;

incubatoio: unità aziendale destinata all'incubazione e schiusa delle uova da cova con fornitura di pulcini di un giorno;

commerciant: persona fisica o giuridica che detiene gli avicoli per un tempo non superiore alle 72 ore, per poi destinarli ad allevamenti familiari o ad altri commercianti, e che non necessita di particolari strutture per soddisfare le loro esigenze fisiologiche;

mercati, fiere, esposizioni: aziende destinate alla stabulazione temporanea degli animali provenienti da più luoghi e aziende, per fini commerciali o espositivi;

allevamento familiare: allevamento rurale con capacità strutturale inferiore a 250 capi che non movimentava avicoli verso altre aziende e nel quale gli avicoli sono allevati esclusivamente per autoconsumo o utilizzo personale, senza alcuna attività commerciale, fatte salve le eccezioni previste dal regolamento (CE) 852/2004 Questi allevamenti non ottemperano agli obblighi di registrazione delle movimentazioni/accasamenti di cui al capitolo 7 del presente manuale;

gruppo: insieme di avicoli di uguale stato sanitario allevati contemporaneamente (nello stesso ciclo produttivo) nel medesimo capannone;

capannone: il locale o recinto destinato ad ospitare singoli gruppi, identificato in maniera univoca nell'ambito dell'allevamento di appartenenza;

filiere avicola rurale: l'insieme degli allevamenti e delle aziende la cui attività prevalente è l'allevamento, la custodia e/o la commercializzazione di avicoli destinati agli allevamenti familiari;

proprietario: la persona fisica o giuridica che ha la proprietà degli animali e loro piena disponibilità a titolo permanente o provvisorio;


detentore: la persona fisica o giuridica responsabile anche temporaneamente degli animali. Qualora non coincida col proprietario degli animali, il detentore è formalmente individuato dal proprietario degli animali. In caso di contratto di soccida il soccidario rappresenta il detentore e il soccidante il proprietario degli animali;

scambi: gli scambi intracomunitari di pollame ed uova da cova di cui alla direttiva 2009/158/CE del Consiglio del 30 novembre 2009.

2. Banca Dati Nazionale (B.D.N.)

La Banca Dati Nazionale (B.D.N.) dell'anagrafe zootecnica del Ministero della salute, di cui al comma 1 dell'articolo 4 del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 9, già istituita con l'articolo 12 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196, è gestita dal Centro Servizi Nazionale, di seguito denominato CSN, costituito presso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise.

Le informazioni registrate in Banca Dati Nazionale (B.D.N.) hanno valore ufficiale e garantiscono trasparenza e visibilità al patrimonio zootecnico nazionale.



Le modalità di alimentazione della BDN sono basate su transazioni di dati singoli e multipli in tempo reale e secondo specifiche tecniche elaborate dal Centro Servizi Nazionale (CSN) e pubblicate sul portale internet www.vetinfo.sanita.it.

Le elaborazioni centralizzate considerano esclusivamente le informazioni che superano i controlli previsti. I dati errati non sono conservati a livello centrale, ma restituiti all'utente che ha eseguito la transazione.

Per l'alimentazione della BDN il CSN utilizza un applicativo web in ambiente internet ed espone, anche in ambiente SPC (Sistema Pubblico di Connettività), i servizi web necessari per garantire una cooperazione applicativa con il Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN), con altre Amministrazioni dotate di autonomo sistema informatico, ovvero con le Banche Dati Regionali, nel caso in cui le regioni e province autonome già dotate di autonomi nodi regionali della BDN, decidano di avvalersene anche per l'anagrafe avicola. In questo caso le regioni e le province autonome garantiscono l'alimentazione della B.D.N. in tempo reale e con un identico livello di qualità e sicurezza dei dati, assicurando agli utenti gli stessi servizi offerti a livello nazionale.

Gli utenti che necessitano di utilizzare la BDN, devono provvedere a munirsi degli strumenti elettronici di identificazione, in base alle indicazioni definite dal CSN ai sensi della normativa di riferimento.

Fruibilità dei dati registrati in BDN - Possono accedere alle informazioni contenute in BDN tutti i soggetti che ne hanno interesse ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e tutte le Amministrazioni pubbliche, nel rispetto di quanto previsto dalle norme per la tutela dei dati personali.

Sul portale internet www.vetinfo.sanita.it - sezione "Anagrafe Zootecnica - statistiche", sono disponibili, per la libera consultazione, i dati statistici presenti in BDN per ciascun territorio.

I soggetti abilitati hanno accesso ai dati di dettaglio di competenza presenti in BDN. A tal fine, i soggetti che ai sensi della normativa vigente ne hanno diritto, possono richiedere specifica autorizzazione al Ministero della Salute, motivando tale richiesta.

A conferma dell'autorizzazione ottenuta, che potrà essere anche a titolo oneroso, i soggetti richiedenti saranno dotati dal CSN di specifico account per accedere alla BDN per la consultazione dei dati delle aziende oggetto di autorizzazione.

3. Deleghe

Il detentore e il responsabile dello stabilimento di macellazione scelgono se operare in B.D.N. direttamente o tramite proprio delegato e registrano tale scelta in BDN entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

La delega per gli adempimenti previsti è unica, ossia non è possibile la registrazione di più soggetti abilitati ad operare in BDN per la stessa unità produttiva o stabilimento di macellazione.

Ai sensi della normativa vigente, l'accettazione della delega da parte del delegato non è tacita, ma è esplicita e documentabile al fine di accertare la duplice volontà di conferire, da parte del delegante, ed accettare, da parte del soggetto delegato, la delega.

I delegati provvedono alla registrazione in BDN delle informazioni, di cui ai capitoli 4, 5, 6 e 8 del presente manuale operativo, entro cinque giorni lavorativi dalla data di ricevimento della comunicazione da parte del delegante.

Per variare la scelta del proprio delegato, il soggetto delegante, prima di indicare il nuovo delegato, dà formale disdetta al precedente. Entrambi gli eventi sono registrati in BDN.

Il servizio veterinario dell'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio può provvedere, qualora abbia accettato formalmente la delega, all'inserimento ed aggiornamento in BDN delle informazioni di competenza del detentore.

4. Registrazione aziende - segnalazione di apertura di una azienda/unità produttiva

Il rilascio del codice aziendale è subordinato alla validazione dei dati relativi all'azienda da parte del Servizio veterinario secondo le seguenti procedure informatizzate:

a) Il detentore degli animali o il suo delegato presenta istanza attraverso lo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) competente per territorio che, fatte le dovute verifiche volte ad acquisire tutte le informazioni relative alla presenza del nuovo insediamento comunica all'ASL competente la pratica completa relativa alla nuova azienda o allevamento. L'A.S.L., se del caso, registra l'azienda o



l'allevamento in BDN previa assegnazione del codice aziendale che viene e inserito in BDN e comunicato al SUAP.

b) Nel casi in cui nel territorio di competenza non sia ancora operativa la procedura tramite SUAP, il detentore degli animali, o il suo delegato, una volta acquisite le autorizzazioni ed effettuate le comunicazioni previste dalle vigenti disposizioni, comprese quelle richieste dal Comune ove è localizzata l'attività entro venti giorni dall'inizio dell'attività inserisce in BDN tutte le informazioni richieste dal modulo informatizzato "richiesta di apertura di una azienda /unità produttiva" attraverso apposita procedura informatica.

Se le informazioni sono state inserite in maniera corretta, la BDN genera un messaggio per il servizio veterinario A.S.L. che, entro 7 giorni, registra in BDN l'apertura dell'azienda o dell'unità produttiva, oppure comunica al richiedente le modalità per perfezionare la procedura.

L'avvenuta registrazione è comunicata dalla BDN all'operatore richiedente tramite messaggio.

Nel caso in cui si tratti di una nuova azienda, contestualmente alla registrazione viene generato automaticamente un nuovo codice aziendale. In questo caso il messaggio di avvenuta registrazione conterrà anche il codice aziendale assegnato e le modalità per perfezionare l'accreditamento. Per attivare le funzioni connesse al profilo specifico in BDN, l'utente dovrà completare la sua registrazione dotandosi di identificativo elettronico.

Per la registrazione delle unità produttive nell'ambito di una medesima azienda, a parità di localizzazione geografica, il codice aziendale è unico. Se l'unità produttiva fa capo ad azienda già presente in BDN, anche se in altre sezioni dell'anagrafe zootecnica, è utilizzato il codice aziendale già assegnato in precedenza.

La registrazione in BDN di un allevamento familiare qualora necessario può essere richiesta dal servizio veterinario competente. Tale inserimento in BDN prevede informazioni semplificate, con indicazione dei dati anagrafici del proprietario, la specie allevata, l'ubicazione dell'allevamento e la generazione del codice aziendale.


Le unità produttive si identificano in BDN mediante:

1. il codice aziendale;
2. il codice fiscale del proprietario;
3. il codice della specie o del gruppo specie.

Condizioni per la corretta registrazione

- L'unità produttiva deve trovare riscontro nella specifica tabella di decodifica;
- la specie, o il gruppo specie, animale allevata/ospitata/commercializzata deve trovare riscontro nella specifica tabella di decodifica;
- il codice fiscale del proprietario degli avicoli deve essere valido;
- gli estremi dell'indirizzo dell'azienda devono comprendere le coordinate geografiche (georeferenziazione) dell'azienda stessa oltre che via/piazza/strada/ecc., numero civico, CAP, località, comune e Province;
- il codice fiscale del detentore, se diverso dal proprietario, deve essere valido;
- gli estremi dell'indirizzo del proprietario degli avicoli e, se diverso dal proprietario, del detentore principale degli avicoli – persona fisica o giuridica - devono essere registrati con indicazione di via/piazza/strada/anagrafico, ecc., numero civico, CAP, località, ecc., comune e Province con recapito telefonico e indirizzo di posta elettronica (e-mail);
- la denominazione della struttura deve essere specificata;
- la data di inizio dell'attività deve essere valida;
- la data di inizio responsabilità del detentore indicato deve essere valida;
- la superficie complessiva della struttura deve essere espressa in mq.;
- deve essere specificato se il proprietario degli avicoli intende o no delegare ad altri soggetti abilitati il compito di registrare in BDN gli eventi dell'anagrafe di propria competenza.

4.1. Incubatoio



Nel caso di incubatoi, oltre le informazioni di cui al precedente capitolo 4, nel modulo informatizzato occorrerà indicare anche :

- la specie avicola alla quale appartengono le uova incubate;
- l'informazione riferita all'alternanza di diverse specie, ossia se sono incubate uova di specie differenti in tempi diversi. In caso di alternanza, registrare la specie "Avicoli Misti" o "Avicoli Misti compresi *Gallus gallus* e/o *Meleagris gallopavo*" alla voce "specie allevata" e indicare le specie incubate alternativamente;
- numero totale di capannoni. In incubatoio per capannone si intende il locale in cui sono presenti camere destinate all'incubazione;
- capacità massima di incubazione (inteso come numero massimo di uova che è possibile incubare nello stesso momento in quella struttura);
- destinazione dei pulcini schiusi, selezionando:

Uso interno all'azienda: SI/NO

Nel caso in cui l'uso interno all'azienda è valorizzato SI (opzione possibile solo nell'orientamento produttivo "a ciclo completo") non andranno registrate in BDN le movimentazioni dei pulcini.


4.1.1 Registrazione riconoscimento ad effettuare scambi comunitari

Nel caso in cui all'incubatoio sia stata rilasciato il riconoscimento a effettuare scambi comunitari il servizio veterinario competente registra in BDN l'informazione riferita a tale evenienza entro sette giorni dal rilascio dell'autorizzazione e delle sue eventuali successive variazioni (modifiche, sospensioni e/o revoche) ai fini dell'inserimento dell'incubatoio negli elenchi internet previsti dalla Decisione 2009/712, con indicazione del numero e della data di riconoscimento ed eventuali osservazioni.

4.2. Allevamento

Nel caso degli allevamenti oltre le informazioni di cui al precedente capitolo 4, nel modulo informatizzato occorrerà indicare anche:

- la capacità strutturale, intesa come il numero massimo di avicoli che possono essere ospitati nella struttura;
- il numero di capannoni;
- registrazione dei capannoni, *solo per le specie Gallus gallus e Meleagris gallopavo e per tutti gli allevamenti avicoli con orientamento produttivo "pollame da carne"*, con le informazioni relative, per ciascun capannone, all'identificativo univoco, alla superficie in mq; alla capacità strutturale massima; alla densità massima ai sensi del decreto legislativo 181/2010, alla modalità di allevamento, se diversa da quella principale dell'allevamento;
- il numero di cicli produttivi previsti nell'anno, che deve essere superiore a zero e compatibile con l'orientamento produttivo dell'allevamento;
- il numero di gruppi totale, *solo per le specie Gallus gallus e Meleagris gallopavo e per tutti gli allevamenti avicoli con orientamento produttivo "pollame da carne"*, inteso come il numero di gruppi che si prevede allevare nell'anno in corso. Esso rappresenta il riferimento territoriale per la programmazione e la rendicontazione delle attività previste dai Piani di controllo salmonellosi. Tale numero deve essere compatibile con il numero di capannoni e di cicli produttivi dell'allevamento;
- l'informazione riferita all'alternanza di diverse specie avicole nell'allevamento. In caso di alternanza, registrare la specie "Avicoli Misti" o "Avicoli Misti compresi *Gallus gallus* e/o *Meleagris gallopavo*" alla voce "specie allevata" e indicare le specie allevate alternativamente;
- l'informazione riferita all'appartenenza o meno alla filiera rurale;
- la modalità principale di allevamento, individuata tra quelle presenti nella tabella di decodifica per ciascun orientamento produttivo.
- l'orientamento produttivo dell'allevamento scelto tra i seguenti:



1) **Riproduttori**: avicoli (*Gallus gallus*; *Meleagris gallopavo*; anatre; oche; faraone; quaglie; ratiti; selvaggina per ripopolamento; piccioni) allevati per la produzione di uova da cova. Per tale orientamento è specificata anche:

- o la tipologia produttiva scelta tra
 - a) Selezione (Grand parents, Elite): l'allevamento di riproduttori con tipologia produttiva selezione è quello in cui gli avicoli sono allevati per la produzione di uova da cova destinate alla generazione di pollame da riproduzione (sono quindi allevamenti di riproduttori che generano altri riproduttori.)
 - b) Moltiplicazione (Parents): l'allevamento di riproduttori con tipologia produttiva moltiplicazione è quello in cui il pollame è allevato per la produzione di uova da cova destinate alla generazione di pollame da reddito (sono quindi allevamenti di riproduttori che generano ovaiole o polli da carne);
- o la fase produttiva scelta tra fase pollastra o fase deposizione.

2) **Produzione di uova da consumo**: pollame allevato per la produzione di uova da consumo (e non destinate alla cova.)

Per gli allevamenti di ovaiole *Gallus gallus* è specificata anche la fase produttiva scelta tra fase pollastra o fase deposizione.

3) **Pollame da carne**: avicoli delle specie *Gallus gallus*, *Meleagris gallopavo*, anatre, oche, faraone, quaglie, ratiti, avicoli misti allevati per la produzione di carne.

4) **Svezamento**: avicoli allevati per la prima parte del ciclo produttivo per essere poi ceduti, quale attività prevalente, ad aziende della filiera avicola rurale. Il servizio veterinario A.S.L. registra se tali allevamenti sono autorizzati per il commercio regionale o accreditati per il commercio extra regionale.

5) **Ripopolamento selvaggina**: quaglie, starni, pernici, fagiani allevati a scopo di ripopolamento.

6) **Ciclo completo**: orientamento previsto solo per gli allevamenti di struzzi, selvaggina, avicoli ornamentali e avicoli misti esclusi *Gallus gallus* e *Meleagris gallopavo*, per cui non c'è una specializzazione di tipologia produttiva ma presenza sia di riproduttori che di pollame da carne e/o destinato alla produzione di uova da consumo.

4.2.1 Registrazione del riconoscimento ad effettuare scambi comunitari e dello stato sanitario dell'allevamento

Il servizio veterinario competente registra in BDN:

- l'informazione riferita all'eventuale riconoscimento comunitario ad effettuare scambi entro sette giorni dal rilascio dell'autorizzazione e delle sue eventuali successive variazioni (modifiche, sospensioni e/o revoche), ai fini dell'inserimento dell'allevamento negli elenchi internet previsti dalla Decisione 2009/712. Sono registrati anche il numero e la data di riconoscimento; la tipologia (moltiplicazione; allevamento) ed eventuali osservazioni;
- lo stato sanitario per salmonellosi con data dell'attribuzione/aggiornamento dell'accredito per allevamenti di *Gallus gallus* e *Meleagris gallopavo* sottoposti ai piani di controllo salmonellosi;

4.3 Mercati, fiere, esposizioni

Nel caso di mercati, fiere e esposizioni il responsabile della struttura oltre le informazioni di cui al precedente capitolo 4, nel modulo informatizzato dovrà indicare anche :

- la capacità strutturale, come risultante da autorizzazione dell'ASL;
- il numero e la data di rilascio dell'autorizzazione sanitaria all'esercizio dell'attività.

4.4 Commerciantе

Per la registrazione dell'attività "commerciantе" sono inserite in BDN le informazioni di cui al capitolo 4.

Nel caso si tratti di commerciantе sprovvisto di una struttura di ricovero degli avicoli, il codice aziendale è attribuito alla sede legale della ditta.



La classificazione dell'attività di commerciante è scelta tra quelle presenti nella specifica tabella di decodifica.

5. Comunicazione variazioni dati aziendali

Il detentore degli animali o il suo delegato inserisce nell'apposito modulo informatizzato "Comunicazione variazione dati aziendali" le variazioni dei dati aziendali di competenza entro sette giorni dalla data in cui si è verificata la variazione stessa.

Se le informazioni sono state registrate in maniera corretta, la BDN genera un messaggio per il servizio veterinario che entro 7 giorni registra in BDN le nuove informazioni, oppure comunica al richiedente le modalità per perfezionare la procedura.

L'avvenuta registrazione è comunicata dalla BDN all'operatore richiedente tramite messaggio.

6. Comunicazione cessazione attività

Il detentore degli animali o il suo delegato inserisce nell'apposito modulo informatizzato "comunicazione cessazione attività" le informazioni riguardanti cessazione dell'attività aziendale indicandone la data.

Il servizio veterinario entro 7 giorni registra in BDN tale comunicazione oppure comunica al richiedente le modalità per perfezionare la procedura.

7. Registrazione delle movimentazioni in BDN

Movimentazione in uscita: a partire dal diciottesimo mese successivo all'entrata in vigore del decreto il detentore degli animali o il suo delegato, per ciascuna partita di avicoli movimentata in uscita dalla struttura di competenza, ad eccezione delle partite destinate direttamente ad allevamenti familiari, registra in BDN, prima della movimentazione, le informazioni richieste dall'apposito modulo "richiesta di movimentazione in uscita".

Per semplificare i procedimenti amministrativi relativi alla movimentazione degli avicoli, la registrazione delle movimentazioni in BDN sostituisce la dichiarazione di provenienza e di destinazione di cui al Decreto Ministeriale 16 maggio 2007 recante "Modifica dell'allegato IV del D.P.R. 30 aprile 1996, n. 317" e il documento di cui al Decreto 11 febbraio 2007 "Documentazione di accompagnamento al macello dei volatili da cortile, dei conigli, della selvaggina d'allevamento e dei ratiti".

La dichiarazione di provenienza e di destinazione è stampata da BDN al fine di scortare gli avicoli durante il trasporto.

La validazione in BDN della "richiesta di movimentazione in uscita" da parte del Servizio veterinario A.S.L., nei casi previsti, equivale all'"attestazione sanitaria" della documentazione di accompagnamento degli avicoli.

Movimentazione in entrata: a partire dal diciottesimo mese successivo all'entrata in vigore del decreto il detentore degli animali o il suo delegato, per ciascuna partita registra in BDN, entro 5 giorni dall'arrivo degli avicoli, le informazioni di cui alla dichiarazione di provenienza e di destinazione di cui al Decreto Ministeriale 16 maggio 2007 recante "Modifica dell'allegato IV del D.P.R. 30 aprile 1996, n. 317".

Il destinatario degli avicoli, o suo delegato, può recuperare, attraverso opportuni moduli informatici, le informazioni già inserite in BDN al momento della movimentazione in uscita dalla struttura di partenza della stessa partita di avicoli.

Condizioni per la corretta registrazione del movimento

- Le strutture di provenienza e destinazione degli avicoli devono essere presenti in BDN e non risultare chiuse alla data di movimentazione. Nei casi in cui la destinazione è un allevamento familiare non registrato in BDN, al solo fine di rendere possibile la tracciabilità della movimentazione verso una struttura sprovvista di codice aziendale, l'allevamento familiare stesso è identificato in BDN col codice fiscale del proprietario degli avicoli.
- le date di movimentazione in uscita ed in entrata devono essere valide;
- il motivo della movimentazione deve trovare riscontro nella specifica tabella di decodifica;
- il numero di avicoli movimentati deve essere superiore a zero.



- devono essere indicati estremi e data della dichiarazione di provenienza e di destinazione di cui al Decreto Ministeriale 16 maggio 2007 recante "Modifica dell'allegato IV del D.P.R. 30 aprile 1996, n. 317" oppure, secondo il caso, al documento di cui al Decreto 11 febbraio 2007 "Documentazione di accompagnamento al macello dei volatili da cortile, dei conigli, della selvaggina d'allevamento e dei ratiti";
- la specie degli avicoli movimentati deve essere coerente con la/le specie dell'unità produttiva.

Per ciascuna partita di avicoli proveniente da altri Stati sono inoltre richieste le seguenti informazioni:

- paese di provenienza;
- estremi e data del certificato sanitario.

L'avvenuto completamento delle operazioni è comunicato dalla BDN tramite messaggio.

7.1. Registrazione delle movimentazioni per gli allevamenti di *Gallus gallus*, *Meleagris gallopavo* e di altre specie avicole con orientamento produttivo "pollame da carne" (Accasamenti e sfoltimenti)

A partire dal centottantesimo giorno successivo all'entrata in vigore del decreto il detentore degli allevamenti di *Gallus gallus*, *Meleagris gallopavo*, e/o di altre specie con orientamento produttivo "pollame da carne", o il suo delegato, registra in BDN, per ciascun gruppo di avicoli, gli accasamenti, ossia l'introduzione di un gruppo in un capannone, e le uscite, ossia lo sfoltimento o lo spopolamento del capannone ospitante il gruppo.

Ciascun gruppo è identificato, nell'ambito di un allevamento, dall'identificativo del capannone e dalla data di accasamento.

Condizioni per la corretta registrazione


Nell'ambito dell'allevamento per ciascun gruppo è registrato in caso di:

Accasamento

- il codice identificativo del capannone in cui è accasato il gruppo. Il sistema controlla che al gruppo non sia collegato un capannone per il quale non è ancora stata registrata l'uscita;
- l'identificativo della/e dichiarazione di provenienza e di destinazione di cui al Decreto Ministeriale 16 maggio 2007 recante "Modifica dell'allegato IV del D.P.R. 30 aprile 1996, n. 317", o del certificato sanitario di cui alla Direttiva 158/2009 e s.m.i., e dell'unità produttiva di provenienza degli avicoli che costituiscono il gruppo, che deve essere presente in BDN e non essere chiusa alla data di movimentazione. Gli avicoli che costituiscono un gruppo possono avere provenienze diverse;
- la data di accasamento che deve essere valida: se l'accasamento avviene in un periodo di tempo, indicare la data di accasamento iniziale.
- il numero di avicoli accasati, che deve essere superiore a zero;
- il sesso degli avicoli (F/M) – selezionabili entrambi in caso di gruppi misti;
- l'età degli avicoli alla data di accasamento (giorni/settimane);
- la fase produttiva per i riproduttori e le ovaiole;
- il detentore specifico per il gruppo, se diverso da quello principale dell'allevamento;
- per i polli da carne deve essere indicata la tipologia produttiva del gruppo, ossia broiler, galletti, capponi, e altri;
- l'eventuale modalità di allevamento del gruppo in esame se diversa da quella prevalente;

Uscite o sfoltimenti

- il motivo dell'uscita deve trovare riscontro nella specifica tabella di decodifica (macellazione; altra azienda italiana o estera);
- l'identificativo del documento di cui alla dichiarazione di provenienza e di destinazione di cui al Decreto Ministeriale 16 maggio 2007 recante "Modifica dell'allegato IV del D.P.R. 30 aprile 1996, n. 317" oppure, secondo i casi, al Decreto 11 febbraio 2007 "Documentazione di accompagnamento al macello dei volatili da cortile, dei conigli, della selvaggina d'allevamento e dei ratiti";



- la struttura di destinazione degli avicoli, che deve essere presente in BDN e non essere chiusa alla data di movimentazione;
- la data di uscita, che deve essere valida;
- per le uscite con motivo "macellazione":
 - o lo stabilimento di macellazione di destinazione deve essere presente in BDN, attivo ed abilitato alla macellazione della specie animale oggetto di movimentazione;
 - o devono essere registrate anche le informazioni previste dal modello I.C.A., di cui al Regolamento 853/2004/CE e successive modifiche e integrazioni, inclusa la data e l'esito del campionamento di cui ai Piani nazionali di controllo delle salmonellosi.

Per la registrazione degli accasamenti e uscite dei gruppi, possono essere recuperati, attraverso opportuni moduli informatici, le informazioni già inserite in BDN al momento delle precedenti movimentazioni degli avicoli.

Per semplificare i procedimenti amministrativi relativi alla movimentazione degli avicoli, la registrazione in BDN delle movimentazioni, sostituisce la dichiarazione di provenienza e di destinazione di cui al Decreto Ministeriale 16 maggio 2007 recante "Modifica dell'allegato IV del D.P.R. 30 aprile 1996, n. 317" e il documento di cui al Decreto 11 febbraio 2007 "Documentazione di accompagnamento al macello dei volatili da cortile, dei conigli, della selvaggina d'allevamento e dei ratiti" o del certificato sanitario di cui alla Direttiva 158/2009 e s.m.i.

La dichiarazione di provenienza e di destinazione è stampata da BDN al fine di scortare gli avicoli durante il trasporto.

La validazione in BDN da parte del Servizio veterinario A.S.L., nei casi previsti, equivale all'"attestazione sanitaria" della documentazione di accompagnamento degli avicoli.

E' possibile registrare in BDN le vaccinazioni effettuate sui gruppi. Tale registrazione ottempera a quanto previsto dall' articolo 65 del DPR 320/54.

I dati registrati permettono di raccogliere e trasmettere le informazioni ufficiali relative alle consistenze. I dati presenti in BDN concernenti le modalità di allevamento e il numero di ovaiole allevate sono utilizzati anche dal Ministero politiche agricole, alimentari e forestali per le proprie finalità istituzionali di cui al decreto 263/2003 allegato E, punto 1, e successive modifiche e integrazioni.

8. Registrazione delle macellazioni in BDN

Per la registrazione in BDN dei dati relativi alle partite di avicole macellate, i dati anagrafici degli stabilimenti autorizzati alla macellazione degli avicoli sono recuperati, tramite cooperazione applicativa, dal sistema "Sintesi stabilimenti".

A partire dal diciottesimo mese successivo all'entrata in vigore decreto il responsabile dello stabilimento di macellazione, direttamente o tramite persona delegata, inserisce in BDN entro 7 giorni dalla macellazione, i seguenti dati:

- a) per ciascuna partita di avicoli macellati provenienti da aziende sul territorio nazionale:
- la data dell'avvenuta macellazione;
 - l'identificativo della dichiarazione di provenienza e di destinazione di cui al Decreto Ministeriale 16 maggio 2007 recante "Modifica dell'allegato IV del D.P.R. 30 aprile 1996, n. 317" oppure, secondo il caso, del documento di cui al Decreto 11 febbraio 2007 "Documentazione di accompagnamento al macello dei volatili da cortile, dei conigli, della selvaggina d'allevamento e dei ratiti";
 - l'identificativo aziendale dell'unità produttiva di provenienza della partita;
 - il numero di avicoli macellati distinti per specie;
 - le informazioni per la catena alimentare (I.C.A.).

Il responsabile dello stabilimento di macellazione può recuperare, attraverso opportuni moduli informatici, le informazioni già inserite in BDN al momento della movimentazione in uscita dalla struttura di partenza della stessa partita di avicoli;

b) per ciascuna partita di avicoli proveniente da altri Stati per essere direttamente macellati sono richieste inoltre le seguenti informazioni:

- paese di provenienza;
- estremi e data del certificato sanitario.



9. Comunicazioni automatizzate

Il CSN fornisce su richiesta ai servizi veterinari locali o regionali, gli schemi operativi per l'elaborazione dei dati anche tramite utilizzo di file excel e comunica, con cadenza giornaliera, tutti i record concernenti nuove notifiche o a segnalazioni di variazioni di dati esistenti; Inoltre il CSN comunica periodicamente agli operatori, responsabili dell'inserimento dei dati, l'elenco delle anomalie in BDN riscontrabili ex-post, al fine della loro regolarizzazione.

10. Registrazione controlli eseguiti dai servizi veterinari

Il servizio veterinario effettua verifiche periodiche inerenti alle disposizioni del presente decreto e ne registra in BDN la data, il motivo del controllo e, in caso di non conformità, gli esiti. La frequenza e la numerosità dei controlli sono stabilite dai servizi veterinari competenti secondo la valutazione del rischio attribuita all'azienda, dal servizio stesso sulla base di parametri epidemiologici, della capacità strutturale e di altre condizioni sanitarie rilevanti.

11. Aggiornamento delle registrazioni precedenti al decreto


Le informazioni inerenti alle aziende già registrate in BDN, sono aggiornate secondo quanto previsto dal decreto stesso, entro sei mesi dalla sua entrata in vigore.

Per alcune informazioni l'aggiornamento è fatto in modo automatico dal CSN.

Per le informazioni che devono essere registrate dagli operatori responsabili dell'inserimento dei dati, la BDN segnala periodicamente le anomalie riscontrate agli interessati, per consentirne la regolarizzazione.

I servizi veterinari vigilano sul corretto aggiornamento della BDN nei termini previsti.

Le tipologie di informazioni aggiornate in modo automatico dal CSN, e l'elenco completo delle tabelle di decodifica previste per la gestione della BDN, di cui al decreto, sono pubblicate sul portale internet www.vetinfo.sanita.it.





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sulle Linee guida concernenti i requisiti sanitari minimi per l'impiego delle cellule staminali in medicina veterinaria.

Rep. Atti n. 147/CSM del 17 ottobre 2013

**LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE
PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO**

Nella odierna seduta del 17 ottobre 2013

VISTO l'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il quale prevede che questa Conferenza possa promuovere e sancire accordi tra il Governo e le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere in collaborazione attività di interesse comune;


VISTO il decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193 di "Attuazione della direttiva 2004/28/CE recante codice comunitario dei medicinali veterinari";

VISTO l'Accordo sancito il 10 luglio 2003 tra il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulle "Linee guida in tema di raccolta, manipolazione e impiego clinico delle cellule staminali emopoietiche";

VISTO l'Accordo sancito il 20 dicembre 2007 tra il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulle "Linee guida relative all'esercizio delle attività sanitarie riguardanti la medicina trasfusionale in campo veterinario";

VISTA la nota del 26 luglio 2013, con la quale il Ministero della salute ha trasmesso la proposta di accordo, diramata dall'Ufficio di Segreteria di questa Conferenza con nota del 31 luglio 2013;

VISTA la nota del 2 ottobre 2013, con la quale è stata convocata una riunione tecnica per l'esame della proposta di accordo;





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

CONSIDERATO che, nel corso dell'odierna seduta di questa Conferenza, i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano hanno espresso assenso sulla proposta in argomento;

ACQUISITO l'assenso del Governo e dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano;

SANCISCE ACCORDO

tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sulla proposta di accordo del Ministro della salute recante "Linee guida concernenti i requisiti sanitari minimi per l'impiego delle cellule staminali in medicina veterinaria", di cui all'Allegato A, parte integrante del presente atto.

IL SEGRETARIO
Roberto G. Marino



IL PRESIDENTE
Graziano Delrio



Ministero della Salute

Proposta di Accordo tra il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sul documento recante "Linee guida concernente i requisiti minimi per l'impiego delle cellule staminali in medicina veterinaria".

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO

VISTI gli articoli 2, comma 1, lett. b) e 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 che affidano a questa Conferenza il compito di promuovere e sancire Accordi tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune;

VISTO il decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193 di "Attuazione della direttiva 2004/28/CE recante codice comunitario dei medicinali veterinari, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 122 del 26-5-2006;

VISTO il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario, e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

VISTO il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

CONSIDERATO l'Accordo sancito il 10 luglio 2003 tra il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano (rep. atti n. 1770/CSR) sul documento recante "Linee guida in tema di raccolta, manipolazione e impiego clinico delle cellule staminali emopoietiche (CSE)";

CONSIDERATO, altresì, l'Accordo sancito il 20 dicembre 2007 Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano (rep. atti n. 256/CSR) sul documento recante "Linee guida relative all'esercizio delle attività sanitarie riguardanti la medicina trasfusionale in campo veterinario";

TENUTO CONTO della lacuna normativa in materia di esercizio delle attività sanitarie veterinarie riguardanti l'utilizzo delle cellule staminali autologhe;

CONSIDERATA la necessità, nelle more dell'emanazione di una disciplina normativa della materia, di fornire agli operatori che si occupano della raccolta, manipolazione, conservazione ed uso clinico delle cellule staminali autologhe in medicina veterinaria specifiche linee d'indirizzo, affinché, attenendosi, con l'obiettivo di garantire l'adeguatezza delle strutture, delle procedure e delle applicazioni cliniche agli *standards* internazionalmente riconosciuti;



TENUTO CONTO dell'elaborazione da parte di un gruppo di lavoro di esperti, costituito il 9 novembre 2009 presso il Ministero della salute, di "linee guida" concernenti i requisiti tecnologici, strutturali ed organizzativi per l'esercizio delle predette attività, al fine di attivare un sistema di controllo che escluda dalla produzione di cellule staminali multipotenti (CSM) tutte quelle realtà che non possono standardizzare le procedure e garantire, di conseguenza, la qualità del prodotto;

CONSIDERATO che dette "linee guida" sono state condivise dal coordinamento tecnico della Commissione salute della Regione Veneto, dalla Commissione consultiva del farmaco veterinario, nonché dal direttore del Centro di referenza nazionale substrati cellulari, istituito presso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia ed Emilia Romagna, componente del menzionato gruppo di lavoro;

VISTO il parere favorevole espresso sulle "linee guida" dalla Sezione IV del Consiglio Superiore di Sanità nella seduta del 16 gennaio 2013;

VISTO il documento trasmesso dal Ministero della salute il.....

ACQUISITO l'assenso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano

SANCISCE ACCORDO

tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano si conviene quanto segue:

1. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano si impegnano ad adottare la "Linee guida riguardante i requisiti sanitari minimi per l'impiego delle cellule staminali in medicina veterinaria" di cui all'allegato A), parte integrante del presente accordo.
2. Le parti convengono che il recepimento del presente Accordo è valutabile in sede di verifica annuale degli adempimenti regionali da parte del Comitato permanente per la verifica dei Livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 9 dell'intesa sancita da questa Conferenza nella seduta del 23 marzo 2005 (rep. atti n. 2271/2005).
3. Dall'attuazione del presente Accordo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le attività previste dal presente Accordo devono essere realizzate con le risorse umane, strumentali e finanziarie già previste dalla normativa vigente.

ALLEGATO A

Linea guida riguardante i requisiti sanitari minimi per l'impiego delle cellule staminali in medicina veterinaria.

Premessa

Le potenzialità offerte dalla ricerca di laboratorio e il perfezionamento raggiunto dalle nuove tecnologie per la manipolazione cellulare impongono che siano garantiti il benessere e la salute degli animali coinvolti. Scopo della presente linea-guida è definire le condizioni e le procedure generali per gli operatori che si occupano della raccolta, manipolazione, conservazione e uso clinico delle cellule stromali multipotenti (di seguito chiamate CSM), in medicina veterinaria.



Il documento non include tutte le prassi operative che un'area dedicata dovrebbe adottare, bensì fornisce alcune linee di indirizzo cui attenersi affinché strutture, procedure ed applicazioni cliniche rispondano ai requisiti di qualità definiti da "standard" riconosciuti a livello internazionale, che costituiscono il presupposto per una buona pratica clinica.

Campo di applicazione

La linea guida si applica alle CSM che non sono state sottoposte ad una manipolazione rilevante, preparate su base non ripetitiva, conformemente a specifici requisiti di sicurezza in aree dedicate, sotto l'esclusiva direzione professionale di un soggetto responsabile, in esecuzione di una prescrizione medico veterinaria individuale, per un prodotto destinato esclusivamente ad un uso autologo, in un determinato animale di proprietà di persone giuridiche e/o fisiche, subordinatamente al loro consenso informato. Per tutti gli altri impieghi di CSM diversi da quanto sopra descritto si applicano le disposizioni previste dal decreto legislativo 6 aprile 2006, n.193.

Non si considerano come manipolazioni rilevanti quelle elencate nell'allegato 1 al presente documento.

Definizioni

Cellule Stromali Multipotenti (CSM): popolazione di cellule stromali multipotenti isolabili da diversi tessuti adulti, in grado di differenziare in vari tipi cellulari (osteoblasti, condrociti, adipociti, tenociti, miociti, cellule nervose ecc.).

Terapia cellulare autologa: inoculo di cellule in un organismo a fini terapeutici con elementi cellulari provenienti dallo stesso individuo.

Uso autologo delle CSM: coincidenza tra donatore e ricevente.

Responsabile: Medico veterinario o laureato in scienze biologiche, garante delle attività dell'area dedicata per la manipolazione delle CSM.

Donatore: animale vivo.

Raccolta del materiale biologico e manipolazione delle cellule staminali

L'attività inerente le CSM è ricompresa all'interno di un programma che si articola in due fasi:

a) Raccolta del materiale biologico

La raccolta di materiale biologico è fatta esclusivamente da un medico veterinario, utilizzando una metodica che garantisca asepsi, adottando un sistema compatibile con la specie animale e mediante dispositivi non riutilizzabili. Il medico veterinario, al fine di tutelare la salute degli animali, definisce un protocollo dettagliato delle procedure di prelievo in soggetti cui sia stata diagnosticata una patologia che si ritiene possa rispondere alla terapia cellulare autologa. È compito del medico veterinario accertarsi dell'idoneità fisica del donatore e che non vi siano controindicazioni alla terapia cellulare autologa. Prima e dopo ciascun prelievo, i contenitori utilizzati per la raccolta del materiale biologico sono accuratamente ispezionati al fine di verificare l'assenza di qualsiasi difetto. Debbono essere inoltre adottate misure volte ad evitare ogni possibilità di errore nell'etichettatura dei corrispondenti contenitori. Il medico veterinario compila apposita ricetta nella quale indica la patologia e la causale della terapia cellulare autologa. La raccolta viene effettuata esclusivamente utilizzando materiale sterile.

b) Processazione delle CSM.

Le procedure di processazione delle CSM ottenute da midollo osseo, sangue periferico e da altri tessuti sono condotte in aree dedicate, idonee, per struttura e organizzazione, a garantire processi indenni da rischi per la salute dell'animale oggetto della terapia cellulare autologa. L'area dedicata prevede un soggetto responsabile con documentata esperienza negli aspetti di laboratorio. Le cellule destinate alla terapia cellulare autologa sono sottoposte ad indagini qualitative, poiché la manipolazione può essere talvolta responsabile di contaminazioni accidentali.



L'attività nelle aree dedicate è svolta secondo procedure dettagliate in manuali operativi e sottoposta a programmi di controllo. Il responsabile dell'area dedicata richiede al veterinario prescrittore della terapia cellulare autologa la documentazione certificante l'esito della stessa. Il personale tecnico attesta la propria competenza fornendo curricula formativi e professionali. Il responsabile dell'area dedicata comunica la propria operatività al Ministero della salute, il quale pubblicherà sul sito internet <http://www.salute.gov.it/> l'elenco delle suddette aree. Le caratteristiche delle aree dedicate di processazione sono descritte negli allegati 2 e 3 al presente documento.

Preparazione, etichettatura e conservazione

Negli allegati 1, 2 e 4 al presente documento sono descritte le indicazioni per la preparazione, l'etichettatura e la conservazione.

Trasporto, distribuzione e somministrazione delle CSM

Le CSM sono trasportate in contenitori termoisolanti dotati di appositi sistemi di controllo della temperatura interna, che è compresa tra i 4° C e gli 8°C. Lo spostamento delle CSM avviene in sicurezza ed in contenitori rigidi a chiusura ermetica. I contenitori utilizzati per l'invio sono isolati termicamente per mantenere stabile la temperatura richiesta.

Tracciabilità e registrazione dati

Presso ogni area dedicata per la processazione delle CSM è predisposto un sistema di registrazione e di archiviazione dei dati che consenta di ricostruire il percorso di ogni unità di CSM, dal momento del prelievo fino alla sua destinazione finale.

I dati sono registrati e aggiornati in uno schedario (cartaceo o informatico) sotto la direzione del responsabile di ogni area dedicata alla processazione delle CSM. Il suddetto schedario è tenuto in modo da:

- a) contenere i dati identificativi del proprietario dell'animale e del veterinario che esegue l'impianto;
- b) applicare la normativa vigente in materia di identificazione animale, assicurando la tracciabilità della donazione;
- c) contenere copia della prescrizione medico veterinaria;
- d) consentire l'introduzione di informazioni riguardanti gli esiti della terapia ed eventuali reazioni avverse di cui si abbia avuto notizia.

Nel caso di sospette reazioni avverse correlate all'utilizzo di CSM, è possibile, attraverso il precitato schedario, verificare i risultati di tutte le indagini compiute.

Reazioni avverse

Le procedure di segnalazione di sospette reazioni avverse sono quelle previste dal d. lgs. n. 193/2006.

Allegato n. 1 - Manipolazioni non rilevanti

- taglio/frammentazione
- processazione (*dispersione enzimatica o altra metodologia*)
- centrifugazione
- immersione in soluzioni antibiotiche
- amplificazione limitata



- congelamento (-70°C;-80°C : per breve periodo di tempo, non superiore a 30 giorni)
- crioconservazione (in azoto liquido -196°C o in fase di vapore -130°C : a lungo termine)

Allegato n. 2 - Caratteristiche dell'area dedicata

L'area dedicata per la processazione delle CSM è dotata di adeguati spazi, impianti ed attrezzature per lo svolgimento di tutte le attività di processazione e conservazione delle CSM. In ogni area dedicata è codificato un protocollo per la gestione di tutte le procedure adottate ed un manuale ad uso interno in cui siano descritte le procedure riguardanti ognuna delle seguenti attività: 1) la raccolta delle CSM midollari, periferiche e da altri tessuti; 2) la sicurezza degli operatori; 3) i controlli di qualità; 4) l'addestramento del personale; 5) la definizione delle singole competenze; 6) l'analisi dei risultati e gli opportuni eventi correttivi; 7) l'identificazione, l'etichettatura, la conservazione, la scadenza, il trasporto e la procedura di cessione al veterinario richiedente 8) l'eliminazione dei rifiuti; 9) la gestione dei materiali, dei reagenti e delle apparecchiature; 10) la manutenzione periodica ordinaria e l'assistenza tecnica; 11) la pulizia e l'igiene degli ambienti 12) il protocollo di crioconservazione in cui sono indicati: volume, concentrazione cellulare e crioprotettore alle concentrazioni finali; il metodo di congelamento e la temperatura a fine procedura. Il programma è validato mediante controlli di qualità atti a testimoniare il recupero cellulare e funzionale dopo scongelamento. Per ogni procedura è necessario conservare, nelle stesse condizioni del prodotto crioconservato, aliquote "testimoni", disponibili per eventuali test di controllo.

Allegato n. 3 - Requisiti specifici per la manipolazione delle CSM

Standard per la manipolazione

- 1) Personale: il personale del laboratorio di manipolazione cellulare è qualificato, addestrato e possedere documentata esperienza negli aspetti di laboratorio inerenti la manipolazione delle CSM utilizzate con finalità terapeutiche.
- 2) Area dedicata: l'area dedicata per la manipolazione cellulare è dotata di spazi ed apparecchiature adeguate alle procedure che vengono eseguite, allo scopo di evitare che il sovraffollamento possa causare errori procedurali ed una inadeguata conservazione dei materiali. L'area dedicata è mantenuta pulita e in ordine, non è accessibile a personale non autorizzato, ed è separata dalle zone nelle quali si svolgono attività o procedure non inerenti il trattamento di cellule usate a scopo di terapia cellulare.
- 3) Procedure: le procedure di manipolazione cellulare sono monitorate e registrate, al fine di assicurare e documentare il loro espletamento in conformità agli standard previsti.

Aspetti generali della manipolazione cellulare

Le procedure adottate consentono di ottenere:

Progenitori cellulari manipolati o minimamente manipolati, sottoposti solo alle procedure previste dall'allegato 1 al presente documento.

Qualsiasi metodica di manipolazione cellulare impiega tecniche sterili e fornisce progenitori cellulari vitali in quantità considerate adeguate, in relazione alle aggiornate conoscenze scientifiche. Le varie fasi delle procedure di manipolazione cellulare sono documentate per iscritto in modo dettagliato.

Le apparecchiature usate per le manipolazioni cellulari sono periodicamente sottoposte a manutenzione. Il numero di lotto e la data di scadenza dei reagenti e del materiale usato per la manipolazione cellulare sono registrati.



Controlli

E' necessario prevedere l'esecuzione di test e procedure per la misurazione e il monitoraggio delle caratteristiche funzionali delle cellule prelevate e manipolate.

I controlli di qualità delle cellule prelevate e manipolate sono basati su esami appropriati e scientificamente riconosciuti, allo scopo di dimostrare la sicurezza e l'efficacia delle cellule stesse.

Reagenti ed apparecchiature

Reagenti ed apparecchiature utilizzati per prelevare, manipolare, analizzare, conservare e reimpiantare le CSM sono conservati in modo ordinato e sicuro in ambienti igienicamente controllati.

Tutti i reagenti utilizzati per prelevare, manipolare, analizzare, conservare e reimpiantare le CSM sono sterili.

Le apparecchiature utilizzate per prelevare, manipolare, analizzare, conservare e reimpiantare CSM sono periodicamente sottoposte ad operazioni di manutenzione e calibrazione.

I reagenti di origine animale impiegati nell'amplificazione cellulare garantiscono che: gli enzimi proteolitici (di derivazione suina) siano esenti da: circovirus, Torque Teno virus (TTV), pestivirus, parvovirus, micoplasmi spp;

il siero fetale di bovino sia esente da : BVD, virus del polioma, micoplasmi spp.

Allegato n. 4 - Etichettatura e Conservazione

Subito dopo la raccolta su ciascun contenitore di CSM è indicato tramite apposita etichetta:

- A. Codice identificativo univoco.
- B. Tipo di campione biologico.
- C. Codice identificativo dell'animale e specie.
- D. Data del prelievo e sede.
- F. Volume / quantità del materiale prelevato.
- G. Tipo e volume dell'anticoagulante usato e di eventuali altri additivi.

Alla fine delle procedure di manipolazione e prima dell'invio al veterinario prescrittore, è necessario allegare al contenitore un foglietto illustrativo con le seguenti indicazioni:

- A. Codice identificativo univoco.
- B. Denominazione delle cellule.
- C. Composizione del contenuto (*es. CSM in sol fisiol /altro reagente*).
- F Temperature di conservazione .
- G Area dedicata di provenienza.
- H Istruzioni per l'impianto (sarà necessario indicare data e ora

Sono inoltre incluse le seguenti diciture:

- " *esclusivamente per uso veterinario – specie di destinazione. Esclusivamente per uso autologo* " " *da utilizzare entro e non oltre (indicare data e ora)* "

Sul contenitore è necessario applicare apposita etichetta nella quale riportare le seguenti indicazioni: codice identificativo univoco; data; temperature di conservazione; dicitura per uso esclusivo del veterinario destinato a : *identificativo e specie dell'animale ricevente*.

Conservazione

La conservazione delle CSM avviene in condizioni di inequivocabile identificazione all'interno dei contenitori in modo tale da eliminare il rischio di contaminazioni. La conservazione delle CSM deve avvenire utilizzando sistemi di allerta e monitoraggio continuo delle temperature prestabilite. La temperatura (vedi allegato 1) dei contenitori garantisce un adeguato recupero cellulare e funzionale.





Accordo, ai sensi dell' articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, le Province, i Comuni e le Comunità montane in materia di identificazione e registrazione degli animali da affezione.

Rep. Atti n. 5/20 del 24/01/2013

LA CONFERENZA UNIFICATA

Nella odierna seduta del 24 gennaio 2013:

VISTO il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, articolo 9, comma 2, lettera c), che dispone che questa Conferenza promuove e sancisce Accordi tra Governo, Regioni, Province, Comuni e Comunità montane, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere in collaborazione attività di interesse comune;

VISTA la nota pervenuta in data 11 dicembre 2012, con la quale il Ministero della salute ha trasmesso la proposta di accordo indicata in oggetto;

VISTA la nota in data 12 dicembre 2012, con la quale il predetto documento è stato diramato alle Regioni e Province autonome ed alle Autonomie locali, nonché alle Amministrazioni centrali interessate;

CONSIDERATO che, nel corso dell'incontro tecnico svoltosi in data 15 gennaio 2013, i rappresentanti delle Regioni, dell'ANCI e del Ministero della salute hanno concordato alcune modifiche del documento in parola;

VISTA la nota in data 16 gennaio 2013, con la quale il suddetto Ministero ha trasmesso la versione definitiva della proposta di accordo indicata in oggetto che recepisce le modifiche concordate nel corso del predetto incontro;

VISTA la nota in data 17 gennaio 2013, con la quale la suddetta versione definitiva del provvedimento di cui trattasi è stata diramata alle Regioni e Province autonome ed alle Autonomie locali;

ACQUISITO nel corso dell'odierna seduta l'assenso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano e delle Autonomie locali;

SANCISCE ACCORDO





Presidenza
del Consiglio dei Ministri
CONFERENZA UNIFICATA

tra il Ministero della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, le Province, i Comuni e le Comunità montane, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nei seguenti termini:

Considerati:

- la legge 14 agosto 1991, n. 281 "Legge quadro in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo", che prevede la promozione della tutela degli animali d'affezione e, in particolare, gli articoli 3 e 4 che attribuiscono alle Regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano ed ai Comuni specifiche competenze in materia;
- la legge 4 novembre 2010, n. 201 recante: "Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno";
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001 recante: "Definizione dei Livelli Essenziali di Assistenza", pubblicato nel Gazzetta Ufficiale 8 febbraio 2002, n. 33 che, nell'allegato 1 - Assistenza Collettiva in ambienti di vita e di lavoro -, al punto 4 dedicato alla sanità pubblica veterinaria, comprende la "lotta al randagismo e controllo della popolazione canina";
- l'Accordo sancito il 6 febbraio 2003 tra il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano (rep. atti n. 1618/CSR), in materia di benessere degli animali da compagnia e *pet-therapy* e, in particolare, l'articolo 2 "Responsabilità e doveri del detentore" e l'articolo 4 "Sistema di identificazione dei cani";
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 febbraio 2003 concernente il "Recepimento dell'Accordo tra il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 6 febbraio 2003, recante disposizioni in materia di benessere degli animali da compagnia e *pet-therapy*", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 4 marzo 2003, n.52;
- l'ordinanza del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 6 agosto 2008 recante: "Misure per l'identificazione e registrazione della popolazione canina", pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 20 agosto 2008, n. 198, prorogata con l'ordinanza del Ministro della salute 21 luglio 2010, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 26 agosto 2010, n. 199;
- che, nonostante quanto previsto nel ricordato accordo del 6 febbraio 2003, permane l'incompleta applicazione dell'obbligo di identificazione e d'iscrizione dei cani nell'anagrafe regionale, oltre che rilevanti difformità delle disposizioni normative regionali concernenti la gestione dell'anagrafe degli animali d'affezione con conseguenti rischi per la salute e per l'incolumità pubblica;





Presidenza
del Consiglio dei Ministri
CONFERENZA UNIFICATA

- altresì, l'ordinanza del Ministro della salute del 19 luglio 2012, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 25 agosto 2012, n. 198, di proroga fino al 24 febbraio 2013 dell'efficacia della citata ordinanza 21 luglio 2010, la quale prevede che venga adottato un accordo da sancire da questa Conferenza, teso a promuovere una più efficace armonizzazione delle disposizioni regionali attualmente vigenti in materia, nonché ad assicurare una disciplina uniforme e coerente con i principi dettati dal legislatore;
- l'articolo 12, lettera b), punto i) della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, firmata a Strasburgo il 13 novembre 1987, ratificata con la legge 4 novembre 2010, n. 201, che prevede misure di identificazione permanente anche dei gatti al fine di ridurre il fenomeno del randagismo;
- che è necessario dare adempimento, con il presente Accordo, anche alle disposizioni della predetta Convenzione;

SI CONVIENE

1. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano si impegnano, entro 12 mesi dall'approvazione del presente Accordo, ad adottare disposizioni specifiche in materia di responsabilità e doveri del proprietario e del detentore di animali d'affezione che prevedano, in particolare:
 - a. istituire e implementare l'anagrafe degli animali d'affezione attraverso una banca dati regionale collegata alla banca dati nazionale;
 - b. che il proprietario o il detentore di un cane provveda a far identificare e registrare l'animale entro il secondo mese di vita, mediante l'applicazione del *microchip*;
 - c. che il proprietario o il detentore di un gatto possa provvedere, su base volontaria, a far identificare e registrare l'animale entro il secondo mese di vita, mediante l'applicazione del *microchip*;
 - d. che i gatti delle colonie feline vengano identificati al momento della sterilizzazione e registrati nell'anagrafe degli animali d'affezione a nome del Comune competente per territorio;
 - e. il divieto di vendita e cessione, a qualsiasi titolo, di cani e gatti non identificati e registrati secondo quanto convenuto con il presente Accordo, nonché di cani e gatti di età inferiore ai due mesi, fatti salvi i casi in cui i cuccioli devono essere allontanati dalla madre per motivi sanitari certificati da un medico veterinario pubblico o privato abilitato ad accedere all'anagrafe canina regionale;
 - f. l'aggiornamento dell'anagrafe regionale e nazionale, entro il termine di 30 giorni, nelle more della definizione delle modalità tecniche e operative di cui al punto 2, lettera c.
2. Al fine di garantire l'uniformità sul territorio nazionale nelle modalità di identificazione degli animali da affezione e garantire il monitoraggio della popolazione dei suddetti animali, nonché assicurarne la tracciabilità, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano si impegnano, entro 12 mesi dall'approvazione del presente Accordo, a:





Presidenza
del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

- a. promuovere tra i cittadini la cultura del possesso responsabile degli animali da affezione e garantire l'applicazione di misure atte a diffondere ed a far rispettare l'obbligo di identificazione con *microchip* di cani e gatti, con contestuale registrazione nelle anagrafi regionali degli animali d'affezione, nel rispetto delle disposizioni del presente Accordo;
 - b. adottare provvedimenti che garantiscano che l'applicazione del *microchip* sia effettuata esclusivamente da medici veterinari ufficiali o da medici veterinari libero professionisti abilitati ad accedere all'anagrafe regionale degli animali d'affezione che pertanto sono incaricati di un pubblico servizio, secondo le seguenti modalità:
 - b.1. applicazione del *microchip* contestualmente, o in caso di impossibilità nel più breve tempo possibile, alla registrazione degli animali identificati nella relativa anagrafe regionale;
 - b.2. rilascio del certificato di iscrizione in anagrafe, al momento dell'applicazione del *microchip*, che deve accompagnare l'animale in tutti i trasferimenti di proprietà;
 - b.3. verifica della presenza dell'identificativo mediante apposito lettore ISO compatibile;
 - b.4. informazione al proprietario degli obblighi di legge e, in caso di mancanza o di illeggibilità dell'identificativo, segnalazione della circostanza al Servizio veterinario ufficiale per territorio
 - c. a garantire l'interoperabilità tra anagrafi regionali e l'anagrafe nazionale; a tal fine il Ministero della salute si impegna a definire le modalità tecniche ed operative per garantire l'effettiva interoperabilità delle anagrafi e a fornire indicazioni per un unico modello di identificazione e registrazione del cane e del gatto.
3. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano si impegnano, entro 12 mesi dall'approvazione del presente Accordo, ad adottare disposizioni volte a garantire che:
- a. i Comuni provvedano a far identificare e registrare nell'anagrafe degli animali d'affezione, avvalendosi del Servizio veterinario pubblico, i cani rinvenuti sul territorio, quelli ospitati nei rifugi e nelle strutture di ricovero convenzionate. Il titolare della struttura dove l'animale è ricoverato è il detentore; il Sindaco è il responsabile delle procedure di cui al presente punto;
 - b. i Comuni dotino la propria Polizia locale di almeno un dispositivo di lettura di *microchip* ISO compatibile, al fine dell'effettuazione dei controlli di prevenzione del randagismo.
4. Il Ministero della salute si impegna a:
- a. istituire un registro dei produttori e dei distributori di *microchip*, ai quali assegna una specifica serie numerica di codici identificativi elettronici che possono essere utilizzati solo per gli animali d'affezione; i produttori e i distributori devono garantire la rintracciabilità dei lotti dei *microchip* venduti;
 - b. stabilire, attraverso l'emanazione di apposite linee guida, le procedure standardizzate relative alla movimentazione e registrazione in anagrafe degli animali d'affezione quando questi vengono trasferiti da una regione all'altra.





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*
CONFERENZA UN F. CATA

5. Dall'attuazione del presente Accordo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le attività previste dal presente Accordo devono essere realizzate con le risorse umane, strumentali e finanziarie già previste dalla normativa vigente.

IL SEGRETARIO
Cons. Ermenegilda Siniscalchi



IL PRESIDENTE
Dott. Piero Gnudi

DIREZIONE AGRICOLTURA, FORESTE,
SVILUPPO RURALE, ALIMENTAZIONE, CACCIA
E PESCA
SERVIZIO INTERVENTI STRUTTURALI

DETERMINAZIONE 14.08.2013, n DH26/35
**Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013
(P.S.R.) della Regione Abruzzo. - Bando
approvato con D.G.R. n. 573
dell'08/08/2011 Misura 1.2.4 "**
**Cooperazione per lo sviluppo di nuovi
prodotti, processi, e tecnologie nel settore
agricolo, alimentare e forestale "**
**Liquidazione anticipazione del contributo
alla ditta Petrella Ivan, con sede in Pratola
Peligna (AQ) , quale capofila ATI costituita
per l'attuazione del Progetto: "Applicazione
del Carbon Footprint e delle metodologie
della Vitivinicoltura durevole e sostenibile
nella Valle Peligna" -Acronimo ViDuSo-CFP;**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTO il Regolamento (CE) n. 1698/2005
relativo al sostegno allo sviluppo rurale da
parte del Fondo europeo agricolo per lo
sviluppo rurale (FEASR).

VISTO l'art. 29 "Cooperazione per lo sviluppo
di nuovi prodotti processi e tecnologie nei
settori agricolo e alimentare e in quello
forestale" del succitato Reg. 1698/2005;

VISTA la D.G.R. n. 573 dell'08/08/2011 con la
quale sono stati approvati il bando pubblico
per l'attivazione della Misura 1.2.4 -
"Cooperazione per lo sviluppo di nuovi
prodotti, processi, e tecnologie nel settore
agricolo, alimentare e forestale" e la
modulistica per la descrizione del progetto;

VISTA la D.G.R. n. 517 del 09/08/2012 con la
quale sono stati approvati le disposizioni
regionali di attuazione del D.M. 22 dicembre
2009, n. 30125 come modificato dal D.M.
10346 del 13 maggio 2011 "Disciplina del
regime di condizionalità ai sensi del
Regolamento (CE) n. 73/2009 e delle riduzioni
ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari
dei pagamenti diretti e dei programmi di
Sviluppo Rurale". - Misure 124, 126 e 311 Az.
1.;

VISTA la D.D. DH26/22 del 15/04/2013 con la
quale è stato concesso alla ditta Petrella Ivan

con sede in via Valle Madonna, 50 Pratola
Peligna (AQ), quale capofila dell'ATI costituita
con atto Rep. n. 37891 in data 22/02/2013 del
Notaio Cesira Di Michele, con i seguenti
soggetti partners: Vignale Giuseppe, Azienda
Agricola Puglielli di Ferrari Maria., Consorzio
per la Ricerca Vitivinicola ed Enologica in
Abruzzo s.r.l.:

- il contributo di € 67.000,00 pari al 100%
dell'investimento ammesso per la
realizzazione degli interventi previsti dal
progetto denominato "Applicazione del
Carbon Footprint e delle metodologie della
Vitivinicoltura durevole e sostenibile nella
Valle Peligna" -Acronimo ViDuSo-CFP -;

PRESO ATTO della richiesta di liquidazione
dell'anticipo sul contributo concesso con la
predetta DH26/22 del 15/04/2013 di €
33.500,00 presentata dalla ditta Petrella Ivan
in data 18/07/2013, con le modalità previste al
"Capitolo 25. EROGAZIONI" del bando pubblico
per l'attivazione della Misura 1.2.4 approvato
con la D.G.R. n. 573 dell'08/08/2011

VISTA la garanzia fidejussoria N°
5009022364466 in favore di Agea emessa da
Fata Assicurazioni Danni S.p.A. in data
24/05/2013 per un importo complessivo di €
36.850,00 pari al 110% dell'importo
dell'anticipo richiesto di € 33.500,00;

VISTA la conferma di validità della garanzia
fidejussoria N° 5009022364466 pervenuta in
data 01/08/2013;

PRESO ATTO della dichiarazione di inizio
lavori e/o degli acquisti con la quale il
beneficiario comunica che gli stessi sono
iniziati in data 20/04/2013;

VISTA la Scheda di Fine Istruttoria di
Autorizzazione al Pagamento per la Misura
1.2.4 con la quale si propone, in favore della
ditta Petrella Ivan la liquidazione
dell'anticipazione per un importo di €
33.500,00 pari al 50 % del contributo concesso
di € 67.000,00;

VISTA la comunicazione rilasciata dall'INPS di
Sulmona attestante che in data 24/07/2013 la
ditta Petrella Ivan è in regola con gli
adempimenti contributivi;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 83 comma 3 lettera e) del D.Lgs 159/2011 e successive modificazioni, la documentazione antimafia non deve essere acquisita essendo l'importo complessivo del contributo non superiore a € 150.000,00;

DATO ATTO che in data 23/04/2013 è stata effettuata, ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs 22 giugno 2012 n. 83, la pubblicazione dell'atto attributivo del vantaggio economico (D.D. DH26/22 del 15/04/2013) nella sezione "Trasparenza, valutazione e merito" del sito istituzionale;

CONSIDERATO che ricorrono le condizioni per la presente liquidazione del contributo in conto capitale di € 33.500,00 quale anticipazione del contributo di € 67.000,00 concesso con D.D. n. DH26/22 del 15/04/2013

VISTO l'art. 5 della L.R. 14/09/1999, n. 77;

DETERMINA

per tutto quanto esposto nelle premesse:

- **di liquidare** il contributo di € 33.500,00 quale anticipazione pari al 50% del contributo di € 67.000,00 concesso con D.D. n. DH26/22 del 15/04/2013 in favore della ditta Petrella Ivan con sede in via Valle Madonna, 50 Pratola Peligna (AQ), quale capofila ATI costituita per l'attuazione del Progetto denominato: "Applicazione del Carbon Footprint e delle metodologie della Vitivinicoltura durevole e sostenibile nella Valle Peligna" - Acronimo ViDuSo-CFP -;
- **di inserire** sul portale SIAN la liquidazione di € 33.500,00 in favore della ditta Petrella Ivan con sede in Pratola Peligna (AQ) quale capofila ATI costituita per l'attuazione del Progetto "Applicazione del Carbon Footprint e delle metodologie della Vitivinicoltura durevole e sostenibile nella Valle Peligna" - Acronimo ViDuSo-CFP -;
- **di pubblicare** la presente determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

I seguenti allegati formano parte integrante del presente provvedimento:

- Scheda di Fine istruttoria di Autorizzazione al Pagamento formato da n. 2 facciate;
- Garanzia fidejussoria formato da n. 7 facciate;

- Conferma di validità della garanzia fidejussoria formato da n. 1 facciata;
- Comunicazione regolarità contributiva formata in 1 facciata;
- Dichiarazione di inizio lavori formata da n. 1 facciate.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Elvira Di Vitantonio

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE PRODUZIONI AGRICOLE E MERCATO
SERVIZIO TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE PRODUZIONI VEGETALI

DETERMINAZIONE 15.01.2014, n. DH27/12

DGR n. 990/2013. "Disposizioni Regionali in attuazione dei Regolamenti (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e n. 555/2008 della Commissione per quanto riguarda l'applicazione del regime di sostegno comunitario alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti. Integrazioni per la presentazione delle domande per la Campagna 2013/2014.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTO il Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, (Regolamento OCM Unica) come modificato dal Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, del 25 maggio 2009;

VISTO il Regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 27 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'Organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i Paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo;

PRESO ATTO che il Decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 20.12.2013 prot. n. 15938 avente ad oggetto "Disposizioni nazionali in attuazione dei Regolamenti (CE) n. 1234/07 del Consiglio e (CE) n. 555/08 della Commissione per quanto

riguarda l'applicazione della misura della ristrutturazione e riconversione dei vigneti”;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 990 del 30.12. 2013 recante “Disposizioni Regionali in attuazione dei Regolamenti (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e n. 555/2008 della Commissione per quanto riguarda l'applicazione del regime di sostegno comunitario alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti”. **Invito alla presentazione delle domande Campagna 2013/2014.**

TENUTO CONTO di quanto emerso nel corso della Riunione del 14.01.2014 tra l'Amministrazione Regionale e le OO.PP. Agricole Abruzzesi;

PRESO ATTO che nella Riunione del 14.01.2014 sono state perfezionate le procedure in relazione alle modalità applicative del Bando della misura RRV adottato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 990 del 30.12. 2013 al fine di una corretta applicazione delle norme in essa previste;

PRESO ATTO che la DGR n. 990/2013 ha previsto tra l'altro:

- **di incaricare** il Servizio Produzioni Agricole e Mercato della Direzione Regionale Agricoltura a definire d'intesa con AGEA Coordinamento e AGEA Organismo Pagatore le modalità applicative del “*Piano Regionale*”, ivi comprese quelle per la presentazione delle domande, le procedure di controllo e la gestione del flusso delle informazioni;
- **di affidare** al Servizio Produzioni Agricole e Mercato della Direzione Agricoltura l'adozione di tutti i successivi provvedimenti necessari all'attuazione del presente atto ivi compresi quelli relativi alla completa utilizzazione delle risorse e all'adeguamento dello stesso alla normativa comunitaria e nazionale emanata in materia, nonché quelli necessari in relazione ad eventuali osservazioni che il Ministero dovesse avanzare;

RITENUTO di dover fornire integrazioni in merito alle modalità applicative alla DGR n. 990/2013, anche recependo quanto è emerso

nella riunione del 14.01.2014, come di seguito riportato;

- **RICOLLOCAZIONE** - Si intende (come disposto, nella nota a margine n. 1, dell'Allegato II punto 1 del Decreto MIPAAF 20.12.2013) “è incluso l'impianto del vigneto a seguito di ripristino del terreno a seguito di eventi calamitosi, tuttavia, il ripristino susseguente all'evento calamitoso non è ammissibile”.

Sono esclusi i vigneti di cui sia accertato il termine del loro ciclo di vita naturale.

(Sarà cura della ditta richiedente fornire gli elementi necessari ai fini di sostenere la validità tecnica del vigneto ripristinato);

- **MIGLIORAMENTO DELLE TECNICHE DI GESTIONE DEL VIGNETO** - Si intende quale possibilità di ristrutturare un vigneto attraverso:

- Messa in opera e modificazioni delle strutture di supporto (sostegno) con particolare riguardo:

- alle dimensioni (es. altezza o diametro);
- alla natura (es. ferro, legno o altri materiali);

- Sostituzione di pali di testata e filo di ferro;

- Infittimento delle viti;

E' esclusa l'ordinaria manutenzione del vigneto.

(Sarà cura del tecnico progettista individuare le motivazioni tecniche che hanno reso necessario il miglioramento);

- **ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO** - In merito alla attribuzione del punteggio relativo ai vigneti oggetto di intervento e danneggiati da eventi calamitosi si è stabilito che il punteggio aggiuntivo potrà essere assegnato solo alle aziende che ristrutturino in parte o totalmente i vigneti colpiti da eventi calamitosi;

- **ULTERIORE DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE** - Si rende necessario integrare la documentazione da allegare alla domanda di RRV con le seguenti Dichiarazioni:

- **della superficie vitata aziendale colpita dagli eventi calamitosi** del mese di novembre 2013 (come da **Allegato 1**);

- **di iscrizione alla Camera di Commercio** sia per ditte individuali che per società (come da **Allegato 2 e 3**);

– **PRECISAZIONI SULLA DOCUMENTAZIONE GIA' PREVISTA DA ALLEGARE :**

- per le Società (es. Soc. Semplici) prive del Consiglio di Amministrazione non è richiesta nessuna delibera di autorizzazione alla presentazione della domanda;
- la dichiarazione di raccolta delle uve da presentare è quella relativa **alla campagna precedente la domanda**, quindi quella presentata per la campagna viticola 2012/2013 (al **15 gennaio 2013**);

– **SUPERFICIE MINIMA** – Per superficie minima vitata, prevista dal Bando per accedere all'aiuto, a seguito di applicazione del Decreto MIPAAF del 20/12/2013 (**art. 7**), è la seguente:

- **Ha 0,30** per le aziende che hanno una **superficie vitata inferiore o uguale ad un ettaro**, compresi i diritti in portafoglio;
- **Ha 0,50** per le aziende che hanno una **superficie vitata superiore ad un ettaro**, compresi i diritti in portafoglio;

RITENUTO di stabilire la possibilità che, qualora la documentazione integrativa non fosse presente all'atto di presentazione cartacea della domanda possa essere integrata anche successivamente dalla ditta e comunque prima della definizione dell'istruttoria di ammissibilità;

VISTA la legge Regionale n. 77/1999 ;

DETERMINA

per i motivi indicati in premessa che qui si intendono interamente riportati:

- **di prendere atto** di quanto emerso nel corso della Riunione del 14.01.2014 tra l'Amministrazione Regionale e le OO.PP. Agricole Abruzzesi;
- **di prendere atto**, altresì, che nella Riunione del 14.01.2014 sono state perfezionate le procedure in relazione alle modalità applicative del Bando della misura RRV adottato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 990 del 30.12.2013 al fine di

una corretta applicazione delle norme in essa previste;

- **di stabilire** di dover fornire integrazioni in merito alle modalità applicative alla DGR n. 990/2013, anche recependo quanto è emerso nella riunione del 14.01.2014, come di seguito riportato:

– **RICOLLOCAZIONE** – Si intende (come disposto, nella nota a margine n. 1, dell'Allegato II punto 1 del Decreto MIPAAF 20.12.2013) "è incluso l'impianto del vigneto a seguito di ripristino del terreno a seguito di eventi calamitosi, tuttavia, il ripristino susseguente all'evento calamitoso non è ammissibile".

Sono esclusi i vigneti di cui sia accertato il termine del loro ciclo di vita naturale.

(Sarà cura della ditta richiedente fornire gli elementi necessari ai fini di sostenere la validità tecnica del vigneto ripristinato);

- **MIGLIORAMENTO DELLE TECNICHE DI GESTIONE DEL VIGNETO** – Si intende quale possibilità di ristrutturare un vigneto attraverso:

– Messa in opera e modificazioni delle strutture di supporto (sostegno) con particolare riguardo:

- alle dimensioni (es. altezza o diametro)
- alla natura (es. ferro, legno o altri materiali)

– Sostituzione di pali di testata e filo di ferro

– Infittimento delle viti

E' esclusa l'ordinaria manutenzione del vigneto.

(Sarà cura del tecnico progettista individuare le motivazioni tecniche che hanno reso necessario il miglioramento);

- **ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO** - In merito alla attribuzione del punteggio relativo ai vigneti oggetto di intervento e danneggiati da eventi calamitosi si è stabilito che il punteggio aggiuntivo potrà essere assegnato solo alle aziende che ristrutturino in parte o totalmente i vigneti colpiti da eventi calamitosi;

- **ULTERIORE DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE** – Si rende necessario integrare la documentazione da allegare

alla domanda di RRV con le seguenti Dichiarazioni:

- **della superficie vitata aziendale colpita dagli eventi calamitosi** del mese di novembre 2013 (come da **Allegato 1**);
- **di iscrizione alla Camera di Commercio** sia per ditte individuali che per società (come da **Allegato 2 e 3**);
- **PRECISAZIONI SULLA DOCUMENTAZIONE GIA' PREVISTA DA ALLEGARE :**
 - per le Società (es. Soc. Semplici) prive del Consiglio di Amministrazione non è richiesta nessuna delibera di autorizzazione alla presentazione della domanda;
 - la dichiarazione di raccolta delle uve da presentare è quella relativa **alla campagna precedente la domanda**, quindi quella presentata per la campagna viticola 2012/2013 (al **15 gennaio 2013**);
- **SUPERFICIE MINIMA** - Per superficie minima vitata, prevista dal Bando per accedere all'aiuto, a seguito di applicazione del Decreto MIPAAF del 20/12/2013 (**art. 7**), è la seguente:
 - **Ha 0,30** per le aziende che hanno una **superficie vitata inferiore o uguale ad un ettaro**, compresi i diritti in portafoglio;

- **Ha 0,50** per le aziende che hanno una **superficie vitata superiore ad un ettaro**, compresi i diritti in portafoglio;
- **di stabilire** la possibilità che, qualora la documentazione integrativa, prevista dal presente all'atto, non fosse allegata al cartaceo della domanda possa essere integrata anche successivamente dalla ditta su richiesta dell'Ufficio istruttore;
- **di disporre** la pubblicazione integrale della presente determinazione comprensivi degli **Allegati 1, 2 e 3** sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e sul sito internet della Direzione Regionale Agricoltura www.regione.abruzzo.it/agricoltura;
- **di stabilire** che la pubblicazione del presente atto sul sito internet della Regione Abruzzo: www.regione.abruzzo.it/agricoltura, abbia per tutti i soggetti interessati valore di notifica;
- **di ritenere** parti integranti e sostanziali del presente atto:
 1. Dichiarazione della superficie vitata aziendale colpita dagli eventi calamitosi, **Allegato 1** composta di n. 1 (una) facciata;
 2. Dichiarazione di iscrizione alla Camera di Commercio, **Allegati 2 e 3** composti rispettivamente di n. 2 (due) facciate.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco La Civita

Seguono allegati

APP. 1

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELLA CERTIFICAZIONE

(Modello per Ditta individuale - D.p.R. n. 445/2000)

Il/La sottoscritto/a.....
nato/a in..... il.....
residente a Prov. (.....) cap..... in via n°.....
di una azienda agricola sita nel Comune di
Tel..... indirizzo pec.....

a conoscenza delle sanzioni previste dall'art. 76 del D.p.R. n.445/2000 nel caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi,

DICHIARA

che a seguito degli eventi calamitosi verificatesi nel mese di novembre 2013 ha subito danni ai propri sottoelencati vigneti, per un totale di superfice vitata aziendale colpita pari ad Ha _____ :



Table with 6 columns: COMUNE, FOGLIO, PARTICELLE, SUPERFICE INTERESSATA, SISTEMA ALLEVAMENTO, VARIETA. The table contains 10 empty rows for data entry.

..... li.....

Art. 2

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELLA CERTIFICAZIONE DI ISCRIZIONE ALLA CAMERA DI COMMERCIO (Modello per Ditta individuale - D.p.R. n. 445/2000)

Il/La sottoscritto/a... nato/a in... il... residente a... Prov. (...) cap... in via... n°...

a conoscenza delle sanzioni previste dall'art. 76 del D.p.R. n.445/2000 nel caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi,

DICHIARA

In qualità di... dell'impresa... che la stessa è regolarmente iscritta nel Registro delle Imprese istituito presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di... come segue:

- Numero di iscrizione:
Data di iscrizione:
Forma giuridica:
Oggetto sociale:
Codice fiscale/P.I.
Sede legale:

DICHIARA

che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del d.lgs. n. 159/2011.

DICHIARA

altresi, che l'impresa gode del pieno e libero esercizio dei propri diritti, non è in stato di liquidazione, fallimento o concordato preventivo, non ha in corso alcuna procedura prevista dalla legge fallimentare e tali procedure non si sono verificate nel quinquennio antecedente la data odierna.

DICHIARA

infine, che l'impresa non si trova nelle situazioni di cui all'art. 38 del d.lgs. n. 163/2006.



Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali) che i dati personali raccolti saranno trattati, saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Luogo e data _____

(firma per esteso e leggibile)



APP. 3

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELLA CERTIFICAZIONE
DI ISCRIZIONE ALLA CAMERA DI COMMERCIO**
(Modello per Società - D.p.R. n. 445/2000)

Il/La sottoscritto/a.....
nato/a in..... il.....
residente a Prov. (.....) cap..... in via.....n°.....

a conoscenza delle sanzioni previste dall'art. 76 del D.p.R. n.445/2000 nel caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi,

DICHIARA

In qualità di rappresentante legale della Societàche la stessa è regolarmente iscritta nel Registro delle Imprese istituito presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di.....come segue:

Dati identificativi della Società:

Numero di iscrizione:
Data di iscrizione:
Forma giuridica:
Estremi dell'atto di costituzione
Capitale sociale
Durata della società
Oggetto sociale:
Codice fiscale/P.I.
Sede legale:

Titolari di cariche o qualifiche:

Cognome Nome, nato a
il, residente a - qualifica


Cognome Nome, nato a
il, residente a - qualifica

Cognome Nome, nato a
il, residente a - qualifica

Direttori tecnici:

Cognome Nome, nato a
il, residente a - qualifica

Cognome Nome, nato a
il, residente a - qualifica



DICHIARA

che nei propri confronti e nei confronti dei soggetti sopra indicati non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del d.lgs. n. 159/2011.

DICHIARA

altresi, che la società gode del pieno e libero esercizio dei propri diritti, non è in stato di liquidazione, fallimento o concordato preventivo, non ha in corso alcuna procedura prevista dalla legge fallimentare e tali procedure non si sono verificate nel quinquennio antecedente la data odierna.


DICHIARA

infine, che la società non si trova nelle situazioni di cui all'art. 38 del d.lgs. n. 163/2006.

Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali) che i dati personali raccolti saranno trattati, saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Luogo e data _____

(firma per esteso e leggibile)



DIREZIONE AGRICOLTURA, FORESTE E
SVILUPPO RURALE, ALIMENTAZIONE, CACCIA
E PESCA PRODUZIONI AGRICOLE E
MERCATO
*SERVIZIO TUTELA E VALORIZZAZIONE
PRODUZIONI VEGETALI*

DETERMINAZIONE 22.01.2014, n. DH27/14

Legge 3 agosto 1998 n. 313- Iscrizione nell'Elenco Regionale dei Tecnici ed Esperti di oli vergini ed extravergini di oliva, istituito con deliberazione di Giunta Regionale n. 2289/99. Pubblicazione sul BURA. Anno 2013.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTA la Legge 03.08.1998 n. 313 che istituisce l'Elenco Nazionale dei Tecnici ed Esperti degli oli vergini ed extravergini di oliva, articolato su base regionale, in luogo dell'Albo dei Tecnici ed Esperti di oli vergini ed extravergini di oliva;

VISTA la deliberazione n. 2289 del 27/10/1999 con la quale la Giunta Regionale ha istituito l'Elenco Regionale dei Tecnici ed Esperti di oli vergini ed extravergini di oliva;

VISTO il Decreto del Ministero Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 1334 del 28/02/2012 con il quale sono state individuate le modalità per l'iscrizione negli elenchi di cui sopra, demandando alle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura l'istruttoria delle domande dei soggetti interessati;

VISTO che il Decreto sopra menzionato prevede tra l'altro:

- la pubblicazione sui Bollettini Ufficiali delle regioni, entro il 28 febbraio di ogni anno, dell'elenco regionale degli assaggiatori aggiornato al 31 dicembre dell'anno precedente;

- la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana da parte del Ministero delle Politiche Agricole, entro il 31 marzo di ogni anno, dell'elenco nazionale aggiornato alla data di cui sopra.

VISTO che la Regione Abruzzo ha provveduto con le Determinazioni Dirigenziali n. DH27/119 del 25 giugno 2013 e n. DH27/11 del 15 gennaio 2014 ad iscrivere nuovi nominativi all'Elenco regionale dei Tecnici ed Esperti assaggiatori ;

VISTO l'Elenco degli assaggiatori regionali di cui sopra aggiornato alla data del 31/12/13;

RITENUTO pertanto di procedere all'aggiornamento al 31/12/13 dell'Elenco regionale dei Tecnici ed Esperti assaggiatori, istituito con deliberazione di G. R. n. 2289 del 27/10/1999 ;

VISTA la Legge Regionale n° 77/99 ed in particolare l'art.5;

DISPONE

- **di aggiornare** alla data del 31/12/13 l'Elenco Regionale dei Tecnici ed Esperti di oli vergini ed extra vergini di oliva, istituito con deliberazione di G. R. n. 2289 del 27/10/1999, che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- **di far pubblicare** il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (BURA);
- **di trasmettere** il presente provvedimento al Mi.P.A.A.F. per quanto di sua competenza.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Franco La Civita

Segue allegato


Allegato n. 1

REGIONE ABRUZZO
ELENCO REGIONALE ASSAGGIATORI OLIO
ELENCO NOMINATIVO AGGIORNATO AL 31/12/2013




N.P.	NOMINATIVO	COMUNE DI NASCITA	PR.	DATA DI NASCITA
1	ABBONIZIO BERARDINO	LANCIANO	CH	31-ago-62
2	ABRUGIATO LIBERTARIO	ORTONA	CH	07-apr-57
3	ACERBO GIACOMO	LORETO APRUTINO	PE	30-apr-64
4	AMOROSO FEDERICO	PESCARA	PE	21-mag-82
5	ANDREASSI MATTEO	POGGIOFIORITO	CH	12-gen-63
6	ANGELINI LORELLA	PESCARA	PE	04-nov-76
7	ANGELUCCI ENRICO	CHIETI	CH	14-feb-58
8	ANGEROSA FRANCA	S.G.ROTONDO	FG	24-ago-47
9	ANTICO CARLA	PENNE	PE	4-feb-83
10	AQUILANO COSTANTINO N.	CELENZA SUL TRIGNO	CH	10-ago-45
11	AQUILIO MARZIA	ATRI	TE	9-mag-77
12	BALDACCI LUIGI	PESCARA	PE	1-nov-72
13	BARLAFANTE LUIGI	ROSETO DEGLI ABR.	TE	02-mar-62
14	BASTI CARLA	CHIETI	CH	22-set-60
15	BATTISTA PASQUALINO	ROCCASPINALVETI	CH	31-ago-69
16	BEVILACQUA ENZO	CHIETI	CH	11-apr-47
17	BIASONE ALESSANDRO	LANCIANO	CH	9-giu-77
18	BONIFACIO NICOLA	MONTEFALCONE NEL S.	CB	4-dic-55
19	BOSCHETTI EMILIA	SAN SALVO	CH	24-mar-73
20	BRANCONI LUCIANO	CARAMANICO	PE	14-feb-37
21	BUCCELLA MASSIMO	LORETO APRUTINO	PE	27-nov-62
22	BUFO ERNESTO	PESCARA	PE	29-nov-58
23	CACCIATORE CLAUDIO	PIANELLA	PE	09-ott-57
24	CALVI FERDINANDO	MILANO	MI	14-set-78
25	CAMERA LUIGI	TOCCO DA CASAURIA	PE	25-giu-44
26	CAMILLOTTI GABRIELE	WINTERTHUR SVIZZERA		3-dic-68
27	CANALA GIANLUCA	ASCOLI PICENO	AP	1-ago-84
28	CANTAGALLO LELLO	PESCARA	PE	01-nov-71
29	CANTAGALLO MILA	PESCARA	PE	4-ott-61
30	CANTARINI LEONE	PESCARA	PE	28-dic-56
31	CARBONI GAETANO	ATRI	TE	19-set-76
32	CARDINALI ANDREA	FANO	PU	16-mag-80
33	CAROTA ROSANNA	CASTELLALTO	TE	18-feb-57
34	CARPINONE ANGELO DOMENICO	ORTONA	CH	09-feb-64
35	CASCANTE MANOLA	LANCIANO	CH	22-set-76
36	CASSANO M. LUCIA	LESSANO	LE	10-mag-59
37	CASTALDO FRANCESCO	ACERRA	NA	3-gen-43
38	CASTELLANO SANDRA	PESCARA	PE	20-nov-75
39	CENTORAME PAMELA	LIEGI BELGIO		12-nov-81
40	CENTURIONE M. LAURA	TORREVECCHIA TEATINA	CH	26-set-66
41	CERASOLI EUGENIA	POPOLI	PE	14-mag-78
42	CERRETANI LORENZO	PENNE	PE	17-feb-76
43	CESARIO GIUSEPPE	POPOLI	PE	28-apr-68


44	CETRULLO MASSIMO	BUENOS AIRES		21-gen-60
45	CHIAVAROLI ANNABRUNA	PENNE	PE	25-mag-75
46	CHIAVAROLI ANTONIO	PIANELLA	PE	3-feb-61
47	CHIAVAROLI DI CRISTOFORO GIUSEPPE	CEPAGATTI	PE	10-mag-65
48	CHICCHIARETTA ENZO	S.GIOVANNI TEATINO	CH	19-nov-47
49	CHIUMMARELLO MAURIZIO	NAPOLI	NA	6-gen-59
50	CIABARRA ELVIRA	ATRI	TE	14-gen-73
51	CIAMARONE ALFREDO	PESCARA	PE	26-apr-55
52	CIARCELLUTO ANTONELLA	PENNE	PE	18-nov-68
53	CICHELLI ANGELO	PESCARA	PE	29-ott-56
54	CIMINI EUGENIO ANNIBALE	ATESSA	CH	15-mar-52
55	CINQUINA ROBERTO	VASTO	CH	8-set-57
56	CIPOLLETTI MARCO	TERAMO	TE	4-ott-63
57	CIPOLLONE CARLO	ORTONA	CH	4-gen-65
58	CIPRIANI MARCELLA	TERAMO	TE	24-dic-73
59	CIPRIANI TAMARA C.	JOHANNESBURG SUD AFRICA		16-set-71
60	CIRCOLO RITA	PESCARA	PE	22-mag-48
61	COLANERI ORAZIO	ATESSA	CH	27-dic-67
62	COLANGELO CAMILLO	ALANNO	PE	18-dic-61
63	CORDELLA NICOLETTA	ATRI	TE	12-mar-72
64	CORE LUCIANO	MOSCIANO S. ANGELO	TE	12-dic-57
65	CORE MICHELE	GIULIANOVA	TE	27-gen-56
66	CORE PAOLO	MOSCIANO S. ANGELO	TE	24-nov-64
67	CORI BIAGIO	TERAMO	TE	29-dic-68
68	CORRADETTI ROSALIA	ASCOLI PICENO	AP	19-feb-59
69	COSTANTINI NELLO	CONTROGUERRA	PE	21-gen-43
70	CRETELLA FRANCESCA	PESCARA	PE	26-dic-71
71	CROCE ENRICA	CHIETI	CH	07-nov-73
72	D'ADDARIO LUCIO	PIANELLA	PE	29-gen-51
73	D'ALOISIO PAOLO	LORETO APRUTINO	PE	23-ago-66
74	D'AMICO ROCCO	LORETO APRUTINO	PE	04-lug-64
75	D'ASCANIO GIORGIO	SCERNI	CH	23-apr-50
76	D'ADDARIO MASSIMILIANO	PESCARA	PE	6-feb-84
77	D'ADDARIO PASQUALINO	PESCARA	PE	5-nov-56
78	D'ALESSANDRO MILA	ORTONA	CH	29-giu-75
79	D'ALOISIO LUCIANO	LORETO APRUTINO	PE	6-apr-71
80	D'AMARIO DANIELE	FRANCAVILLA AL MARE	CH	28-nov-67
81	D'AMBROSIO MASSIMO	ROMA	RM	26-ott-57
82	D'AMBROSIO WALTER	MARTINSICURO	TE	9-mar-68
83	DAMIANI LUISA	CASTELFRANCO VENETO	TV	17-mag-58
84	D'ANDREA EZIO ANDREA	CIVITELLA CASANOVA	PE	12-dic-58
85	D'ANDREA PIERGIORGIO	MORRO D'ORO	TE	2-feb-42
86	D'ANGELO MARIA GRAZIA	LANCIANO	CH	16-ott-58
87	DE ALBENTIIIS ALFONSO	TERAMO	TE	4-feb-43
88	DE BERARDINIS CONSALVO M. LUISA	MONTENERO DI BISACCIA	CB	20-ago-71
89	DE DOMINICIS GUERINO	CUGNOLI	PE	14-feb-53
90	DE LEONARDIS OTTAVIO	SPOLTORE	PE	02-feb-53
91	DE LEONARDIS TIZIANO	SPOLTORE	PE	25-dic-59
92	DE LUCA ROBERTO	ATRI	TE	19-feb-46
93	DE LUCA GIOVANNI	CASTIGLIONE M. RAIMON.	TE	20-ago-49



94	DE MATTIA GABRIELLA	CITTA' S.ANGELO	PE	7-mar-72
95	DE PALMA CATALDO	PESCARA	PE	12-feb-61
96	DE PANFILIS MICHELE	CHIETI	CH	19-set-46
97	DEL PONTE ROSANNA	ROSCIANO	PE	12-mag-68
98	DEL RE PAOLO	PESCARA	PE	27-gen-65
99	DEL ROSARIO FABRIZIO	CHIETI	CH	17-ott-62
100	DEL SIGNORE SALVATORE	PRATOLA PELIGNA	AQ	14-feb-50
101	DELLA PENNA WALTER	VASTO	CH	28-dic-66
102	D'ERCOLE FRANCO	SCERNI	CH	13-nov-59
103	D'ERCOLE MICHELE	VASTO	CH	18-ago-87
104	D'EUGENIO RAFFAELE	MORRO D'ORO	TE	4-apr-59
105	DI PENTIMA GIANNI	PIANELLA	PE	24-nov-58
106	DI BARTOLOMEO OLGA	PESCARA	PE	29-apr-71
107	DI CARLO ROBERTO	CHIETI	CH	13-gen-49
108	DI CARO ANTONIO	CHIETI	CH	13-mag-53
109	DI CIANO AGNESE	MODENA	MO	21-mag-75
110	DI CIANO NICOLA	ORTONA	CH	22-dic-77
111	DI CREDICO MATTEO	ATRI	TE	17-feb-84
112	DI DOMENICANTONIO GIUSEPPE	TERAMO	TE	08-gen-61
113	DI DOMENICO ENZO	MOSCUFO	PE	02-set-64
114	DI DONATO ANTONIO	MANOPPELLO	PE	20-gen-62
115	DI DONATO VINCENZO	ROMA	RM	12-gen-63
116	DI FEDERICO CARLO	CHIETI	CH	22-gen-82
117	DI FELICE ANNALISA	CHIETI	CH	2-nov-79
118	DI FELICE RICCARDO	CONTROGUERRA	TE	14-lug-54
119	DI GIACINTO LUCIANA	TERAMO	TE	28-ott-59
120	DI GIACOMO AURELIO	CITTA' S.ANGELO	PE	01-gen-71
121	DI GIOSIA ASSUNTA	GIULIANOVA	TE	29-ott-61
122	DI GIOSIA SIMONA	ATRI	TE	07-lug-83
123	DI GIOVACCHINO LUCIANO	PICCIANO	PE	26-nov-38
124	DI GIULIANTONIO REMO	MOSCIANO S. A.	TE	22-lug-58
125	DI GIULIO STEFANO	L'AQUILA	AQ	07-gen-63
126	DI GREGORIO CLAUDIO UMBERTO	POPOLI	PE	30-ott-70
127	DI IORIO GIUSEPPE	CHIETI	CH	16-giu-44
128	DI IORIO PIERANTONIO	CHIETI	CH	18-apr-47
129	DI LEMME CARLA	SULMONA	PE	8-feb-61
130	DI LEONARDO DIEGO	PIANELLA	PE	2-lug-62
131	DI LORENZO STEFANO	PESCARA	PE	26-lug-74
132	DI LORETO GIUSEPPINA	ROMA	RM	08-gen-67
133	DI LUZIO GENOVEFFA	TORRE DE' PASSERI	PE	19-feb-46
134	DI LUZIO GREGORIO	CHIETI	CH	12-ago-50
135	DI MARCO CARLO	ARSITA	TE	19-feb-66
136	DI MARZIO IDA	PHILADELPHIA USA		08-mag-66
137	DI MARZIO MARZIA	PESCARA	PE	26-ago-58
138	DI MASCIO PIER LUIGI	PIANELLA	PE	19-giu-67
139	DI MASSIMO MAURO	MOSCUFO	PE	13-gen-66
140	DI MICHELE MASSIMO	CASTILENTI	TE	24-feb-50
141	DI MINCO GABRIELLA	LORETO APRUTINO	PE	13-lug-58
142	DI NICOLA MARCELLO	ROSETO DEGLI ABRUZZI	TE	22-giu-52
143	DI PAOLO PIETRO	LORETO APRUTINO	PE	20-feb-63




144	DI PIETRO ANTONIO	LANCIANO	CH	22-giu-66
145	DI PIETRO SERGIO	TORANO NUOVO	TE	30-apr-56
146	DI SABATINO LORIANO	BERNA (SVIZZERA)		5-mar-70
147	DI SERIO MARIA GABRIELLA	PESCARA	PE	29-lug-78
148	DI SIMONE EDGARDO	PENNE	PE	21-gen-72
149	DI TOMMASO PAOLA	PESCARA	PE	15-lug-67
150	DI TONNO DANIELE	LORETO APRUTINO	PE	04-mar-75
151	DI VINCENZO DARIA	PESCARA	PE	9-nov-71
152	DI ZIO CARLA	PENNE	PE	13-feb-74
153	D'INTINO LUIGI	PENNE	PE	15-lug-69
154	D'INTINOSANTE FABRIZIO	ALANNO	PE	9-mag-61
155	DONATELLI DOMENICO	LORETO APRUTINO	PE	21-mag-60
156	D'ONOFRIO NAZARIO	VILLAMAGNA	CH	19-set-59
157	D'ONOFRIO TIZIANA	TERAMO	TE	29-ago-58
158	D'ORAZIO SAVERIO	CASTIGLIONE M. RAIMONDO	PE	14-mag-55
159	DURANTI ARMANDO	PESCARA	PE	18-apr-56
160	ERASMI DANIELE	AARBERG (SVIZZERA)		30-lug-75
161	FABBRIZIO ROSSELLA	LANCIANO	CH	05-ott-75
162	FALCINELLI DAVID	POGGIBONSI	SI	6-nov-63
163	FALCONI RAFFAELLA	TERAMO	TE	27-nov-72
164	FARICELLI SANDRO	PIANELLA	PE	28-feb-71
165	FEDERICO SARA	CHIETI	CH	03-set-77
166	FERRAVANTE CARLO	GENOVA	GE	11-ott-48
167	FERRETTI ONOFRIO	PESCARA	PE	17-ago-69
168	FERRI SILVANO	MOSCUFO	PE	21-ott-48
169	FINIZIO ALINDA	ORTONA	CH	20-giu-77
170	FINOCCHIO MAURIZIO	LORETO APRUTINO	PE	12-lug-65
171	IORE MARIANNA	SCHERZINGEN- SVIZZERA		11-ott-75
172	FORCUCCI ARMANDO	MANOPPELLO	PE	11-mag-43
173	FOSSEMO' ROBERTO	ROMA	RM	11-mar-62
174	FRANCESCHINI ORETE	TERAMO	TE	02-giu-64
175	GAGLIARDI GUERINO	POPOLI	PE	21-gen-67
176	GIANCATERINO MAURO	PENNE	PE	8-lug-78
177	GIANNICO NICOLA	ATESSA	CH	18-mag-45
178	GIANSAnte LUCIA	CITTA' S. ANGELO	PE	22-nov-67
179	GIORDANO ANDREA	PESCARA	PE	6-ott-68
180	GIORDANO LUIGI	LECCE	LE	6-lug-79
181	GIORGETTI MARINO	PESCARA	PE	5-mar-57
182	GIOVANNELLI DINA	LANCIANO	CH	07-set-79
183	GIRARDI FABIO	S. BENEDETTO DEL TRONTO	AP	6-mar-75
184	GRAMENZI FABRIZIO	CASTELLALTO	TE	24-dic-69
185	GUZMAN GARCIA ELENA	PONTEVEDRA - SPAGNA		27-mag-58
186	IACOVELLA ROBERTO	COMO	CO	17-ago-53
187	IALORI DONATO	GENOVA	GE	20-set-75
188	IASCI DANILO	LANCIANO	CH	23-gen-74
189	IEZZI ANGELA	SAN VITO CHIETINO	CH	23-ott-59
190	IMBASTARO DOMENICA	BOX HILL AUSTRALIA		18-lug-66
191	IMPALLATORE ADRIANA	TERAMO	TE	19-mag-70
192	INNAMORATI CLAUDIO	PESCARA	PE	11-apr-50
193	ISIDORO PAOLO	PESCARA	PE	3-set-57



194	LA PIETRA ANTONIETTA	LANCIANO	CH	6-mag-70
195	LA PIETRA VITTORIO	LANCIANO	CH	19-mag-78
196	LANGIANO ATTILIO	CHIETI	CH	11-set-84
197	LANZA BARBARA	PESCARA	PE	25-mar-67
198	LATTANZIO MARA	CHIETI	CH	22-nov-84
199	LIBERATOSCIOLI ROSSANA	GUARDIAGRELE	CH	19-mar-81
200	LINO DIANA	CHIETI	CH	26-ott-62
201	LONGO PAOLO	CIVITELLA CASANOVA	PE	26-gen-53
202	LUCIANI ROBERTO	MOZZAGROGNA	CH	7-feb-60
203	LUCINI NINO	CIVITELLA DEL TRONTO	TE	02-gen-48
204	LUCQUE GIUSEPPE	TERAMO	TE	6-mag-56
205	MANCINI AURELIO	CUGNOLI	PE	21-ott-56
206	MARCHEGGIANI ANTONELLA	PESCARA	PE	10-mag-58
207	MARCHESANI GIANLUCA	CHIETI	CH	8-giu-68
208	MARINI ANTONIO	CORTINO	TE	10-set-55
209	MARINI MAURIZIO	CUGNOLI	PE	1-ott-58
210	MARRONE ANTONIO	TERAMO	TE	16-nov-65
211	MARRONE TONIO	PENNE	PE	12-dic-69
212	MARSILI DOMENICO	TORRE DE PASSERI	PE	16-mar-67
213	MARSILI MARIA LUISA	POPOLI	PE	03-mag-75
214	MARSILIO VINCENZO	GUALDIALFIERA	CB	19-ott-44
215	MARTIGNONI RICCARDO	TORINO	TO	19-nov-39
216	MARURIZI GIULIO	S. Omero	TE	28-ago-61
217	MASCAMBRUNI GIUSEPPE	TERAMO	TE	8-gen-59
218	MASSIMI GIUSEPPE	ORTUCCHIO	AQ	22-apr-29
219	MATALUCCI ORTENZIA	PINETO	TE	17-giu-57
220	MAZZOCCHETTI ANGELO	CITTA' S.ANGELO	PE	21-nov-57
221	MICELETTI ROCCO	PESCARA	PE	16-ago-47
222	MOLFESI MANLIO	CATANZARO	CZ	7-lug-62
223	MONACO MAURO	ASCOLI PICENO	AP	11-gen-69
224	MONTECCHIA GENNARO	MORRO D'ORO	TE	1-ott-60
225	MONTECCHIA MASSIMILIANO	MORRO D'ORO	TE	31-lug-69
226	MORRA DOMENICO	TORINO	TO	12-gen-42
227	MOSCARA FERNANDO	CURSI	LE	21-gen-62
228	MUCCIARELLA M. REGINA	MONTELONGO	CB	13-set-48
229	NASUTI SEBASTIANO	LANCIANO	CH	8-mar-57
230	NYLAND LISET JILL	AARHUS DANIMARCA		22-lug-69
231	ONOFRI CINTHA	PESCARA	PE	27-set-56
232	PACE PAOLO	PIANELLA	PE	18-ago-68
233	PALAZZOLI LORENZO	CHIETI	CH	09-lug-59
234	PALMARINI FABRIZIO	PESCARA	PE	19-ago-69
235	PANTALTO MARCO	CHIETI	CH	15-lug-70
236	PAOLIZZI DANTE	CAMPLI	TE	7-feb-46
237	PAOLO TRAVAGLINI	CAMERINO	MC	17-giu-50
238	PAOLUCCI DIANA	NORTHAM AUSTRALIA		3-nov-68
239	PASQUINI DANIELA	LANCIANO	CH	30-mag-71
240	PASTORE GUGLIELMO	PENNE	PE	17-dic-63
241	PATRIZIO ALFONSO	CHIETI	CH	05-lug-55
242	PATRIZIO FEDERICO	CHIETI	CH	18-lug-85
243	PAVONE ILVI	PINETO	TE	01-apr-63



244	PEDONE GIOVANNI	CARPINETO SINELLO	CH	03-mag-56
245	PERRI GIOVANNI	SIENA	SI	31-ott-67
246	PESCI CINZIA	PESCARA	PE	16-apr-62
247	PETRUCCI ARIANNA	MONTECRETO	MO	06-dic-66
248	PICCIOLI GIACOMO	POPOLI	PE	03-giu-82
249	PIERDOMENICO FRANCA	PIANELLA	PE	2-dic-52
250	PIERDOMENICO FRANCESCO	PESCARA	PE	05-apr-69
251	PIETRANGELI FABIO	NOCCIANO	PE	8-dic-60
252	PIGNATELLI ANTONIO	L'AQUILA	AQ	11-giu-79
253	PINTO CLARA GIULIA	CASOLI	CH	20-ago-66
254	PLANAMENTE GIUSEPPE	PENNE	PE	27-lug-76
255	PLEVANO ACHILLE	PESCARA	PE	24-mar-54
256	POLIDORO MASSIMO	GIULIANO TEATINO	CH	19-apr-65
257	POLLASTRI LUCIANO	PESCARA	PE	1-nov-56
258	PRESUTTI SILVANO	MORLANWELZ BELGIO		26-mag-55
259	PREZIUSSO SERENA	LUCERA	FG	03-mar-77
260	PUCA IVANO	PESCARA	PE	5-nov-57
261	RABOTTINI CARLO MASSIMO	CHIETI	CH	15-set-69
262	RAGONESI RICCARDO	PALERMO	PA	29-mar-56
263	RANALLI ALFONSO	SCERNI	CH	13-dic-48
264	RICCIONI PAOLO	TERAMO	TE	04-nov-65
265	RICCITELLI ANTONIO	VICOLI	PE	2-feb-60
266	RICCITELLI ENZO	VICOLI	PE	24-nov-62
267	RICCIUTI CARLO	PESCARA	PE	1-ago-44
268	RITELLI ENRICO	GUARDIAGRELE	CH	20-gen-54
269	ROMAGNOLI GIOACCHINO	ORTONA	CH	17-feb-68
270	ROSATI GIANFRANCO	COLLECORVINO	PE	12-ott-62
271	ROTA PATRIZIO NATALINO	BERNA SVIZZERA		25-dic-65
272	RUSCITTI LORENZA	PESCARA	PE	22-giu-80
273	SABATINI NADIA	PESCARA	PE	20-set-74
274	SACCHETTI AGOSTINO	PESCARA	PE	10-gen-64
275	SACCHINI DOMENICO	PINETO	TE	3-mag-56
276	SAETTA NATASCIA	ATRI	TE	26-dic-72
277	SALVATORELLI FEDERICO	PENNE	PE	18-feb-82
278	SAMBENEDETTO MARIO	CHIETI	CH	9-dic-63
279	SANROCCO CARLO	GUARDIAGRELE	CH	5-feb-83
280	SANTEUSANIO NICOLA	CRECCHIO	CH	17-feb-58
281	SANTILLI GIANNI	PESCARA	PE	11-set-71
282	SANTOFERRARA LUCIANO	CHIETI	CH	7-apr-62
283	SARAGAGLIA GIACINTA	CAPRACOTTA	IS	17-apr-58
284	SAVIGNANO MATTEO	PENNE	PE	27-lug-84
285	SAVINI EMILIA	PESCARA	PE	7-giu-67
286	SBARAGLIA MARIO	TORREVECCHIA TEATINA	CH	07-mag-61
287	SCACCHIOLI ALFREDO	TERAMO	TE	17-ott-63
288	SCAGLIONE BRUNO	LANCIANO	CH	13-nov-51
289	SCAGLIUSO ANGELA MARIA	PUTIGNANO	BA	16-ago-63
290	SCHIAVONE CARLO	PESCARA	PE	11-set-62
291	SCHIPSI MICHELANGELO	TORINO DI SANGRO	CH	18-gen-59
292	SCURTI LUIGI	SPOLTRE	PE	2-gen-59
293	SEGHETTI LEONARDO	ASCOLI PICENO	AP	15-gen-55





294	SERRA BERNARDO	NERETO	TE	21-set-58
295	SERRAIOCCO ARNALDO	SAN GIOVANNI TEATINO	CH	13-lug-52
296	SILVESTRI SONIA	ATESSA	CH	14-giu-85
297	SIMONE NICOLA	CHIETI	CH	12-mag-69
298	SMERILLI ADRIANO	AGORDO	BL	26-mar-58
299	SPERANZA EDOARDO	BERNA SVIZZERA		16-set-71
300	SPERANZA ENIO	ROSCIANO	PE	31-ago-65
301	SPUTORE GIOVANNI	VASTO	CH	18-lug-63
302	STANISLAO LIBERATORE	PESCARA	PE	14-lug-66
303	STANZIALE MARCO	PESCARA	PE	31-gen-86
304	STEFANI MAURIZIO	CHIETI	CH	27-gen-79
305	SULPIZIO MAURIZIO	PESCARA	PE	28-lug-57
306	SURRICCHIO CETTEO	PESCARA	PE	17-ott-55
307	TARANTINI FERNANDO	SURBO	LE	29-mar-67
308	TARQUINIO ANGELO	SCERNI	CH	30-mag-52
309	TATASCIORE FRANCO	ORTONA	CH	02-feb-63
310	TIBERII ALESSANDRO	PESCARA	PE	15-nov-77
311	TIBERIO VALERIO	CHIETI	CH	05-mag-76
312	TOCCACELI MAURO	ROMA	RM	29-gen-53
313	TONDINI ROSSELLA	ORTONA	CH	06-lug-71
314	TONINI ELEONORA	ROMA	RM	11-gen-78
315	TORO MARCO	CHIETI	CH	13-gen-62
316	TORTELLA MARIO	ORTONA	CH	12-set-53
317	TRAVAGLINI LUCIANO	LARINO	CB	04-mag-57
318	TRETORE ANTONIO	PESCARA	PE	23-mag-43
319	TRUFOLO MARIO	PENNE	PE	15-ago-42
320	TUCCI ARDUINO	PESCARA	PE	8-ago-43
321	ULISSE ANTONELLA	CIVITELLA C.	PE	31-gen-50
322	URSINI ANNA	LANCIANO	CH	26-lug-62
323	VALENTINI AMINA	MORRO D'ORO	TE	27-ago-67
324	VALENTINI FRANCESCO P.	PESCARA	PE	16-lug-61
325	VALLOREO DOMENICO	PESCARA	PE	13-mar-66
326	VALLOREO PASQUALINO	MOSCUFO	PE	17-apr-53
327	VITO RAFFAELLA	ATRI	PE	18-mag-71
328	VOLPONI MASSIMILIANO	COLLECORVINO	PE	25-ago-60
329	ZAPPACOSTA GIANNI	CHIETI	CH	18-dic-75
330	ZAPPACOSTA SILVIO	CHIETI	CH	22-nov-78
331	ZINNI ROCCO ANTONIO	ATESSA	CH	16-ago-63
332	ZINNI FELICIANO	LANCIANO	CH	27-ott-82
333	ZUCCARINI ATTILIO	S. OMEMO	TE	18-lug-68
	SEZIONE "CAPI PANEL"			
1	ANGEROSA FRANCA	S.G.ROTONDO	FG	24-ago-47
2	BRANCONE LUCIANO	CARAMANICO	PE	14-feb-37
3	CAMERA LUIGI	TOCCO da CASAURIA	PE	25-giu-44
4	DI GIACINTO LUCIANA	TERAMO	TE	28-ott-59
5	DI GIOVACCHINO LUCIANO	PICCIANO	PE	26-nov-38
6	DI MINCO GABBRIELLA	LORETO APRUTINO	PE	13-lug-58

7	D'ORAZIO SAVERIO	CASTIGLIONE M.RAIMONDO	PE	14-mag-55
8	GIORGETTI MARINO	PESCARA	PE	5-mar-57
9	MUCCIARELLA M. REGINA	MONTELONGO	CB	13-set-48
10	ONORIO FERRETTI	PESCARA	PE	17-ago-69
11	POLLASTRI LUCIANO	PESCARA	PE	1-nov-56
12	SCAGLIONE BRUNO	LANCIANO	CH	13-nov-51
13	SIMONE NICOLA	CHIETI	CH	12-mag-69



Il Responsabile dell'Ufficio
dott. Giovanni RAIMONDO

DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO E DEL
TURISMO
SERVIZIO SVILUPPO DEL COMMERCIO

DETERMINAZIONE 22.01.2014, n. DI2/06
Avviso Pubblico per l'assegnazione ed erogazione dei contributi - Art. 7, LR 12/2012 "Promozione della cooperazione in Abruzzo nei settori dell'industria, del commercio e dell'artigianato"- Approvazione graduatoria definitiva.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTA la legge regionale 1 marzo 2012, n. 12 "Norme per la promozione della cooperazione in Abruzzo nei settori dell'industria, del commercio e dell'artigianato", pubblicata nel B.U.R.A.T. n. 13 del 14.3.2012;

RICHIAMATE:

- la deliberazione di Giunta regionale n. 285 del 21.5.2012, con la quale la Giunta Regionale, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, della richiamata L.R. 12/2012, ha istituito la Consulta Regionale per lo Sviluppo della Cooperazione;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 265 del 15/04/2013, con la quale la Giunta Regionale ha approvato il documento denominato "Criteri organizzativi per la disciplina del funzionamento della Consulta Regionale per lo Sviluppo della Cooperazione", nonché il documento denominato "Piano degli Interventi Annuale - art. 6, comma 1, L.R. 12/2012" pubblicata sul BURAT n. 19 Ordinario del 22.05.2013;
- la determinazione dirigenziale n. DI2/19 del 17/06/2013 con la quale è stato approvato l'Avviso Pubblico relativo alla "**Promozione della cooperazione in Abruzzo nei settori dell'industria, del commercio e dell'artigianato**";

DATO ATTO che gli oneri per l'attuazione dell'Avviso sono pari a € 400.000,00 e trovano copertura con le risorse stanziare con D.G.R. n. 331 del 04/06/2012 avente ad oggetto: "Funzioni delegate dallo stato alle regioni in materia di incentivi alle imprese di cui al D.Lgs 31 marzo 1998, n. 112 - Riprogrammazione risorse Fondo Unico Attività Produttive" - capitolo 282451 - codice identificativo 2/0/2012;

CONSIDERATO che con determinazione n. DI2/55 del 25/10/2013 è stato nominato il Comitato di Valutazione per la verifica delle domande pervenute, così come previsto dall'art. 11.2 dell'Avviso pubblico ai fini dell'assegnazione ed erogazione dei contributi - Art. 7, LR 12/2012 "Promozione della cooperazione in Abruzzo nei settori dell'industria, del commercio e dell'artigianato";

PRESO ATTO della determinazione DI2/69 del 29/11/2013 con la quale si è provveduto:

- ad approvare, in via provvisoria, la graduatoria relativa alla linea B) di cui all'Avviso pubblico "Promozione della cooperazione in Abruzzo nei settori dell'industria, del commercio e dell'artigianato, come da allegato sotto la lett. B al verbale n. 3 del 19/11/2013;
- ad impegnare sul capitolo 282451 del bilancio dell'esercizio finanziario la somma di €. 400.000,00 a seguito della reiscrizione delle economie vincolate effettuata con determinazione DB8/148 del 12/11/2013;

PRESO ATTO che il precitato Comitato di Valutazione, in data 17/01/2014 con nota prot. RA/16451 ha rassegnato il verbale n. 4 relativo ai lavori svolti a seguito delle integrazioni pervenute allo stesso a seguito delle richieste, come da verbale n. 3 del 19/11/2013;

VISTI, in particolare:

1. il verbale n.3 con il quale il Comitato di Valutazione, tra l'altro, ha deciso l'esclusione della SANIDOM cooperativa sociale, già trasmesso al Servizio sviluppo del Commercio con nota prot. RA/298810 del 29/11/2013;
2. il verbale n. 4 del 16/01/2014, parte integrante e sostanziale del presente atto, con il quale il Comitato di valutazione ha provveduto a stilare le graduatorie definitive non modificative della tabella allegata al verbale n. 2 del 12/11/2013 e della tabella allegata al verbale n. 3 del 19/11/2013;

ATTESA la legittimità e regolarità tecnico-amministrativa del presente provvedimento;

DETERMINA

per le motivazioni di cui in premessa, che si intendono integralmente riportate, relativamente all'Avviso pubblico **"Promozione della cooperazione in Abruzzo nei settori dell'industria, del commercio e dell'artigianato"**:

1. **di prendere atto** del verbale n.4 del 16/01/2014 (All.1), parte integrante e sostanziale del presente atto, con il quale il Comitato di Valutazione, ha provveduto a stilare le graduatorie definitive non modificative della tabella allegata al verbale n. 2 del 12/11/2013 e della tabella allegata al verbale n. 3 del 19/11/2013;
2. **di approvare** la ripartizione delle risorse relative alla Linea A) di cui all'Avviso pubblico "Promozione della cooperazione in Abruzzo nei settori dell'industria, del commercio e dell'artigianato, come da allegato sotto la lett. A) al verbale n. 4 del 16/01/2014;
3. **di approvare** la graduatoria relativa alla linea B) di cui all'Avviso pubblico "Promozione della cooperazione in Abruzzo nei settori dell'industria, del commercio e dell'artigianato, come da allegato sotto la lett. B) al verbale n. 4 del 16/01/2014;
4. **di escludere** relativamente alla Linea B) la cooperativa SANIDOM COOPERATIVA SOCIALE per le motivazioni riportate nell'allegato verbale n. 3 del 19/11/2013, parte integrante e sostanziale del presente atto;

5. **di comunicare** l'esclusione alla cooperativa SANIDOM COOPERATIVA SOCIALE, dando atto che:

- l'Amministrazione Regionale competente è la Direzione Sviluppo Economico Servizio Sviluppo del Commercio, con sede in via Passolanciano n. 75 - Pescara;
- la struttura presso cui può essere presa visione dei documenti e possono essere rilasciate copie (martedì e giovedì dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle h. 15.00 alle h. 17.00) è la Direzione Sviluppo Economico - Servizio Sviluppo del Commercio;
- Il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Lorella Franciotti, tel. 085/7672357, fax 085/7672339, e-mail: lorella.franciotti@regione.abruzzo.it, pec: programmi.intersectoriali@pec.regione.abruzzo.it; ricevimento: il martedì e giovedì dalle ore 15.00 alle ore 17.00.
- avverso il presente atto è ammesso ricorso al TAR ovvero al Presidente della Repubblica nei termini, rispettivamente, di 60 e 120 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento;

6. **di disporre** la pubblicazione del presente provvedimento per estratto sul BURA a cura del Responsabile del Procedimento.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Claudio Di Giampietro

Seguono allegati

ID	COOPERATIVE	INVESTIMENTO	CONTRIBUTO CONCEDIBILE (80%)	PUNTEGGIO	PROGRESSIVO RISORSE	CONTRIBUTO CONCESSO
1	SANIDOM COOPERATIVA SOCIALE			ESCLUSA		
2	LA PIRAMIDE COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	64.000,00	51.200,00	55	51.200,00	51.200,00
4	CENTRO SERVIZI ABRUZZO SOC. COOP.	136.000,00	108.800,00	52	160.000,00	108.800,00
3	CENTRO SERVIZI AGCI ABRUZZO SOC. COOP.	88.000,00	54.400,00	52	214.400,00	54.400,00
8	EWAY SOC. COOP. A R.L.	66.450,00	53.160,00	50	267.560,00	53.160,00
7	A.I.D.A. COOP. SOCIALE A R.L.	67.849,00	54.279,20	49	321.839,20	32.583,74
5	COOPERATIVA SOCIALE CS 350 A R.L.	68.000,00	54.400,00	49	376.239,20	32.656,26
6	SHERPA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	100.000,00	80.000,00	29	456.239,20	0
	TOTALE		456.239,20			
	RISORSE DISPONIBILI		332.800,00			

[Handwritten signature]

RIPARTIZIONE RISORSE

ASSOCIAZIONI	20% Incasso Fatoce del enti cooperativi e loro consorzi relativa al 31 gennaio successivo al chiusura dell'anno trascorso (art. 10 del Regolamento di attuazione della Legge Produttiva del 6 Settembre 2006;	CONTRIB UTI	20% Incasso Fatoce del ipendenti e dei soci fondatori del ente di verifica;	CONTRIBUTI	25% Incasso Fatoce del Fatoce legli enti cooperativi e loro consorzi relativa al totale di fatturato;	CONTRIBUTI	TOTALE CONTRIBUTI	INVESTIME NTO	CONTRIBUTO AMMISSIBILE	RESIDUO DA RIPARTIR E	ATTRIBU ZIONE ULTERIO RI RISORSE	TOTALE
LEGACOOP	183	10.701,75	12817	5.062,41	124.983.373,00	2.779,04	18.540,20	34.000,00	27.200,00	0,00	8.659,80	27.200,00
AGCI	161	9.415,20	7029	2.776,29	87.335.458,70	1.939,83	14.131,32	16.000,00	12.800,00	1.331,32		12.800,00
CONFCOOPERATIVE	340	19.683,04	30790	12.161,31	688.124.358,00	15.284,13	47.328,48	34.000,00	27.200,00	20.128,48		27.200,00
	684	40.000,00	50636	20.000,00	900.431.189,7	20.000,00	80.000,00	84.000,00	67.200,00	21.459,80		67.200,00
RISORSE												

Luigi...
Luigi...
Luigi...

DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO E DEL
TURISMO
SERVIZIO SVILUPPO DELL' INDUSTRIA

DETERMINAZIONE 22.01.2014, n. DI7/04
PAR-FAS 2007-2013. Area I – Competitività e RSTI, in assegnazione alla Direzione Sviluppo Economico e del Turismo. Linea di Azione 1.2.1.a. Approvazione “Bando per la promozione sul proprio territorio regionale di iniziative di localizzazione, ampliamento e ammodernamento di unità industriali, attraverso l'utilizzo di Contratti di Sviluppo Locali”. Presa d'Atto delle risultanze del Verbale n. 15 del 13.01.2014 trasmesso con nota prot. n. RA13366 del 15.01.2014 dalla competente Commissione di Valutazione.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

Per le motivazioni di cui in premessa, che si intendono integralmente riportate, nel rispetto dei Regolamenti comunitari, relativamente al PAR-FAS 2007-2013. Area I – Competitività e RSTI, Linea di Azione 1.2.1.a.:

1. **di prendere atto** del Verbale n. 15 e della relativa tabella riassuntiva trasmessa con nota prot. n. RA13366 del 15.01.2014 (parte integrante e sostanziale del presente provvedimento) della Commissione di Valutazione nominata con Determinazione Direttoriale della Direzione Sviluppo Economico e del Turismo n. 99 del 31/05/2013 e delle relative risultanze allegato A, ove sono riportate nella colonna denominata “Ammissione/Esclusione alla fase successiva – art. 12, ultimo comma” le valutazioni sintetiche di ammissione (SI) e di esclusione (NO) delle suddette Proposte di massima alla successiva fase del bando, e
2. **di dare atto** che l'ammissione di tutte le n. 13 Proposte di Massima aventi i requisiti di ammissibilità e pervenute il primo giorno utile 31.05.2013, ai sensi dell'art. 12 comma 2 del bando, implica che le risorse attualmente disponibili per il bando ai sensi della DGR n. 216/2013, e quelle in corso di riprogrammazione da parte della Giunta regionale, dovranno essere ripartite tra detti progetti in funzione delle disponibilità effettive alla data della stipula del Contratto di Sviluppo Locale, della valutazione complessiva delle Proposte Definitive e degli esiti della negoziazione di cui all'art. 13 comma 4 del bando;
3. **di procedere** alle comunicazioni alle ditte ammesse e non ammesse ai sensi dell'art. 12 comma 3;
4. **di dare atto** altresì che le comunicazioni di cui sopra non costituiscono ammissione a finanziamento o riconoscimento di benefici particolari per le Ditte interessate, essendo le proposte progettuali soggette a successive verifiche istruttorie, nonché alla sottoscrizione, da parte dei soggetti competenti, del Contratto di cui all'art. 14 del bando;
5. **di trasmettere** copia del presente provvedimento alla Commissione di Valutazione, di cui alla Determina direttoriale n. 99 del 31/05/2013;
6. **di pubblicare** la presente Determina sul sito Ufficiale della Regione Abruzzo – Sezione Avvisi;
7. **di disporre** la pubblicazione, per estratto, della presente determinazione nel B.U.R.A.T.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Ing. Nicola Commito

Seguono allegati



Regione Abruzzo
Giunta Regionale
Direzione Sviluppo Economico e del Turismo

PAR FAS Abruzzo 2007-2013

Linea di Azione I.2.1.a

"Sostenere le Imprese operanti nei settori dell'Industria, del Commercio, dell'Artigianato, del Sociale, dei Servizi e della Cooperazione nei processi di nascita, innovazione, diversificazione ed espansione commerciale e produttivo, anche attraverso corsi di formazione professionale"

COMMISSIONE DI VALUTAZIONE

Avviso Pubblico pubblicato sul BURA Speciale n. 35 del 29/03/2013
Determinazione Direttoriale n. DI/99 del 31/05/2013

Prot. RA/13366

Pescara, 15/01/2014

Al Servizio Sviluppo dell'Industria
Responsabile del Procedimento
PAR FAS Abruzzo 2007 - 2013
Linea di Azione I.2.1.a
SEDE

OGGETTO: PAR FAS Abruzzo 2007 -2013. Linea di azione I.2.1.a.
Trasmissione verbali e documentazione.

Oggetto: PAR FAS Abruzzo 2007- 2013 – Linea di Azione I.2.1.a. Trasmissione dei verbali relativi alla valutazione effettuata ai sensi dell'art.12 del "Bando per la promozione sul proprio territorio regionale di iniziative di localizzazione, ampliamento e ammodernamento di unità industriali, attraverso l'utilizzo di Contratti di Sviluppo locali" (D.G.R. n. 216 del 22.3.2013 e s.m.i.)

Con riferimento alla nota di codesto Servizio prot. n. 4958/DI7 dell'8.1.2014, si trasmettono, allegati alla presente, i verbali afferenti la valutazione effettuata dalla Commissione nominata con determinazione direttoriale n. DI/99 del 31.5.2013.


Si precisa che gli elenchi allegati ai verbali sono stati predisposti dalla Commissione in base all'ordine cronologico di spedizione delle Proposte di Massima con raccomandata A/R, nel rispetto del disposto dell'art. 12, comma 2, ultimo periodo del bando in oggetto. Essi, pertanto, non costituiscono graduatoria utilizzabile ai fini dell'ammissione a finanziamento delle proposte medesime sulla base delle risorse disponibili.

Distinti saluti.

Il Presidente della Commissione
Ing. Giancarlo MISANTONI

Allegati:

- verbale n. 15 del 13/01/2014
- verbale n. 16 del 14/01/2014
- verbale n. 17 del 15/01/2014





Regione Abruzzo
Giunta Regionale
Direzione Sviluppo Economico e del
Turismo

PAR FAS Abruzzo 2007-2013
Linea di Azione 1.2.1.a

*"Sostenere le Imprese operanti nei settori dell'Industria,
del Commercio, dell'Artigianato, del Sociale, dei Servizi e
della Cooperazione nei processi di nascita, innovazione,
diversificazione ed espansione commerciale e produttivo,
anche attraverso corsi di formazione professionale"*

COMMISSIONE DI VALUTAZIONE

Avviso Pubblico pubblicato sul BURA Speciale n. 35 del
29/03/2013

Determinazione Direttoriale n. DI/99 del 31/05/2013
(Componenti la Commissione di Valutazione)

VERBALE n.15 del 13/01/2014

Il giorno 13 gennaio 2014, alle ore 9:30, presso la sala riunioni della Direzione Sviluppo Economico e del Turismo – Via Passolanciano, 75 – Pescara, si è riunita, previa convocazione per le vie brevi, la Commissione di Valutazione, nominata con Determinazione Direttoriale n. DI/99 del 31/05/2013, prevista dall'art. 16 dell'Avviso Pubblico relativo al "Bando per la promozione sul proprio territorio regionale di iniziative di localizzazione, ampliamento e ammodernamento di unità industriali, attraverso l'utilizzo dei Contratti di Sviluppo Locali" approvato con D.G.R. n. 216 del 22/03/2013 (pubblicato sul BURA n. 35 Speciale del 29/03/2013) e modificato e integrato con D.G.R. n. 360 del 20/05/2013.

Sono presenti l'Ing. Giancarlo Misantoni in qualità di Presidente della Commissione, l'Arch. Luana Sardini; la Dott.ssa Lorella Franciotti, la Dott.ssa Patrizia Di Sipio, l'Avv. Alessandro Mucci, in qualità di componenti della suddetta Commissione. Svolge le funzioni di segretario la Dott.ssa Patrizia Di Sipio.

La Commissione prende atto della nota consegnata al Presidente della Commissione prot. 4958DI7 del 08/01/2014, a firma del Responsabile del Procedimento, con la quale lo stesso ha trasmesso la DGR 973 del 23/12/2013.

In ottemperanza a quanto stabilito dalla stessa DGR, la Commissione procede alla valutazione definitiva delle pratiche sospese con il verbale n. 14 del 05/12/2013 ed alla formulazione della tabella allegata al presente verbale, parte integrante e sostanziale, modificativo di quella trasmessa con il citato verbale.

Si precisa che l'elenco allegato al presente verbale è stato predisposto in base all'ordine cronologico di spedizione delle Proposte di Massima con raccomandata A/R, nel rispetto del disposto dell'art. 12, comma 2, ultimo periodo del bando in oggetto. Esso, pertanto, non costituisce graduatoria utilizzabile ai fini dell'ammissione a finanziamento delle proposte medesime sulla base delle risorse disponibili.

Si dà atto che il dott. Alessandro Mucci si è assentato dalle ore 11:00 alle ore 12:30 e che al suo rientro ha ratificato il lavoro svolto dagli altri componenti.

GM 	LS 	PDS 	LF 	AM
--------	--------	---------	--------	--------



Regione Abruzzo
Giunta Regionale
Direzione Sviluppo Economico e del
Turismo

PAR FAS Abruzzo 2007-2013

Linea di Azione I.2.1.a

"Sostenere le Imprese operanti nei settori dell'Industria,
del Commercio, dell'Artigianato, del Sociale, dei Servizi e
della Cooperazione nei processi di nascita, innovazione,
diversificazione ed espansione commerciale e produttivo,
anche attraverso corsi di formazione professionale"

COMMISSIONE DI VALUTAZIONE

Avviso Pubblico pubblicato sul BURA Speciale n. 35 del
29/03/2013

Determinazione Direttoriale n. DI/99 del 31/05/2013
(Componenti la Commissione di Valutazione)

VERBALE n.15 del 13/01/2014

La Commissione termina i lavori alle ore 13:30.

Letto, confermato e sottoscritto.

Ing. Giancarlo Misantoni

Arch. Luana Sardini

Dott.ssa Patrizia Di Sipio

Dott.ssa Lorella Franciotti

Avv. Alessandro Mucci

Verbalizza l'arch Luana Sardini

GM	LS 	PDS 	LF 	AM 	Pagina 2 di 2
----	--------	---------	--------	--------	------------------

DATA DI SPEDIZIONE	ORA DI SPEDIZIONE DELLA RACCOMANDATA	ID	DITTE	INVESTIMENTO COMPLESSIVO	VERIFICA AGEVOLAZIONE MAX CONCESSIONE AL SENSI ART. 8 BANDO	AGEVOLAZIONE RICHIESTA/1000	PUNTEGGIO/100	AMMISSIONE ESCLUSIONE ALLA FASE SUCCESSIVA - ART. 12 ULTIMO COMMA	MOTIVAZIONE	PROGRESSIVO AGEVOLAZIONI RICHIESTE
31/05/13	8:20	1	D'ORSOGNA DOLCIARIA SRL	€ 3.800.000,00	€ 657.500,00	€ 657.500,00	60	SI		657.500,00
	8:20	2	LAGA SRL	€ 3.880.000,00	€ 848.000,00	€ 848.000,00	40	NO	PUNTEGGIO INFERIORE A 50	657.500,00
	8:20	3	MARRAMIERO SRL	€ 3.158.000,00	€ 1.105.300,00	€ 1.105.300,00	80	SI		1.782.800,00
31/05/13	8:20	4	TECNOMATIC SPA	€ 5.400.000,00	€ 1.578.000,00	€ 1.578.000,00	80	SI		3.340.800,00
	8:20	5	TEXOL	€ 3.730.000,00	€ 1.368.500,00	€ 1.368.500,00	78	SI		4.693.100,00
31/05/13	8:21	6	MOLINO E PASTIFICIO DE GECCO SPA	€ 6.700.000,00	€ 1.005.500,00	€ 1.005.500,00	73	SI		5.698.100,00
	8:21	7	WALTER TOSTO SPA	€ 3.644.930,00	€ 1.156.050,00	€ 1.156.050,00	50	NO	Il Contratto di Sviluppo non contiene progetti di investimento (DGR 973 DEL 23/12/2013)	5.698.100,00
	8:22	8	DELTA PREG SPA	€ 3.200.000,00	€ 800.000,00	€ 800.000,00	88	SI		6.498.100,00
	8:22	9	SALUMIFICIO SORRENTINO SRL	€ 6.980.000,00	€ 1.745.000,00	€ 1.745.000,00	70	SI		8.243.100,00
	8:23	10	HONDA ITALIA INDUSTRIALE SPA	€ 6.900.000,00	€ 1.145.000,00	€ 1.145.000,00	58	SI		9.388.100,00
	8:23	11	PILKINGTON SPA	€ 5.100.000,00	€ 840.500,00	€ 840.500,00	60	SI		10.228.600,00
	8:23	19	SISTEMA SOSPENSIONI SPA	€ 6.900.000,00	€ 1.329.500,00	€ 1.329.500,00	60	SI		11.558.100,00
	8:24	12	STRACCIA PACKAGING SRL	€ 6.000.000,00	€ 2.100.000,00	€ 2.100.000,00	73	SI		13.658.100,00
	8:25	13	DIATEC SRL	€ 3.233.680,00	€ 1.341.535,00	€ 1.324.210,00	60	NO	Il Contratto di Sviluppo non contiene progetti di investimento (DGR 973 DEL 23/12/2013)	13.658.100,00
	8:25	14	REGINELLA D'ABRUZZO SRL	€ 6.500.000,00	€ 2.655.000,00	€ 2.000.000,00	78	SI		15.658.100,00
31/05/13	8:28	15	SELTA SPA	€ 3.184.000,00	€ 1.089.990,00	€ 1.080.610,00	65	NO	Il Contratto di Sviluppo non contiene progetti di investimento (DGR 973 DEL 23/12/2013)	15.658.100,00
	8:45	16	LINK SRL	€ 7.000.000,00	€ 2.450.000,00	€ 4.900.000,00	51	NO	La documentazione integrativa è stata spedita oltre il termine di 10 gg previsto dall'art. 12, comma 3 del bando a pena esclusione	15.658.100,00
	13:39	17	MARSICA INNOVATION TECHNOLOGY SRL	€ 6.986.000,00	€ 1.302.000,00	€ 1.302.000,00	68	SI		16.960.100,00
	18:15	18	COMETA SPA	€ 4.300.000,00	€ 1.935.000,00	€ 1.935.000,00	73	NO	Il Contratto di Sviluppo non contiene progetti di investimento (DGR 973 DEL 23/12/2013)	16.960.100,00

Car!




DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO E DEL
TURISMO
SERVIZIO RISORSE DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONE 20.01.2014, n. DI8/04
Cava di ghiaia in località "Piane di Appignano - Comune di Castiglione Messer Raimondo (TE) - Ditta Effecci srl - Autorizzazione proroga Determinazione Dirigenziale DI8/78 del 28/11/2011.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTA la Legge Regionale 26.7.1983 n. 54 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la Determinazione Dirigenziale n.DI8/78 del 28/11/2011, con la quale è stata rinnovata alla ditta Effecci srl con sede in Fraz. Piane del Comune di Castiglione Messer Raimondo (TE), l'autorizzazione, già concessa con il D.P.G.R. 457/1995, alla coltivazione della cava in località "Piane di Appignano" del Comune di Castiglione Messer Raimondo (TE) fino al 29/11/2013;

VISTA l'istanza in data 25/11/2013 della ditta Effecci srl con sede in Fraz. Piane del Comune di Castiglione Messer Raimondo (TE), tendente ad ottenere l'autorizzazione alla proroga di anni 2 (due) dei termini per la coltivazione della cava di ghiaia in località "Piane di Appignano" del Comune di Castiglione Messer Raimondo (TE), distinta in catasto al foglio n.4 particelle nn. 56, 68, 156, 165, 166;

PRESO ATTO della relazione istruttoria n.115 del 2/12/2013, redatta dal tecnico incaricato dell'Ufficio Attività Estrattive, dalla quale non risultano motivi ostativi al rilascio della proroga;

VISTA l'autocertificazione antimafia rilasciata in data 25/11/2013 e allegata all'istanza;

RITENUTO poter esprimere parere favorevole sulla legittimità del presente atto;

DETERMINA

Sulla base di quanto espresso in narrativa, che qui si intende interamente riportato, la ditta Effecci srl con sede in Fraz. Piane del Comune di Castiglione Messer Raimondo (TE) è autorizzata alla proroga di anni 2 (due) dei

termini per la coltivazione della cava di ghiaia in località Piane di Appignano" del Comune di Castiglione Messer Raimondo (TE), distinta in catasto al foglio n.4 particelle nn. 56, 68, 156, 165, 166, alle stesse condizioni della Determinazione Dirigenziale n.DI8/78 del 28/11/2011, ovvero fino al 29/11/2015.

La presente Determinazione deve essere pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e notificata all'esercente nei modi consentiti dalla legge.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Ing. Ezio Faieta

DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO E DEL
TURISMO
SERVIZIO RISORSE DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONE 22.01.2014, n. DI8/05
Deposito di oli minerali sito nel Comune di Cellino Attanasio (TE) Ditta: DEMO S.r.l. - CELLINO ATTANASIO (TE) - autorizzazione all'esercizio provvisorio

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa e che si intendono qui integralmente trascritte:

- di prendere** atto della sopra citata relazione istruttoria n. 09 del 20/01/2014 redatta dal tecnico del Servizio, geom. Giuseppe Ciuca, relativa all'oggetto, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
- la ditta** DEMO S.r.l. con sede legale in Cellino Attanasio (TE) in contrada Stampalone , codice fiscale e p. iva 00774770671
- è autorizzata ad esercire in via provvisoria, in attesa del collaudo, un deposito commerciale di oli minerali sito nel Comune di Cellino Attanasio (TE), loc. Stampalone consistente in:
n. 1 serbatoio metallico interrato da mc 50,00 per gasolio denaturato ad uso agricolo;

n. 1 serbatoio metallico interrato da mc 50,00 per benzina super senza piombo;

n. 1 serbatoio metallico interrato da mc 50,00 per gasolio ad uso autotrazione.

Prodotto condizionato: mc. 10 di oli lubrificanti in confezioni da detenere presso l'apposito magazzino.

- Non appena ultimati i lavori, dovrà inoltrare a questo Servizio, su carta legale, istanza di collaudo dell'impianto allegando copia del versamento di Euro 250,00 (duecentocinquanta) sul conto corrente postale n. 208678 intestato a "REGIONE ABRUZZO - Entrate regionali" con causale "oneri commissioni collaudo Legge 239/2004" -cap. 35103/E".

- Completate le opere di cui al progetto approvato, adottate le misure prescritte e prima dell'inizio dell'attività, la ditta è tenuta a presentare al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Teramo la documentazione richiesta nella nota prot. 6504 del 06/09/2013.

In attesa del prescritto collaudo, la ditta è autorizzata all'esercizio provvisorio per un periodo di prova di mesi 6 (sei), prorogabile una sola volta per un ulteriore periodo massimo di 6 (sei) mesi finalizzato alla messa a punto degli impianti ed all'espletamento delle verifiche previste dagli altri organi locali di controllo, fatti salvi gli adempimenti di sicurezza ed ambientali.

La ditta non potrà iniziare la gestione definitiva del deposito prima del collaudo del deposito stesso, che sarà effettuato dall'apposita Commissione di Collaudo per gli impianti e i depositi di oli minerali entro 60 giorni dalla presentazione dell'istanza.

Qualora la ditta non presenti istanza di collaudo nel periodo di esercizio provvisorio, il presente provvedimento si intende decaduto.

3. **il collaudo** medesimo sarà effettuato alla presenza di un rappresentante dell'impresa richiedente e copia del verbale di collaudo sarà trasmessa, a cura dell'Ufficio regionale competente per materia, al soggetto autorizzato ed ai competenti Comando dei Vigili del Fuoco e Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

4. **in caso** di esito negativo del collaudo, l'Ufficio della Regione competente per materia assegnerà un termine perentorio al richiedente per l'eliminazione delle irregolarità riscontrate all'impianto e/o deposito e disporrà un nuovo collaudo.

5. **nel caso** in cui due collaudi consecutivi abbiano esito negativo il medesimo Ufficio regionale preposto, disporrà la sospensione dell'attività oggetto delle irregolarità.

6. **la ditta** DEMO S.r.l. è sempre obbligata a tenere costantemente in efficienza ed in perfetto stato di manutenzione il deposito ad osservare tutte le norme contenute nelle disposizioni citate, nonché quelle derivanti dalla vigente normativa in materia fiscale, ambientale di sicurezza.

7. **di disporre** la pubblicazione del presente Provvedimento per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo, la notifica alla Ditta DEMO S.r.l. nei modi consentiti dalla Legge e la trasmissione al Comune di Cellino Attanasio, al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Teramo e all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Ufficio di Pescara, per quanto di competenza.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Ing. Ezio Faieta

DIREZIONE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO,
FORMAZIONE ED ISTRUZIONE, POLITICHE
SOCIALI

*SERVIZIO POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO,
FORMATIVE E SOCIALI*

DETERMINAZIONE 06.11.2013, n. DL29/114

Intese sancite nelle Conferenze Unificate del 2 febbraio 2012 e del 19 aprile 2012 relative al riparto della quota del Fondo per le Politiche della famiglia. Modifiche e integrazioni alla determinazione dirigenziale n. 89/DL29 del 14/10/2013, All. B "Istanze ammesse e non finanziate".

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTO l'art. 19, comma 1 del Decreto Legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni, in Legge 4 agosto 2006, n. 248 con il quale, è stato istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il fondo denominato "*Fondo per le politiche della famiglia*";

VISTO l'articolo 8, comma 6, della Legge 5 giugno 2003, n. 131, in base al quale, in sede di Conferenza unificata, il Governo può promuovere la stipula di Intese dirette a favorire il raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni;

RICHIAMATA l'Intesa sancita in Conferenza Unificata Rep. Atti n. 24/CU del 2 febbraio 2012, in cui si stabiliscono i criteri di ripartizione delle risorse disponibili a valere sul c.d.r. (centro di responsabilità) 15 - Politiche della famiglia del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per complessivi € 25.000.000,00, da destinare al concorso finanziario per la realizzazione di azioni in favore della famiglia, nonché le modalità di attuazione, i tempi di realizzazione degli interventi e il monitoraggio;

RICHIAMATO il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Politiche della Famiglia, del 9.05.2012, con cui si impegna la somma di € 25.000.000,00 sul capitolo di bilancio di pertinenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per l'esercizio 2012, a favore delle Regioni e delle Province Autonome, secondo la ripartizione di cui alla tabella A in allegato alla Intesa Rep Atti n. 24/CU del 2 febbraio 2012;

RICHIAMATA l'Intesa sancita in Conferenza Unificata Rep. Atti n.48/CU del 19 aprile 2012, in cui si stabiliscono i criteri di ripartizione delle risorse disponibili a valere sul c.d.r. (centro di responsabilità) 15 - Politiche della famiglia del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per complessivi € 45.000.000,00, da destinare al finanziamento di servizi socio-educativi per la prima infanzia e azioni a favore degli anziani e delle famiglie per la realizzazione di azioni in favore della famiglia, nonché le modalità di attuazione, i tempi di realizzazione degli interventi e il monitoraggio;

RICHIAMATO il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Politiche della Famiglia del 9.05.2012, con cui si impegna la somma di € 45.000.000,00 sul capitolo di bilancio di pertinenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per l'esercizio 2012, a favore delle Regioni e Province Autonome, secondo la ripartizione di

cui alla tabella A in allegato alla Intesa Rep. Atti n.48/CU del 19 aprile 2012;

RICHIAMATO l'Accordo, sottoscritto in data 21.01.2013 dal Dipartimento Politiche della Famiglia e dalla Regione Abruzzo, attuativo della Intesa del 19.04.2012;

RICHIAMATA la DGR n. 888 del 17.12.2012 avente ad oggetto "*Decreto Legge 4 luglio 2006, n. 223 istitutivo del Fondo delle politiche per la famiglia. Linee programmatiche in attuazione delle intese sancite nelle Conferenze Unificate del 2 febbraio 2012 e del 19 aprile 2012, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131. Approvazione schema di Accordo e Programma Operativo*";

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 36/DL29 del 30.05.2013 con la quale è stato approvato l'Avviso pubblico "*DA GRANDE*";

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 55/DL29 del 10/07/2013 con la quale si è proceduto ad impegnare, a carico del bilancio del corrente esercizio finanziario, che presenta la necessaria copertura, la somma complessiva di € **220.500,00** sul cap. 71003 UPB 13.01.003 dello stato di previsione della Spesa;

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 56 /DL29 del 16.07.2013 con cui si è proceduto all'impegno di spesa sul cap. 71520 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 2013, che presenta la necessaria copertura, della somma di € 100.000,00, di cui € **70.000,00** sono destinate a finanziare i progetti risultati ammessi per l'Avviso pubblico "*DA GRANDE*";

DATO ATTO che la somma complessiva disponibile per l'Avviso pubblico in oggetto ammonta a € **290.500,00**;

RICHIAMATA la Determinazione direttoriale n. 121/DL del 09/08/2013 con la quale è stato costituito il Nucleo preposto alla valutazione delle istanze pervenute in adesione all'Avviso pubblico "*Da Grande*";

RICHIAMATA la Determinazione dirigenziale n.89/DL29 del 14.10.2013, con la quale sono stati approvati, quali esiti valutativi delle istanze pervenute, i seguenti allegati:

- All. A "Istanze ammesse e finanziate", riferito alle istanze ammesse a finanziamento fino alla concorrenza delle risorse disponibili, che ammontano a complessivi € 290.500,00;
- All. B "Istanze ammesse e non finanziate", riferito alle istanze ammesse ma non finanziate per indisponibilità di risorse;
- All. C "Istanze non ammesse";

PRESO ATTO della nota trasmessa dal Comune di Vasto con prot. 42861 del 29/10/2013, acquisita agli atti della Direzione con prot. n. RA273048/DL29 del 05/11/2013, con la quale si faceva rilevare che il plico raccomandato con cui è stata trasmessa l'istanza di partecipazione all'Avviso "Da Grande" conteneva due progetti, ma che dagli allegati alla determinazione dirigenziale n. 89/DL29 del 14.10.2013 pubblicati si evinceva la valutazione di un solo progetto;

PRESO ATTO che per mero errore materiale è stato considerato all'atto della valutazione uno solo dei progetti trasmessi dal Comune di Vasto e che pertanto è necessario procedere alla valutazione del progetto restante;

PRESO ATTO degli esiti della valutazione, trasmessi dal Nucleo di valutazione costituito con determinazione direttoriale n. 121/DL del 09/08/2013;

RITENUTO di approvare in autotutela modifiche ed integrazioni alla determinazione n. 89/DL29 del 14/10/2013 - All. B "Istanze

ammesse e non finanziate", parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

VISTA la Legge Regionale 14.9.1999, n. 77, recante "Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro nella Regione Abruzzo" e ss.mm.ii..

DETERMINA

per i motivi esposti in narrativa, che si richiamano integralmente:

1. **di approvare** in autotutela modifiche ed integrazioni alla determinazione n. 89/DL29 del 14/10/2013 All. B "Istanze ammesse e non finanziate", parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. **di provvedere** alla pubblicazione del presente atto, completo degli allegati, sul BURAT, sul portale della Regione Abruzzo www.regione.abruzzo.it/FIL;
3. **di trasmettere** copia della presente determinazione dirigenziale al Componente la Giunta Regionale preposto alle Politiche Sociali e al Direttore della Direzione Politiche Attive del Lavoro, Formazione ed Istruzione, Politiche Sociali.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Vacante

IL DIRETTORE REGIONALE

Dott. Germano De Sanctis

Segue allegato

Avviso Pubblico "DA GRANDE"		
All. B		
Istanze ammesse e non finanziate		
Risorse disponibili: € 0,00		
n. ord.	Comune	Punteggio
1	Bugnara	56,00
2	Castel Frentano	56,00
3	Cermignano	56,00
4	Torricella Peligna	56,00
5	Pescara	56,00
6	Casoli	56,00
7	Teramo	56,00
8	Lanciano	56,00
9	Tuffillo	56,00
10	Paglieta	56,00
11	Casalbordino	56,00
12	Archi	55,00
13	San Vito Chietino	55,00
14	Chieti	55,00
15	Villamagna	55,00
16	Sulmona	55,00
17	Ripa Teatina	55,00
18	Palena	55,00
19	Vacri	55,00
20	Collecervino	55,00
21	Luco dei Marsi	55,00
22	Aielli	55,00
23	Catignano	55,00
24	Montesilvano	55,00
25	Fossacesia	55,00
26	Torino di Sangro	55,00
27	Pineto	54,00
28	Chieti	54,00
29	Guardiagrele	54,00
30	Tossicia	54,00
31	Rocca di Cambio	54,00
32	Collepietro	54,00
33	Carpineto della Nora	54,00

Avviso Pubblico "DA GRANDE"		
All. B		
Istanze ammesse e non finanziate		
Risorse disponibili: € 0,00		
n. ord.	Comune	Punteggio
34	Tornareccio	54,00
35	Ortona	54,00
36	Montenerodomo	54,00
37	Moscufo	53,00
38	Lecce nei Marsi	53,00
39	Montelapiano	53,00
40	Lama dei Peligni	53,00
41	Pennapiedimonte	53,00
42	Pennadomo	53,00
43	Atessa	53,00
44	Pereto	52,00
45	Capistrello	52,00
46	Collelongo	52,00
47	Mozzagrogna	52,00
48	Carsoli	51,00
49	Abbateggio	51,00
50	Sant'Eusanio del Sangro	51,00
51	Spoltore	50,00
52	Gioia dei Marsi	50,00
53	Tollo	50,00
54	Avezzano	49,00
55	Avezzano	49,00
56	Corropoli	49,00
57	Civitaquana	49,00
58	San Vincenzo Valle Roveto	49,00
59	Colledimezzo	49,00
60	Bomba	49,00
61	Montebello di Bertona	48,00
62	Pettorano sul Gizio	48,00
63	Elice	48,00
64	Capestrano	48,00
65	Picciano	48,00
66	Penna Sant'Andrea	48,00

Avviso Pubblico "DA GRANDE"		
All. B		
Istanze ammesse e non finanziate		
Risorse disponibili: € 0,00		
n. ord.	Comune	Punteggio
67	Palombaro	48,00
68	Roccamontepiano	48,00
69	Fara S. Martino	47,00
70	Civitella Messer Raimondo	47,00
71	Atri	47,00
72	Castilenti	47,00
73	Trasacco	47,00
74	Civitella Casanova	47,00
75	Bisenti	47,00
76	Arielli	46,00
77	Castiglione Messer Raimondo	46,00
78	Acciano	46,00
79	Altino	46,00
80	Crognaleto	46,00
81	Basciano	46,00
82	Cappelle sul Tavo	46,00
83	Torano Nuovo	46,00
84	Tione degli Abruzzi	45,00
85	Furci	45,00
86	Molina Aterno	45,00
87	Brittoli	45,00
88	Goriano Sicoli	45,00
89	Pollutri	45,00
90	Lentella	45,00
91	Vasto	44,00
92	Oricola	44,00
93	Rivisondoli	44,00
94	Morino	44,00
95	Secinaro	43,00
96	L'Aquila	43,00
97	Gagliano Aterno	43,00
98	Tortoreto	41,00

DIREZIONE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO,
FORMAZIONE ED ISTRUZIONE, POLITICHE
SOCIALI
*SERVIZIO PROGRAMMAZIONE POLITICHE
ATTIVE DEL LAVORO, FORMATIVE E SOCIALI*

DETERMINAZIONE 15.01.2014, n. DL29/06
**Avviso pubblico "Nido Anch'io". Ricorso TAR
788/2013 proposto dal Comune S. Giovanni
Teatino contro Regione Abruzzo ed altri.
Esecuzione Ordinanza n. 387/2013.**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTO l'art. 19, comma 1 del Decreto Legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni, in Legge 4 agosto 2006, n. 248 con il quale, è stato istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il fondo denominato "*Fondo per le politiche della famiglia*";

VISTO l'articolo 8, comma 6, della Legge 5 giugno 2003, n. 131, in base al quale, in sede di Conferenza unificata, il Governo può promuovere la stipula di Intese dirette a favorire il raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni;

RICHIAMATA l'Intesa sancita in Conferenza Unificata Rep. Atti n. 24/CU del 2 febbraio 2012, in cui si stabiliscono i criteri di ripartizione delle risorse disponibili a valere sul c.d.r. (centro di responsabilità) 15 - Politiche della famiglia del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per complessivi € 25.000.000,00, da destinare al concorso finanziario per la realizzazione di azioni in favore della famiglia, nonché le modalità di attuazione, i tempi di realizzazione degli interventi e il monitoraggio;

RICHIAMATO il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Politiche della Famiglia, del 9.05.2012, con cui si impegna la somma di € 25.000.000,00 sul capitolo di bilancio di pertinenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per l'esercizio 2012, a favore delle Regioni e delle Province Autonome, secondo la ripartizione di cui alla tabella A in allegato alla Intesa Rep Atti n. 24/CU del 2 febbraio 2012;

RICHIAMATA l'Intesa sancita in Conferenza Unificata Rep. Atti n.48/CU del 19 aprile 2012,

in cui si stabiliscono i criteri di ripartizione delle risorse disponibili a valere sul c.d.r. (centro di responsabilità) 15 - Politiche della famiglia del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per complessivi € 45.000.000,00, da destinare al finanziamento di servizi socio-educativi per la prima infanzia e azioni a favore degli anziani e delle famiglie per la realizzazione di azioni in favore della famiglia, nonché le modalità di attuazione, i tempi di realizzazione degli interventi e il monitoraggio;

RICHIAMATO il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Politiche della Famiglia del 9.05.2012, con cui si impegna la somma di € 45.000.000,00 sul capitolo di bilancio di pertinenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per l'esercizio 2012, a favore delle Regioni e Province Autonome, secondo la ripartizione di cui alla tabella A in allegato alla Intesa Rep. Atti n.48/CU del 19 aprile 2012;

RICHIAMATO l'Accordo, sottoscritto in data 21.01.2013 dal Dipartimento Politiche della Famiglia e dalla Regione Abruzzo, attuativo della Intesa del 19.04.2012;

RICHIAMATA la DGR n. 888 del 17.12.2012 avente ad oggetto "Decreto Legge 4 luglio 2006, n. 223 istitutivo del Fondo delle politiche per la famiglia. Linee programmatiche in attuazione delle intese sancite nelle Conferenze Unificate del 2 febbraio 2012 e del 19 aprile 2012, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131. Approvazione schema di Accordo e Programma Operativo";

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 72/DL33 del 25.03.2013 con la quale è stato approvato l'Avviso pubblico "*NIDO ANCH'IO*";

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 57/DL29 del 19.07.2013 con cui sono stati approvati gli elaborati: Allegato A "*Elenco degli ammessi - Aumento posti*"; Allegato B "*Elenco degli ammessi - Spese di gestione*"; Allegato C "*Elenco degli Esclusi*";

CONSIDERATO che, a seguito del ricorso proposto dal Comune di San Giovanni Teatino avverso la determinazione n. 57/DL29 del 19/07/2013, l'Avvocatura Regionale ha

comunicato con nota prot. n. 10688 TAR 192/13 del 28/11/2013 che il TAR ha accolto l'istanza cautelare di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, con Ordinanza n. 387/2013;

RITENUTO di dover ammettere, con riserva, il Comune di San Giovanni Teatino assegnando un contributo pari a € 18.208,33, che dà luogo ad una rimodulazione dell'importo assegnato ai Comuni ammessi di cui all'All. B alla D.D. n. 57/DL29 del 19.07.2013, derivante da riparto proporzionale, come disposto dall'Avviso "Nido Anch'io";

RITENUTO , pertanto, di modificare ed integrare gli allegati B "Elenco degli ammessi - Spese di gestione"; e Allegato C "Elenco degli Esclusi";

STABILITO che il Servizio DL33 provvede ai successivi atti di competenza, e specificando che, nel caso in cui, a seguito del pronunciamento definitivo da parte del TAR L'Aquila, il ricorso proposto dal Comune di San Giovanni Teatino venga respinto, lo stesso Comune sarà tenuto alla restituzione della citata somma;

RITENUTO necessario informare il competente Ufficio "*Gestione politiche per l'infanzia, l'adolescenza e la famiglia. Pari opportunità*" delle determinazioni assunte con il presente atto;

VISTA la Legge Regionale 14.9.1999, n. 77, recante "*Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro nella Regione Abruzzo*" e ss.mm.ii..

DETERMINA

per i motivi esposti in narrativa, che si richiamano integralmente:

1. **di dover ammettere**, con riserva, il Comune di San Giovanni Teatino assegnando un contributo pari a € 18.208,33, che dà luogo ad una rimodulazione dell'importo assegnato ai Comuni ammessi di cui all'All. B alla D.D. n. 57/DL29 del 19.07.2013, derivante da riparto proporzionale, come disposto dall'Avviso "Nido Anch'io";
2. **di modificare** ed integrare gli allegati B "Elenco degli ammessi - Spese di gestione"; e Allegato C "Elenco degli Esclusi";
3. **di stabilire** che il Servizio DL33 provvede ai successivi atti di competenza, e specificando che, nel caso in cui, a seguito del pronunciamento definitivo da parte del TAR L'Aquila, il ricorso proposto dal Comune di San Giovanni Teatino venga respinto, lo stesso Comune sarà tenuto alla restituzione della citata somma;
4. **di notificare** la presente determinazione al Comune di San Giovanni Teatino e agli altri Comuni interessati;
5. **di pubblicare** la presente determinazione sul BURAT;
6. **di trasmettere** copia della presente determinazione dirigenziale al Componente la Giunta Regionale preposto alle Politiche Sociali e al Direttore della Direzione Politiche Attive del Lavoro, Formazione ed Istruzione, Politiche Sociali e all'Ufficio DL33 "*Gestione politiche per l'infanzia, l'adolescenza e la famiglia. Pari opportunità*".

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Vacante

IL DIRETTORE REGIONALE

Dott. Germano De Sanctis

Seguono allegati

Allegato B

Avviso pubblico "Nido Anch'io"						
Elenco degli ammessi - Spese di gestione						
n.	Comune	città	PROV	tipologia intervento	Riparto e assegnazione dai contributi	
1	Alessa	Alessa	CH	spese di gestione	€ 18.208,33	
2	Bomba	Bomba	CH	spese di gestione	€ 18.208,33	
3	Controguerra	Controguerra	TE	spese di gestione	€ 18.208,33	
4	Corropoli	Corropoli	TE	spese di gestione	€ 18.208,33	
5	Crognaleto	Crognaleto	TE	spese di gestione	€ 18.208,33	
6	Fara San Martino	Fara San Martino	CH	spese di gestione	€ 18.208,33	
7	Fontecchio	Fontecchio	AQ	spese di gestione	€ 18.208,33	
8	Fraine	Fraine	CH	spese di gestione	€ 18.208,33	
9	Goriano Sicoli	Goriano Sicoli	AQ	spese di gestione	€ 18.208,33	
10	Guardiagrele	Guardiagrele	CH	spese di gestione	€ 18.208,33	
11	Lanciano	Lanciano	CH	spese di gestione	€ 18.208,33	
12	Mosciano S. Angelo	Mosciano S. Angelo	TE	spese di gestione	€ 18.208,33	
13	Paglieta	Paglieta	CH	spese di gestione	€ 18.208,33	
14	Perano	Perano	CH	spese di gestione	€ 18.208,33	
15	Pineto	Pineto	TE	spese di gestione	€ 18.208,33	
16	Popoli	Popoli	PE	spese di gestione	€ 18.208,33	
17	Pratola Peligna	Pratola Peligna	AQ	spese di gestione	€ 18.208,33	
18	San Vito Chietino	San Vito Chietino	CH	spese di gestione	€ 18.208,33	
19	Santa Maria Imbaro	Santa Maria Imbaro	CH	spese di gestione	€ 18.208,33	
20	San'Eusanio del Sangro	San'Eusanio del Sangro	CH	spese di gestione	€ 18.208,33	

Allegato B

Avviso pubblico "Nido Anch'io"
Elenco degli ammessi - Spese di gestione

n.	Comune	città	PROV	tipologia intervento	Riparto e assegnazione dai contribuiti
21	Sant'Omero	Sant'Omero	TE	spese di gestione	€ 18.208,33
22	Tollo	Tollo	CH	spese di gestione	€ 18.208,33
23	Torrevecchia Teatina	Torrevecchia Teatina	CH	spese di gestione	€ 18.208,33
24	San Giovanni Teatino	San Giovanni Teatino		spese di gestione	€ 18.208,33
totale					€ 437.000,00

Allegato C

Avviso pubblico "Nido Anch'io" Elenco degli esclusi		
n°	Comune	Motivazioni
1	Castelvecchio Subequo	Fuori termine
2	Gissi	Assenza di dicitura sulla busta
3	Pizzoli	Mancano estremi atto deliberativo; Mancano estremi atto di accreditamento e estremi istanza di accreditamento; Sono stati presentati due progetti
4	Pizzoli	Mancano estremi atto deliberativo; Mancano estremi atto di accreditamento e estremi istanza di accreditamento; Sono stati presentati due progetti
5	Francavilla al Mare	E' stato presentato un progetto per due ipotesi
6	Alba Adriatica	Assenza di dicitura sulla busta

PARTE II

Avvisi, Concorsi, Inserzioni

GIUNTA REGIONALE
DIREZIONE LAVORI PUBBLICI, CICLO IDRICO INTEGRATO, DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA,
PROTEZIONE CIVILE
SERVIZIO GENIO CIVILE REGIONALE-L'AQUILA

Estratto della concessione n. DC/210 del 12.12.2013 rilasciata all'ATO di Teramo per la derivazione di acqua per il consumo umano dal fiume Vomano, a mezzo dell'invaso di Piaganini dell'ENEL spa, in Comune di Fano Adriano (TE).



DIREZIONE LAVORI PUBBLICI,
CICLO IDRICO INTEGRATO, DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA, PROTEZIONE CIVILE
SERVIZIO GENIO CIVILE REGIONALE-L'AQUILA
UFFICIO di TERAMO
Via Cerulli, Irelli, 15/17. 64100 Teramo. Tel. 0861.245641. Fax 0861.241824

Regolamento di cui al DPRA n. 3 del 13.08.2007, art. 41 p.to 1 comma d). Estratto della Determina Direttoriale n. DC/210 del 12.12.2013 e dell'allegato Disciplinare di rep. n. 601 del 13.09.2013, registrato in Teramo il 13.01.2014 al n. 170, seria III A per la concessione all'ATO di Teramo, della derivazione di acqua per il consumo umano dal fiume Vomano, a mezzo dell'invaso di Piaganini dell'ENEL spa, in Comune di Fano Adriano (TE). Codice identificativo: TE/D/244.

Quantità d'acqua derivabile e luogo di captazione

La portata massima di prelievo concessa da derivare dall'invaso dell'ENEL spa di Piaganini sul fiume Vomano, in Comune di Fano Adriano (TE), è fissata in misura non superiore a mod. 14.60 pari a 1.460,00 l/s), per una portata media di prelievo di mod. 7.30 (730.00 l/s).

Modalità di presa e di restituzione delle acque

Il prelievo dell'acqua è effettuato dall'invaso dell'ENEL spa sul fiume Vomano, denominato Piaganini ed ubicato in Comune di Fano Adriano (TE). Le opere necessarie al prelievo ed all'adduzione delle acque al sistema idrico esistente, sono state già realizzate ai sensi dell'art. 13 del RD n. 1775/1933 ed autorizzate con Determinazione Direttoriale n. DC/35 del 4.09.2006. Tali opere sono state eseguite come da progetto definitivo dell'ing. Giancarlo Caroli, datato ottobre 2003 e conservato agli atti dell'Amministrazione, fatte salve le eventuali varianti che verranno proposte col progetto esecutivo e che dovranno essere riconosciute ammissibili. Il progetto prevede un'opera di presa a pozzo, da realizzarsi in area tra la SS n. 80 e l'invaso di Piaganini, a quota 386.50 m.s.l.m., ed opere idrauliche per il ricongiungimento della presa al sistema acquedottistico esistente, mediante una adduttrice di lunghezza pari a circa 4.000,00 ml., di cui 2.060,00 ml. in galleria con le modalità di un canale a superficie libera e la restante parte con condotta in pressione. L'acqua prelevata confluisce al potabilizzatore, adeguatamente potenziato, sito in località Colvecchio, in Comune di Montorio al Vomano (TE), a quota 255.00 m.s.l.m..

Uso e durata della concessione

Ai fini del calcolo del canone, la portata media di prelievo complessivamente derivata è pari a mod. 7.30 (730,00 l/s), destinata al consumo umano. Salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, la concessione è accordata per un periodo di anni trenta successivi e continui, decorrenti dalla data del Decreto di Concessione. Qualora al termine della concessione persistano i fini della derivazione e non ostino superiori ragioni di pubblico interesse anche in relazione alla tutela della qualità, quantità ed uso della risorsa idrica, e siano rispettati i criteri previsti per il rilascio delle nuove concessioni, la concessione potrà essere rinnovata, con le varianti che si rendessero necessarie per le mutate condizioni dei luoghi e del corso d'acqua. Alla cessazione dell'utenza, da qualunque causa determinata, le opere della derivazione dovranno essere rimosse a cura e spese del Concessionario ed i luoghi ripristinati, secondo modalità e tempi stabiliti dall'Autorità Concedente, compreso l'eventuale trasferimento al demanio idrico delle opere.

L DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Ing. Vittorio Di Biase



COMUNE DI CEPAGATTI

AVVISO

COMUNE DI CEPAGATTI (PE)

MODIFICA STATUTO

Con deliberazione di C.C. n. 67 del 14.11.2013 è stato modificato lo Statuto comunale come segue:

all'Art. 1 comma 15 è aggiunto:

assicura la presenza di entrambi i sessi nella giunta e negli organi collegiali non elettivi del comune,

16 . L'azione del comune, degli enti e società dipendenti o a partecipazione comunale, è informata a criteri di uguaglianza sostanziale nell'accesso al lavoro e nel suo svolgimento, nell'istruzione e formazione professionale, nella valorizzazione di attività culturali, sociali e del tempo libero nonché degli enti, aziende e istituzioni da esso dipendenti, nel rispetto del principio di pari opportunità tra uomini e donne;

ispira la propria azione a criteri di uguaglianza sostanziale nell'accesso al lavoro e nel suo svolgimento, nell'istruzione e formazione professionale, nella valorizzazione di attività culturali, sociali e del tempo libero, promuovendo analoga cultura negli enti e società dipendenti o a partecipazione comunale.

all'Art. 16 comma 1 è aggiunto:

assicurando la rappresentanza di ciascun genere

l'art. 19 comma 6 è modificato come segue:

rappresenta il Comune in giudizio e sottoscrive i mandati alle liti previa deliberazione di Giunta Municipale in merito alla costituzione o resistenza in giudizio;

l'Art. 22 comma 1 è modificato come segue :

La giunta comunale è composta dal sindaco, che la presiede, e da un numero pari di assessori stabilito dal sindaco stesso, fino ad un massimo di sei entro la misura massima prevista dalla legge, garantendo la presenza di entrambi i sessi, nel rispetto dei principi di pari opportunità e non discriminazione.

all'Art. 52 è aggiunto il comma 4:

Agli organi delle società controllate dal Comune si applicano le disposizioni concernenti la parità di accesso previste da leggi e regolamenti vigenti.

CITTA' DI MANOPPELLO

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 21.08.2009 avente ad oggetto: "Art. 5 D.P.R. 477/98 così come modificato dal D.P.R. 440/2000. Approvazione proposta Ditta APOLLO CENTER

**CITTA' DI MANOPPELLO**

PROVINCIA DI PESCARA
Sportello Unico per L'Edilizia
- Servizio Urbanistico -

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 21.08.2009 avente ad oggetto: "Art. 5 D.P.R. 477/98 così come modificato dal D.P.R. 440/2000. Approvazione proposta di variante Ditta APOLLO CENTER

Il Responsabile del Servizio

Rende noto che l'Avviso relativo al contenuto della delibera in oggetto è stato già pubblicato sul B.U.R.A. ordinario n° 54 del 21/10/2009 con il seguente errato oggetto: "Deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 del 27/09/2007 avente ad oggetto: "art. 5 D.P.R. 440/2000. Ditta: APOLLO CENTER".

Dispone la pubblicazione del nuovo Avviso nel testo modificato in:

"Deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 21.08.2009 avente ad oggetto: "Art. 5 D.P.R. 477/98 così come modificato dal D.P.R. 440/2000. Approvazione proposta di variante Ditta APOLLO CENTER".

.....omissis.....

IL CONSIGLIO COMUNALE

.....omissis.....

DELIBERA

1. di approvare ai sensi dell'art. 5 del DPR n° 447/98 c.s.m. la proposta di Variante come da progetto presentato dalla ditta "Apollo Center" in data 15/12/2008 prot. 20235 per "la costruzione di una media struttura commerciale" con le prescrizioni di cui alla C.d.S. (allegato D);
2. di demandare allo Sportello Unico delle Attività Produttive gli adempimenti esecutivi di rito, ivi compresi quelli relativi alla pubblicazione sul B.U.R.A. della presente delibera.

Letto, confermato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE

f.to Geom. Villani Gaetano

IL SEGRETARIO

f.to Dott. Enrico Croce

Il Responsabile del Servizio
arch. Massimo D'Angelo



COMUNE DI MOZZAGROGNA

Avviso di approvazione definitiva Variante Specifica al Vigente P.R.E. per l'eliminazione del vincolo ferroviario sul territorio comunale**COMUNE DI MOZZAGROGNA (CH)****Avviso di approvazione definitiva Variante Specifica al vigente P.R.E. per l'eliminazione del vincolo ferroviario sul territorio comunale.****IL SINDACO**

Ai sensi dell'art. 43, comma 2 della L. R. 11/99 e successive modifiche ed integrazioni

RENDE NOTO

Che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 08.11.2012, resa immediatamente eseguibile, si è proceduto:
ad

(omissis)

“APPROVARE definitivamente, ai sensi dell'art. 11 della L.R. 18/83 e succ., del combinato disposto dell'art. 43, commi 2 - 5 e 6, della L.R. 3/3/99 n.11 ed art. 1 della L.R. 14/3/2000 n.26 la Variante Specifica al Vigente Piano Regolatore Esecutivo del Comune di Mozzagrogna adottata con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 29.06.2012, pubblicata sul B.U.R.A. Ordinario n. 44 del 17.08.2012”


(omissis)

ed a

- Demandare al responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale Ing. Marzia Di Lorenzo, l'adozione di ogni ulteriore provvedimento consequenziale il presente deliberato;

Mozzagrogna, li 23.12.2013

IL SINDACO
Dr. Tommaso Schips



COMUNE DI SAN BUONO

Graduatoria ERP

GRADUATORIA DEFINITIVA COMUNE DI SAN BUONO (Bando del 03.04.2013)

N.	RICHIEDENTE	UNITA' NUCLEO FAM.		REDDITO FAM.		NUCLEO FAM.		ANZIANI		FAMIGLIE NUOVA FORMAZ.		H		EMIGRATI E PROFUGHI		DISAGIO ABITAT.		COABIT.		SOVRAFF.		ANTIG. RILASCIO		SFRATTO		TOTALE	
		PUNTI A1	PUNTI A2	PUNTI A3	PUNTI A4	PUNTI A5	PUNTI A6	PUNTI B1.1	PUNTI B1.2	PUNTI B2	PUNTI B3	PUNTI B4	PUNTI B5	PUNTI B6	PUNTI B7	PUNTI B8	PUNTI B9	PUNTI B10	PUNTI B11	PUNTI B12	PUNTI B13	PUNTI B14	PUNTI B15	PUNTI B16	PUNTI B17	PUNTI B18	PUNTI B19
1	MARCHIONNE M. PIERA	quattro	2	2																							4
2	SAMBROTTA GIACINTO	una	2		1																						3



IL PRESIDENTE
Dott. Dario Baffile

N.B. I punteggi delle condizioni soggettive non possono superare PUNTI 5
I punteggi delle condizioni oggettive non possono superare PUNTI 5

PALAZZO I. SILONE



**DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA
POLITICHE LEGISLATIVE E COMUNITARIE, PROGRAMMAZIONE,
PARCHI, TERRITORIO, AMBIENTE, ENERGIA
Servizio Verifica Atti del Presidente e della Giunta Regionale,
Legislativo e Bura
UFFICIO BURA**

DIREZIONE - REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE:

Via Leonardo Da Vinci n. 6
67100 L'Aquila

centralino: 0862 3631
Tel. 0862 363264/3206

Sito Internet: <http://bura.regione.abruzzo.it>
e-mail: bura@regione.abruzzo.it
Pec: bura@pec.regione.abruzzo.it